

dossier

XIX Legislatura

dicembre 2023

LEGGE DI BILANCIO 2024

A.C. 1627 Governo, approvato dal Senato

Profili finanziari



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

TEL. 06 6760.2174 - ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 151

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	13
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	13
Comma 1 (<i>Risultati differenziali bilancio dello Stato</i>).....	13
Commi da 2 a 6 (<i>Misure in materia di Fondo acquisti beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te”</i>).....	14
Commi da 7 a 13 (<i>Mutui prima casa</i>).....	17
Comma 14 (<i>Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico</i>).....	20
Comma 15 (<i>Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti</i>)	22
Commi 16 e 17 (<i>Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori</i>).....	24
Comma 18 (<i>Detassazione dei premi di risultato</i>).....	27
Commi 19 e 20 (<i>Servizio pubblico radiotelevisivo</i>)	28
Commi da 21 a 25 (<i>Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere</i>).....	30
Comma 26 (<i>Interventi per il personale della Croce Rossa Italiana</i>)	32
Commi da 27 a 38 (<i>Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024</i>)	34
Comma 39 (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali</i>)	43
Comma 40 (<i>Rafforzamento delle capacità amministrative del Ministero dell’agricoltura</i>).....	44
Comma 41 (<i>Assunzioni a tempo indeterminato presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA</i>).....	46
Comma 42 (<i>Oneri per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero delle imprese e del made in Italy</i>)	48
Comma 43 (<i>Sistemi informativi in materia di reclutamento, formazione e gestione del personale delle pubbliche amministrazioni</i>)	50
Comma 44 (<i>Plastic tax e sugar tax</i>)	53
Comma 45 (<i>Aliquote IVA prodotti igiene femminile e prima infanzia</i>)	55
Comma 46 (<i>Riduzione dell’IVA applicabile sul pellet</i>)	57
Comma 47 (<i>Contratti di finanziamento veicoli</i>).....	58
Comma 48 (<i>Modifica accise tabacchi</i>).....	59

Commi da 49 a 51 (<i>Differimento delle quote di eccedenza deducibili derivanti da perdite su crediti bancari e assicurativi</i>)	66
Commi 52 e 53 (<i>Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati</i>).....	70
Comma 54 (<i>Tax credit cinema</i>)	72
Commi da 55 a 58 (<i>Misure per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato</i>).....	76
Comma 59 (<i>Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti</i>)	78
Commi da 60 a 62 (<i>Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico</i>).....	81
Commi da 63 a 67 (<i>Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili</i>).....	83
Commi 68 e 69 (<i>Disposizioni in materia di locazioni dei beni immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche</i>).....	86
Comma 70 (<i>Procedure di affidamento in caso di disponibilità di finanziamenti limitati</i>).....	89
Commi da 71 a 74 (<i>Norma interpretativa e presunzione legale esenzione IMU e urgenti disposizioni in materia fiscale</i>).....	90
Commi 75 e 76 (<i>Misure in materia di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale per l'Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale e disposizioni urgenti per la gestione degli immobili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	93
Comma 77 (<i>Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea</i>).....	97
Commi da 78 a 85 (<i>Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del TUIR</i>)	99
Commi 86 e 87 (<i>Misure in materia di variazione dello stato dei beni</i>)	101
Comma 88 (<i>Ritenuta bonifici</i>)	102
Commi 89 e 90 (<i>Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari</i>)	104
Comma 91 (<i>Modifiche all'IVIE e all'IVAFE</i>)	106
Comma 92 (<i>Modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi</i>).....	108

Comma 93 (<i>Immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso</i>)	111
Commi da 94 a 99 (<i>Versamento unitario e compensazione; costi di riscossione</i>)	114
Comma 100 (<i>Potenziamento dell'azione di recupero coattivo</i>)	119
Commi da 101 a 111 (<i>Misure in materia di rischi catastrofali</i>)	122
Comma 112 (<i>Trasferimento dell'ammontare delle riserve tecniche della SACE S.p.A. al bilancio dello Stato</i>).....	124
Commi da 113 a 122 (<i>Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita</i>)	125
Commi 123 e 124 (<i>Istituzione di un Fondo per interventi di protezione civile</i>)	127
Comma 125 (<i>Rideterminazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata</i>)	129
Commi da 126 a 130 (<i>Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione</i>).....	133
Commi da 131 a 133 (<i>Disposizioni in materia di adempimenti contributivi</i>)....	137
Commi 134 e 135 (<i>Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024</i>)	140
Commi 136 e 137 (<i>APE sociale</i>)	143
Comma 138 (<i>Opzione donna</i>).....	146
Commi 139 e 140 (<i>Disposizioni in materia di pensione anticipata</i>).....	150
Comma 141 (<i>Disposizioni in materia pensionistica nel settore dei lavoratori poligrafici</i>)	157
Commi da 142 a 155 (<i>Indennità di discontinuità reddituale e operativa-ISCRO</i>).....	159
Comma 156 (<i>Indennità di malattia della gente di mare</i>)	163
Commi da 157 a 167 (<i>Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali e decorrenza del pensionamento anticipato nel pubblico impiego</i>)	169
Comma 168 (<i>Call center</i>).....	182
Comma 169 (<i>Lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima</i>)	183
Comma 170 (<i>Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa</i>).....	185

Comma 171 (<i>Dipendenti di aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria</i>).....	186
Comma 172 (<i>Sostegno al reddito per specifiche situazioni di crisi</i>).....	188
Comma 173 (<i>Integrazione salariale Gruppo ILVA</i>).....	189
Comma 174 (<i>CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale</i>)	190
Commi 175 e 176 (<i>CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale</i>)	191
Commi 177 e 178 (<i>Bonus asili nido</i>).....	192
Comma 179 (<i>Congedi parentali</i>).....	195
Commi da 180 a 182 (<i>Decontribuzione delle lavoratrici con figli</i>)	199
Commi da 183 a 185 (<i>Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE</i>).....	203
Commi 186 e 187 e da 195 a 197 (<i>Misure in materia sociale</i>)	205
Commi da 188 a 190 (<i>Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità</i>)	207
Commi da 191 a 193 (<i>Decontribuzione per le donne vittime di violenza</i>).....	210
Comma 194 (<i>Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza</i>).....	212
Commi da 198 a 201 (<i>Disposizioni in materia sanitaria</i>)	213
Comma 202 (<i>Finanziamento dei percorsi formativi</i>)	217
Commi 203 e 204 (<i>Fondo per le vittime dell'amianto</i>)	218
Commi 205 e 206 (<i>Misure relative all'Agenzia del Demanio</i>)	219
Commi da 207 a 209 (<i>Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione</i>)	222
Commi da 210 a 216 (<i>Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità</i>)	223
Comma 217 (<i>Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale</i>).....	229
Commi da 218 a 222 (<i>Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico-sanitario operante nelle Aziende e negli Enti del SSN</i>).....	232
Comma 223 (<i>Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica</i>).....	235
Commi da 224 a 231 (<i>Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali</i>)	236
Comma 232 (<i>Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa</i>)	240

Comma 233 (<i>Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati</i>)	241
Comma 234 (<i>Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità</i>).....	243
Comma 235 (<i>Finanziamento per aggiornamento dei LEA</i>)	244
Comma 236 (<i>Valorizzazione attività dell'ISMETT</i>)	245
Commi da 237 a 243 (<i>Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici</i>)	246
Commi da 244 a 246 (<i>Ulteriori misure in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale</i>)	250
Comma 247 (<i>Fondo per l'Alzheimer e le demenze</i>)	252
Comma 248 (<i>Misure a sostegno del credito alle esportazioni</i>).....	252
Comma 249 (<i>Modifica della copertura per il credito d'imposta della Zes unica del mezzogiorno</i>).....	255
Commi da 250 a 252 (<i>Prestiti cambiari per le PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo</i>).....	257
Commi da 253 a 257 (<i>Misure in favore delle imprese</i>).....	258
Comma 258 (<i>Misure in materia di cooperative storiche</i>)	262
Commi da 259 a 271 (<i>Garanzia SACE e garanzia green</i>)	263
Commi da 272 a 275 (<i>Ponte sullo Stretto di Messina</i>).....	269
Commi 276 e 277 (<i>Funivia di Savona e rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture</i>).....	274
Commi 278 e 279 (<i>Interventi rete ferroviaria</i>).....	280
Comma 280 (<i>Commissario straordinario per il potenziamento della linea ferroviaria adriatica</i>).....	283
Commi da 282 a 284 (<i>Contrasto al disagio abitativo</i>).....	284
Comma 285 (<i>Ferrovia Centrale Umbra</i>)	286
Comma 286 (<i>Rigenerazione Bovisa</i>).....	286
Comma 287 (<i>Potenziamento e sviluppo del porto di Civitavecchia</i>)	288
Comma 288 (<i>Viabilità tra le provincie di Chieti ed Isernia</i>)	289
Comma 289 (<i>Commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera e per il collegamento stradale Cisterna-Valmontone</i>).....	290

Comma 290 (<i>Collegamento stradale Roma-Latina</i>)	291
Comma 291 (<i>Adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agencia Mondiale Antidoping - WADA</i>).....	292
Comma 292 (<i>Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di trasporti</i>)	293
Comma 293 (<i>Strade della provincia di Vibo Valentia</i>).....	295
Comma 294 (<i>Concessioni su aree del polo siderurgico di Piombino</i>).....	296
Comma 295 (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	297
Commi 296 e 297 (<i>Credito di imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci</i>)	299
Comma 298 (<i>Riutilizzo di somme residue provenienti dal Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria</i>).....	301
Commi da 299 a 301 (<i>Aiuti per il territorio di Caivano</i>)	303
Comma 302 (<i>Finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti</i>).....	304
Comma 303 (<i>Programma straordinario per le periferie</i>)	305
Comma 304 (<i>Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche</i>)	306
Comma 305 (<i>Investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi da organizzazioni e istituzioni internazionali e dell'Unione europea</i>)	309
Commi 306 e 307 (<i>Investimenti dell'INAIL in edilizia sanitaria</i>).....	311
Commi da 308 a 311 (<i>Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca</i>)	312
Commi da 312 a 314 (<i>Borse di studio Erasmus italiane</i>).....	316
Commi da 315 a 317 e comma 322 (<i>Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione</i>).....	317
Comma 318 (<i>Disposizioni in materia di prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria</i>).....	319
Comma 319 (<i>Credito di imposta nel settore dell'editoria</i>)	321
Commi 320 e 321 (<i>Contributo alle scuole per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore</i>)	323
Commi 323 e 324 (<i>Progetti navali di rilevanza strategica nazionale</i>)	324

Comma 325 (<i>Contributo alla fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile»</i>).....	327
Commi da 326 a 330 (<i>Misure urgenti in materia di istruzione</i>).....	327
Commi 331 e 332 (<i>Disposizioni in materia di formazione del personale scolastico e di retribuzione accessoria dei dirigenti scolatici</i>)	332
Commi da 333 a 338 (<i>Misure in materia di beni culturali</i>)	334
Commi 339 e 340 (<i>Capitale italiana dell'arte contemporanea e integrazione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale</i>).....	338
Comma 341 (<i>Integrazione del Fondo del Ministero della cultura di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022</i>).....	339
Commi da 342 a 345 (<i>Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio – c.d. Operazioni “Strade sicure” e “Stazioni sicure”</i>)	340
Comma 346 (<i>Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell'interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato</i>).....	345
Commi da 347 a 351 e da 354 a 358 (<i>Disposizioni in favore delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco</i>)	347
Commi 352 e 353 (<i>Rimodulazione della dotazione organica del personale appartenente alla carriera prefettizia</i>)	361
Commi 359 e 360 (<i>Installazione colonnine di emergenza</i>).....	362
Commi da 361 a 363 (<i>Misure per l'immigrazione</i>)	363
Commi 364 e 365 (<i>Reclutamento funzionari presso il Ministero dell'interno</i>)	366
Commi da 366 a 369 (<i>Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale e disposizioni in materia di organizzazione territoriale di concorsi presso amministrazioni comunali e provinciali sciolte per mafia</i>).....	368
Commi da 370 a 373 (<i>Misure in materia di magistratura onoraria</i>).....	371
Commi da 374 a 377 (<i>Riorganizzazione del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione</i>).....	373
Commi da 378 a 383 (<i>Funzioni del Ministero della giustizia e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e autorizzazione all'assunzione</i>).....	375
Commi da 384 a 386 (<i>Partecipazione al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina</i>)	377

Commi 387 e 388 (<i>Rifinanziamento dello Strumento europeo per la pace-EPF e del NATO Innovation Fund</i>).....	379
Comma 389 (<i>Attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina</i>)	381
Commi da 390 a 396 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina</i>).....	382
Commi 397 e 398 (<i>Disposizioni in favore del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>).....	387
Comma 399 (<i>Borse di studio in favore dei giovani studenti dei Paesi africani</i>)	388
Commi da 400 a 403 (<i>Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici</i>)	388
Comma 404 (<i>Proroga di contratti a tempo determinato per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2009</i>)	391
Comma 405 (<i>Contratti a tempo determinato per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016</i>)	393
Comma 406 (<i>Rifinalizzazione di risorse per il sisma del 2009</i>).....	394
Comma 407 (<i>Funzioni di stazione appaltante</i>)	396
Comma 408 (<i>Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Lombardia e Emilia-Romagna</i>)	397
Comma 409 (<i>Interventi in favore dei territori terremotati dell'Emilia-Romagna</i>).....	398
Comma 410 (<i>Proroga contratti flessibili post sisma 2012 in Lombardia e Emilia-Romagna</i>).....	399
Comma 411 (<i>Contabilità speciale per la ricostruzione delle aree lombarde colpite dal sisma del 2012</i>)	401
Commi da 412 a 415 e comma 425 (<i>Proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria nei territori dell'Italia centrale interessati dal sisma dell'agosto 2016</i>)	402
Comma 416 (<i>Proroga agevolazioni tariffarie nei territori maggiormente colpiti dai sismi del 2016 e del 2017</i>).....	406
Comma 417 (<i>Proroga agevolazioni tariffarie per i titolari di utenze relative a immobili inagibili, nei territori colpiti dai sismi del 2016</i>)	407
Comma 418 (<i>Differimento delle rate di alcuni mutui in scadenza nel 2024 contratti dagli enti territoriali colpiti dagli eventi sismici del 2016</i>).....	408

Commi da 419 a 421 (<i>Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli Uffici speciali per la ricostruzione</i>).....	410
Comma 422 (<i>Proroghe agevolazioni fiscali comuni colpiti dagli eventi sismici</i>).....	411
Commi 423 e 424 (<i>Sisma 2016-2017-Proroghe in materia di rifiuti</i>)	415
Comma 426 (<i>Rifinanziamento del Fondo stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per fronteggiare gli eventi sismici del 2002, 2009, 2012 e 2016</i>)	416
Comma 427 (<i>Sostegno alle attività con sede legale nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017</i>).....	417
Comma 428 (<i>Struttura di missione del Ministero dell'interno preposta al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei contratti di ricostruzione post sismica</i>).....	419
Comma 429 (<i>Esclusione degli immobili inagibili dall'ISEE</i>)	420
Comma 430 (<i>Compensazione del minor gettito TARI dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017</i>).....	422
Commi da 431 a 434 (<i>Proroga delle gestioni commissariali relative agli eventi straordinari interessanti i territori di Ischia nel 2017 e nel 2022, del Molise e dell'Area etnea nel 2018</i>).....	423
Commi da 435 a 442 (<i>Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023</i>)	427
Commi da 443 a 445 (<i>Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura</i>)	430
Comma 446 (<i>Fondo di solidarietà nazionale per il settore agricolo</i>)	431
Comma 447 (<i>Finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti</i>).....	433
Comma 448 (<i>Norme per l'attuazione dell'accordo con la Regione siciliana del 16.10.2023</i>)	434
comma 449 (<i>Norme per l'attuazione dell'accordo con la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome del 25.09.2023</i>).....	435
Commi 450 e 451 (<i>Contributo alle autonomie speciali</i>).....	436
Commi da 452 a 454 (<i>Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle regioni colpite dal sisma del 2016</i>)	438
Commi da 455 a 463 (<i>Ripiano dei disavanzi</i>)	440

Commi da 464 a 469 (<i>Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario</i>).....	443
Commi da 470 a 474 (<i>Patti con i Comuni</i>).....	445
Commi 475 e 476 (<i>Stabilizzazione di personale in comuni sede di capoluogo di città metropolitana in procedura di riequilibrio</i>).....	446
Commi 477 e 478 (<i>Servizi cimiteriali di Palermo</i>)	447
Comma 479 (<i>Controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee</i>).....	448
Commi da 480 a 483 (<i>Sostegno comuni capoluogo di città metropolitana al termine della procedura di dissesto finanziario</i>).....	449
Comma 484 (<i>Sostegno alle province in procedura di riequilibrio o in dissesto</i>)	451
Comma 485 (<i>Contributi alla progettazione enti locali</i>).....	453
Comma 486 (<i>Museo archeologico del comune di Poggioreale</i>).....	453
Comma 487 (<i>Centro scolastico di Montereale Valcellina</i>).....	454
Commi da 488 a 493 (<i>Interventi per il Giubileo del 2025</i>).....	455
Commi 494 e 495 (<i>Rimodulazione del fondo di solidarietà comunale</i>).....	458
Commi da 496 a 501 (<i>Fondo speciale equità livello dei servizi</i>)	461
Commi da 502 a 505 (<i>Misure in favore degli enti locali, di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate</i>)	466
Commi da 506 a 508 (<i>Conguaglio ristori Covid-19 enti locali e Fondo per enti locali in deficit di risorse per gli effetti del Covid-19</i>).....	468
Comma 509 (<i>Riduzione delle risorse destinate al sostegno degli esercizi commerciali in comuni fino a 20.000 abitanti</i>)	471
Comma 510 (<i>Riduzione di contributi in favore dei piccoli comuni</i>)	472
Comma 511 (<i>Contributo alla Fondazione gazzetta amministrativa della Repubblica italiana</i>)	474
Comma 512 (<i>Contributo alla Fondazione per la sussidiarietà</i>)	475
Comma 514 (<i>Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - tabelle A e B</i>).....	476
Comma 515 (<i>Compensazione in favore di ANAS S.p.A. dalla riduzione delle entrate nel periodo Covid</i>).....	477
Comma 516 (<i>Fondo per esigenze indifferibili</i>)	478
Comma 517 (<i>Bulloneria Morino di Vogogna</i>)	479

Comma 518 (<i>Riduzione FISPE</i>)	479
Comma 519 (<i>Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso</i>).....	480
Comma 520 (<i>Commissione per la valutazione dei criteri da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni</i>)	482
Comma 521 (<i>Adeguamento del requisito per l'accesso alla pensione di anzianità alla speranza di vita</i>)	483
Comma 522 (<i>Pensionamento lavoratori precoci</i>)	484
Commi da 523 a 526 (<i>Spending review dei Ministeri</i>)	485
Comma 527 (<i>Concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario</i>).....	487
Comma 528 (<i>Applicabilità della normativa IMU nel Friuli Venezia Giulia</i>)....	488
Commi da 529 a 532 (<i>Misure sul trasporto aereo nel Friuli Venezia Giulia</i>)...489	
Commi da 533 a 535 (<i>Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica</i>) ..493	
Comma 536 (<i>Permessi retribuiti per mandato elettorale negli enti locali</i>)	495
Comma 537 (<i>Contenimento delle spese delle Agenzie fiscali</i>).....	496
Comma 538 (<i>Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo</i>).....	497
Comma 539 (<i>Misure in materia di revisione della spesa di giustizia - Notifica della sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato</i>).....	498
Comma 540 (<i>Misure in materia di revisione della spesa - Compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari</i>).....	499
Comma 541 (<i>Misure in materia di revisione della spesa - Abrogazione del Fondo per il commercio equo e solidale</i>)	501
Comma 542 (<i>Fondo italiano per il clima</i>).....	502
Comma 543 (<i>Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo</i>).....	504
Comma 544 (<i>Misure in materia di revisione della spesa - Rimodulazione programmi di spesa Ministero difesa</i>).....	505
Commi da 545 a 547 (<i>Disciplina transitoria del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia</i>)	507
Commi da 548 a 549 (<i>Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare</i>).....	509

Comma 550 (<i>Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico</i>)	513
Commi da 551 a 553 (<i>Fondi per interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport, cultura e ambiente</i>)	515
Commi 554 e 555 (<i>Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari</i>)	516
Commi da 556 a 558 (<i>Fondo per l'Alzheimer e le demenze</i>).....	517
Comma 559 (<i>Fondo di rotazione immobiliare Cooperfidi Trento</i>).....	519
Comma 560 (<i>Esenzione IMU Umbertide</i>)	519
Comma 561 (<i>Trento capitale europea del volontariato 2024</i>).....	520

PREMESSA

Il disegno di legge in esame recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” è stato esaminato dal Senato e trasmesso alla Camera il 22 dicembre 2023.

Il presente dossier contiene schede riferite alle singole disposizioni incluse nell’art. 1 del disegno di legge in esame (sez. I), nel testo trasmesso dal Senato.

L’analisi che segue è svolta ai fini della verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che danno conto degli effetti delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica.

Ove non diversamente specificato, i riferimenti alla relazione tecnica e al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari contenuti nel presente dossier devono intendersi riferiti alla relazione tecnica ed al prospetto presentati a corredo del maxiemendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia presso il Senato.

Sia la relazione tecnica che il prospetto riepilogativo riferiti al maxiemendamento, infatti, espongono gli effetti finanziari del testo iniziale integrati con quelli derivanti dalle modifiche approvate dal Senato.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Comma 1

(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

La norma fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024, 2025 e 2026, nella misura indicata nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

*Allegato I
(Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)*

RISULTATI DIFFERENZIALI - COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2024	2025	2026
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	202.500	168.000	134.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	531.168	461.895	475.240
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2024	2025	2026
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	252.000	212.000	179.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	580.668	505.895	520.240

La **relazione tecnica** ribadisce che la norma individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva preliminarmente che la norma in esame fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2024, 2025 e 2026. Ciò posto, non si formulano osservazioni al riguardo.*

Commi da 2 a 6

(Misure in materia di Fondo acquisti beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te”)

La norma al comma 2 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale).

Il comma 3 reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 che restano acquisite all'erario.

Si rammenta che si tratta di una contabilità speciale alimentata dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il comma 4 stabilisce che le risorse del fondo di cui al comma 2 sono ripartite con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Per mezzo dello stesso decreto sono individuati i termini e le modalità di erogazione.

Il comma 5 prevede per le finalità di cui ai commi da 2 a 6 l'incremento di 2.231.000 euro per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-*bis*, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (si tratta della norma che consente al Ministero dell'agricoltura di avvalersi di concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo); al rifinanziamento si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2.

Il comma 6 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 450, della L. 197/2022 (comma 2)		600				600				600		
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 7-quinquies, c. 7, del D.L. 5/2009 (comma 3)		600										
Minori spese correnti												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 7-quinquies, c. 7, del D.L. 5/2009 (comma 3)						600				600		
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, c. 1 del D.L. 83/2012 (comma 6)		50				50				50		

La **relazione tecnica** precisa che l'intervento al comma 2 intende elargire un contributo in denaro a favore di soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro. Si tratta di un trasferimento monetario su carta e con ampia destinazione d'uso (mediante utilizzo dell'accredito del relativo trasferimento monetario), con selezione dei beneficiari in relazione alla percezione di altre prestazioni sociali in denaro e in base all'ISEE essendo l'intervento analogo alla preesistente carta acquisti.

La relazione nulla aggiunge al contenuto dei restanti commi.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva che il comma 2 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale; il comma 3 provvede alla copertura mediante il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale¹ alimentata dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti. Il comma 5 incrementa di 2.231.000 euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa prevista per il compenso dei concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il comma 6, infine, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti.*

In proposito, non si formulano osservazioni circa i commi 2 e 6, in quanto i relativi oneri sono limitati all'entità dello stanziamento, nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita una conferma del Governo – dell'effettiva disponibilità delle risorse che il comma 3 pone a copertura dell'onere disposto dal comma 2.

Analogamente non si formulano osservazioni in ordine al comma 5 posto che esso dispone una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente, per altro ulteriormente finanziate ai sensi del comma 2.

Commi da 7 a 13 (Mutui prima casa)

Le norme prorogano, fino al 31 dicembre 2024, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell'80 per cento della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.

Il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa viene quindi rifinanziato di 282 milioni di euro per l'anno 2024.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato altresì disposto che per l'anno 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono incluse tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i seguenti nuclei familiari:

a) nuclei familiari che includono tre figli con età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui;

¹ Di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

b) nuclei familiari che includono quattro figli con età inferiore a 21 anni che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro annui;

c) nuclei familiari che includono cinque o più figli con età inferiore a 21 anni, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 50.000 euro annui.

Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei suddetti nuclei familiari, la garanzia del Fondo è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a), dell'85 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera b) e del 90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c).

Per le garanzie rilasciate alle suddette condizioni, è accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all'8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera a), al 9 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera b) e del 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera c), ed è prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Fondo garanzia prima casa (comma 8)		282,0								282,0		

La **relazione tecnica** afferma che il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 282 milioni di euro per l'anno 2024 è finalizzato alla copertura del potenziale di nuove domande di garanzie derivante dalla proroga disposta dalla norma in esame, nonché per la prosecuzione per l'intero esercizio del regime ordinario, con copertura fino

al 50 per cento. Trattandosi di garanzia cosiddetta standardizzata ai fini dei conti nazionali, l'effetto si registra in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento.

Circa i commi da 9 a 12, la relazione tecnica ripete il contenuto delle norme e informa che A tal riguardo, si segnala che sulla base degli ultimi dati trasmessi dal Gestore Consap, alla data del 30 novembre 2023, le risorse potenzialmente disponibili sul Fondo Prima Casa vengono stimate, al 31 dicembre 2023, in circa 200 milioni di euro, a cui si aggiungono i 282 milioni di euro già stanziati, per l'anno 2024, al comma 8, per assicurare la copertura annuale dell'operatività ordinaria di garanzia con percentuale al 50% e il regime speciale con garanzia all'80% previsto per le altre categorie prioritarie.

Per quanto riguarda il fabbisogno necessario a coprire il nuovo regime speciale sopra illustrato, il Gestore, in via prudenziale, ha stimato un potenziale assorbimento di massimo 100 milioni di euro, a valere sulla dotazione finanziaria annuale, per un volume atteso di nuove garanzie pari a circa n. 7.400, di cui circa n. 3.100 nuove garanzie riferite alle categorie prioritarie di cui alla lettera a), circa n. 2.300 nuove garanzie riferite ai nuclei di cui alla lettera b) e circa n. 2.000 di nuove garanzie riferite a quelli di cui alla lettera c).

Sulla base di quanto premesso, il Gestore, tenuto conto dell'andamento dei mutui effettivamente erogati e ammessi alla garanzia del Fondo nel corso del presente esercizio finanziario, che, dagli ultimi dati aggiornati, si conferma in calo rispetto alle attese, per via degli elevati tassi di interesse che hanno caratterizzato l'anno in corso e di un tasso di decadenza delle domande di finanziamento presentate pari a circa il 10%, e applicando in via prospettica questo trend anche al 2024, ha rivisto al ribasso le stime sugli assorbimenti attesi in merito al regime ordinario con garanzia al 50% e di quello speciale con garanzia all'80%, da cui ne è conseguito un potenziale avanzo di risorse rispetto al fabbisogno inizialmente ipotizzato tale da consentire la copertura degli possibili accantonamenti correlati al nuovo regime speciale introdotto per l'anno 2024 e sopra illustrato, per un importo massimo fino a 100 milioni di euro.

L'intervento non comporta quindi ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2024, risulta sufficiente a coprire sia i potenziali assorbimenti legati alla nuova operatività e pari a circa 100 milioni di euro che la domanda attesa con riferimento al regime ordinario al 50% e a quello speciale all'80%.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga, fino al 31 dicembre 2024, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa ed estende la sua operatività, rifinanziandolo di 282 milioni per l'anno

2024. *In proposito non si hanno osservazioni da formulare, considerando che il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili.*

Per quanto riguarda la mancata iscrizione di effetti in termini di fabbisogno, si rammenta che nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 23 del 2020 il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all'iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l'impatto connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell'*an*, né nel *quantum*, né nel *quando*.

Comma 14

(Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)

Le norme prevedono il riconoscimento, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico.

Il contributo sarà riconosciuto con le stesse modalità con cui è stato riconosciuto un analogo contributo per il quarto trimestre 2023 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023, come sostituito dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 131 del 2023. In particolare, si prevede che il contributo straordinario sia riconosciuto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo *bonus* sociale. Si prevede che sia l'ARERA a definire la misura del contributo, ripartendo nei tre mesi l'onere complessivo.

A tal fine, si autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e si prevede il trasferimento di dette risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Proroga al primo trimestre 2024 del contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettricità, di cui all'art. 3 del D.L. n. 34/2023 – trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (comma 14)		200				200				200		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, precisando che la norma è volta a contribuire a contenere la spesa energetica delle famiglie in condizioni di disagio economico e che il contributo integra la protezione già garantita dai bonus sociali, a beneficio di tutte le famiglie in condizioni di disagio economico e in modo indipendente dal sistema utilizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda (autonomo o centralizzato e con ogni tipo di combustibile). Nei limiti delle risorse messe a disposizione, precisa, la misura del contributo viene definita da ARERA, prevedendo una differenziazione degli importi tale da tener conto che la spesa energetica tende a crescere con la dimensione del nucleo familiare, come già riconosciuto anche nell'ambito dei criteri di quantificazione del bonus elettrico e del bonus gas.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus elettrico sociale; in considerazione del fatto che l'onere è formulato in termini di limite di spesa, il cui riparto fra i beneficiari è demandato in fase attuativa all'ARERA, non si formulano osservazioni poiché l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 15

(Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

Le norme riconoscono in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti		13.535,0	1.495,0									
Minori entrate contributive												
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti						13.535,0	1.495,0			14.736,0	294,0	
Maggiori entrate tributarie												
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti - effetto fiscale		3.617,0	329,0			3.617,0	329,0			3.946,0		

La **relazione tecnica** afferma che dall'analisi dei dati relativi al consuntivo 2022 e al monitoraggio dei primi mesi dell'anno 2023, le basi tecniche utilizzate per le precedenti valutazioni, da ultimo in sede di decreto-legge n. 48 del 2023 (articolo 39), opportunamente adeguate in relazione all'evoluzione del quadro macroeconomico e in particolare occupazionale, risultano sostanzialmente confermate.

Ciò premesso, la disposizione in esame prevede la seguente rideterminazione per l'anno 2024 della misura, a carattere di eccezionalità, dell'esonero contributivo relativo alla quota di contributi pensionistici a carico del lavoratore nei seguenti termini:

a) 7 punti percentuali a condizione che la retribuzione mensile imponibile non ecceda l'importo di 1.923 euro;

b) 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione mensile imponibile sia superiore a 1.923 euro e non ecceda l'importo di 2.692 euro;

È confermato, come previsto anche nell'ambito del citato 39 del decreto-legge n. 48 del 2023, che l'esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima.

Dalla disposizione derivano gli effetti finanziari sottoindicati determinati in coerenza con citate basi tecniche.

	(valori in mln di euro)								
	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Minori entrate contributive				-13.535,0	-1.495,0	0,0	-14.736,0	-294,0	0,0
Maggiore spesa	13.535,0	1.495,0	0,0						
Effetto fiscale indotto	3.617,0	329,0	0,0	3.617,0	329,0	0,0	3.946,0	0,0	0,0
Effetto sul saldo complessivo	-9.918,0	-1.166,0	0,0	-9.918,0	-1.166,0	0,0	-10.790,0	-294,0	0,0

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quelli relativi al lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. La relazione tecnica afferma che dall'analisi dei dati relativi al consuntivo 2022 e al monitoraggio dei primi mesi dell'anno 2023, le basi tecniche utilizzate per le precedenti valutazioni, da ultimo in sede di decreto-legge n. 48 del 2023 (articolo 39) opportunamente adeguate in relazione all'evoluzione del quadro macroeconomico e in particolare occupazionale risultano sostanzialmente confermate.

In proposito si osserva che la RT non fornisce i dati relativi agli importi retributivi dei lavoratori dipendenti suddivisi per fasce di reddito, rimandando indirettamente a quelli già utilizzati in occasione di analoghi provvedimenti normativi (articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021, articolo 1, comma 281, della legge n. 197 del 2022 e articolo 39 del decreto-legge 48 del 2023). Le tabelle ivi contenute recano una ripartizione non perfettamente coincidente con le soglie di reddito previste dalla norma in esame; inoltre, la tabella relativa al lavoro privato inclusa nella stessa relazione tecnica non ricomprende il settore agricolo, ricompreso invece nell'ambito applicativo della norma in esame.

Sarebbe dunque necessario acquisire dati più puntuali al fine di corroborare puntualmente le stime proposte dalla relazione tecnica.

Infine, non si formulano invece osservazioni riguardo all'aliquota utilizzata per il calcolo delle maggiori entrate tributarie (circa 26,5 per cento), dovute alle minori detrazioni che si verificano in conseguenza dell'esonero, che risulta inferiore (e quindi maggiormente prudentiale) rispetto a quella utilizzata nell'ambito dell'articolo 30 del decreto-legge n. 48 del 2023 (circa 27,5 per cento).

Commi 16 e 17

(Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)

Le norme prevedono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*). Il regime transitorio più favorevole consiste:

- nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
- nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori entrate tributarie												
Misure fiscali per il welfare aziendale - IRPEF		261,5				261,5				261,5		
Misure fiscali per il welfare aziendale – addizionale regionale							15,3				15,3	
Misure fiscali per il welfare aziendale – addizionale comunale							7,5				7,5	
Maggiori entrate tributarie												
Misure fiscali per il welfare aziendale – addizionale comunale								1,7				1,7
Maggiori spese correnti												
Misure fiscali per il welfare aziendale - Minori entrate contributive		348,7										
Minori entrate contributive												
Misure fiscali per il welfare aziendale - Minori entrate contributive						348,7				348,7		

La **relazione tecnica** riferisce che la disposizione in esame dispone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, entro il limite complessivo di euro 2.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. In aggiunta, è previsto per i restanti lavoratori dipendenti senza figli a carico che tale limite complessivo sia innalzato a 1.000 euro per la stessa tipologia di valori. La legislazione vigente prevede per il 2024, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 258 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258 e 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli e per importi compresi tra 258 e 1.000 per i restanti lavoratori, risulta complessivamente di circa 581,2 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detti importi vengono incrementati del 50 per cento per un totale di 871,8 milioni

di euro. Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -261,5 milioni di euro e di -15,3 e -5,8 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2024, si stima il seguente andamento finanziario:

	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-261,5	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-15,3	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-7,5	1,7	0,0
Totale	-261,5	-22,8	1,7	0,0

In milioni di euro

Per quanto attiene alle minori entrate contributive derivanti dal presente articolo, sulla base della stima dell'ammontare delle somme corrisposte pari a 871,8 milioni di euro, considerando prudenzialmente un'aliquota media contributiva del 40% si determinano minori entrate contributive per 348,7 milioni di euro per l'anno 2024.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti e nell'inclusione all'interno del medesimo limite delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. La relazione tecnica stima una perdita di gettito di competenza annua in termini di Irpef di circa -261,5 milioni di euro e di -15,3 e -5,8 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale. Per quanto attiene alle minori entrate contributive, la relazione tecnica quantifica minori entrate contributive per 348,7 milioni di euro per l'anno 2024.*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché si prende atto della quantificazione proposta dalla relazione tecnica che appare

verificabile sulla base dei dati, delle ipotesi e degli elementi informativi posti alla base della relazione stessa, nonché coerente con i dati calcolati e riportati nella RT riferita all'analoga norma introdotta dall'articolo 40 del decreto-legge n. 48 del 2023.

Comma 18 (Detassazione dei premi di risultato)

Le norme estendono ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori entrate tributarie												
Riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività - IRPEF		222,7				222,7				222,7		
Riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività tramite- addizionale regionale							4,6				4,6	
Riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività- addizionale comunale							2,3				2,3	
Maggiori entrate tributarie												
Riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività- addizionale comunale								0,5				0,5

La **relazione tecnica** afferma che, sulla base dei dati dei versamenti F24 relativi all'anno d'imposta 2022, risulta un ammontare di premi di circa 2.650 milioni di euro. Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione agevolata di circa il 10 per cento per considerare l'effetto incentivante relativo alla nuova aliquota pari a 265 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.915 milioni di euro. Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 5 per cento alla base imponibile, tenuto conto delle minori entrate associate all'imposta sostitutiva vigente e di un'aliquota

marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 39 per cento sulla sola parte incrementale, si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva pari a -119,3 milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa -103,4 milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali pari a circa -4,6 e -1,8 milioni di euro rispettivamente. L'effetto complessivo risulta di -229,1 milioni di euro in termini di competenza. Considerando l'applicazione della norma per il solo anno d'imposta 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-103,4	0	0	0
Addizionale regionale	0,0	-4,6	0	0
Addizionale comunale	0,0	-2,3	0,5	0
Irpef (sostitutiva)	-119,3	0	0	0
Totale	-222,7	-6,9	0,5	0

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame dispongono per il 2024 la proroga della riduzione, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

Preso atto che la relazione tecnica riproduce, aggiornandolo, l'approccio metodologico già adottato nella quantificazione degli oneri relativi alla analoga misura prevista dall'articolo 1, comma 63, della legge di bilancio per il 2023, si rileva che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della stessa. Non si hanno, quindi, osservazioni da formulare.

Commi 19 e 20 **(Servizio pubblico radiotelevisivo)**

Le norme riducono da 90 a 70 euro annui per l'anno 2024 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (comma 19).

Inoltre, per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024. Il suddetto contributo è erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno (comma 20).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori entrate tributarie												
Riduzione da 90 a 70 euro del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2024 (comma19)		430,0				430,0				430,0		
Minori spese correnti												
Riduzione trasferimenti a favore della RAI- derivanti dalla riduzione del canone (comma 19)		430,0				430,0				430,0		
Maggiori spese in conto capitale												
Contributo per investimenti a favore della RAI-(comma 20)		430,0				430,0				430,0		

La **relazione tecnica** afferma che, sulla base dei dati del capitolo 1216 (canone Rai ad uso privato) relativo all'anno 2022, il gettito risulta pari a 1.946 milioni di euro. La riduzione del canone unitario da 90 euro a 70 euro comporta per l'anno 2024 una riduzione del gettito pari a circa 430 milioni di euro.

Considerando che il canone RAI viene versato a favore della stessa società al netto di alcune poste, alla riduzione dell'ammontare del canone si associa contabilmente una riduzione corrispondente della spesa.

All'Erario resta il gettito della tassa sulle concessioni governative per le società di capitali (CCGG) e dell'IVA. Relativamente a tali imposte il gettito non subisce variazioni rispetto a quello vigente, in quanto per le CCGG la tassa è fissa; per l'IVA (4 per cento) il gettito resta inalterato, considerando che il contributo di cui al comma 2, pari a 430 milioni di euro per il medesimo anno - erogato per lo svolgimento delle attività e dei servizi di interesse pubblico previsti al medesimo comma - è assoggettato alla stessa imposta. Si prevede, altresì, che il contributo è erogato in tre tranches nei mesi di gennaio, marzo e giugno, a fronte delle corrispondenti attività.

Pertanto, la misura determina un onere corrispondente al nuovo contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame riducono da 90 a 70 euro annui per l'anno 2024 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (comma 19). Inoltre, per il miglioramento della qualità del servizio pubblico

radiofonico, televisivo e multimediale, esse riconoscono alla RAI-Radio televisione italiana S.p.A. un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024 da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno (comma 20).

Al riguardo, in riferimento alla riduzione del canone RAI ad uso privato, si osserva che la quantificazione appare leggermente sottostimata in ragione di circa 2,5 milioni, considerando il gettito di 1.946 euro registrato nel 2022 e riportato dalla RT². Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Non si formulano invece osservazioni riguardo al comma 20, dal momento che l'onere risulta limitato allo stanziamento previsto e che la RT precisa l'invarianza di gettito derivante dall'IVA e dalla tassa sulle concessioni governative per le società di capitali.

Commi da 21 a 25

(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

Le norme prevedono, al comma 21, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario. Il comma 22 precisa come requisiti di accesso al trattamento previsto, essere lavoratori dipendenti nel settore privato ed essere titolari di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo di imposta 2023, a 40.000 euro. Il comma 23 prevede che il trattamento sia riconosciuto dal sostituto di imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2023. Il sostituto di imposta, ai sensi del successivo comma 24, compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.

Il comma 25 valuta la spesa in 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Si rammenta che un analogo trattamento integrativo speciale era stato riconosciuto ai soli lavoratori del comparto del turismo, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, dall'articolo 39-bis del decreto-legge n. 48 del 2023. Gli oneri conseguenti erano valutati in 54,7 milioni di euro.

² Infatti, sottraendo al gettito a legislazione vigente, pari a 1.946 milioni di euro, il gettito a legislazione variata calcolato seguendo un criterio di proporzionalità, pari a 1.513,5 milioni di euro, si ottiene una perdita di gettito di 432,5 milioni di euro, superiore a quella indicata dalla relazione tecnica in 430 milioni di euro per un importo pari a 2,5 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere-trattamento integrativo (commi da 21 a 25)		81,1				81,1				81,1		

La relazione tecnica dopo aver illustrato il contenuto delle norme, precisa che, sulla base di elaborazioni effettuate sui dati INPS relativi ai lavoratori dipendenti con almeno un giorno di lavoro retribuito da gennaio a giugno 2023 del settore turismo e stabilimenti termali, si stima un ammontare di retribuzioni per il periodo in esame di circa 9.011 milioni di euro. Ipotizzando prudenzialmente che gli importi agevolati siano pari al 6 per cento delle suddette retribuzioni (percentuale superiore a quella contenuta nei dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori del settore da fonte ISTAT), si stima una base imponibile agevolata di circa 540,7 milioni di euro. Applicando l'aliquota del trattamento integrativo del 15 per cento, si stima una variazione di trattamento integrativo di competenza annua di -81,1 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva in premessa che la norma prevede, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turismo, titolari, nel periodo di imposta 2023 di un reddito da lavoro dipendenti fino a 40 mila euro, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario. Rispetto alle stime effettuate per la quantificazione degli oneri derivanti dal riconoscimento di un analogo trattamento integrativo speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato dal 1° giugno al 21 settembre 2023, la quota delle retribuzioni che si ipotizza ricadere nell'applicazione del contributo è maggiore (6 per cento anziché 5 per cento del totale delle retribuzioni corrisposte). Gli altri dati contenuti nella precedente relazione

tecnica, relativi alle retribuzioni complessive dei lavoratori interessati, non risultano comparabili, stante il diverso periodo di applicazione e le dinamiche stagionali del settore, nonché il più ampio campo di applicazione (che comprende anche il settore della somministrazione di cibi e bevande). Alla luce dei dati forniti nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Comma 26

(Interventi per il personale della Croce Rossa Italiana)

La norma, introdotta al Senato, sostituisce il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 5 e il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012, che recano la disciplina del trattamento economico del personale militare e civile interessato dal processo di riorganizzazione e trasformazione in ente privato dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) [attuale Associazione della Croce Rossa italiana (CRI)] realizzato dal medesimo provvedimento. In particolare, la norma conferma che al suddetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento (limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa) precedente il processo di riorganizzazione e il trattamento attribuito a riorganizzazione avvenuta, mediante la corresponsione di un assegno *ad personam* riassorbibile. Rispetto all'assetto vigente, che prevede che tale riassorbimento avvenga a fronte degli adeguamenti retributivi e del riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi, la norma in esame dispone, altresì, che lo stesso operi con riguardo ai successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Si evidenzia che l'Associazione della Croce Rossa italiana – CRI è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica). A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, all'Associazione della Croce Rossa italiana, sono state trasferite le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa. Quest'ultima, a decorrere dalla medesima data, ha assunto la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana", conservando la natura di ente pubblico non economico, e a far data dal 1° gennaio 2018, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 148 del 2017. Si evidenzia che anche tale Ente risulta ricompreso nell'elenco ISTAT.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le norme sono volte a rideterminare i margini del riassorbimento dell'assegno *ad personam* del personale civile e militare che è stato trasferito, attraverso procedure di mobilità, nelle altre pubbliche amministrazioni a seguito del processo di privatizzazione dell'ente CRI ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012. La disposizione, volta in particolare ad escludere, nel riassorbimento del citato assegno, anche gli emolumenti derivanti dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi oltre che i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, non comporta oneri aggiuntivi, in quanto gli oneri del personale trasferito tramite le citate procedure di mobilità sono coperti finanziariamente a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni riceventi ovvero, con specifico riferimento al personale di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo appartenente alla gestione liquidatoria, a valere sul c.d. zainetto trasferito dall'ente strumentale della CRI alle amministrazioni destinatarie.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, introdotta dal Senato, modifica la disciplina del trattamento economico del personale interessato dal processo di riorganizzazione e della Croce Rossa italiana (CRI) realizzato dal decreto legislativo n. 178 del 2012. In particolare, la norma, nel confermare che a tale personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento precedente il processo di riorganizzazione e il trattamento attribuito a riorganizzazione avvenuta, mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile, precisa che tale riassorbimento opera con riguardo ai successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; ciò mentre, nell'assetto vigente il riassorbimento si verifica a fronte degli adeguamenti retributivi e del riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi. Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che, come precisato dalla relazione tecnica, la norma non comporta oneri aggiuntivi, in quanto gli oneri del personale trasferito tramite le citate procedure di mobilità sono coperti finanziariamente a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni riceventi ovvero, con specifico riferimento al personale di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo appartenente alla gestione liquidatoria, a valere sul cosiddetto zainetto trasferito dall'ente strumentale della CRI alle amministrazioni destinatarie.*

Commi da 27 a 38
(Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)

La norma incrementa, per il triennio contrattuale 2022-2024, di 3 miliardi di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.

Le risorse vanno dunque ad incrementare quelle stanziare, per il medesimo triennio 2022-2024, con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 609, della legge n. 197 del 2022) e con il decreto-legge n. 145 del 2023, portandole a 3,5 miliardi di euro per il 2024 e a 5,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2025 (in luogo dei 1.500 milioni attualmente previsti per il 2023 e dei 500 milioni a decorrere dal 2023).

Gli importi sopra indicati – comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego del settore statale ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196 del 2009 (comma 27).

Si dispone altresì, a decorrere dal 2024 e a valere sulle predette risorse, l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale, corrisposta ai dipendenti pubblici a titolo di anticipazione del beneficio complessivo che sarà attribuito all'atto del rinnovo del CCNL, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale. Per il 2024, tale importo incrementale è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nel 2023 ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023, il quale ha incrementato per tale personale l'indennità di vacanza contrattuale riferita a dicembre 2023, specificando che tale incremento è disposto a valere sul 2024, configurando dunque un anticipo da scontare dagli aumenti a regime che vi saranno con i rinnovi contrattuali (comma 28).

Si prevede inoltre che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022- 2024 e quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ricercatori universitari (di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) posti a carico dei rispettivi bilanci, sono incrementati sulla base dei criteri di cui al comma 27. A valere su tali importi, al medesimo

personale si applica anche l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale previsto dal comma 28 (comma 29).

Si dispone, inoltre, che le norme del comma 29 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 30).

Si prevede altresì che per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 29 comprendano anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 31).

I commi da *5-bis* a *5-octies* – introdotti durante l'esame al Senato – dispongono l'utilizzo di ulteriori risorse per il personale pubblico.

In particolare, in relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, il comma 32 autorizza la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato (di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66), anche ai fini della graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza (art. 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Al fine di incentivare le maggiori attività rese, in particolare, nei settori delle verifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il comma 33 incrementa il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il comma 34, per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (potenziamento delle competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa) e per il progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, istituisce nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal fine autorizza la spesa di euro 330.515 a decorrere dal 2024.

Il comma 35 dispone che il dirigente generale di cui al comma 34 per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, si avvale di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29

dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell'interno, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b).

Il comma 36 incrementa di un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e autorizza a tal fine la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 37 dispone che ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e nei limiti delle stesse, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono effettuare assunzioni di personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il comma 38 dispone che per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a) dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere destinate per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma (ossia il conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione) nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una ulteriore quota è accantonata e resa indisponibile per la gestione.

Il **prospetto riepilogativo**, relativa al testo originario del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024 dell'università e della ricerca (comma 27)		3.000	5.000	5.000		3.000	5.000	5.000		3.000	5.000	5.000
Incremento del Fondo per l'indennità di		8,6	8,9	8,9		8,6	8,9	8,9		8,6	8,9	8,9

posizione e l'indennità di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'art. 22 del D.P.R. 66/2018 (comma 32)												
Incremento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'interno (comma 33)		5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0
Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno (comma 34)		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3
Incremento delle risorse destinate ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 36)		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
Incremento delle risorse destinate all'indennità accessoria di 83 unità di personale preposte agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 36)		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3
Incremento di 13 unità di consulenti degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5

e delle foreste (comma 36)												
Incremento delle risorse destinate alle competenze fisse e accessorie preposte agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (5 unità a tempo determinato + 7 unità in comando da altre PPAA) (comma 36)		0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2025 - effetti riflessi (comma 27)						1.455	2.425	2.425		1.455	2.425	2.425
Incremento del Fondo per l'indennità di posizione e l'indennità di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'art. 22 del D.P.R. 66/2018 - effetti riflessi (comma 32)						4,2	4,3	4,3		4,2	4,3	4,3
Incremento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'Interno - effetti riflessi (comma 33)						2,4	2,4	2,4		2,4	2,4	2,4
Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno -						0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2

effetti riflessi (comma 34)												
Incremento delle risorse destinate ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - effetti riflessi (comma 36)						0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4
Incremento delle risorse destinate all'indennità accessoria di 83 unità di personale preposte agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - effetti riflessi (comma 36)						0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
Incremento delle risorse destinate alle competenze fisse e accessorie preposte agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (5 unità a tempo determinato + 7 unità in comando da altre PPAA) - effetti riflessi (comma 36)						0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2

La **relazione tecnica** ribadisce che il comma 27, primo periodo, prevede che, per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati per l'anno 2024 di 3.000 milioni di euro in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023, (che stanziava 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 per consentire il pagamento già nel prossimo mese di dicembre dell'intero valore annuo dell'incremento dell'indennità di

vacanza contrattuale (IVC) previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dal comma 2 dell'articolo in esame) e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il secondo periodo del medesimo comma 27 precisa che i predetti importi includono gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini previdenziali e IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *e*), della legge n. 196 del 2009. L'ammontare complessivo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementate dal comma in esame, unitamente a quelle di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2023, consentono di riconoscere a regime dal 2024, al personale del settore statale, un incremento complessivo del 5,78 per cento (comprensivo dell'IVC in godimento a regime da luglio 2022), stimato sulla base di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 35.860 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-2021.

Il comma 28 prevede, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'incremento dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (indennità di vacanza contrattuale - I.V.C.) di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato (in vigore a regime da luglio 2022) e che tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023 ai sensi del predetto articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023.

La RT afferma inoltre che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono determinati sulla base dei criteri di cui al comma 27, nonché delle disposizioni di cui al comma 28 che si applicano anche a tale personale a valere sui predetti oneri. Conseguentemente anche per il settore non statale viene riconosciuto - tenendo anche conto di quanto già previsto dall'articolo 1, comma 610, della citata legge n. 234 del 2021 e delle somme eventualmente corrisposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2023, un incremento complessivo del 5,78 per cento, (anch'esso comprensivo dell'IVC nell'importo in godimento a regime da luglio 2022), stimato sulla base di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto annuale 2021, e della retribuzione annua media, pari a 40.310 euro, ottenuta rivalutando il dato da Conto annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-2021.

Gli oneri complessivi conseguenti (comprensivi dell'IVC in godimento a regime da luglio 2022) sono valutati in 4.450 milioni di euro e, ai sensi

dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono posti a carico dei bilanci delle predette amministrazioni.

Sul comma 30 la RT evidenzia che le disposizioni di cui al comma 29 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I relativi oneri trovano copertura nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dal comma 217.

Relativamente al comma 31 la RT infine sottolinea che, per il Servizio sanitario nazionale, gli oneri di cui al comma 29, da porre a carico dei bilanci dei relativi enti, comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale. I predetti oneri trovano copertura nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come incrementato dal comma 217 e sono determinati, per espressa previsione del comma 29, secondo i criteri di cui al comma 27 che comportano un incremento retributivo complessivo a regime dal 2024 per tutto il personale statale del 5,78 per cento, comprensivo dell'IVC (nell'importo in godimento a regime da luglio 2022). Pertanto, i predetti riconoscimenti relativi al personale del SSN, dovendo essere basati sugli indicati criteri, da considerarsi valevoli per tutti i relativi ruoli e qualifiche, non comportano benefici ulteriori rispetto a quanto previsto per il restante personale pubblico e pertanto la norma non determina maggiori oneri.

Relativamente al comma 32 – con cui si incrementa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 il Fondo per l'indennità di posizione e l'indennità di risultato del personale della carriera prefettizia – la RT riporta le seguenti tabelle per illustrare il trattamento economico a seguito dell'accordo contrattuale recepito con il d.P.R. n. 70 del 2022, nonché il nuovo trattamento economico previsto per il 2024 e il 2025 ai fini perequativi

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva preliminarmente che le disposizioni del comma 27, provvedono allo stanziamento di risorse aggiuntive per il 2024 e dal 2025, specificamente da destinarsi agli aggiornamenti contrattuali del pubblico impiego relativamente al triennio 2022/2024.*

In proposito, la RT assicura che tali risorse, unitamente a quelle già previste dalla normativa vigente, dovrebbero consentire di riconoscere, a regime dal 2024, al personale del settore statale, un incremento complessivo del 5,78 per cento (comprensivo dell'IVC in godimento a regime da luglio 2022), stimato in considerazione di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a

35.860 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-2021.

Ciò premesso, pur riscontrando una percentuale di incremento retributivo a regime in linea con i dati della RT, si osserva che una valutazione più completa circa la congruità delle risorse previste, specialmente in considerazione del fatto che la corresponsione dell'incremento dell'IVC per il 2024 è stata anticipata nel 2023 con il decreto-legge n. 145 del 2023, necessiterebbe di ulteriori indicazioni in merito alla platea del personale del pubblico impiego a tempo indeterminato nei singoli comparti delle amministrazioni statali.

Per quanto concerne gli effetti dell'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero esplicitati i parametri calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Con riferimento ai commi da 29 a 31 si osserva che la RT rileva un incremento retributivo del 5,78 per cento per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con un corrispondente incremento di risorse pari a 4,5 miliardi di euro. Tale incremento è stato stimato in considerazione di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 40.310 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-2021. Anche in tal caso, analogamente a quanto detto per il comma 27, una valutazione più approfondita riguardo all'incremento di risorse previsto richiederebbe ulteriori indicazioni in merito alla platea del personale del pubblico impiego a tempo indeterminato dei singoli comparti delle amministrazioni non statali.

Per quanto concerne i profili di copertura invece, premesso che gli enti e le amministrazioni pubbliche che non rientrano nel perimetro dell'amministrazione statale quantificano, secondo le previsioni dell'articolo. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incrementi contrattuali a carico dei rispettivi bilanci, andrebbero richieste conferme in merito alla sostenibilità di detti oneri per ciascun comparto delle amministrazioni decentrate.

Per i profili di copertura dei commi 30 e 31, andrebbero parimenti richieste rassicurazioni al Governo circa la sostenibilità degli oneri inerenti all'aggiornamento contrattuale a carico del Fondo sanitario nazionale.

Con riferimento ai commi dal 32 a 38, introdotti durante l'esame al Senato, che dispongono l'utilizzo di ulteriori risorse per il personale pubblico, trattandosi di oneri limitati all'ammontare degli stanziamenti previsti, non si formulano osservazioni.

Comma 39

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali)

Normativa vigente. L'articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge n. 44 del 2023 autorizza le amministrazioni comunali, con specifico riguardo a quelle della Regione Calabria, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 3-*quinquies*, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo quadro tra la Regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali ed in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, previo superamento di prova selettiva. Il comma 3-*quinquies*, per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni per le assunzioni in esame, autorizzata la spesa di 2 milioni per il 2023 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto interministeriale. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi precedenti, il cui costo non è sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 e a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

La norma, introdotta al Senato, modifica i commi 3-*bis* e 3-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023, che nel testo vigente, autorizza le amministrazioni comunali, con specifico riguardo a quelle della Regione Calabria, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali ma nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine previste dalla medesima norma (euro 2.000.000 per il 2023 e euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2024) ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i tirocinanti rientranti in specifici percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga. L'applicazione della norma viene estesa alle amministrazioni pubbliche³ aventi sede nel territorio regionale interessato (comma 1).

Oltre a ciò, viene differito, dal 31 luglio 2023 al 31 agosto 2024, il termine entro il quale le amministrazioni interessate (prima erano i soli comuni, come detto) comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le relative esigenze di personale.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

³ Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione estende anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale, la possibilità di assumere i tirocinanti della regione Calabria che l'articolo 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, limitava alle sole amministrazioni comunali della medesima Regione. Contestualmente, viene prorogato al 31 agosto 2024 il termine per la comunicazione delle unità da assumere, al fine di consentire anche alle altre amministrazioni interessate di accedere al contributo, nei limiti delle risorse già stanziata a legislazione vigente. L'ampliamento della platea delle amministrazioni che potranno richiedere il contributo assunzionale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ciò non comporta un maggior fabbisogno finanziario ma unicamente una diversa ripartizione delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione in esame, introdotta al Senato, modifica i commi 3-bis e 3-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023, che nel testo vigente, autorizza le amministrazioni comunali, con specifico riguardo a quelle della Regione Calabria, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di 2 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i tirocinanti rientranti in specifici percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga. La norma ora introdotta estende tale facoltà alle amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio regionale interessato e mantiene invariati i predetti limiti di spesa (comma 1).*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la suddetta estensione applicativa delle norme del decreto legge n. 44 del 2023 continua ad operare nell'ambito e nei limiti delle risorse a tal fine già previste a normativa vigente.

Comma 40

(Rafforzamento delle capacità amministrative del Ministero dell'agricoltura)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di euro 2.000.000 annui a decorrere dal 2024, da destinare all'incremento dell'indennità riconosciuta al personale dell'Ispettorato centrale repressione

frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2001.

La disposizione ora citata, introdotta nel contesto dell'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, attribuisce al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto Sanità.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Indennità per il personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 3, c. 4, del D.L. 1/2001.		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Indennità per il personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 3, c. 4, del D.L. 1/2001.						1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2024 per l'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4 del DL 1/2001 percepita dal personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF. Lo stanziamento incrementale di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, sarà così ripartito nell'ambito del CdR 4 del Ministero:

- 1.507.159 sul capitolo 23, pg 6;
- 364.732,00 sul capitolo 23, pg 5;
- 128.109,00 sul capitolo 2409 pg 2.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa di euro 2.000.000 annui a decorrere dal 2024, da destinare all'incremento di una specifica indennità riconosciuta al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.*

Al riguardo, pur considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità del disposto stanziamento, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo circa eventuali effetti emulativi riferibili ad altre categorie di dipendenti pubblici, che svolgono analoghe funzioni, non beneficiari dell'adeguamento della misura indennitaria disposta dalla norma.

Comma 41

(Assunzioni a tempo indeterminato presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per il 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e dotazioni organiche, ad assumere a tempo indeterminato 40 unità di personale non dirigenziale, di cui 30 dell'area funzionari e 10 dell'area assistenti, mediante procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 56.000 euro per il 2024 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di euro 1.162.165 euro per il 2024 ed euro 2.324.330 euro annui a decorrere dal 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 132.000 per il 2024 ed euro 8.000 annui a decorrere dal 2025, per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e euro 19.320 per il 2024 ed euro 37.800 euro annui a decorrere dal 2025, per gli oneri relativi ai buoni pasto.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Assunzioni 40 unità di personale non dirigenziale presso AGEA-oneri assunzionali		1,2	2,3	2,3		1,2	2,3	2,3		1,2	2,3	2,3
Assunzioni 40 unità di personale non dirigenziale presso AGEA - spese per procedure concorsuali		0,1				0,1				0,1		
Assunzioni 40 unità di personale non dirigenziale presso AGEA - spese di funzionamento		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0
Assunzioni 40 unità di personale non dirigenziale presso AGEA - oneri relativi ai buoni pasto		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Assunzioni 40 unità di personale non dirigenziale presso AGEA-Effetti riflessi						0,6	1,1	1,1		0,6	1,1	1,1

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione autorizza l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere a tempo indeterminato, nell’anno 2024, 40 unità di personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Centrali, di cui 30 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell’area degli assistenti. Gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione sono illustrati nel dettaglio nei prospetti per i quali si rimanda al testo della RT. Si precisa che gli oneri assunzionali sono stati calcolati ipotizzando che il predetto contingente di personale pari a 40 unità, tenuto conto dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, sia immesso in servizio non prima del 1° luglio 2024. Nell’autorizzazione di spesa si è pertanto distinto l’importo da sostenere nell’anno 2024 da quello da sostenersi invece a regime.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, introdotta dal Senato, autorizza l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per il 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e dotazioni organiche, ad assumere a tempo indeterminato 40 unità di personale non dirigenziale (30 dell’area funzionari e 10 dell’area assistenti) mediante procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali, autorizzando le spese che ne derivano per le procedure concorsuali, per gli oneri assunzionali, e per quelli connessi al funzionamento e ai buoni pasto. Al riguardo, preso atto dei dati forniti dalla RT, si evidenzia che, con specifico riguardo agli oneri assunzionali, questi, vengono definiti nell’ambito e nei limiti della relativa autorizzazione di spesa, laddove, anche il numero delle correlate unità di personale da reclutare avrebbero dovuto essere prudenzialmente indicate entro un valore limite, e non in via puntuale come disposto dalla norma. Al riguardo si ravvisa l’opportunità di acquisire la valutazione del Governo.*

Comma 42

(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero delle imprese e del made in Italy)

La norma, introdotta al Senato, autorizza per il 2024, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell’amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, addetto alle attività ad alto contenuto specialistico, anche relative ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del MIMIT		0,3				0,3				0,3		
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del MIMIT – Effetti riflessi						0,1				0,1		

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione autorizza per l'anno 2024 la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, addetto alle attività ad alto contenuto specialistico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo. Le attività in conto terzi per le quali è previsto lo stanziamento di euro 270.000 sono quelle obbligatorie svolte dalla Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (DGSCERP) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che è composta, tra gli altri, da 15 uffici periferici, detti Ispettorati Territoriali (II.TT.). Il personale che effettua verifiche tecniche nel settore dei controlli radioelettrici è costituito da circa 250 unità. Per il 2024 è stato stimato un ammontare di 10.307 ore di straordinario per le attività obbligatorie di cui sopra sul totale di tutti gli IITT. Come tariffa media di 1 ora di straordinario si è utilizzato l'importo di euro 19,74. L'ammontare di 270.000 euro è così composto: euro 49.239,00 contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie; euro 203.466 competenze accessorie al personale per attività in conto terzi; 17.295,00 IRAP sulle competenze accessorie per un totale di 270.000 euro.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza per il 2024, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro

straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto ad attività ad alto contenuto specialistico. Al riguardo, preso atto dei dati riportati dalla RT e considerato che tale onere appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 43

(Sistemi informativi in materia di reclutamento, formazione e gestione del personale delle pubbliche amministrazioni)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021, al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

La norma, introdotta al Senato, modifica l'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021 che ha istituito un fondo con una dotazione iniziale di euro 50.000.000 annui a decorrere dal 2022 finalizzato al finanziamento della piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione. La modifica destina le medesime risorse anche al finanziamento della gestione corrente e dell'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in materia di reclutamento e formazione, e al completamento del fascicolo elettronico del dipendente (comma 1).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni si rendono necessarie per garantire la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica in applicazione di specifiche previsioni normative in materia di reclutamento, formazione e gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando la loro integrazione sulla infrastruttura ad alta affidabilità del Governo (Polo Strategico Nazionale). La previsione consente di gestire i sistemi informativi richiamati nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziare a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. In particolare, il Dipartimento della funzione pubblica provvede allo sviluppo e alla gestione di una serie di applicativi che danno attuazione a quanto previsto da una serie di provvedimenti normativi in ambiti finalizzati al rafforzamento della capacità amministrativa della PA, tra cui il reclutamento, la formazione del personale e, in generale, il pubblico impiego, di seguito sinteticamente elencati:

1) PerlaPA: sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e nello specifico:

- Anagrafe delle prestazioni (art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165): incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni sia a dipendenti pubblici che a consulenti;

- Permessi ex lege 104/92, (art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 183 del 2010): dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi per l'assistenza a persone disabili o per sé stessi;

- GEDAP (art. 54 del decreto legislativo 29/1993): dati relativi a distacchi, permessi e aspettative sindacali nonché a permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive, concessi ai dipendenti pubblici;

- GEPAS (art. 5 L. 146/1990): comunicazioni in materia di scioperi relativi al pubblico impiego;

- Procedimenti disciplinari (art. 55-bis del d.lgs. 165/2001): comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2) Syllabus (direttiva Ministro della pubblica amministrazione del 23 marzo 2023): piattaforma che offre ai dipendenti pubblici una formazione personalizzata, in modalità e-learning, a partire da una rilevazione dei fabbisogni formativi, al fine di rafforzare le conoscenze, la produttività e la capacità digitale nelle amministrazioni;

3) Performance (d.lgs. 150/2009 e D.L. n. 90 del 2014): raccolta e consultazione di dati e documenti relativi al Ciclo della performance pubblicati dalle singole amministrazioni. Gestione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV);

4) InPA (D.L. 80/2021): portale unico per il reclutamento di personale nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 35-ter d.lgs. 165/2001;

5) Lavoro Pubblico:

- Contributo per i segretari comunali (art. 1, comma 828 della legge 29 dicembre 2022, n. 197):

acquisizione delle candidature dei Comuni fino a 5000 abitanti ai fini della definizione della graduatoria per il riparto delle risorse destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali, in attuazione del DPCM del 1° maggio 2023;

- Anticipo TFS/TFR (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 e art. 2, co. 1, lettera b del DPCM 51/2020): anticipazione indennità di fine servizio, trattamento di fine rapporto, indennità di premio di servizio, indennità di buonuscita, indennità di anzianità e le altre indennità di fine servizio o indennità equipollente corrisposta una-tantum spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego;

- Monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle PA (art.1, co. 147, L.160/2019 e Circolare DFP n. 5/2013): le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali;

- Monitoraggio esigenze assunzionali (art. 31 bis co.5 D.L. 152/2021): area dedicata all'apposito fondo finalizzato a concorrere alla copertura degli oneri sostenuti dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che si trovano in particolari condizioni di bilancio, per le assunzioni a tempo determinato di professionalità strettamente necessarie all'attuazione di tali progetti;

6) Portale PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) (art. 6 del D.L. n. 80/2021): documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe i Piani che le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente negli ambiti: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione;

7) Portale CUG (direttiva Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2019): strumento pensato per rafforzare il ruolo propositivo, di consultazione e di verifica dei Comitati Unici di Garanzia all'interno delle Pubbliche amministrazioni.

8) Consulenti Pubblici (art. 9-bis del d.lgs. 33/2013): pubblicazione dei dati relativi agli incarichi che la pubblica amministrazione conferisce sia a consulenti e collaboratori esterni che a propri dipendenti.

9) ParteciPA: piattaforma del Governo italiano dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica;

10) IatuaPA (art.60, co. 6, D.Lgs. 165/2001): segnalazioni all'Ispettorato della funzione pubblica di presunte irregolarità e inadempienze nelle pubbliche amministrazioni. Per la realizzazione di gran parte di tali applicativi si è fatto ricorso, in passato, all'utilizzo di fondi UE. Terminata o, in taluni casi, in via di esaurimento la disponibilità di tali fondi e in considerazione del fatto che le spese diverse da quelle per investimento non possono essere coperte dal bilancio UE, si rende necessario assicurare le risorse per: a) le spese di mantenimento, la gestione operativa e l'adeguamento normativo degli applicativi; b) l'integrazione tra i suddetti applicativi e le altre banche dati pubbliche, in applicazione del principio "once only"; c) la conduzione infrastrutturale e la messa in sicurezza degli applicativi e dei dati sul Polo Strategico Nazionale. La gestione corrente dei citati sistemi è in parte assicurata dalle risorse a bilancio (circa 1,2 M€ a

valere sui capp. 408 e 412), ma le necessità sopra indicate alle lettere a) e c) necessitano di ulteriori risorse valutate in 6,37 milioni di euro così ripartiti:

- 3,62 M€ per la manutenzione correttiva e adeguativa, gestione operativa
- 2,75 M€ per la conduzione infrastrutturale.

Gli interventi di integrazione sopra richiamati sono funzionali, inoltre, alla piena disponibilità delle informazioni da raccogliere nell'Anagrafe dei dipendenti pubblici prevista dal Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 1° febbraio 2023. Si tratta di applicare il principio once only alla acquisizione nel fascicolo elettronico del personale delle informazioni curriculari da parte dei candidati ai concorsi (dal portale InPA), del percorso formativo (dal portale Syllabus), dei fabbisogni assunzionali delle amministrazioni (dal portale PIAO e dalle banche dati INPS).

L'integrazione degli applicativi e la conseguente semplificazione degli adempimenti a carico degli utilizzatori (circa 12.800 istituzioni pubbliche) necessita di risorse valutabili in 2,8 milioni di euro così ripartiti:

- 1,1 M€ per la manutenzione evolutiva di InPA
- 1,7 M€ per l'interoperabilità dei portali DFP.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il fondo per la formazione è provvisto di una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma integra il catalogo delle finalità di spesa cui è preposto il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021, per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione (comma 1).*

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che la norma continua ad operare nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo disponibili a legislazione vigente limitandosi ad introdurre una nuova, possibile, finalizzazione di risorse.

Comma 44 (Plastic tax e sugar tax)

La norma, modificando i commi 652 e 676 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 posticipa dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax*.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori entrate tributarie												
Differimento <i>plastic tax</i> – imposta di consumo		146,1				146,1				146,1		
Differimento <i>plastic tax</i> - IIDD				19,2				19,2				19,2
Differimento <i>plastic tax</i> - IRAP								5,0				5,0
Differimento <i>sugar tax</i> – imposta di consumo		183,0	10,0	10,0		183,0	10,0	10,0		183,0	10,0	10,0
Differimento <i>sugar tax</i> - IRES				10,5				10,5				10,5
Differimento <i>sugar tax</i> - IRPEF				10,5				10,5				10,5
Differimento <i>sugar tax</i> - IRAP								8,7				8,7
Maggiori entrate tributarie												
Differimento <i>plastic tax</i> - IIDD			44,7				44,7				44,7	
Differimento <i>sugar tax</i> - IRES			28				28				28	
Differimento <i>sugar tax</i> - IRPEF			28				28				28	
Differimento <i>plastic tax</i> - IRAP							10,8				10,8	
Differimento <i>sugar tax</i> - IRAP							13,5				13,5	
Maggiori spese correnti												
Differimento <i>plastic tax</i> - IRAP				5,0								
Differimento <i>sugar tax</i> - IRAP				8,7								
Maggiori spese correnti												
Differimento <i>plastic tax</i> - IRAP			10,8									
Differimento <i>sugar tax</i> - IRAP			13,5									

La relazione tecnica, con riferimento al differimento della *plastic tax*, riporta gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria.

Plastic tax	2024	2025	2026	Dal 2027
Imposta di consumo	-146,1	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	44,7	-19,2	0,0
IRAP	0,0	10,8	-5,0	0,0
Totale	-146,1	55,5	-24,2	0,0

Con riferimento al differimento della *sugar tax*, la RT riporta gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.

Sugar tax	2024	2025	2026	2027	dal 2028
Imposta di consumo	-183,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
IRES	0,0	28,0	-10,5	0,9	0,9
IRPEF	0,0	28,0	-10,5	0,9	0,9
IRAP	0,0	13,5	-8,7	0,4	0,0
Totale	-183,0	59,5	-39,7	-7,8	-8,2

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma differisce dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax e della cosiddetta sugar tax. In proposito si evidenzia che la quantificazione degli effetti di gettito appare sostanzialmente in linea con le stime riferite ai precedenti analoghi interventi normativi. Andrebbe tuttavia fornito un chiarimento in merito alle motivazioni sottostanti l'iscrizione di un effetto di minore entrata permanente a titolo di imposta di consumo pari a 10 milioni di euro con riferimento alla sugar tax. Si ritiene infatti che il differimento disposto dalla norma (da gennaio a luglio) dovrebbe produrre un minor gettito da imposta di consumo per il solo anno interessato dal differimento (2024).*

Comma 45

(Aliquote IVA prodotti igiene femminile e prima infanzia)

La norma riporta al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria sui seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023. Viene pertanto aggiornata la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori entrate tributarie												
Fissazione al 10% delle aliquote IVA sui prodotti per l'infanzia e gli assorbenti femminili		162,7	162,7	162,7		162,7	162,7	162,7		162,7	162,7	162,7

La relazione tecnica precisa che la norma prevede il ripristino delle aliquote IVA antecedenti alle modifiche operate dalla legge di bilancio per il 2023, ovvero per quanto riguarda i prodotti per l'infanzia, ovvero il latte e gli alimenti per bambini (dal 5 per cento al 10 per cento), i seggiolini per auto (dal 5% al 22 per cento) ed i pannolini (dal 5 per cento al 10 per cento). Al fine di valutare tale proposta sono stati analizzati gli ultimi dati disponibili (Fonte: Istat, Anno 2022) per quanto riguarda il latte e gli alimenti per l'infanzia e i seggiolini auto; per quanto riguarda i pannolini sono stati analizzati i dati per l'anno 2023 pubblicati da Federconsumatori. Applicando la medesima metodologia della norma contenuta nella legge di bilancio 2023, il provvedimento determina un recupero di gettito pari a 120,96 milioni di euro su base annua dal 2024.

La medesima disposizione riporta gli assorbenti femminili dall'attuale aliquota dal 5 per cento al 10 per cento.

Considerando una spesa per tali generi di prodotti di circa 833,70 milioni di euro (Consumi famiglie 2022, aggiornati al 2024 con l'ultimo documento di programmazione economica) e applicando una variazione di 5 punti percentuali, si perviene a un maggior gettito, su base annua di circa 41,69 milioni di euro.

Nel complesso, l'effetto è stimato in 162,65 milioni di euro annui.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma innalza l'aliquota Iva, precedentemente fissata al 5 per cento sui prodotti per l'infanzia e per l'igiene intima femminile. In proposito si evidenzia che la quantificazione degli effetti di gettito appare verificabile sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica e sostanzialmente in linea con le stime riferite ai precedenti analoghi interventi normativi. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Comma 46
(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)

La norma, introdotta al Senato, proroga ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la riduzione, dal 22 per cento al 10 per cento, dell'aliquota IVA per la cessione dei pellet prevista dal comma 73 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

In proposito si ricorda che al citato comma 73 sono stati ascritti effetti di minore entrata, in relazione alla riduzione per tutto l'anno 2023 dell'aliquota IVA per la cessione dei pellet, quantificati in 133,4 milioni.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori entrate tributarie												
		14,8				14,8				14,8		

La **relazione tecnica** riferita al maxiemendamento afferma che sulla base degli ultimi dati disponibili del mercato del pellet, il consumo complessivo per il 2024 è stimato in circa 2,23 milioni di tonnellate (Fonte dati: elaborazione AIEL- Associazione Italiana Energie Agroforestali) di cui il 95% è destinato ad uso domestico. Sulla base del prezzo medio del pellet in sacchi per il 2023 (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) pari a circa 264 € per tonnellata, si stima che la modifica normativa proposta comporti una perdita di gettito IVA di circa 67 milioni euro su base annua. Considerata la ripartizione delle vendite su base annuale, che evidenzia una percentuale del 22% sul totale annuo per il primo bimestre, si stima una perdita di gettito IVA pari a 14,77 milioni di euro per il 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, prorogando la disposizione di cui all'articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022, riduce anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, dal 22 per cento al 10 per cento l'aliquota IVA per la cessione dei pellet. In proposito si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati posti alla base della stima effettuata. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Si rileva peraltro che la stima risulta inferiore a quella effettuata in occasione dell'introduzione del citato comma 73 in quanto sconta un prezzo medio del

pellet inferiore (264 euro nel 2023 rispetto a 390 euro nel 2022). Tale riduzione di prezzo, di circa il 30 per cento, risulta effettivamente riscontrabile sulla base dei dati AIEL disponibili.

Comma 47 ***(Contratti di finanziamento veicoli)***

La norma, introdotta al Senato, introduce un nuovo comma 6-bis all'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 68 del 2022 che reca disposizioni in materia di distribuzione automobilistica.

In particolare si prevede che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 141 del 2010, non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati (nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri) in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e contratti con i costruttori automobilistici o importatori, anche se ricondotti allo schema di contratto di agenzia o di commissione.

In proposito si ricorda che il citato articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 141 del 2010, prevede che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica

La **relazione tecnica** riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione, in considerazione dell'evoluzione ed ampliamento delle tipologie contrattuali e dei modelli distributivi utilizzati nel settore automotive tra le case costruttrici ed i distributori autorizzati (c.d. concessionari), disciplinati dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 68 del 2022, prevede che ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 141/2010, non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, la promozione e la

conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al comma 1 del predetto articolo 7-quinquies in relazione ai veicoli.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma reca disposizioni in materia di contratti di finanziamento di veicoli. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale della disposizione.*

Comma 48 **(Modifica accise tabacchi)**

Le norme rimodulano, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Si tratta in particolare dei seguenti oneri:

- degli importi previsti per calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati;
- dell'importo dell'accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette;
- dell'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette;
- dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione;
- dell'imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori entrate tributarie												
Incremento tassazione dei tabacchi lavorati		108,2	100,2	125,5		108,2	100,2	125,5		108,2	100,2	125,5

La **relazione tecnica** afferma che la norma interviene incrementando ulteriormente il valore della componente specifica dell'accisa e dell'onere fiscale minimo, rispetto a quanto già previsto dal calendario fiscale approvato

dalla legge di bilancio 2023. In particolare, è stato attribuito alla componente specifica dell'accisa un valore pari a 29,30 euro per kg (in luogo di 28,20 euro per kg) per il 2024 e a 29,50 euro per kg (in luogo di 28,70 euro per kg) a partire dal 2025. La disposizione interviene, inoltre, sull'onere fiscale minimo, di cui all'art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, che assume valori pari al 98,70 per cento (in luogo del 98,5 per cento) per l'anno 2024 e al 98,80 per cento (in luogo del 98,6 per cento) a partire dall'anno 2025. Tenuto conto delle immissioni in consumo congiuntamente all'andamento del mercato, nel corrente anno è presumibile stimare un consumo di circa 58 milioni di kg. Nell'ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato (prezzi, PMP, stabilità immissioni in consumo e analoga composizione di prodotti venduti), si stima che il gettito fiscale su base annua sia pari a circa 12 milioni di euro.

Tabella 1

PARAMETRI 2024 (Senza interventi)	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	263
Aliquota di base	49,5
Aliquota Onere fiscale minimo	98,5
Importo Onere fiscale minimo	202,73
Importo specifico fisso	28,20

Fasce di prezzo al 31 ago 2023		Quota di mercato al 31 ago	Quantità presunta anno 2023	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q.F.	Accisa	IVA				
4,70	235,0	0,01	3,90	8,77	10,35	42,38	27,977	511,523	135,194	648,717
4,80	240,0	4,56	2.853.828	13,27	159,45	43,28	35.216.302	423.152.928	114.857.690	538.010.618
4,90	245,0	1,16	674.407	17,77	158,55	44,18	11.984.205	106.927.167	29.795.284	138.722.451
5,00	250,0	45,80	28.848.057	22,27	167,65	45,08	593.407.683	4.200.750.840	1201.204.238	5.401.955.078
5,20	260,0	4,08	8.193.525	30,21	169,90	46,89	247.528.385	1.285.564.047	394.194.390	1.669.756.428
5,30	265,0	1,80	1.048.342	31,33	169,38	47,79	32.844.563	107.084.791	50.100.277	217.185.069
5,40	270,0	1,90	1.108.234	32,46	161,85	48,69	35.973.277	179.367.677	53.989.915	233.327.592
5,50	275,0	6,35	3.892.317	33,58	164,33	49,59	123.987.992	606.758.391	163.101.981	789.880.372
5,70	285,0	7,79	4.531.895	35,83	169,28	51,39	162.377.790	787.169.160	232.884.073	1.000.053.223
5,80	290,0	2,73	1.588.899	36,95	171,75	52,3	58.635.912	272.549.874	82.984.808	355.544.683
6,00	300,0	11,93	6.943.364	39,2	176,70	54,1	272.179.867	1.228.852.405	375.835.989	1.802.828.359
6,20	310,0	1,80	1.044.502	41,45	161,65	55,9	43.311.208	169.806.538	58.410.049	248.216.587
6,40	320,0	0,06	35.224	43,7	166,80	57,7	1.539.281	6.572.766	2.032.415	8.805.161
6,70	335,0	0,03	17.009	47,06	194,03	60,41	800.438	3.300.234	1.027.507	4.327.741
TOTALI		100,00	58.179.192				1.619.812.881	9.436.398.335	2.770.343.800	12.206.742.135

Il prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP) registrato nei primi nove mesi del 2023, con troncamento dei decimali, è di euro 263/kg convenzionale. Alla luce di quanto sopra rappresentato, assumendo, per il 2024, il suddetto valore del PMP, si stima che le maggiori entrate erariali derivanti dalla disposizione in esame, sua base annua, a parità di volumi di vendita, siano pari a circa 76 milioni di euro per il 2024 (Tabella 2) e a circa 58,5 a decorrere dal 2025 (Tabella 3).

Tabella 2

NUOVA PROPOSTA RISPETTO PARAMETRI 2024	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	26,3
Aliquota di base	49,50
Aliquota Onere fiscale minimo	98,7
Importo Onere fiscale minimo	204,23
Importo specifico fisso	29,30

Fasce di prezzo al 31 ago 2023	Quota di mercato al 31 ago	Quantità presunta anno 2023	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO	
			Q.F.	Accisa	IVA					
4,70	235,0	0,01	3,90	7,27	95,85	42,38	23,92	516,308	135,64	6515,02
4,80	240,0	4,56	2.653.828	11,77	90,95	43,28	312,35.559	427.133.670	14.857.690	54191361
4,90	245,0	1,96	674.407	6,27	90,05	44,8	6.972.595	67.935.771	29.795.284	67.734.060
5,00	250,0	45,80	26.646.057	20,77	89,15	45,08	553.438.598	4.240.789.925	1201204236	5441924,61
5,20	260,0	4,08	8.693.525	29,11	88,00	46,89	238.59.508	1294.576.924	384.64.380	1679.771304
5,30	265,0	180	1048.342	30,23	80,48	47,79	3.1891387	63.237.968	50.100.277	28.338.245
5,40	270,0	190	1.108.234	31,36	82,95	48,69	34.754.218	60.586.735	53.959.915	234.546.650
5,50	275,0	6,35	3.692.317	32,48	85,43	49,59	16.926.444	60.819.939	63.101.981	793.521920
5,70	285,0	7,79	4.531.895	34,73	170,38	51,39	167.392.706	772.144.234	232.894.073	1005.038.307
5,80	290,0	2,73	1586.899	35,85	172,85	52,3	66.890.323	274.295.463	82.994.809	357.290.272
6,00	300,0	11,93	6.943.364	38,10	177,80	54,1	264.542.966	1.234.530.180	375.635.989	160.66.099
6,20	310,0	180	1044.902	40,35	182,75	55,9	42.61816	60.955.930	58.410.049	249.365.980
6,40	320,0	0,06	35.224	42,60	187,70	57,7	1600.535	6.611518	4.032.415	8.643.925
6,70	335,0	0,03	17.009	45,95	195,15	60,41	781728	3.918.944	1027.507	6.366.451
TOTALI	100,00	68.178.182	-	-	-	-	1.649.824.777	9.512.388.438	2.770.343.800	12.282.730.238
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-76.988.104	76.988.104	0	76.988.104

Tabella 3

NUOVA PROPOSTA RISPETTO PARAMETRI 2025	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	26,3
Aliquota di base	49,50
Aliquota Onere fiscale minimo	98,8
Importo Onere fiscale minimo	204,83
Importo specifico fisso	29,50

Fasce di prezzo al 31 ago 2023	Quota di mercato al 31 ago	Quantità presunta anno 2023	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO	
			Q.F.	Accisa	IVA					
4,70	235,0	0,01	3,90	6,87	92,25	42,38	219,6	517.584	135,64	652.778
4,80	240,0	4,56	2.653.828	11,37	91,35	43,28	30.174.028	428.615.202	14.857.690	543.052.892
4,90	245,0	1,96	674.407	6,87	90,45	44,8	6.702.833	108.208.539	29.795.284	138.003.823
5,00	250,0	45,80	26.646.057	20,37	89,55	45,08	542.780.975	4.251378.347	1201204236	5.452.582.584
5,20	260,0	4,08	8.693.525	26,91	86,20	46,89	236.674.893	1296.215.629	384.64.380	1680.410.009
5,30	265,0	180	1048.342	30,03	80,68	47,79	3.148178	168.447.636	50.100.277	28.547.914
5,40	270,0	190	1.108.234	31,16	83,16	48,69	34.532.572	60.808.385	53.959.915	234.768.296
5,50	275,0	6,35	3.692.317	32,28	85,63	49,59	16.926.444	61.155.405	63.101.981	794.660.383
5,70	285,0	7,79	4.531.895	34,53	170,58	51,39	167.392.706	773.050.616	232.894.073	1.005.944.886
5,80	290,0	2,73	1586.899	35,65	173,05	52,3	66.892.943	274.612.843	82.994.809	357.607.652
6,00	300,0	11,93	6.943.364	37,90	178,00	54,1	263.153.494	1.235.918.782	375.635.989	1611554.772
6,20	310,0	180	1044.902	40,16	182,95	55,9	41952.835	19184.911	58.410.049	249.574.960
6,40	320,0	0,06	35.224	42,40	187,90	57,7	1493.490	6.618.557	2.032.415	8.650.972
6,70	335,0	0,03	17.009	45,76	193,33	60,41	778.327	3.322.346	1027.507	4.349.853
TOTALI	100,00	68.178.182	-	-	-	-	1.628.193.442	9.530.017.774	2.770.343.800	12.300.381.574
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-68.614.348	68.614.348	0	68.614.348

Si stima, inoltre, che dal suddetto intervento normativo possano derivare sui singoli pacchetti di sigarette gli incrementi dei prezzi indicati nelle tabelle che seguono. In particolare, nella tabella 4 sono illustrati gli incrementi sui prezzi che potrebbero derivare dalla disposizione in esame in aggiunta a quelli potenzialmente determinati dall'incremento della fiscalità già prevista nell'ambito del calendario fiscale approvato dalla legge di bilancio per il 2023. Nella tabella 5 sono, invece, riportati gli incrementi dei prezzi che si potrebbero verificare complessivamente rispetto ai valori dei prezzi attualmente praticati dai produttori sulla base dei parametri normativi vigenti fino al 31 dicembre 2023 (Tabella 5).

Tabella 4 – Effetti sui prezzi per il 2024 a normativa vigente

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,70	4,73	0,03	0,0
4,80	4,83	0,03	4,6
4,90	4,93	0,03	12
5,00	5,03	0,03	45,8
5,20	5,30	0,10	14,1
5,30	5,40	0,10	18
5,40	5,50	0,10	19
5,50	5,60	0,10	6,3
5,70	5,80	0,10	7,8
5,80	5,90	0,10	2,7
6,00	6,10	0,10	119
6,20	6,30	0,10	18
6,40	6,50	0,10	0,1
6,70	6,80	0,10	0,0

Tabella 5 - Effetti sui prezzi per il 2024 rispetto ai parametri normativi del 2023

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,70	4,80	0,10	0,0
4,80	4,90	0,10	4,6
4,90	5,00	0,10	12
5,00	5,10	0,10	45,8
5,20	5,32	0,12	14,1
5,30	5,42	0,12	18
5,40	5,52	0,12	19
5,50	5,62	0,12	6,3
5,70	5,82	0,12	7,8
5,80	5,92	0,12	2,7
6,00	6,12	0,12	119
6,20	6,32	0,12	18
6,40	6,52	0,12	0,1
6,70	6,82	0,12	0,0

Tabacco trinciato – Punto 2

La modifica normativa prevede, per il tabacco trinciato, l'aumento dell'accisa minima da 140 euro/chilogrammo a 147,50 euro/chilogrammo per il 2024 e a 148,50 euro/chilogrammo a decorrere dal 2025 (Tabelle 6 e 7).

Il maggior gettito complessivo, su base annua, derivante dalla modifica normativa, a parità di volumi di vendita, è di circa 32,2 milioni di euro per il 2024 (Tabella 6) e di circa 37,2 milioni di euro a decorrere dal 2025 (Tabella 7).

Tabella 6

PARAMETRI IPOTIZZATI 2024	
NA	22
Aliquota di base	60
Accisa minima	147,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2023		Quota di mercato al 31 ago	Quantità presunta anno 2023	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€pac.	€/Kg			Q.F.	Accisa	IVA				
210,0	0,00	40	3,83	147,50	37,87	507	20,810	5,292	25,905	
213,3	0,00	36	6,04	147,50	38,47	220	5,377	1,402	6,780	
215,0	0,35	17.167	7,23	147,50	38,77	124.117	2.532.425	665.582	3.197.987	
216,7	2,41	616.079	8,43	147,50	39,07	5.185.116	30.724.145	24.031.155	114.755.279	
220,0	0,00	137	10,83	147,50	39,87	1.481	20.165	5,423	25,588	
223,3	0,60	525.624	13,23	147,50	40,27	6.954.012	77.529.613	21.166.899	98.696.512	
223,3	8,04	398.767	13,24	147,50	40,27	5.279.674	58.818.121	16.058.344	74.876.468	
225,0	0,19	9.406	14,43	147,50	40,57	135.725	1.387.351	381.592	1.768.943	
226,7	2,41	19.521	15,83	147,50	40,87	1.888.118	17.829.394	4.884.836	22.514.230	
228,6	1,02	50.784	16,99	147,50	41,22	882.818	7.490.619	2.093.311	9.583.800	
230,0	2,55	126.186	18,02	147,50	41,48	2.273.871	8.612.430	5.234.194	23.848.623	
232,5	2,07	102.872	19,82	147,50	41,93	2.038.924	6.173.628	4.313.425	19.487.053	
233,3	40,56	2.010.902	20,42	147,50	42,08	41.062.626	296.808.090	84.616.770	381.226.863	
236,0	0,83	41.338	22,34	147,50	42,58	923.482	6.097.294	1.759.328	7.856.821	
237,5	1,91	94.816	23,42	147,50	42,83	2.220.571	13.985.238	4.080.934	18.046.742	
238,6	0,29	14.461	24,20	147,50	43,02	349.958	2.133.007	622.115	2.755.422	
240,0	3,85	190.819	25,22	147,50	43,28	4.812.461	28.145.837	8.258.656	36.404.893	
243,3	12,91	640.091	27,83	147,50	43,88	7.885.701	54.413.351	28.087.172	22.500.523	
TOTALI	100,00	4.958.145	-	-	-	91.779.381	731.326.401	206.248.390	937.574.791	
TTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PER						-32.233.538	32.233.538	0	32.233.538	

Tabella 7

PARAMETRI IPOTIZZATI 2025	
NA	22
Aliquota di base	60
Accisa minima	148,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2023		Quota di mercato al 31 ago	Quantità presunta anno 2023	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€pac.	€/Kg			Q.F.	Accisa	IVA				
210,0	0,00	40	2,83	148,50	37,87	368	20,753	5,292	26,045	
213,3	0,00	36	5,04	148,50	38,47	164	5,414	1,402	6,816	
215,0	0,35	17.167	6,23	148,50	38,77	106.950	2.549.291	665.582	3.214.854	
216,7	2,41	616.079	7,43	148,50	39,07	4.570.037	91.339.224	24.031.055	115.370.356	
220,0	0,00	137	9,83	148,50	39,87	1.344	20.302	5,423	25,725	
223,3	0,60	525.624	12,23	148,50	40,27	6.428.388	78.055.238	21.166.899	99.222.136	
223,3	8,04	398.767	12,24	148,50	40,27	4.880.907	59.216.888	16.058.344	75.275.232	
225,0	0,19	9.406	14,43	148,50	40,57	126.319	1.386.757	381.592	1.768.349	
226,7	2,41	19.521	15,83	148,50	40,87	1.748.597	17.748.916	4.884.836	22.633.752	
228,6	1,02	50.784	16,99	148,50	41,22	8.120.34	7.541.403	2.093.311	9.634.714	
230,0	2,55	126.186	17,02	148,50	41,48	2.147.685	8.738.616	5.234.194	23.972.809	
232,5	2,07	102.872	18,82	148,50	41,93	1.936.052	15.276.500	4.313.425	19.589.925	
233,3	40,56	2.010.902	19,42	148,50	42,08	39.051.723	296.818.996	84.616.770	383.237.766	
236,0	0,83	41.338	21,34	148,50	42,58	882.144	6.138.631	1.759.328	7.897.959	
237,5	1,91	94.816	22,42	148,50	42,83	2.125.756	14.080.053	4.080.934	18.140.987	
238,6	0,29	14.461	23,20	148,50	43,02	335.497	2.167.468	622.115	2.789.563	
240,0	3,85	190.819	24,22	148,50	43,28	4.621.642	28.336.656	8.258.656	36.595.312	
243,3	12,91	640.091	26,83	148,50	43,88	7.045.610	95.053.442	28.087.172	123.140.613	
TOTALI	100,00	4.358.145	-	-	-	86.821.236	736.284.546	206.248.390	942.532.936	
TTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PER						-37.191.683	37.191.683	0	37.191.683	

Nella relazione si osserva che appare opportuno evidenziare al riguardo come il suddetto aumento comporti, a parità di prezzi, l'assoggettamento all'accisa minima di tutti i prodotti appartenenti alle fasce di prezzo attualmente presenti sul mercato. Le tabelle che seguono illustrano le ricadute sui prezzi potenzialmente derivanti dalla disposizione (Tabelle 8 e 9).

Tabella 8

EFFETTO SUI PREZZI 2024			
€/Kg.			Quota mercato
da	a	Δ	
210,00	220,42	10,42	0,0
218,34	223,77	10,43	0,0
216,00	225,42	10,42	0,3
216,67	227,09	10,42	2,4
220,00	230,42	10,42	0,0
223,33	233,77	10,44	0,6
223,34	233,78	10,44	8,0
225,00	235,42	10,42	0,2
226,67	237,10	10,43	2,4
228,57	238,99	10,42	10
230,00	240,41	10,41	2,5
232,50	242,92	10,42	2,1
233,33	243,74	10,41	40,6
236,00	244,20	8,20	0,8
237,50	244,44	6,94	19
238,58	244,62	6,04	2,5
240,00	244,87	4,87	2,0
243,34	245,42	2,08	0,9

Tabella 9

EFFETTO SUI PREZZI 2025			
€/Kg.			Quota mercato
da	a	Δ	
210,00	22181	11,81	0,0
218,34	225,16	11,82	0,0
216,00	225,81	11,81	0,3
216,67	228,48	11,81	2,4
220,00	23181	11,81	0,0
223,33	235,14	11,81	0,6
223,34	235,17	11,83	8,0
225,00	236,82	11,82	0,2
226,67	238,49	11,82	2,4
228,57	240,38	11,81	10
230,00	24181	11,81	2,5
232,50	244,31	11,81	2,1
233,33	245,14	11,81	40,6
236,00	245,59	9,59	0,8
237,50	245,83	8,33	19
238,58	246,01	7,43	3,1
240,00	246,26	6,26	2,6
243,34	246,81	3,47	14

Tabacchi da inalazione senza combustione – lettera b)

Per quanto concerne i tabacchi da inalazione senza combustione, la disposizione prevede, a partire dal 2026, un ulteriore aumento dell'aliquota, rispetto al calendario fiscale già vigente, dal 41 per cento al 42 per cento.

Pertanto, il maggior gettito ascrivibile alla disposizione è pari a circa 20,9 milioni di euro, su base annua, a decorrere dal 2026 (Tabella 10).

Tabella 10

	TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE			Maggiorgettito nel triennio 2024-2026 ad immissioni in consumo invariate (milioni di Euro)
	2024	2025	2026	
Normativa vigente	Aliquota 38% 795,4	Aliquota 39,5% 826,8	Aliquota 41% 858,2	20,9
Nuova proposta	Aliquota 38% 795,4	Aliquota 39,5% 826,8	Aliquota 42% 879,2	
Maggiorgettito (milioni di euro)	0,0	0,0	20,9	

Prodotti liquidi da inalazione – lettera c)

Per quanto concerne i prodotti liquidi da inalazione, la disposizione prevede, a partire dal 2025, l’incremento di un punto percentuale delle aliquote, attualmente vigenti, dell’imposta di consumo applicata ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina (Tabella 11). Tali incrementi determinano maggiori entrate, in termini di imposta di consumo, pari a circa 3,7 milioni di euro nel 2025 e a 7,3 milioni di euro a decorrere dal 2026. La disposizione determina, altresì, maggiori entrate, in termini di IVA, pari a circa 0,8 milioni di euro nel 2025 e a circa 1,6 milioni di euro a decorrere dal 2026.

Tabella 11

PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE (ANNO 2024)	NORMATIVA VIGENTE CON PARAMETRI 2024				INTERVENTO PROPOSTO 2025				Maggiorgettito stimato 2025 a titolo di IMPOSTA DI CONSUMO	Maggiorgettito stimato 2025 a titolo di IMPOSTA DI IVA	INTERVENTO PROPOSTO 2026				Maggiorgettito stimato 2026	Maggiorgettito stimato 2026 a titolo di IMPOSTA DI IVA
	Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€) a titolo di imposta di consumo	Gettito annuo stimato (€) a titolo di IVA	Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€) a titolo di imposta di consumo	Gettito annuo stimato (€) a titolo di IVA			Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€) a titolo di imposta di consumo	Gettito annuo stimato (€) a titolo di IVA		
Con te nenti nicotina	0,13760	382.524.974	51.166.676	11.256.669	0,142678	382.524.974	54.577.798	12.007.113	3.411.112	750.445	0,15159	382.524.974	57.988.900	12.757.558	6.822.224	1.500.889
Non contenenti nicotina	0,089374	29.283.041	2.611.273	574.480	0,098091	29.283.041	2.872.402	619.528	261.127	57.448	0,107008	29.283.041	3.133.528	688.376	522.255	194.486
Totale		411.808.015	53.777.950	11.831.149		411.808.015	57.450.199	12.626.642	3.672.239	807.893		411.808.015	61.122.428	13.445.934	7.344.478	1.695.375
TOTALE MAGGIOR GETTITO STIMATO SU BASE ANNUA									3.672.239	807.893					7.344.478	1.695.375

Alla luce di quanto sopra esposto, la relazione precisa che gli effetti finanziari complessivamente ascrivibili alla disposizione in esame sono indicati nella tabella seguente.

CATEGORIA PRODOTTO	ANNO 2024 (MILIONI DI EURO)			ANNO 2025 (MILIONI DI EURO)			dal 2026 (MILIONI DI EURO)		
	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior gettito	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior gettito	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior gettito
SIGARETTE	12.206,7	12.282,7	76,0	12.241,8	12.300,4	58,5	12.241,8	12.300,4	58,5
TRINCIATI PER SIGARETTE	905,3	937,6	32,2	905,3	942,5	37,2	905,3	942,5	37,2
TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE	795,4	795,4	-	826,8	826,8	-	858,2	879,2	20,9
PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE	65,6	65,6	-	65,6	70,1	4,5	65,6	74,6	8,9
TOTALE	13.973,1	14.081,3	108,2	14.039,6	14.139,8	100,2	14.071,0	14.196,6	125,5

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame dispongono un innalzamento di taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. In particolare, viene innalzato l'ammontare dell'accisa prevista per le sigarette, nonché l'importo dell'accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e l'onere fiscale minimo sulle sigarette. Viene, altresì, innalzata l'accisa dei tabacchi da inalazione senza combustione e l'imposta di consumo prevista per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Sulla base degli incrementi previsti dalla disposizione, nonché dei dati di consumo e degli andamenti di mercato ipotizzati per ciascuno dei prodotti, la relazione tecnica stima un aumento delle entrate tributarie per gli anni 2024-2025 e 2026 rispettivamente di 108,2, 100,2, 125,5 milioni di euro. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché si prende atto della quantificazione del maggior gettito proposta dalla relazione tecnica che appare verificabile sulla base dei dati, delle ipotesi e degli elementi informativi posti alla base della relazione stessa.

Commi da 49 a 51

(Differimento delle quote di eccedenza deducibili derivanti da perdite su crediti bancari e assicurativi)

La norma differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative di cui ai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015.

In particolare si prevede:

- il differimento della deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo;

- il differimento della deduzione di una quota pari al 3 per cento, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

In proposito si ricorda che l'articolo 16 del decreto legge n. 83/2015 ha modificato, con decorrenza 2016, la disciplina relativa alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione. Nell'ambito delle modifiche introdotte, è stata prevista una disciplina transitoria per l'ammontare delle perdite e svalutazioni realizzate nel 2015 (25 per cento della quota non dedotta) e per quelle realizzate fino a tutto il 2014 non ancora dedotte fiscalmente. Con particolare riferimento al suddetto *stock* non dedotto, è stata disposta la ripartizione decennale della deducibilità, ai fini IRES e ai fini IRAP, sulla base delle percentuali annue indicate nella seguente tabella:

Ripartizione in quote della deducibilità di perdite e svalutazioni relative agli anni pregressi – Ante LB2019

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Quota % di ripartizione	5%	8%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%

Gli effetti stimati dalla relazione tecnica sono indicati nella seguente tabella.

Effetti stimati DL 83/2015(deducibilità)

(milioni di euro)

Effetti di	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cassa										
IRES	1.927	1.833	3.054	-1.260	-2.209	-1.079	-1.058	-1.100	-1.079	-1.120
IRAP	585	597	1.030	-401	-718	-331	-331	-331	-331	-331
Totale	2.512	2.430	4.084	-1.661	-2.927	-1.410	-1.389	-1.431	-1.410	-1.451

Gli importi indicati nella sopra riportata tabella includono anche gli effetti riferiti ai crediti per imposte anticipate (DTA) determinate dallo *stock* non dedotto; tali effetti, tuttavia, non possono essere estrapolati in quanto la relazione tecnica fornisce una stima complessiva delle generali modifiche introdotte.

L'articolo 1, commi 712 e 715, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per l'anno finanziario 2020) ha poi differito la deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei suddetti componenti negativi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, in quote costanti. La relativa relazione tecnica stimava, in relazione al differimento, un recupero di gettito di competenza 2019 stimato in circa 986 milioni di euro (809 milioni di euro ai fini IRES e circa 177 milioni di euro ai fini IRAP) e una corrispondente perdita di gettito stimata in 246,5 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 dovuto all'incremento della deducibilità vigente per tali anni di tre punti percentuali.

Successivamente l'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha ulteriormente differito, per il solo anno d'imposta 2022, la deducibilità delle

svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 12 per cento dello *stock* delle svalutazioni relative agli anni precedenti, prevedendo che tale deduzione fosse successivamente recuperata nella misura del 3 per cento annuo dall'anno 2023 all'anno 2026, prevedendo altresì che la quota del 10 per cento – originariamente deducibile nel periodo d'imposta 2018 e già differita al 2026 dalla legge di bilancio 2020 – sarebbe stata portata in deduzione secondo le seguenti modalità: nel periodo d'imposta 2022, in misura pari al 57 per cento del suo ammontare; nel periodo d'imposta 2026, per la restante parte del 43 per cento. La relativa relazione tecnica ha stimato un recupero di gettito per l'esercizio 2022 pari a circa 1.040,2 milioni di euro (877,9 milioni di euro ai fini IRES e circa 162,3 milioni di euro ai fini IRAP) quale effetto del differimento della deducibilità per l'anno di imposta 2021 e una corrispondente perdita di gettito pari a circa 459,1 per l'anno 2023 e 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 e 2026 quale effetto dell'incremento di tre punti percentuali della deducibilità vigente per tali anni.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori entrate tributarie												
Differimento della quota di deduzione pari all'1% riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 (DTA) - IRES		112,5		337,5		112,5		337,5		112,5		337,5
Differimento della quota di deduzione pari all'1% riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 (DTA) - IRAP						30,3		90,9		30,3		90,9
Minori spese correnti												
Differimento della quota di deduzione pari all'1% riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 (DTA) - IRAP		30,3		90,9								

La relazione tecnica precisa che la norma prevede che venga sospesa parte della quota deducibile dell'ammontare dei componenti negativi

prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, riferibile al 2024 che passerebbe dal 18 per cento (definito dall'originario 12 per cento, aumentato del 3 per cento in virtù della nuova "spalmatura" prevista dall'articolo 1, commi 712-715, della legge n. 160 del 2019 e di un ulteriore 3 per cento in virtù dell'articolo 42 del decreto-legge n. 17 del 2022), al 17 per cento, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità. La deduzione della parte di quota sospesa (1 per cento) sarà possibile nel 2027 e nel 2028 nella misura annua dello 0,5 per cento, da operare solo a saldo.

Inoltre, con il comma 50 viene sospesa parte della quota riferibile al 2026 che passerebbe dal 7,7 per cento (definito dall'originario 10 per cento + 3 per cento in base alla previsione dell'art. 1, commi 712-715, della legge n. 160 del 2019 – 5,3 per cento in virtù dell'art. 42 del decreto-legge n. 17 del 2022) al 4,7 per cento, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità. La deduzione della parte di quota sospesa (3 per cento) sarà possibile nel 2027 e nel 2028 nella misura annua dell'1,5 per cento, da operare solo a saldo.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, sulla base della metodologia utilizzata nei precedenti differimenti e considerando gli ultimi dati dichiarativi disponibili, si stimano i seguenti effetti finanziari del nuovo differimento:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	112,5	0	337,5	0	-225,0	-225,0	0
IRAP	30,3	0	90,9	0	-60,6	-60,6	0
Totale	142,8	0	428,4	0	-285,6	-285,6	0

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede: il differimento della deduzione della quota rispettivamente dell'1 per cento e del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi (svalutazione e perdite su crediti realizzati fino al 2015), prevista, ai fini IRES e IRAP, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2026, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

In proposito si evidenzia che la relazione tecnica fornisce la stima degli effetti di gettito affermando di utilizzare la stessa metodologia utilizzata nei precedenti differimenti e considerando gli ultimi dati dichiarativi disponibili, senza tuttavia fornire i dati quantitativi e le ipotesi (stock di svalutazioni portate in deduzione e aliquote IRAP e IRES utilizzate) utilizzati ai fini della quantificazione. In assenza dei predetti dati non appare pertanto possibile verificare la stima proposta.

Si rileva, oltre a ciò, che la stima fornita dalla relazione tecnica non appare confrontabile con quelle fornite in occasione dei precedenti interventi normativi relativi alla medesima misura. Si evidenzia infatti che all'ultimo intervento normativo di differimento della deduzione, effettuato dall'articolo 42 del decreto-legge n. 17 del 2022, sono stati ascritti effetti di maggior gettito, in relazione al differimento della quota del 12 per cento relativo all'anno 2022, pari a circa 1.040,2 milioni di euro (877,9 milioni di euro ai fini IRES e circa 162,3 milioni di euro ai fini IRAP) da cui deriverebbe una "quota" di incremento di gettito in relazione al differimento di un punto percentuale pari a circa 87 milioni di euro a fronte dei circa 143 milioni di euro stimati dalla relazione tecnica in esame.

Andrebbe infine escluso che, in relazione al venir meno della deducibilità delle poste in esame, possano determinarsi crediti per imposte anticipate utilizzabili in compensazione, con conseguenti effetti finanziari negativi.

Commi 52 e 53

(Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)

Le norme riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota al 16 per cento, da applicare sul maggior valore. Nello specifico la data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione è fissata al 1° gennaio 2024 ed è fissata al 30 giugno 2024 la decorrenza del termine di versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori entrate tributarie												
Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati - imposta sostitutiva		655,8	171,8	171,8		655,8	171,8	171,8		655,8	171,8	171,8
Minori entrate tributarie												
Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati - II.DD		121,8	121,8	121,8		121,8	121,8	121,8		121,8	121,8	121,8

La **relazione tecnica** afferma che dall'analisi dei dati storici dei versamenti relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 si rileva, nonostante l'aumento delle aliquote, un elevato ricorso a tale misura con valori rideterminati medi di circa 16,3 miliardi per le partecipazioni e 0,68 miliardi per i terreni. Inoltre, da tali dati è stato possibile definire la ripartizione tra prima o unica rata e rate successive. Alla luce del breve lasso di tempo intercorso con l'ultima riproposizione, per la quale si attendono ancora i primi versamenti, si ritiene prudentiale valutare un ricorso alla normativa in proroga nella misura di un terzo dei valori stimati sopra.

Per quanto riguarda la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2023 che prevede la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate, ai fini della stima è stata utilizzata la medesima metodologia della relazione tecnica originaria che evidenzia una quota di partecipazioni a carico di persone fisiche in società quotate (dati Orbis – Bureau Van Dijk) di circa il 17,3 per cento da cui, considerando la capitalizzazione della Borsa Italiana (FTSE 559,5 miliardi di euro), partecipazioni per circa 97 miliardi di euro. Nell'ipotesi che il 10 per cento di tali partecipazioni siano interessate alla rivalutazione e che la differenza tra il valore di mercato e quello storico sia del 20 per cento, si stima un valore potenzialmente oggetto di rivalutazione di circa 1,9 miliardi di euro.

Tutto ciò premesso, considerando anche gli effetti negativi in termini di IIDD per le annualità successive, derivanti dalla minore tassazione, ipotizzando che il 75 per cento dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, in coerenza con la valutazione della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023, e considerando prudentialmente che l'effetto di cassa delle IIDD si verifichi in contemporanea con il versamento dell'imposta sostitutiva, si stimano i seguenti effetti:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Imposta sostitutiva	655,8	171,8	171,8	0	0	0	0	0	0	0
Effetti ILDD.	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8
Totale	534,0	50,0	50,0	-121,8						

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva. In proposito, con riferimento al gettito da imposta sostitutiva, si rileva che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi forniti dalla relazione tecnica, con riferimento invece al minor gettito da IIDD derivante dalla minore tassazione, considerando, così come affermato dalla relazione tecnica, che il 75 per cento dei valori rideterminati costituisca "minori" plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, appare opportuno che sia fornito un chiarimento in merito alle aliquote "medie" ipotizzate per la stima di tale impatto in termini di minore gettito.*

Comma 54 **(Tax credit cinema)**

La norma modifica gli articoli 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, recante la "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo".

In particolare:

- con una modifica al comma 5 dell'art. 13 della citata legge n. 220 del 2016 (che disciplina il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), si dispone che con decreto del Ministro (della cultura), sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo "fra tutte o alcune delle tipologie di contributi" previsti dalla legge (in luogo di "fra le tipologie di contributi");
- con una modifica al comma 2 dell'articolo 15 (Credito d'imposta per le imprese di produzione) si prevede che il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare: *a)* per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera *b)*, ovvero prevedere aliquote diverse

in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento; *b*) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso ai crediti d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera *b*), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;

- con una modifica al comma 1 dell'articolo 17 (Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione) si prevede che alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, sia riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino a 60 per cento;
- con una modifica al comma 1 dell'articolo 18 (Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica) si prevede che al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21;
- con una modifica all'articolo 20 (Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo) si escludono i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dai soggetti non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo ai quali può essere riconosciuto il credito di imposta;
- viene modificato in più punti l'articolo 21 (Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), al fine di prevedere: che con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del

made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono, altresì, disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, che tengano conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal secondo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura. Il credito di imposta massimo omnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l'importo massimo previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti; ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa;

- si modifica l'articolo 25 (Disposizioni di attuazione), stabilendo che il decreto del Ministro di cui al comma 1 del medesimo articolo possa altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dalla presente disposizione sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura;
- si prevedono alcune modifiche all'art. 26, che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. In particolare, si prevede che i contributi siano attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla

valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro (della cultura) tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al nuovo comma 2-bis. Viene quindi introdotto il nuovo comma 2-*bis* che stabilisce che per le suddette sia autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Si prevede, anche in tal caso che il decreto previsto al comma 4 dell'articolo medesimo possa prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dalla presente disposizione sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

- viene, infine, modificato l'articolo 27, che regola i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, prevedendo, in particolare, i contributi siano attribuiti da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-*ter*. Viene quindi introdotto il comma 2 *ter* che, per le predette finalità, autorizza la spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Si prevede, anche in tal caso che il decreto previsto al comma 4 dell'articolo medesimo possa prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Istituzione e funzionamento di una Commissione per assegnazione contributi selettivi cinema (modifica art. 26 della L. 220/2016)		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
Istituzione e funzionamento di una Commissione per assegnazione contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva cinema (modifica art. 27 della L. 220/2016)		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e con riferimento alle modifiche apportate, ad eccezione di quelle relative agli articoli 21, 26 e 27 della legge n. 220 del 2016 afferma che le disposizioni si pongono in termini ordinamentali e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni modificano diverse disposizioni della legge n. 220 del 2016 recante la “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del prevalente carattere ordinamentale delle disposizioni previste, del fatto che l’onere per l’istituzione ivi prevista delle due Commissioni per l’assegnazione dei contributi opera nei limiti degli stanziamenti disposti e che gli incentivi disciplinati dagli articoli oggetto di modifica operano nel quadro di un limite di spesa, previsto ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.*

Commi da 55 a 58

(Misure per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

La norma al comma 55 sostituisce il primo periodo dell’articolo 87, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) al fine di autorizzare l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alla coniazione e all’emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.

Al comma 56 si modifica l’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, aggiungendo al citato articolo un comma 10-ter, che individua nell’istituto poligrafico e Zecca dello Stato il soggetto designato alla realizzazione,

personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore ai sensi del comma 10-*bis* dello stesso articolo e dei documenti fisici la cui produzione è affidata allo stesso.

Al comma 57 si dispone l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 nonché al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle carte valori, per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Al comma 58 si prevede infine che l'Agenzia per la cybersicurezza Nazionale possa avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia nazionale di cybersicurezza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Contributi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la realizzazione, la produzione e la gestione, anche digitale, dei prodotti e dei documenti fisici, considerati carte valori, nonché per lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori (comma 57)		1	1	1		1	1	1		1	1	1

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e, in merito al comma 57, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il finanziamento della realizzazione, produzione e gestione, anche digitale, dei prodotti e dei documenti fisici, considerati carte valori, nonché per lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori (quali, ad esempio, contrassegni), precisa che le predette risorse occorrono al fine di promuovere e sviluppare campagne informative per favorire la massima diffusione della conoscenza e del corretto utilizzo dei sistemi di tracciabilità e anticontraffazione delle carte valore anche a favore delle popolazioni più anziane.

***In merito ai profili di quantificazioni** si rileva che le norme autorizzano l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS, ente esterno al perimetro della pubblica amministrazione) a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti aventi corso legale in Italia, lo designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia nazionale di cybersicurezza. Esse inoltre autorizzano la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il finanziamento della realizzazione, produzione e gestione, anche digitale, dei prodotti e dei documenti fisici, considerati carte valori.*

La relazione tecnica non aggiunge nulla al contenuto delle norme. In proposito non si formulano osservazioni considerato che l'onere ivi previsto è limitato all'entità dello stanziamento disposto e che l'avvalimento dell'IPZS da parte dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza è configurato come facoltativo e assistito da una specifica clausola di neutralità.

Comma 59

(Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti)

La norma modifica l'articolo 68 del DPR n. 917 del 1986 al fine di introdurre il comma 2-bis il quale prevede che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67), diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato (di cui all'articolo 68, comma 4 TUIR), per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni in esame si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico

europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione, mediante l'inserimento del comma *2-bis* nell'articolo 68 del TUIR, nella sostanza, intende estendere il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, realizzate da società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato disciplinato dall'articolo 87 del TUIR (c.d. *participation exemption*) alle plusvalenze, derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti residenti, realizzate da società ed enti commerciali ma residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). L'ambito soggettivo è costituito dalle società e dagli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione nel medesimo territorio, che siano residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti ad una imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza. Sotto il profilo oggettivo, la disposizione si applica alle cessioni di partecipazioni qualificate in società di cui all'articolo 5 e nei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)* del TUIR, a condizione che integrino i requisiti previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR, ovvero: ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione; classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato; esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR. Coerentemente con la predetta estensione, inoltre, al fine della determinazione della base imponibile, viene creata una massa distinta, nell'ambito dei redditi diversi, prevedendo che le minusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni che rientrano nell'ambito della norma sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze realizzate successivamente, e non con le altre plusvalenze di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR. Il primo periodo del comma *2-bis*, introdotto dal presente articolo, prevede, infatti, che qualora le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori entrate tributarie												
Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti			11,9	11,9			11,9	11,9			11,9	11,9

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione estende il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile (cosiddetta *participation exemption*) alle plusvalenze qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici, aventi i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, dell'articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.

Ai fini della valutazione dell'impatto sul gettito sono stati analizzati i dati presenti delle dichiarazioni Redditi 2022, anno di imposta 2021, specificamente nel quadro RT, rilevando una plusvalenza tassata con l'imposta sostitutiva del 26 per cento pari a circa 48,2 milioni di euro. La corrispondente imposta sostitutiva sarebbe di circa 12,5 milioni di euro che a seguito dell'introduzione della modifica proposta concorrerebbe alla determinazione della base imponibili solo al 5 per cento. Ne consegue che la proposta normativa, considerando la disciplina cosiddetta *participation exemption*, produrrebbe una perdita di gettito di circa 11,9 milioni di euro su base annua.

Di seguito l'andamento finanziario ipotizzando l'entrata in vigore dal 2024:

	2024	2025	2026	dal 2027
Imposta sostitutiva	0	-11,9	-11,9	-11,9

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma estende la disciplina della cosiddetta participation exemption, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e, in particolare, purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). In proposito si rileva che la relazione tecnica, per la stima degli effetti di gettito utilizza i dati presenti delle dichiarazioni Redditi 2022, anno di imposta 2021, specificamente nel quadro RT, relativo alle plusvalenze di natura finanziari. Non si fa tuttavia alcun riferimento all’ambito soggettivo della misura, vale a dire le società e gli enti non residenti. Appare pertanto opportuno, al fine di evitare una sottostima dell’onere, che siano forniti elementi informativi circa la platea dei contribuenti considerata ai fini della stima, così da verificare la sua aderenza con quella oggetto della modifica introdotta dalla norma in esame.*

Commi da 60 a 62

(Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico)

Le norme prevedono che l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalità definite d’intesa, realizzino la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate, al fine di contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico (comma 60).

Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. L’Agenzia delle entrate e l’INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (commi 61 e 62).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono volte a realizzare una più efficiente attività di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico attraverso una maggiore cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS. In particolare, viene previsto che l’Agenzia utilizzi i dati forniti dall’INPS per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, per l’invio delle lettere di *compliance* con cui segnalare anomalie ai contribuenti

e per l'attività di analisi del rischio e di controllo volta a una corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

Si precisa che all'attuazione delle predette attività le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, si ritiene che tali disposizioni siano suscettibili di determinare potenziali effetti positivi sul gettito, derivanti dall'emersione di maggiori imponibili ai fini reddituali e contributivi che, tuttavia, prudenzialmente non sono oggetto di quantificazione.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l'Agenzia delle entrate e l'INPS realizzino la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate, al fine di contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. L'Agenzia delle entrate e l'INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi, realizzando altresì interventi volti alla ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Al riguardo, considerando che la relazione tecnica ripete la clausola di neutralità finanziaria senza fornire ulteriori elementi idonei a suffragare l'assunzione di invarianza, sarebbe comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l'implementazione delle disposizioni in esame sia realizzabile da parte dei soggetti pubblici interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò con riguardo sia alle unità di personale chiamate a svolgere eventuali adempimenti aggiuntivi, sia riguardo alla dotazione informatica a disposizione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, atteso che, secondo le norme in esame, dovrà essere assicurata la "piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate".

Commi da 63 a 67

(Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)

La norma modifica il regime fiscale delle locazioni brevi disciplinato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017. In particolare, si prevede, per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta da parte delle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, i quali esercitino l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, l'innalzamento dal 21 al 26 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta. L'innalzamento dell'aliquota non opera limitatamente ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Si prevede, inoltre, che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21 per cento venga operata a titolo di acconto.

Sono, inoltre, modificati gli articoli 67 (Redditi diversi) e 68 (Plusvalenze) del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, al fine di aggiungere tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. *Superbonus*. Alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni precedenti affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale".

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori entrate tributarie												
Innalzamento dell'aliquota della cedolare per le locazioni brevi dal 21% al 26% tramite modifica dell'art. 4 del D.L. 50/2017			6	3			6	3			6	3

La **relazione tecnica** afferma, con riferimento al comma 63, che in assenza di dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche che consentano di individuare puntualmente gli importi delle locazioni in esame, si è proceduto ad una estrazione dei contribuenti con canoni di locazione a cedolare secca soggetti al 21 per cento dichiarati nel quadro RB per l'anno d'imposta 2021, ipotizzando che le locazioni con giorni inferiori a 365 siano relative alle locazioni brevi.

Ai fini della stima sono stati considerati i contribuenti con più immobili. Dalle elaborazioni effettuate risulta che l'ammontare di detti canoni è di circa 176,9 milioni di euro. Per verificare la robustezza di queste evidenze, sono stati inoltre analizzati i versamenti effettuati con il modello F24 con codice tributo 1919.

Il codice tributo 1919 è utilizzato per il versamento della ritenuta (a titolo di imposta o acconto) del 21 per cento applicabile al momento del pagamento al beneficiario dei canoni o corrispettivi connessi alle locazioni brevi. La ritenuta deve essere applicata da parte dell'intermediario che interviene nei pagamenti, rappresentato da un gestore (c.d. "property manager") o da un portale web.

Il codice tributo 1919 non deve essere utilizzato quando il pagamento del canone o corrispettivo derivante dalle locazioni brevi è riscosso direttamente dal beneficiario senza intervento di intermediario nella riscossione. La ritenuta sui versamenti relativa all'anno di imposta 2022 risulta di circa 80 milioni a fronte di un ammontare di canoni stimati di 376,8 milioni di euro. Da operatori del settore si stima che la quota di mercato delle locazioni brevi gestita da intermediari sia di circa il 25 per cento del totale.

Pur considerando che una quota dei canoni rilevati per parte d'anno potrebbe non riguardare le locazioni brevi, alla luce degli approfondimenti effettuati, che mostrano un ammontare di canoni assoggettati alla cedolare secca sostanzialmente in linea con quello complessiva risultante dall'elaborazione, è stato applicato il differenziale di aliquote dal 21 per cento

al 26 per cento di circa 3 milioni di euro su base annua. Di seguito si rappresentano gli effetti complessivi della disposizione, considerando la decorrenza della norma a partire dall'anno 2024, nell'ipotesi prudenziale di applicazione del maggior gettito in sede di dichiarazione:

	2024	2025	Dal 2026
Cedolare secca	0	6	3

Con riferimento al comma 64, la RT afferma che per effetto delle disposizioni introdotte agli articoli 67 e 68 del Tuir vengono ampliate le fattispecie che possono dare luogo a plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi che danno diritto al Superbonus e viene potenzialmente incrementata la base di calcolo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi da Superbonus nella misura del 110 per cento per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura. Tenuto conto che tali disposizioni sono suscettibili di determinare potenziali effetti finanziari positivi non quantificabili ex ante, alle stesse, prudenzialmente, non si ascrivono effetti sul gettito

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma innalza, dal 21 al 26 per cento, l'aliquota dell'imposta in forma di cedolare secca applicata alle locazioni brevi, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta e include tra i redditi diversi, con aliquota da imposta sostitutiva pari al 26 per cento, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus.*

In proposito, con riferimento al comma 63, si evidenzia che la quantificazione, riferita all'incremento dell'aliquota di imposta da cedolare secca, è stata modificata dalla relazione tecnica riferita al maxiemendamento, riducendo il maggior gettito stimato (da 8,8 milioni di competenza annua a 3 milioni), pur utilizzando gli stessi dati utilizzati in sede di relazione tecnica originaria. In proposito, tenuto conto che la stima originaria risultava verificabile sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla RT, pur considerando che la stima attuale appare più prudentiale, sarebbe comunque utile acquisire un chiarimento in ordine al ridimensionamento della stima di maggior gettito operato dalla relazione tecnica al maxiemendamento.

Nulla da osservare con riferimento all'inclusione tra i redditi diversi delle plusvalenze realizzate mediante cessioni di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus, dal momento che la relazione tecnica prudenzialmente non ascrive alle norme effetti di maggior gettito.

Commi 68 e 69

(Disposizioni in materia di locazioni dei beni immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche)

Normativa vigente. L'articolo 14 del DPR n. 296 del 2005 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), fissa in sei anni la durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti che ne possono beneficiare a titolo gratuito o canone agevolato, indicati rispettivamente agli articoli 10 e 11 del medesimo decreto (comma 1). Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa l'opportunità la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obblighi a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse (comma 2). Per le Regioni e gli enti locali, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo (sopra descritto), la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta.

La norma, introdotta al Senato, modifica la disciplina relativa alla durata della concessione o della locazione di immobili appartenenti allo Stato disposte a titolo gratuito o a canone agevolato, di cui articolo 14, comma 2-*bis* del DPR n. 296 del 2005. In particolare viene previsto che la durata delle suddette concessioni e locazioni disposte in favore di Università statali e Regioni relativamente ad immobili dello Stato destinati a servizi afferenti il diritto allo studio universitario [enti che ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. *a*) e *b*) del DPR n. 296 del 2005 possono essere beneficiari di concessione a titolo gratuito] e Regioni ed enti locali nonché istituzioni, fondazioni e associazioni senza fini di lucro, anche combattentistiche e d'arma [enti che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. *a*) e *g*) del DPR n. 296 del 2005 possono locare a canone agevolato] qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 del summenzionato articolo 14, possa essere stabilita in anni cinquanta (comma 68).

Viene, altresì, integrato l'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 disciplinante il conferimento di beni immobili dello Stato a fondi comuni di investimento immobiliare, con l'introduzione del comma 2-*octies*. Il citato articolo 4 disciplina una procedura di rinuncia alla disdetta dei contratti di locazione afferenti ai suddetti beni immobili finalizzata alla prosecuzione dei relativi contratti (comma 69).

La norma introdotta, nello specifico, prevede che è in facoltà di chi ha già esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa, di formalizzare la propria volontà di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale rinuncia qualora accettata dalla Agenzia del demanio, su

assenso dell'Amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa da quest'ultima, che può condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facoltà d'inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all'opzione d'acquisto. Resta fermo che, in tali casi, così come per i contratti di locazione in corso e per quelli che si sono già rinnovati automaticamente, il canone è pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni d'investimento immobiliare costituiti ai sensi del medesimo articolo 4 con l'applicazione della normativa in materia di aggiornamento alla variazione degli indici Istat nonché di una riduzione del 15 per cento del canone previsto.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che a legislazione vigente, le concessioni e le locazioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 296/2005, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, possono avere una durata massima ordinariamente di sei anni e superiore a tale durata solo qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14 del medesimo decreto ossia, in base al disposto del primo periodo, "Quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni" ovvero, in base alla disposizione di cui al secondo periodo, "Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse."

La misura comporta una duplice estensione:

- della platea dei soggetti che possono usufruire dell'estensione per un periodo di anni cinquanta, tra cui anche soggetti aventi natura privata ai sensi cui della citata lettera g) dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 296/2005;
- delle condizioni in base alle quali tale ampliamento può essere stabilito, ossia anche solo sulla scorta di una valutazione di opportunità.

La disposizione permette di conseguire risparmi in termini di spesa pubblica, all'attualità di difficile quantificazione, in quanto il prolungamento del termine di durata a 50 anni delle concessioni/locazione ex artt. 10 e 11 del DPR n. 296/2005 garantirebbe il mancato esborso da parte dell'Agenzia

degli oneri di manutenzione/gestione del bene che rimangono in capo al concessionario/conducente per un periodo più lungo. Ciò può consentire, al contempo, un incremento del valore del patrimonio statale facilitando la realizzazione di investimenti di riqualificazione e manutenzione di rilevante entità su beni immobili di particolare interesse storico artistico paesaggistico che necessitano di un periodo più lungo di ammortamento, agevolando, altresì, la concreta possibilità per le specifiche categorie di soggetti interessati alla valorizzazione del bene, di ottenere finanziamenti pubblici/privati da destinare al conseguimento delle rilevanti finalità e degli interessi pubblici cui gli stessi sono istituzionalmente preposti.

D'altra parte, la misura non determina oneri in termini di minori entrate non immutando le condizioni delle concessioni in essere.

Il comma 69 consente a chi ha esercitato la disdetta o a tutti i suoi successivi aventi causa di formalizzare la volontà di rinunciare agli effetti della stessa entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Detta rinuncia, qualora accettata dall'Agenzia del demanio, su assenso dell'Amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa da quest'ultima, che può condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facoltà d'inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all'opzione d'acquisto.

Ciò determina la prosecuzione dei contratti di locazione di cui all'art. 4 del D.L. 351/2001 alle condizioni contrattuali ivi stabilite, a fronte del pagamento di un canone pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni d'investimento immobiliare, costituiti ai sensi del medesimo articolo 4 del D.L. n. 351 del 2001, a cui si applicano, a decorrere dalla predetta scadenza, la normativa in materia di aggiornamento alla variazione degli indici Istat nonché la riduzione del 15 per cento del canone ex articolo 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ss.mm.ii.

Tanto al fine di superare le notevoli difficoltà manifestate da alcune amministrazioni statali utilizzatrici degli immobili oggetto dei suddetti contratti ad individuare soluzioni allocative alternative e la conseguente necessità di permanere nei predetti immobili, con elevati rischi di pagamento di penali pari al 50% dell'ultimo canone pagato, in caso di soccombenza nei contenziosi già attivati (ovvero in quelli ancora attivabili) dai locatori, con conseguenti rilevanti oneri a carico della finanza pubblica.

Si precisa che la norma comporta comunque positivi effetti in termini di contenimento della spesa pubblica. Infatti, poiché per gli immobili di proprietà dei fondi comuni d'investimento immobiliare e dei soggetti ad essi subentrati il periodo originario di finanziamento risulta già terminato, al più

tardi, non oltre la fine del 2020 o del 2022, a seconda dei soggetti finanziati, si sancisce il consolidamento per la durata contrattuale 2022/2023-2028/2029 della riduzione del 15% dell'ultimo canone convenzionalmente corrisposto prima della scadenza originaria del finanziamento, nonché l'applicazione, a decorrere dalla predetta scadenza del finanziamento, della normativa di cui all'art. 3 del DL 95/2012. Ciò vale anche per i contratti ancora in corso d'esecuzione o già rinnovati per effetto di mancata disdetta, il cui volume dei canoni dovuti è identico a quello preventivato in vista dell'applicazione, dalla data di scadenza del finanziamento originario dei fondi comuni d'investimento immobiliare, delle misure di contenimento della spesa di cui al citato art. 3 del DL 95/2012. Ne deriva, pertanto, che le risorse necessarie al pagamento di canoni di locazione trovano piena copertura negli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.

Infine la norma comporta benefici economici indiretti in termini sia di prevenzione e deflazione del contenzioso con i proprietari, sia d'incentivazione alla regolarizzazione degli utilizzi in essere nei predetti immobili, garantendo in tal modo la continuità delle funzioni pubbliche esercitate dalle Amministrazioni dello Stato ivi allocate, sia di ragionevole riconduzione del regime speciale degli immobili in questione a quello ordinario delle locazioni passive delle pubbliche amministrazioni.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione in esame, introdotta al Senato, modifica la disciplina relativa alla durata della concessione o della locazione di immobili appartenenti allo Stato disposte a titolo gratuito o a canone agevolato⁴, in favore di altri soggetti pubblici (comma 68). Viene, altresì, integrato l'articolo 4 del decreto legge n. 351 del 2001, che disciplina il conferimento di beni immobili dello Stato a fondi comuni di investimento immobiliare, con l'introduzione di una procedura di rinuncia alla disdetta dei contratti di locazione dei suddetti beni immobili finalizzata a consentire la prosecuzione dei relativi contratti (comma 69).*

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante la natura ordinamentale delle disposizioni in esame e alla luce delle considerazioni svolte dalla RT.

Comma 70

(Procedure di affidamento in caso di disponibilità di finanziamenti limitati)

Le norme – introdotte al Senato – modificano l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, rendendo permanente la possibilità per i soggetti attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione,

⁴ Ai sensi dell'articolo 14, comma 2-bis del DPR n. 296 del 2005.

di poter avviare le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione.

A legislazione vigente tale possibilità era consentita per gli anni dal 2019 al 2023: alla disposizione originaria non sono stati ascritti effetti sui saldi.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, rendendo permanente la possibilità per i soggetti attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, di poter avviare le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale della novella all'articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, anche considerando che alla norma originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

Commi da 71 a 74

(Norma interpretativa e presunzione legale esenzione IMU e urgenti disposizioni in materia fiscale)

La norma, introdotta al Senato, reca un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle norme da questo richiamate o sostituite.

In proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, *trust* (che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale) nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,

previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.

In particolare, la norma precisa che la citata disposizione si interpreta nel senso che (comma 71):

- gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR (enti pubblici e privati diversi dalle società, *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato) funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente a condizione che il comodatario svolga nell’immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto;
- gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto precedente, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Si prevede, inoltre, che, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024 (comma 72).

L’eventuale differenza positiva tra l’IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi della precedente disposizione (entro il 15 gennaio 2024) e quella versata ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 160 del 2019 (entro il 28 ottobre 2023) è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie (comma 73).

Si precisa infine che, nel caso in cui i termini del 14 ottobre o del 28 ottobre (stabiliti dalle norme oggetto di deroga per la pubblicazione sul portale federalismo delle delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi siano prorogati al primo giorno lavorativo successivo (comma 74).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione prevista al punto 1) del comma 71 precisa che il requisito del possesso degli immobili si realizza anche nel caso di concessione in comodato da parte di un ente non commerciale ad un altro ente non commerciale, ad esso funzionalmente o strumentalmente collegato, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente un'attività non commerciale. Tale norma di precisazione è coerente con l'indirizzo interpretativo ministeriale contenuto nella risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013 e con il successivo indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione. La disposizione prevista al punto 2) del comma in esame prevede invece che gli immobili si intendono utilizzati quando strumentali alle destinazioni delle attività non commerciali giudicate meritevoli dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/92 anche in assenza dell'esercizio attuale delle medesime attività purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. Anche tale disposizione si pone in coerenza con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione all'irrilevanza del mero temporaneo inutilizzo del bene purché non venga meno il carattere di strumentalità dell'immobile rispetto alle attività cui era destinato. La RT afferma quindi che stante la natura meramente interpretativa delle disposizioni sopra indicate non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Con riferimento ai commi 72 e 73, la RT afferma che non si ascrivono effetti di natura finanziaria, poiché la norma in esame si limita ad estendere il termine di invio e pubblicazione delle delibere, evidenziando che, in assenza di tale disposizione per l'anno 2023, nei casi di mancato invio delle delibere nei termini previsti, il versamento dovrebbe in ogni caso avvenire sulla base delle aliquote risultanti alla data del 28 ottobre 2023. Pertanto, non vi sono effetti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, anche in relazione all'applicazione di sanzioni e interessi di cui non si prevede la riscossione.

Il comma 74 ha carattere procedurale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, al comma 71, reca una disposizione interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato. La medesima norma ai commi da 72 a 74 reca inoltre disposizioni in materia di delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)

In proposito, con riferimento al comma 71, si prende atto di quanto precisato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dalla disposizione dal momento che la stessa si pone in coerenza con l'indirizzo interpretativo ministeriale contenuto nella risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013 e con il successivo indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione e non si formulano osservazioni.

Analogamente, si prende atto dei chiarimenti forniti in relazione ai commi da 72 a 74 e non si formulano osservazioni.

Commi 75 e 76

(Misure in materia di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale per l'Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale e disposizioni urgenti per la gestione degli immobili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Normativa vigente. L'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunichino annualmente all'Agenzia del demanio il proprio fabbisogno di spazio allocativo nonché le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica accerta, tra l'altro, l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 e verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi.

L'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia (comma 1). A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal relativo contratto di servizi (comma 1-bis).

La norma, introdotta al Senato, prevede che, per i contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale, l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale ha facoltà di chiedere all’Agenzia del demanio la verifica della congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi (ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009) o del prezzo di acquisto (ai sensi dell’articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011) fermo restando l’obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica (ai sensi del medesimo articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011) (comma 75).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili, nel limite di euro 7.500.000 annui a decorrere dal 2024, da destinare a sedi istituzionali centrali. A conclusione delle relative operazioni di riallocazione logistica degli uffici, il medesimo Ministero è tenuto a rilasciare all’Agenzia del demanio gli immobili di cui è usuario nello stato di fatto in cui si trovano (comma 76).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Autorizzazione per il MIT alla stipula di contratti di locazione di immobili da destinare alle sedi istituzionali centrali		7,5	7,5	7,5		7,5	7,5	7,5		7,5	7,5	7,5

La **relazione tecnica** afferma che il comma 75 consente all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di procedere con celerità all’acquisto o alla locazione passiva di immobili da destinare a sedi idonee ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela dell’interesse nazionale e di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite alla medesima, anche in deroga alle disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia di acquisti e di locazione passiva degli immobili, fermo restando l’obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica di cui al medesimo articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Tale previsione non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ha natura

ordinamentale e che l’Agenzia sostiene gli oneri per le proprie sedi ponendoli a carico della dotazione finanziaria, a legislazione vigente, di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021.

Il comma 76 dell’articolo 18-quinquies reca disposizioni urgenti per la gestione degli immobili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, autorizza, nei limiti di spesa delle risorse individuate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare, con organismi pubblici o privati, previa idonea ricerca di mercato, contratti di locazione di immobili da destinare a sedi istituzionali. A tal fine la proposta prevede che agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di locazione di cui al comma 2, per un importo non superiore a euro 7.500.000,00 annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (Tabella A) iscritto – ai fini del bilancio triennale 2023-2025 - nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2023, utilizzando, parzialmente, l’accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con riguardo a eventuali opere di ristrutturazione straordinaria, si precisa che le stesse potranno avvenire secondo le attuali disponibilità finanziarie e con le modalità e le tempistiche consentite a legislazione vigente o che comunque consentiranno le risorse nel bilancio ordinario. Al riguardo si ricorda che, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a legislazione vigente, apposite risorse sono destinate alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria complessivamente superiori a 1,3 milioni di euro, disponibilità che si ritengono idonee ad affrontare anche l’ingresso in nuovo stabile per circa 1.000 postazioni di lavoro. Il medesimo comma 7-bis prevede, infine, a conclusione delle operazioni di riallocazione logistica degli uffici, la restituzione all’Agenzia del Demanio degli immobili di cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è usuario, nello stato di fatto in cui si trovano.

La quantificazione degli oneri della proposta trova supporto in un’analisi di mercato avente ad oggetto la locazione di spazi uso ufficio a Roma ed effettuata con l’obiettivo di definire il valore per postazione di lavoro nel quadrante romano di Porta Pia – Termini. I più recenti dati presenti sulle banche dati ufficiali (OMI, ADE, ecc.) e studi di settore indicano per la città di Roma un prezzo medio per la locazione di uffici al metro quadro di € 220 annuo, con un trend in crescita rispetto all’inizio dell’anno di oltre il 7% che sconta anche la situazione politica mondiale (aumento tassi inflattivi). Tale importo di € 220/mq annuo, per le zone centrali si posiziona su un valore di circa € 360-400/mq. A tali importi sono poi da aggiungere i costi necessari per l’utilizzo degli spazi ad uso ufficio quali facilities, oneri accessori, building management, ecc. stimati in circa € 200/mq annui. Nel caso in questione – un immobile di oltre 15.000 mq. Per circa n. 1.000 persone – il

valore stimato sarebbe in un range annuo ricompreso tra € 7.400.000 e € 9.000.000.

Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi per la valutazione del valore di mercato per una locazione ad uso ufficio di intero immobile sono state effettuate delle indagini di mercato nel corso del 2023, incontrando anche differenti operatori specializzati, per individuare immobili che presentano una superficie di almeno 2.000 mq. L'analisi condotta ha evidenziato la scarsa disponibilità di immobili, nel quadrante considerato, che presentano caratteristiche tali da consentire di ospitare oltre 1.000 persone (superfici superiori ai 15.000 mq.). Gli immobili valutati sono a circa 2 km dal centro storico di Roma e presentano una altissima accessibilità tramite servizi di rete locale di trasporti pubblici, in particolare, fermata delle linee autobus, metropolitana e tram. Oltre ad una vicinanza alle principali stazioni ferroviarie di Roma Termini e Roma Tiburtina (entrambe hub dei servizi regionali e servizi AV), gli aeroporti di riferimento sono quelli di Roma Fiumicino, distante circa 30 km, e quello di Roma Ciampino, distante circa 15 km dalla zona in cui ricade il campione dell'indagine.

Il costo di locazione degli immobili che si è verificato sul mercato è ricompreso nel range annuo € 370/mq. - € 650/mq. Con un valore medio di € 470/mq. A tale importo occorre poi aggiungere gli oneri accessori che sono stimati in circa € 200/mq. e ricomprendono i seguenti servizi:

- facility (pulizia, facchinaggio, manutenzione impianti facility, manutenzione ascensori, manutenzione impianti security, gestione rifiuti, pulizia facciate);
- utenze (energia elettrica e acqua);
- varie (reception, addetti antincendio, presidi medici);
- vigilanza;
- building management.

La valutazione effettuata attraverso manifestazioni d'interesse ricevute dal mercato immobiliare per n. 7 immobili nel quadrante indicato ha consentito di determinare un valore annuo a postazione di lavoro in una "forchetta" compresa tra i € 6.800/mq. Ed i € 11.300/mq., con un valore medio rispetto a tutte le informazioni disponibili di circa € 8.500/mq. che determinerebbero un valore complessivo per circa 1.000 postazioni di lavoro di circa € 7.500.000 annui, in linea con l'analisi effettuata sui dati dei bollettini ufficiali. Tale importo complessivo è comprensivo degli oneri accessori, di cui sopra. Sebbene l'intenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia quella di individuare un immobile da locare a un prezzo comprensivo anche degli oneri accessori, l'ammontare della spesa derivante dalla stipula del contratto di locazione, di cui alla norma, potrebbe essere ridotto tenendo conto del solo valore medio annuo della locazione (€

470/mq), potendo gli oneri accessori gravare sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero (consumi intermedi).

Riguardo ai valori di dettaglio per ogni singolo immobile censito si rimanda al testo della RT.

In merito ai profili di quantificazione, la norma, introdotta al Senato, con riguardo ai contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale conferisce alla medesima Agenzia la facoltà – già disciplinata a normativa vigente in termini obbligatori nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche - di chiedere all’Agenzia del demanio la verifica della congruità del canone di locazione degli immobili di proprietà di terzi o del prezzo di acquisto, fermo restando l’obbligo di chiedere, altresì, la verifica, ai sensi dell’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, della compatibilità delle relative operazioni con i saldi strutturali di finanza pubblica (comma 75). Viene, inoltre, autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – nel limite di euro 7.500.000 annui a decorrere dal 2024, – a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili, da destinare a sedi istituzionali centrali, disponendo, altresì, che a conclusione delle relative operazioni di riallocazione logistica degli uffici, il medesimo Ministero rilasci all’Agenzia del demanio gli immobili in precedenza utilizzati nello stato di fatto in cui si trovano (comma 76). Al riguardo non si formulano osservazioni, stante la natura ordinamentale delle disposizioni di cui al comma 75, in merito alle quali si ravvisa comunque l’opportunità di acquisire conferma da parte del Governo.

Alla luce dei dati esposti dalla RT e considerato che le operazioni immobiliari cui è autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono contenute nei limiti delle risorse stanziare dalla disposizione, non si formulano osservazioni relativamente al comma 76.

Comma 77

(Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea)

Le norme riducono da 154,95 euro (300 mila lire) a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, oltre il quale non è dovuto il pagamento dell’IVA (cd. “*tax free*”).

La disposizione ha la finalità dichiarata di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana.

Con emendamento introdotto dal Senato, è stato disposto che tali norme si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori entrate tributarie												
Abbassamento soglia di esenzione IVA sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea		28,2	30,7	30,7		28,2	30,7	30,7		28,2	30,7	30,7

La **relazione tecnica** riporta che sotto il profilo finanziario, sulla base dei dati e delle elaborazioni svolte dal Ministero del turismo, l'attuale soglia minima di spesa (euro 154,94) riguarda un flusso di turisti internazionali extra UE per una spesa per lo *shopping* stimata di circa 3,1 miliardi di euro. Inoltre, sempre dalla stessa elaborazione risulta che la quota di tale importo esclusa dal *tax free* ammonta a circa 350 milioni di euro, generando un flusso di IVA pari a 51,1 milioni di euro. Tale spesa è attribuita per il 60 per cento alle operazioni comprese tra euro 70 e 154,94, ossia un ammontare di circa 210 milioni di euro, con un corrispondente gettito IVA pari a circa 30,7 milioni di euro.

Pertanto, considerando l'entrata in vigore della misura dal 2024, si stima una perdita di gettito di 30,7 milioni di euro su base annua a decorrere dalla stessa annualità.

Con emendamento introdotto dal Senato, è stata stabilita la decorrenza dal 1° febbraio 2024 della misura. Sulla base dei medesimi dati (sopra riportati) utilizzati per la valutazione della versione iniziale del comma, si stima che lo spostamento della decorrenza di un mese (dal 1° gennaio al 1° febbraio 2024) determini un recupero di gettito IVA pari a circa 2,5 milioni di euro per il 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame riducono da 154,95 euro (300 mila lire) a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare,

da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, oltre il quale non è dovuto il pagamento dell'IVA (cd. "tax free shopping" o "acquisti esentasse"). La relazione tecnica richiama dati ed elaborazioni svolte dal Ministero del turismo dai quali si desume la quantificazione degli effetti di minor gettito proposta dalla norma. In proposito, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi circa l'elaborazione, posto che la relazione tecnica indica gli autori delle stime e i risultati ma non il procedimento impiegato o le basi di dati cui si è attinto; inoltre, tenuto conto che la quantificazione è basata sui dati riferiti agli acquisti attualmente effettuati da soggetti extra-UE, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la possibilità che la norma possa avere un effetto incentivante tale da determinare sensibili incrementi della perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica (ciò anche considerato che la norma è dichiaratamente finalizzata a potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana).

Commi da 78 a 85

(Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del TUIR)

La norma riconosce agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la facoltà, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 (Variazioni delle rimanenze) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

L'adeguamento può essere effettuato: attraverso l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi; mediante la registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.

In caso di eliminazione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento: dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale; di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato come sopra detto ed il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

L'adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni sopra descritte sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica

La **relazione tecnica** afferma che a legislazione vigente tali operazioni di adeguamento non vengono effettuate in quanto il contribuente dovrebbe scontare sulla differenza la tassazione ordinaria, con la conseguenza che i bilanci contengono valori delle rimanenze non perfettamente corrispondenti a quelli reali rilevando in termini di risultato d'esercizio esclusivamente le variazioni delle stesse. La misura, pertanto, è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non quantificati in quanto legati sia alle "dimensioni" del fenomeno di sovrastima del magazzino sia a fattori comportamentali.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma dispone circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di*

impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio. L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

In proposito si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che prudenzialmente non sconta effetti di gettito dall'introduzione della normativa in esame, e non si formulano osservazioni.

Commi 86 e 87

(Misure in materia di variazione dello stato dei beni)

La norma dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni non determinano maggiori oneri finanziari, trattandosi di verifiche svolte in via ordinaria dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Gli stessi, al contrario, possono avere effetti positivi sul gettito non predeterminabili, che, per motivi prudenziali, non sono oggetto di quantificazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica.

Comma 88 (Ritenuta bonifici)

Le norme modifica l'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, aumentando, a decorrere dal 1° marzo 2024, dall'8 per cento all'11 per cento l'aliquota della ritenuta che le banche e le poste devono operare, a titolo di acconto d'imposta, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori entrate tributarie												
Incremento dall'8% al'11% della ritenuta		518,0	622,0	622,0		518,0	622,0	622,0		518,0	622,0	622,0

La **relazione tecnica** precisa che la disposizione innalza, dall'8 per cento per cento all'11 per cento, la ritenuta che deve essere effettuata dalle banche e da Poste Italiane SPA all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Per quantificare gli effetti positivi di gettito connessi alla modifica normativa, si stima preliminarmente un totale dei versamenti di tale ritenuta, identificata dal codice tributo 1039, sulla base degli ultimi dati disponibili nel triennio 2021-2023, di 3,25 miliardi di euro. Pertanto, l'innalzamento dell'aliquota della ritenuta di 3 punti percentuali può portare ad un maggior gettito pari a 1,22 miliardi di euro. Rispetto a tale ammontare, inoltre, occorre quantificare la quota-parte che produce effetti, in termini di cassa, solo nel primo di applicazione della nuova aliquota - venendo compensata dai minori acconti dovuti dai percipienti - e quella che corrisponde a un aumento permanente del gettito. Infatti, la ritenuta operata dai sostituti può essere scomputata dall'imposta dovuta dai sostituiti, sempreché i compensi percepiti vengano regolarmente dichiarati. Pertanto, in relazione ai contribuenti che non adempiono agli obblighi dichiarativi in maniera fedele, il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota della ritenuta può considerarsi definitivamente acquisito dall'erario, poiché in sua assenza gli importi non sarebbe correttamente assoggettati a tassazione. A tal proposito,

per stimare la quota parte dei corrispettivi potenzialmente evasivi, si può utilizzare la propensione all'evasione, così come risulta dalla Relazione sull'Economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2023, redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1. ("Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva") della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

In particolare, da tale relazione emerge che, per il 2020, la propensione media (Irpef ed Ires, calcolata in relazione ai rispettivi potenziali) all'evasione è pari al 49 per cento. Applicando tale percentuale alle maggiori ritenute in argomento, si può quantificare un maggior gettito strutturale pari a 598 milioni di euro. Di conseguenza, l'effetto puramente di cassa, che si verifica solo nel primo anno e viene compensato dai minori acconti dovuti, è quantificabile in 622 milioni di euro. A tale proposito, tuttavia, occorre considerare che, sempre dalla citata relazione, si evince che la propensione alla *collection gap* (Irpef ed Ires) è pari in media al 4 per cento.

Pertanto, un ulteriore effetto strutturale della misura può essere colto rispetto alla riduzione del fenomeno dell'omesso versamento delle imposte dichiarate per un importo pari a 24 milioni di euro.

In ultimo, si rileva che per tenere conto delle tempistiche di efficacia della disposizione, per l'anno 2024 il maggior gettito è prudenzialmente quantificato in 10/12 del totale, tenuto conto che la norma entra in vigore il 1° marzo 2024.

Tutto ciò premesso, a seguire si riportano in forma tabellare gli effetti di gettito (IRPEF), in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione:

	2024	2025	2026	2027
Ritenuta	518	622	622	622
Totale	518	622	622	622

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma innalza dall'8 per cento all'11 per cento l'aliquota della ritenuta che le banche e le poste devono operare, a titolo di acconto d'imposta, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. In proposito si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della stessa, non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Commi 89 e 90

(Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari)

La norma, modificando l'articolo 25-bis del DPR n. 600 del 1973, estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, l'applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori entrate tributarie												
Estensione della ritenuta a titolo d'acconto		583,0	778,0	778,0		583,0	778,0	778,0		583,0	778,0	778,0

La **relazione tecnica** precisa che la disposizione modifica l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, estendendo l'istituto della ritenuta a titolo di acconto anche alle provvigioni corrisposte a fronte di prestazioni di intermediazione effettuate nel settore assicurativo, con aliquota pari al 23 per cento. Si prevede, altresì, che detta aliquota venga applicata sul 50 per cento dell'imponibile (ammontare delle provvigioni percepite). Detta base imponibile è ridotta al 20 per cento nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa nell'esercizio della propria attività dell'opera di dipendenti o di terzi. La RT afferma che l'estensione dell'ambito applicativo della ritenuta consente un recupero di gettito, sia connesso all'evasione derivante dall'infedele od omessa dichiarazione dei proventi da parte degli agenti assicurativi, sia un recupero di evasione da riscossione (i.e.

somme dichiarate e non versate). Attraverso l'introduzione di un obbligo di sostituzione di imposta all'interno di un settore che ne è sprovvisto, si consente di aumentare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di intercettare i fenomeni evasivi - grazie al contrasto di interessi che si crea tra sostituto e sostituito - e rendere il sistema impositivo maggiormente conforme ai canoni della *compliance by design*. Per quantificare gli effetti di gettito connessi alla disposizione, in via preliminare la RT evidenzia che la Relazione sull'Economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2023, redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1. ("Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva") della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ha stimato la propensione media al gap (Irpef ed Ires) al 49 per cento. Per utilizzare il dato da ultimo citato, è stato quantificato, tramite l'analisi dei modelli dichiarativi presentati in relazione all'anno 2021, il totale dei componenti positivi dichiarati da coloro che operano nel settore identificato dai codici ateco 66.22.01 (Broker di assicurazioni), 66.22.02 (Agenti di assicurazioni), 66.22.03 (Sub-agenti di assicurazioni) e 66.22.04 (produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni). Dividendo tale valore, ammontante a 9,7 miliardi di euro, per il complemento a uno della propensione al gap (cioè 51 per cento) si ottiene il totale dei componenti positivi, inclusi quelli non dichiarati, pari a 19 miliardi. Fatto ciò, applicando alla differenza tra i componenti positivi ricostruiti e quelli dichiarati (9,3 miliardi) la ritenuta di imposta determinata nel suo ammontare medio (8 per cento= $[(23/2)+(23/5)]/2$), si ottiene un maggior gettito strutturale pari a 744 milioni. A tal proposito, si rileva che, rispetto ai componenti non correttamente dichiarati, la ritenuta è idonea a produrre un maggior gettito definitivo, poiché non si attiva il meccanismo dello scomputo in dichiarazione da parte del percipiente. Inoltre, rispetto ai compensi correttamente dichiarati, la ritenuta è in grado di ridurre il fenomeno del *collection gap*, con un conseguente maggior gettito che può essere determinato moltiplicando la propensione al gap da riscossione Irpef ed Ires (4 per cento) per l'importo della ritenuta applicata sui compensi dichiarati, ottenendo quindi un valore di 34 mln $[(0.08*(9,7mld))*0.04]$.

Tutto ciò premesso, a seguire si riportano in forma tabellare gli effetti di gettito (IRPEF), in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione:

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	583	778	778	778
Totale	583	778	778	778

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, l'applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque

denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. In proposito si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della stessa, non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Comma 91 **(Modifiche all'IVIE e all'IVAFE)**

La norma eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori entrate tributarie												
Innalzamento dell'aliquota di imposta sul valore degli immobili esteri			75,0	37,0			75,0	37,0			75,0	37,0
Raddoppio dell'aliquota dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute negli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato			17,5	8,7			17,5	8,7			17,5	8,7

La relazione tecnica precisa che la disposizione innalza l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero equiparandola all'aliquota massima prevista per l'IMU per gli immobili tenuti a disposizione in Italia, tenuto conto che i comuni italiani di maggiore dimensione applicano l'aliquota massima. Pertanto, detta aliquota passa dallo 0,76 per cento all'1,06 per cento. Per quantificare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla norma, è stato preliminarmente determinato il valore complessivo dell'IVIE dovuta per l'anno di imposta 2021, che rappresenta l'ultimo anno per il quale sono state presentate le dichiarazioni reddituali; in

particolare, l'elaborazione è stata effettuata analizzando quanto riportato dai contribuenti nel quadro RW. Al riguardo, si evidenzia il carattere prudenziale della stima, tenendo conto che, in relazione agli immobili per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, non vi è l'obbligo di indicazione nel quadro RW (se già dichiarati in annualità precedenti).

Tale analisi ha permesso di quantificare, in vigenza dell'aliquota dello 0,76 per cento, un ammontare di imposta dovuta pari a 95.935.213 di euro. Tramite un calcolo proporzionale, la maggiorazione dell'aliquota disposta dalla norma ha portato ad un valore di IVIE complessiva pari a euro 133.804.376 [95.935.213 x (1.06 per cento/0.76 per cento)].

Pertanto, il gettito differenziale dovuto alla norma può essere quantificato in euro 37.869.163 (133.804.376-95.935.213).

Per quantificare gli effetti in termini di cassa, inoltre, si è tenuto conto che la disciplina dell'IVIE prevede che il versamento sia effettuato tramite acconto e saldo, ove l'acconto è pari al 100 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. Pertanto, la modifica dell'aliquota a partire dal periodo di imposta 2024 produrrà i suoi effetti dall'anno 2025. Inoltre, in tale ultimo anno andranno a sommarsi la maggiorazione dell'importo dovuto a saldo per l'anno 2024 e il maggiore importo dell'acconto.

Tutto ciò premesso, a seguire si espongono in forma tabellare gli effetti di gettito declinati in termini di cassa:

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	0	75	37	37
Totale	0	75	37	37

Con riferimento all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute negli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. del 4 maggio 1999 e successive modifiche, la RT afferma, in via preliminare, che, da tale ambito, a partire dal 2024 sarà esclusa la Svizzera.

Per determinare gli effetti finanziari connessi alla modifica normativa, è stato preliminarmente determinato il valore complessivo dell'IVAFE dovuta, in relazione ai beni situati negli Stati citati (eccettuata, per quanto sopra detto, la Svizzera), per l'anno di imposta 2021, che rappresenta l'ultimo anno per il quale sono state presentate le dichiarazioni reddituali; in particolare, l'elaborazione è stata effettuata analizzando quanto riportato dai contribuenti nel quadro RW.

Tale analisi ha permesso di quantificare, in vigenza dell'aliquota del 2 per mille, un ammontare di imposta dovuta pari a euro 8.781.246. Il raddoppio

dell'aliquota impositiva disposto dalla norma, quindi, può determinare un gettito complessivo pari a 17.562.492 di euro.

Per quantificare gli effetti in termini di cassa, inoltre, si è tenuto conto che la disciplina dell'IVAFE prevede che il versamento sia effettuato tramite acconto e saldo, ove l'acconto è pari al 100 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. Pertanto, la modifica dell'aliquota a partire dal periodo di imposta 2024 produrrà i suoi effetti dall'anno 2025. Inoltre, in tale ultimo anno andranno a sommarsi la maggiorazione dell'importo dovuto a saldo per l'anno 2024 e il maggiore importo dell'acconto.

Tutto ciò premesso, a seguire si espongono in forma tabellare gli effetti di gettito declinati in termini di cassa:

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	0	17,5	8,7	8,7
Totale	0	17,5	8,7	8,7

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In proposito si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della stessa, non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.*

Comma 92

(Modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi)

Le norme introducono delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di:

- atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società [lettera a)];
- redditi rientranti nella categoria redditi diversi [lettera b)];
- plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi [lettera b)].

In particolare la lettera a) modifica l'articolo 9, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) in materia di determinazione dei redditi e delle perdite, il quale dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Con la norma in esame si precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non

è previsto diversamente. La lettera *b*) modifica l'articolo 67, comma 1, lettera *h*), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale ovvero includendo nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento. La lettera *c*) stabilisce che le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori entrate tributarie												
Modifica regime di tassazione degli atti costitutivi o traslativi dei diritti reali di godimento			416,0	208,0			416,0	208,0			416,0	208,0
Modifica delle regole di determinazione della base imponibile relative alla cessione di metalli preziosi			196,0	196,0			196,0	196,0			196,0	196,0

La **relazione tecnica** afferma che per quantificare gli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 5, lettera *a*) e *b*), che modificano l'attuale regime di tassazione degli atti costitutivi o traslativi dei diritti reali di godimento, tramite l'esame dei dati riportati negli atti notarili aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento del diritto di superficie, che rappresenta l'ipotesi più ricorrente di diritto reale di godimento, è stato rilevato che nell'anno 2021 il valore totale delle operazioni aventi ad oggetto tale diritto è stato pari a euro 1.383.395.579. A fronte di tali corrispettivi di vendita, le plusvalenze complessivamente dichiarate dai danti causa corrispondono a euro 60.875.127. Non essendo possibile distinguere analiticamente i negozi aventi ad oggetto la costituzione del diritto da quelli relativi alla sua cessione e considerando che i casi di cessione del diritto, presupponendo la sua avvenuta costituzione, sono sicuramente inferiori in termini numerici, i negozi costitutivi sono stati prudenzialmente individuati in ragione del 50 per cento del totale. Pertanto, il valore complessivo dei

redditi da sottoporre a tassazione in base alla disposizione in commento è risultato pari a euro 691.697.789. Sottraendo da tale importo le somme dichiarate dai danti causa, il reddito differenziale è quantificabile in 630.822.663. Applicando, in via prudenziale, a tale importo un'aliquota media del 33 per cento, si ottiene una maggiore imposta pari a euro 208.171.478. Inoltre, per declinare gli effetti positivi di gettito in termini di cassa, si evidenzia che il versamento Irpef viene effettuato tramite acconto e saldo, ove l'acconto è pari al 100 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. Pertanto, la modifica delle regole di determinazione della base imponibile, a partire dal periodo di imposta 2024, produrrà i suoi effetti dall'anno 2025. Inoltre, in tale ultimo anno andranno a sommarsi la maggiorazione dell'importo dovuto a saldo per l'anno 2024 e il maggiore importo dell'acconto.

	<i>(milioni di euro)</i>			
Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	0	416	208	208
Totale	0	416	208	208

La disposizione di cui al comma 5, lettera c), modifica le regole di determinazione della base imponibile relative alla cessione di metalli preziosi, eliminando la possibilità prevista dal vigente art. 68, comma 1, lettera d) del T.U.I.R di determinare forfettariamente nella misura del 25% – in mancanza di documentazione inerente il costo di acquisto - l'importo della plusvalenza, cosicché, ove la base imponibile non possa essere determinata in maniera analitica, la plusvalenza si presumerà nella misura dell'intero corrispettivo percepito. In via prudenziale, per quantificare la plusvalenza teorica si utilizza l'incremento percentuale del valore dell'oro - che è il bene maggiormente rappresentativo della categoria dei metalli preziosi - registrato a partire dal 2019, che ammonta a circa il 100 per cento, con conseguente plusvalenza sul prezzo di acquisto del 50 per cento. Applicando tale valore percentuale al totale dei corrispettivi, il reddito imponibile complessivo risulta pari a euro 1.508.569.506, mentre il reddito differenziale (rispetto alla base imponibile determinata con le regole previgenti) a euro 754.284.753. Considerato, altresì, che le plusvalenze in argomento sono soggette a tassazione sostitutiva con un'aliquota del 26 per cento, il maggior gettito connesso alla disposizione normativa può essere stimato in un importo pari a euro 196.114.036.

Da ultimo, per determinare l'effetto in termini di cassa, si evidenzia che l'imposta sostitutiva non prevede il versamento di acconti e, di conseguenza, il primo effetto finanziario positivo si produrrà interamente nell'anno 2025.

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	0	196	196	196
Totale	0	196	196	196

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le lettere a) e b) del comma 92 modificano l'attuale regime di tassazione degli atti costitutivi o traslativi dei diritti reali di godimento. In particolare, viene disposto che, salvo i casi specificamente disciplinati dalle norme vigenti, il regime impositivo delle plusvalenze sia riservato solo alle cessioni dei diritti reali di godimento che seguono la sua costituzione ad opera del proprietario, mentre i redditi ritratti in sede di costituzione dei medesimi diritti divengono imponibili per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. La lettera c) prevede infine che le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione. Viene meno, pertanto, la possibilità di determinare forfettariamente nella misura del 25 per cento - in mancanza di documentazione inerente al costo di acquisto l'importo della plusvalenza. La relazione tecnica ascrive alle disposizioni sopra descritte i seguenti effetti finanziari: maggiori entrate tributarie di 612 milioni di euro nel 2025 e di 404 milioni nel 2026.*

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni giacché la quantificazione del maggior gettito proposta dalla relazione tecnica è coerente con le ipotesi ed i dati riportati nella relazione medesima.

Comma 93

(Immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso)

La norma aggiunge il comma 9-ter all'articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 2006, prevedendo che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicano gli obblighi, previsti dall'articolo 1, commi 9 e 9-bis, del medesimo decreto-legge, di:

- trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna;
- verifica da parte dell'Agenzia delle entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (c.d. ELIDE).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori entrate tributarie												
Estensione dei controlli preventivi sull'acquisto di auto di provenienza comunitaria, ai fini antifrode, anche agli acquisti formalmente effettuati dai paesi indicati all'art. 71 del D.P.R. 633/1972 - IVA		32,0	32,0	32,0		32,0	32,0	32,0		32,0	32,0	32,0

La relazione tecnica precisa che la disposizione ha finalità di contrasto alle frodi IVA nel settore della compravendita di autoveicoli, estendendo all'immatricolazione o alla successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le procedure di versamento (tramite F24 ELIDE) e controllo previste ai commi 9 e 9-bis dell'art. 1 del D.L. 262 del 2006. Storicamente, l'immatricolazione di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino si presentava limitata, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista geografico.

Dal punto di vista numerico, si può osservare il costante incremento del numero dei veicoli di provenienza sammarinese (da 2.390 veicoli nel 2018 a 8.887 veicoli nel 2022). Risulta significativo, inoltre, il numero di auto provenienti formalmente dalla Repubblica di San Marino se raffrontato con il numero di auto effettivamente immatricolate in detto Stato: negli anni 2018 e 2019 una percentuale attorno all'80 per cento era costituita da auto

effettivamente immatricolate nella stessa Repubblica di San Marino e quindi geograficamente legate a questo territorio. Tale percentuale cala drasticamente negli anni dal 2021 in avanti: dal 2021 infatti è pienamente operativa la riforma di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comportante la verifica da parte dell'Agenzia delle entrate in capo a tutte le immatricolazioni di veicoli di provenienza comunitaria. Il controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ha evidentemente indotto la ricerca di nuovi canali per ottenere l'immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria in frode all'IVA: si presume che il significativo aumento dei veicoli formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino, tanto più quando svincolato da un'immatricolazione nello stesso Paese, possa essere messo in relazione a un fenomeno frodatario.

Oltre all'incremento numerico, legato in massima parte ad auto della categoria di lusso (e quindi dal rilevante valore unitario), si rileva la presenza di numerosi soggetti fiscalmente evanescenti che richiedono l'immatricolazione dei veicoli. Limitatamente alle società e ai titolari di partita IVA, che hanno immatricolato auto provenienti dalla Repubblica di San Marino e che presentano un profilo fiscale a rischio, si rilevano i seguenti importi di acquisti intracomunitari: per l'anno 2021 circa euro 44 milioni, per l'anno 2022 circa euro 149 milioni, per l'anno 2023 (in corso) circa euro 77 milioni. A detti acquisti intracomunitari, tuttavia, non corrispondono versamenti di IVA mediante il modello F24 ELIDE: ne discende in via deduttiva la considerazione che i veicoli oggetto di tali acquisti intracomunitari siano stati immatricolati ricorrendo a procedure alternative al dovuto versamento d'imposta. Considerando l'aliquota ordinaria IVA del 22 per cento si può stimare un ammanco per le casse erariali di circa euro 9.680.000 per il 2021, euro 32.780.000 per il 2022, euro 16.940.000 per il 2023 (fino a luglio). Si consideri comunque che la quantificazione riportata è prudenziale, poiché tiene conto esclusivamente dei veicoli immatricolati a nome di soggetti passivi IVA, senza considerare le immatricolazioni effettuate da soggetti evanescenti intestando direttamente il veicolo alla persona fisica acquirente finale. Considerando i più recenti dati 2022 e 2023, tra loro coerenti quanto alla quantificazione appena operata dell'imposta non corrisposta, si può quindi stimare un maggior gettito IVA corrispondente a circa 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il contrasto a tale tipologia di frode, operato prevedendo l'esame della documentazione fiscale relativa all'immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria all'Agenzia delle entrate, garantisce una maggiore efficacia e pervasività del controllo. Inoltre, la procedura sarà in parte automatizzata sfruttando applicativi già in uso all'Agenzia delle entrate, da implementare con risorse *in house*, non determinandosi, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea. In proposito si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi forniti dalla relazione tecnica e del suo percorso logico-argomentativo: non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.*

Commi da 94 a 99

(Versamento unitario e compensazione; costi di riscossione)

La norma apporta una serie di modificazioni all'articolo 37 (recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del decreto-legge n. 223 del 2006. In particolare:

- si modifica il comma 49-*bis* del predetto articolo 37 allo scopo di prevedere l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'INPS e dell'INAIL;
- si aggiunge, al suddetto articolo 37, il comma 49-*quinquies*, ai sensi del quale, in deroga all'articolo 8, comma , della legge n. 212 del 2000 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997). La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate;
- si dispone che i versamenti in compensazione, mediante modello F24, (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni;

- è soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Le suddette disposizioni decorrono dal 1° luglio 2024.

Viene, inoltre, modificato l'articolo 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del decreto legislativo n. 241 del 1997.

In particolare si prevede che:

- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, può essere effettuata: dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive; dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;
- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

La facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Si rinvia a dei provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'INAIL la definizione dell'entrata in vigore, anche progressiva, delle disposizioni precedenti e le relative modalità di attuazione.

Si prevede infine che i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA

(presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori entrate tributarie												
Limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 100.000 euro						125,0				125,0		
Minori spese correnti												
Limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 100.000 euro		125,0										

La relazione tecnica precisa che le disposizioni di cui comma 94, lettera a), al comma 97, lettera a) e al comma 98, intervengono in materia di compensazione dei crediti.

In particolare, la proposta di cui al comma 94, lettera a), di natura procedurale, interviene sull'articolo 37, comma 49-bis del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223, introducendo l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.

La proposta di cui al comma 97, lettera a), stabilisce le modalità per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, che risultano diversificate in ragione delle particolarità dei due Istituti; più precisamente:

- i crediti nei confronti dell'INPS possono essere utilizzati in compensazione solo a partire dal decimo o dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (o dalla denuncia, a seconda dei casi) da cui emergono i crediti stessi;

- i crediti nei confronti dell'INAIL, di qualsiasi importo, possono essere compensati a condizione che siano certi, liquidi, esigibili e registrati negli archivi dell'Istituto, in quanto gli unici crediti per premi assicurativi ed accessori ammissibili in compensazione sono costituiti da importi già versati e censiti da INAIL.

Le disposizioni in esame consentiranno di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l'utilizzo di crediti inesistenti. La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 95 e al comma 94, lettera b), intervengono in materia di inibizione delle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione. Le medesime disposizioni, ai sensi del comma 9, decorrono dal 1° luglio 2024.

In particolare, la disposizione normativa di cui al comma 94, lettera b) pone un limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli, accertamenti esecutivi superiore ad euro centomila. La possibilità di procedere alla compensazione dei crediti è ristabilita con il pagamento dei debiti.

Pertanto, per determinare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla disposizione, che compulsa al versamento di imposte iscritte a ruolo i contribuenti che hanno un forte interesse, in base a un comportamento razionale, a mantenere la possibilità di operare la compensazione con le imposte dell'anno di competenza, altrimenti inibito dalla disposizione, sono stati preliminarmente individuati i contribuenti che, per l'anno 2022, sarebbero ricaduti, avendo carichi residui superiori a euro 100.000, nel nuovo divieto e quantificate le compensazioni dagli stessi effettuate.

In tal modo è stato possibile simulare gli impatti che la norma avrebbe prodotto qualora fosse già entrata in vigore nel suddetto anno.

Perimetrata la platea di riferimento, con lo scopo di individuare solo i soggetti che presentano un elevato profilo di rischio fiscale, sono stati prudenzialmente espunti tutti gli enti pubblici e le società di grandi dimensioni, per i quali la presenza di carichi pendenti non si può considerare fisiologica. Inoltre, sono stati eliminati tutti i contribuenti che, pur presentando carichi residui, hanno nel tempo effettuato dei pagamenti per importi superiori a euro 100.000, poiché in tal caso è improbabile che il carico debitorio permanga sino al 2024.

A questo punto, sono stati selezionati i contribuenti per i quali gli importi compensati risultano inferiori rispetto al carico residuo, agendo quindi subordinatamente all'ipotesi che, in tale situazione, il contribuente non procederebbe alla compensazione poiché l'alternativa possibile, cioè il pagamento del carico debitorio, risulterebbe maggiormente onerosa.

In base alla metodologia utilizzata, l'importo delle minori compensazioni connesse alla norma è stato quantificato in euro 251.000.000. A tal ultimo riguardo, per dare conto della prudenza della stima, si evidenzia che per i soggetti che presentano un importo delle compensazioni superiori a quello dei carichi residui, aderendo all'ipotesi di razionalità sopra evidenziata, si sarebbe potuto stimare un maggior gettito, pari a 500 milioni di euro, derivante dall'estinzione delle posizioni debitorie. Tenuto conto, tuttavia, che tale ipotesi richiederebbe una condotta attiva dei soggetti interessati, l'importo in questione non viene ascritto alla disposizione. Inoltre, considerato che l'attuazione della norma richiede dei tempi tecnici di adeguamento delle procedure informatiche, il valore di 251.000.000 di euro viene ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024.

Tutto ciò premesso, a seguire si espongono in forma tabellare gli effetti di gettito declinati in termini di cassa:

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	125	0	0	0

Le disposizioni di cui al comma 97, lettera b), e al comma 99, intervengono anch'essi in materia di contrasto alle frodi, mediante compensazioni di crediti utilizzati da imprese "apri e chiudi". In particolare, la proposta di cui al comma 99 inasprisce il divieto di operare la compensazione ex articolo 15 del decreto legislativo n. 241 del 1997, da parte dei soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (già onerati di presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) al ricorrere dei presupposti stabiliti dai commi 15-*bis* e 15-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, estendendolo anche alle ipotesi in cui il contribuente

abbia comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività, con finalità di contrasto all'evasione fiscale e contributiva correlato al fenomeno delle imprese "apri e chiudi". Le due norme, in funzione antifrode, producono effetti di gettito positivi prudenzialmente non quantificati.

Il comma 98 prevede che le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 94, lettera a) e 97 siano assunte d'intesa fra i Direttori dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, INAIL.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le norme introducono alcune restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite nonché disposizioni regolamentari riguardanti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA. La relazione tecnica quantifica effetti finanziari, peraltro ascrivendoli, prudenzialmente, al solo anno 2024, con esclusivo riferimento alla disposizione di cui al comma 94, lett b) che esclude la possibilità di compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti. In proposito si prende atto alla stima fornita dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni. Non si hanno altresì osservazioni da formulare con riferimento alle altre disposizioni che appaiono idonee a produrre effetti di positivi in termini di gettito prudenzialmente non stimati.*

Comma 100

(Potenziamento dell'azione di recupero coattivo)

Le norme riconoscono all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori entrate tributarie												
Razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari - altri enti							20,7	41,5			20,7	41,5
Razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari - erario							107,3	214,7			107,3	214,7
Maggiori entrate contributive												
Razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari - enti di previdenza							59,7	119,5			59,7	119,5
Minori spese correnti												
Razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari - enti di previdenza			59,7	119,5								
Maggiori entrate extratributarie												
Razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari - sanzioni e interessi							55,3	110,6			55,3	110,6

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione è diretta a migliorare i risultati della riscossione coattiva ed è pertanto priva di effetti negativi per la finanza pubblica. Viceversa, alla stessa è ascrivibile un maggior gettito della riscossione a mezzo ruolo, la cui quantificazione tiene in considerazione i seguenti elementi. Prudenzialmente, è stato ipotizzato che, in attesa di poter rendere compiutamente operative le nuove modalità di recupero coattivo, quelle attuali continueranno ad essere adottate per tutto il 2024 e saranno completamente sostituite dalle nuove nel secondo semestre dell'anno 2025.

L'intervento consentirà, grazie al ricorso a forme di cooperazione applicativa e a ogni altro strumento informatico disponibile, di acquisire, sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, i dati e le informazioni necessari al buon esito dell'azione di recupero, da chiunque detenuti e di rendere così più efficiente la procedura, con particolare riguardo a quella mobiliare. Prendendo a riferimento i valori consolidati nel 2022, preminentemente relativi all'azione esecutiva mobiliare, è stata stimata la

riscossione derivante dall'azione predetta a legislazione previgente e quella derivante dall'applicazione del nuovo processo.

<i>importi in milioni di euro</i>	2024	2025	2026
A. Riscossione da esecuzione mobiliare a legislazione previgente	570,70	570,70	570,70
B. Riscossione da esecuzione mobiliare con intervento di modifica del relativo processo (B1+B2)	570,70	918,00	1.265,40
B1. Riscossione da esecuzione mobiliare con modalità previgenti	570,70	285,30	0,00
B2. Riscossione da esecuzione mobiliare con nuove modalità	0,00	632,70	1.265,40
<i>Incremento di gettito derivante dalla riscossione da esecuzione mobiliare con intervento di modifica del relativo processo (B - A)</i>	0,00	347,30	694,70

Tuttavia, nella RT si rappresenta che bisogna tenere conto della formulazione della norma, che demanda ad uno o più decreti ministeriali le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni e ai dati funzionali all'attivazione di procedure esecutive mobiliari. Si è ritenuto pertanto di ridurre prudenzialmente del 30% tale stima, non potendo conoscere, a priori, le soluzioni applicative che il predetto decreto/i, emanato/i sentito anche il Garante delle Privacy, renderà/renderanno fruibili

<i>importi in milioni di euro</i>	2024	2025	2026
Incremento di gettito derivante dalla riscossione da esecuzioni mobiliari con intervento di modifica del relativo processo (stima prudenziale)	0,00	243,11	486,29
<i>di cui:</i>			
<i>Erario</i>	0,00	162,63	325,30
<i>Enti Previdenziali</i>	0,00	59,74	119,50
<i>Altri Enti</i>	0,00	20,74	41,49

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono all'agente della riscossione la possibilità avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla riscossione, da chiunque detenute. Tali procedure devono essere volte ad assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione; a semplificare e velocizzare la medesima attività; impedire il pericolo di condotte elusive da parte del debitore. La relazione tecnica indica le fonti dei dati sulla cui base risulta ricostruibile il maggior gettito ascritto alle norme per effetto della

riscossione a mezzo ruolo: in proposito non si formulano pertanto osservazioni.

Commi da 101 a 111 ***(Misure in materia di rischi catastrofali)***

La norma dispone che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui alla presente disposizione.

Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato mediante apposita convenzione approvata con il suddetto decreto, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore al maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui alla successiva disposizione. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per tali finalità, è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative, come risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La copertura finanziaria degli impegni assumibili da SACE a valere sull'istituenda sezione speciale, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, dotata di autonoma evidenza contabile e in ogni caso entro il limite massimo di 5 miliardi di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo, insiste sulle risorse disponibili sul menzionato Fondo (art. 1, comma 14, DL n. 23/2020) le cui disponibilità ammontano, al 30 giugno 2023, a circa 23 miliardi di euro. Tali disponibilità risultano pertanto sufficienti a coprire le potenziali escussioni attese, dal momento che data la natura onerosa e a mercato della garanzia, queste verranno alimentate da premi quantificati secondo una metodologia idonea ad assicurare la piena auto sostenibilità del regime. Non risulta pertanto necessario un rifinanziamento del Fondo.

Dal punto di vista degli effetti sul gettito, la disposizione è foriera di determinare due effetti di segno opposto. L'obbligo a carico delle imprese di assicurarsi contro tali rischi determinerà in primo luogo un incremento delle imposte sui premi assicurativi. D'altra parte, il costo sostenuto dalle imprese rientra tra le spese inerenti e quindi è un costo deducibile nella determinazione del reddito. Per prassi, tali effetti non vengono rilevati in sede di valutazione in quanto legati alla redditività dei soggetti interessati.

In questo caso, tuttavia, c'è un obbligo per legge, circostanza che appare suscettibile di determinare una maggiore spesa a carico delle imprese, che però in sede di determinazione del reddito potrebbero agire in senso riduttivo su altri costi, mantenendo un livello di reddito inalterato. Per questi motivi, non appare necessario stimare effetti e, in ogni caso, considerando tutti e due gli effetti sopra richiamati, la valutazione complessiva della norma dovrebbe andare nella direzione di una sostanziale invarianza considerando gli effetti compensativi tra la maggiore imposta sui premi assicurativi e la perdita sulle IIDD per la deducibilità dei premi corrisposti.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce l'obbligo per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. SACE S.p.A. è quindi autorizzata a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5

miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Per tali finalità, è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro. In proposito, con riferimento alla congruità delle risorse presenti sul predetto Fondo a copertura della disposizione in esame, non si formulano osservazioni prendendosi atto degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica che esclude la necessità di un rifinanziamento del Fondo considerata la natura onerosa e a mercato della garanzia che consentirà di quantificare i premi secondo una metodologia idonea ad assicurare la piena auto sostenibilità del regime.

Con riferimento agli effetti fiscali, di segno opposto, come evidenziato dalla relazione tecnica, sarebbe utile acquisire dati ed elementi quantitativi che permettano di verificare la neutralità finanziaria asserita dalla relazione tecnica.

Comma 112

(Trasferimento dell'ammontare delle riserve tecniche della SACE S.p.A. al bilancio dello Stato)

La norma, introdotta al Senato, precisa che il trasferimento del novanta per cento degli attivi da SACE al MEF, previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020, è calcolato al netto dei costi sostenuti da SACE per gli impegni riassicurati dallo Stato (ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge n. 23 del 2020), risultanti dalla contabilità della medesima SACE.

In proposito si ricorda che il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 23 del 2020, oggetto delle modifiche in esame, prevede che alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23 del 2020, sia riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere assunti da SACE S.p.A., derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di alcune specifiche categorie di impegni. La norma (comma 6, secondo periodo) prevedeva il trasferimento del novanta per cento degli attivi in cui erano investite le riserve tecniche da SACE S.p.A. al MEF e che la gestione di tali attivi fosse affidata a SACE S.p.A. secondo gli indirizzi del MEF (terzo periodo).

Per effetto delle modifiche in esame viene precisato che il trasferimento del novanta per cento degli attivi è calcolato al netto dei costi sostenuti da SACE per gli impegni riassicurati dallo Stato (ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge n. 23 del 2020), risultanti dalla contabilità della medesima SACE.

Si rammenta che al citato articolo 2, comma 6, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica

La **relazione tecnica** riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione chiarisce quindi che, a fronte del trasferimento al MEF degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, è riconosciuta a SACE la retrocessione dei costi sostenuti in relazione all'acquisizione degli impegni ceduti allo Stato, quantificabili sulla base dei bilanci e/o dei prospetti contabili della società medesima. Ciò, anche in linea con quanto avviene nel mercato assicurativo e previsto per strumenti analoghi in cui vi sia affidamento a SACE S.p.A. di connesse attività di gestione. Inoltre chiarisce il riconoscimento per SACE della retrocessione dei costi sostenuti, in relazione all'acquisizione degli impegni ceduti allo Stato, quantificabili sulla base dei bilanci e/o dei prospetti contabili della società medesima, a fronte del trasferimento al MEF degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, in conformità e all'esito delle verifiche previste dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. La norma in esame riguarda entrate attualmente non scontate nei saldi di finanza pubblica, in quanto saranno note con certezza solo all'esito delle menzionate verifiche e, pertanto, la decurtazione delle stesse per tenere conto dei costi sostenuti da SACE non comporta effetti peggiorativi relativamente a tali saldi.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, precisa che il trasferimento del novanta per cento degli attivi da SACE al MEF, previsto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, è calcolato al netto dei costi sostenuti da SACE per gli impegni riassicurati dallo Stato. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma si limita ad introdurre una precisazione riferita a una misura cui non sono stati ascritti effetti finanziari e tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica.*

Commi da 113 a 122

(Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

La norma modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), al fine di inserirvi, nell'ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei

rami vita. Il Fondo è definito come organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi previsti dalle norme in esame.

Sono tenute ad aderire:

- le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi, quando la raccolta premi annua nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro;

- le succursali di imprese di assicurazione extra-UE autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente.

Il Fondo ha natura di diritto privato e la sua dotazione finanziaria è costituita mediante contributi degli aderenti, in modo che la stessa risulti proporzionata alle passività del Fondo e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell'importo delle riserve tecniche. Con riferimento all'ammontare dei contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti, che rappresenteranno almeno i quattro quinti della contribuzione annuale complessiva, viene previsto che gli stessi siano proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese. Il quinto restante è rappresentato dai contributi dovuti dagli intermediari aderenti, determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati. La dotazione finanziaria deve essere investita dal Fondo in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

Il Fondo interviene effettuando pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti. Inoltre, se previsto dallo statuto, il Fondo può effettuare interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi ovvero intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, se il costo di tali interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette in caso di liquidazione. Il Fondo deve disporre di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività. L'IVASS approva lo statuto del Fondo, vigila sul rispetto della disciplina in esame, può emanare disposizioni attuative della stessa e informa senza indugio il Fondo se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poterne determinare l'attivazione. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, sentita l'IVASS, è prevista la nomina di un collegio promotore composto da

tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, che dovrà procedere alla nomina di un comitato di gestione provvisorio. Il decreto di nomina stabilisce gli emolumenti dei componenti del collegio promotore, il cui finanziamento avviene a valere sulle risorse del patrimonio del Fondo

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione introduce il nuovo Capo VI-bis al Titolo XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private – “CAP”), al fine di promuovere l'istituzione da parte degli operatori del settore assicurativo, e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un fondo a garanzia degli assicurati nel ramo vita. L'intervento ha la finalità di rafforzare il comparto assicurativo anche alla luce dei recenti eventi, garantendo la stabilità del sistema finanziario con i conseguenti positivi effetti sul sistema economico. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), al fine di inserirvi, nell'ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto: del carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni; che la dotazione finanziaria del Fondo è costituita mediante contributi degli aderenti; che l'IVASS, cui sono affidati compiti di vigilanza e controllo è esterna al perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini dei conti europei.*

Commi 123 e 124

(Istituzione di un Fondo per interventi di protezione civile)

La norma, introdotta al Senato, istituisce un fondo da ripartire nello Stato di previsione del Ministero dell'economia da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio con una dotazione di euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato, tra l'altro, al rafforzamento dei mezzi di soccorso alla popolazione civile [comma 123,

lettera a), n. 1] e al sostegno ai comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 [comma 123, lett. a), n. 2]. Con riguardo alla finalità da ultimo citata, viene, altresì, autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per interventi di parte corrente (comma 124).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Istituzione Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'acquisto dei mezzi di soccorso		4,5	4,5	4,5		4,5	4,5	4,5		4,5	4,5	4,5
Maggiori spese correnti												
Soccorso alla popolazione colpita dal sisma Centro Italia- spese per interventi di parte corrente		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione istituisce un Fondo da ripartire con una dotazione di euro 4.500.000 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato, tra l'altro, al rafforzamento dei mezzi di soccorso alla popolazione civile e al sostegno ai comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 (comma 123). Con riguardo a quest'ultima finalità, viene, altresì, autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per interventi di parte corrente (comma 124). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa.*

Comma 125

(Rideterminazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata)

Le norme modificano alcune disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativo alla riforma delle pensioni cosiddetta Fornero.

In particolare, le disposizioni:

- modificano il comma 7, riducendo la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia. Detta misura, finora pari a 1,5 volte la misura dell'assegno sociale, viene stabilita pari a quest'ultimo (con coefficiente, dunque, pari a 1,0) [comma 1, lettera *a*)];
- modificano il comma 11, relativo alla pensione anticipata contributiva, cui possono accedere i soggetti, al compimento del requisito anagrafico di 64 anni, per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 e con almeno 20 anni di contributi versati. Le novelle:
 - modificano la misura minima del trattamento pensionistico maturato, posta come condizione per il riconoscimento del trattamento anticipato (a legislazione vigente fissata in 2,8 volte la misura dell'assegno sociale), portandola a 3 volte la misura dell'assegno sociale per uomini e donne senza figli, a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 per le donne con 2 o più figli [comma 1, lettera *b*), numeri 1 e 2];
 - prevedono che il trattamento di pensione anticipata sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. Il trattamento di pensione anticipata contributiva decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti [comma 1, lettera *b*), numero 3];
- modificano il comma 12, estendendo al requisito di contribuzione posto per il riconoscimento della pensione anticipata contributiva sopra riportata l'ambito di applicazione della normativa sull'adeguamento all'evoluzione della speranza di vita [comma 1, lettera *c*)].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Rideterminazione importo pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata tramite modifica art. 24 del D.L. 201/2011 - oneri pensionistici [comma 1, lettere a) e b)]		27,0	45,0	60,0		27,0	45,0	60,0		27,0	45,0	60,0
Rideterminazione importo pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata tramite modifica art. 24 del D.L. 201/2011 – TFR lordo [comma 1, lettere a) e b)]		28,0	14,0	13,0		28,0	14,0	13,0		28,0	14,0	13,0
Maggiori entrate tributarie												
Rideterminazione importo pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata tramite modifica art. 24 del D.L. 201/2011 – effetti fiscali [comma 1, lettere a) e b)]		7,0	3,0	4,0		7,0	3,0	4,0		7,0	3,0	4,0


La **relazione tecnica** afferma, dopo aver sintetizzato le norme, che le disposizioni hanno tra di loro effetti opposti, i quali, combinati, non pregiudicano gli andamenti a normativa vigente di medio-lungo periodo della spesa pensionistica in rapporto al PIL, la sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico.

L'effetto della modifica di cui alla lettera a) è diretto a consentire, rispetto alla normativa vigente, l'anticipo al pensionamento di soggetti che non avrebbero maturato l'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale o l'avrebbero maturato successivamente al compimento di SRA (*Statutory retirement age*⁵) combinata con l'anzianità contributiva minima di 20 anni. Questo comporta un maggiore onere per anticipo del pensionamento e, qualora ne sussistano i presupposti, un maggiore onere anche per integrazioni di importi che, a normativa modificata, risulterebbero più bassi per i soggetti in condizione di beneficiare di tali integrazioni. Essendo una misura diretta ad anticipare il pensionamento la stessa comporta una diminuzione della crescita potenziale. Sul piano dei parametri di valutazione del sistema pensionistico, adottati anche a livello comunitario, la misura comporta un peggioramento dell'adeguatezza per prestazioni.

⁵ Nel 2024 pari a 67 anni.

L'effetto della modifica di cui alla lettera *b*) è diretto complessivamente a posticipare il pensionamento dei soggetti che accedono, a normativa vigente, al pensionamento tre anni prima della maturazione di SRA mediante le complessive misure sopra descritte. Questo comporta un minore onere derivante dal posticipo del pensionamento e, sostanziandosi in una misura diretta a posticipare il pensionamento, la stessa comporta un aumento della crescita potenziale. Sul piano dei parametri di valutazione del sistema pensionistico adottati anche a livello comunitario la misura comporta un miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni.

Sul piano specifico degli effetti finanziari gli stessi, attesa la tipologia degli interventi, sono valutabili sostanzialmente nel medio lungo periodo e di seguito si rappresenta fino al 2060 l'indicatore della maggiore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL derivante dai due interventi separatamente (pensionamento di vecchiaia e pensionamento anticipato) e dall'intervento complessivo.



Al 2040 la maggiore incidenza cumulata della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di abbassamento della soglia per l'accesso al pensionamento di vecchiaia è pari a 0,5 punti percentuali di PIL e la minore incidenza cumulata in rapporto al PIL della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di revisione dei requisiti per l'accesso e la decorrenza è pari a 0,4 punti percentuali di PIL. L'effetto complessivo della disposizione in esame al 2040 con riferimento all'indicatore in considerazione evidenzia una maggiore incidenza cumulata della spesa in rapporto al PIL pari a 0,1 punti percentuali di PIL.

Al 2060 la maggiore incidenza cumulata della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di cui alla lettera a) è pari a 1,2 punti

percentuali di PIL e la minore incidenza cumulata in rapporto al PIL della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di cui alla lettera b) è pari a 1,4 punti percentuali di PIL. L'effetto complessivo della disposizione in esame al 2060 con riferimento all'indicatore in considerazione evidenzia una minore incidenza cumulata della spesa in rapporto al PIL pari a 0,2 punti percentuali di PIL. Ciò consente di neutralizzare a tutto il 2060 l'effetto complessivo sul debito pubblico in rapporto al PIL.

In tali termini il complessivo intervento conferma gli andamenti a legislazione vigente in merito all'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL, al grado di sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico e dei relativi indicatori.

In merito agli effetti finanziari limitati al primo decennio di applicazione, peraltro molto parziale della disposizione in esame che per caratteristiche intrinseche esplica i propri effetti nel medio-lungo periodo si rappresenta quanto segue:

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia)	Oneri(+)/ Risparmi(-) (milioni di euro)				
		Totale oneri pensionistici	TFR settore privato al lordo effetti fiscali	TFR settore privato al netto effetti fiscali	Effetti finanziari complessivi al lordo degli effetti fiscali	Effetti finanziari complessivi al netto degli effetti fiscali
		2024	5	27	28	21
2025	7	45	14	11	59	56
2026	8	60	13	9	73	69
2027	12	76	24	18	100	94
2028	16	102	31	23	133	125
2029	19	115	24	18	139	133
2030	24	115	29	22	144	137
2031	30	137	37	27	174	164
2032	32	102	28	21	130	123
2033	33	111	34	25	145	136

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano alcune disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativo alla riforma delle pensioni cosiddetta Fornero. In particolare, vengono modificati alcuni requisiti richiesti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata contributiva (in particolare, la misura minima del trattamento pensionistico), viene previsto un tetto all'importo delle pensioni anticipate negli anni precedenti al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia e il requisito contributivo per dette pensioni viene assoggettato al regime sulle aspettative di vita. Da tali misure derivano sia effetti negativi per la finanza pubblica (riferibili all'abbassamento del valore soglia per l'accesso alle pensioni di vecchiaia), sia positivi (riferibili all'adeguamento dell'anzianità contributiva, di cui al comma 11 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 alle aspettative di vita).*

Al riguardo, si prende atto di quanto riportato dalla RT circa la sostanziale sostenibilità finanziaria delle misure anche nel medio-lungo periodo. Tuttavia, tali affermazioni non vengono suffragate da elementi di verifica né vengono forniti elementi di dettaglio volti a definire gli effetti finanziari per ogni singola misura prevista. In merito, appare necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione.

Commi da 126 a 130 ***(Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione)***

Le norme prevedono che, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, abbiano facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con conseguente restituzione dei contributi (commi 126 e 127).

La suddetta facoltà è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l'onere è

determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 (comma 128).

L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 prevede che per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applichino le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda.

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, di cui al DPR 917/1986 (comma 129).

Il versamento dell'onere può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti (comma 130).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi		1,1	2,2	2,2								
Maggiori entrate tributarie												
Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi						1,1	2,2	2,2		1,1	2,2	2,2

La **relazione tecnica** afferma che, quale base dati, è stata assunta una rilevazione di carattere amministrativo; nel periodo 2019-2021 sono state evidenziate - per il complesso delle gestioni - 5.500 domande con accoglimento (con una stima – considerate le domande in istruttoria - di circa 6.600 domande nel complesso) per le quali è stato accertato un periodo medio di riscatto pari a circa 2 anni e un onere medio da riscatto pari a 18.300 euro *pro capite*.

Poiché la proposta in esame riprende quanto già disposto dal decreto-legge n. 4 del 2019, si ritiene che nel biennio 2024-2025:

- verranno accolte complessivamente circa 1.200 domande derivanti:

a) da domande residuali rispetto a quanto già rilevato (trattasi di coloro che non hanno presentato domanda nel periodo 2019-2021 e che lo faranno in caso di entrata in vigore della proposta normativa),

b) da nuove domande provenienti da nuovi assicurati;

- che la durata del riscatto sia pari a 24 mesi per lavoratori dipendenti e 12 mesi per lavoratori autonomi

- che l'onere medio da riscatto sia pari a 19.620 euro;

- che tutti gli interessati optino per la rateizzazione decennale.

Di seguito la proiezione decennale delle maggiori entrate contributive.

**Stima delle entrate contributive derivanti da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa
Biennio 2024-2025
(complesso dei lavoratori)**

Effetti positivi per finanza pubblica (+)/Effetti negativi per finanza pubblica(-)
(in milioni di euro)

Anno	Numero assicurati che esercitano la facoltà di riscatto (unità)	Effetto finanziario lordo fisco
2024	600	1,11
2025	600	2,24
2026	0	2,24
2027	0	2,24
2028	0	2,24
2029	0	2,24
2030	0	2,24
2031	0	2,24
2032	0	2,24
2033	0	2,24

La RT precisa infine che i maggiori contributi derivanti da tale riscatto genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione che, stante la condizione di periodo da valutare con il sistema contributivo (e quindi corsi di studio post 1995), si riferiscono, implicitamente, ad iscritti “giovani” i cui corrispondenti oneri pensionistici saranno corrisposti oltre il decennio di previsione.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, i soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, abbiano facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, parificandoli a periodi di lavoro. Il versamento dell’onere può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.*

Al riguardo, si osserva che, in base ai parametri forniti dalla relazione tecnica, la quantificazione delle maggiori entrate contributive risulta sostanzialmente verificata⁶. Tuttavia, andrebbe chiarito come sia stato assunto l’onere medio da riscatto (più elevato di quello riscontrato in

⁶ Il maggiore gettito annuo ottenuto moltiplicando l’onere medio di riscatto (19.620 euro) per la quota annua di soggetti interessati (600 per ciascuno degli anni 2024 e 2025) e dividendo il prodotto ottenuto per gli anni di rateizzazione ipotizzati (10 anni, cioè l’intero periodo concesso) dà luogo a un risultato lievemente superiore a quello imputato alla misura (1,2 milioni nel 2024 e 2,3 nel 2025).

occasione della precedente applicazione della medesima misura) posto che dal suo ammontare dipende il maggior gettito ascritto alla norma. Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti circa le minori entrate tributarie derivanti dalla misura, in virtù della deducibilità dei contributi aggiuntivi versati, che non risultano contabilizzate nei saldi.

Non si formulano osservazioni riguardo ai maggiori oneri derivanti dall'incremento delle prestazioni pensionistiche, in quanto appare plausibile che detti incrementi, dato il vincolo dell'assenza di contributi esistenti al 31 dicembre 1995 richiesto dalle norme, non dovrebbero verificarsi nel decennio preso in considerazione dalla RT (fino quindi al 2033).

Commi da 131 a 133

(Disposizioni in materia di adempimenti contributivi)

La norma prevede che, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le amministrazioni pubbliche⁷, per i propri dipendenti iscritti alla gestione *ex* INPDAP costituita presso l'INPS, sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003⁸, (ovvero, si evidenzia, quelle relative alle retribuzioni decorrenti dal gennaio 2005). I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in euro 200.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 (comma 131).

I risparmi derivanti dall'applicazione della suddetta disposizione costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni statali e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio (comma 132). Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore del presente articolo (comma 133).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁷ Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

⁸ La summenzionata disposizione prevede l'invio all'INPS, da parte dei sostituti di imposta, delle denunce retributive mensili a decorrere dalle retribuzioni del gennaio 2005.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Regolarizzazione contabile degli obblighi contributivi relativi alla gestione ex-INPDAP per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 (comma 131)		200,0	200,0	200,0								

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 926) ribadisce il contenuto della norma e afferma che i contributi omessi riferiti a periodi ante 2005 e non accertati (e notificati) entro il termine del 31 dicembre 2023 saranno da considerarsi prescritti, stante la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 10-*bis*, della legge n. 335 del 1995, come modificata dall'articolo 9, comma 1, lett. *a*), del decreto-legge n. 198 del 2022. L'esigenza dell'introduzione della disposizione deriva dalle difficoltà riscontrate nella ricostruzione dei dati contributivi per i periodi ante 2005 per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle gestioni ex-INPDAP, periodi nei quali la comunicazione delle informazioni ai fini contributivi è stata effettuata con sistemi diversi nel tempo che hanno dato luogo a notevoli criticità. Con l'introduzione, dal gennaio 2005, del sistema delle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, la verifica della contribuzione versata e la conseguente alimentazione delle posizioni assicurative è stata standardizzata e messa a regime. La norma, dichiarando assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, fa decadere la pretesa creditoria dell'INPS (ex-INPDAP) nei confronti dei datori di lavoro pubblici che può essere stimata nell'ammontare di 200 milioni di euro in riferimento al 2022. La stima include anche la quota di contributi a carico del lavoratore correttamente trattenuta dal datore di lavoro pubblico al momento del pagamento della retribuzione. Tale ammontare annuo di introiti da regolarizzazioni potrà essere considerato esigibile solo se accertato entro la fine del corrente anno, in relazione al termine di sospensione della prescrizione (31 dicembre 2023) stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022. Nell'ipotesi in cui la contribuzione da regolarizzazione sia considerata dovuta anche negli anni successivi al 2023, si può stimare che tali somme ammontino a 200 milioni di euro annui per il

prossimo decennio. La relazione tecnica evidenzia che la liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione, non assistiti dal versamento dei contributi. Non sorgono quindi ulteriori oneri pensionistici legati al riconoscimento dei periodi oggetto di regolarizzazione. L'INPS è tenuto a erogare la pensione indipendentemente dal versamento dei contributi come se lo stesso fosse avvenuto regolarmente; pertanto, gli effetti sono già previsti nel bilancio dell'INPS e sono scontati nei tendenziali di finanza pubblica. Gli importi dovuti a titolo di regolarizzazioni sono da considerarsi neutri ai fini dei saldi di finanza pubblica considerando la Pubblica Amministrazione nel suo complesso, perché trattasi di regolazioni fra pubbliche amministrazioni. Non lo sono per il singolo ente, che difatti si trova sgravato dell'obbligo di versare contribuzione risalente nel tempo a fronte di avvisi di addebito emessi dall'INPS.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, sia tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce retributive mensili relative alle retribuzioni decorrenti dal gennaio 2005. Le minori entrate contributive derivanti dalla misura sono valutate in euro 200.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 (comma 1) e impattano, come evidenziato nel prospetto riepilogativo, esclusivamente sul saldo netto da finanziare; laddove i risparmi derivanti dalla medesima disposizione costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni statali e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio (comma 2).

La relazione tecnica riferisce, tra l'altro, che la norma, dichiarando assolti gli obblighi contributivi fino al 31 dicembre 2004, fa decadere la pretesa creditoria dell'INPS (ex-INPDAP) nei confronti delle amministrazioni pubbliche per il periodo anteriore a tale termine, che viene stimata in 200 milioni di euro annui per il prossimo decennio, comprensiva anche della quota contributiva a carico del lavoratore. Al riguardo, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, si rileva comunque l'opportunità che vengano forniti ulteriori elementi di dettaglio circa la stima dell'onere di 200 milioni, che la relazione tecnica identifica come una stima della pretesa creditoria dell'INPS (ex-INPDAP) nei confronti dei datori di lavoro pubblici.

Commi 134 e 135

(Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 ha previsto che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sia riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS,

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;

5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Le norme modificano per l'esercizio 2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni, di cui all'articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, riducendo dal 32 al 22 per cento la quota di rivalutazione per la fascia dei trattamenti complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Rideterminazione indicizzazione pensioni per il 2024		135,0	135,0	135,0		135,0	135,0	135,0		135,0	135,0	135,0
Minori entrate tributarie												
Rideterminazione indicizzazione pensioni per il 2024 – Effetti fiscali		58,0	58,0	58,0		58,0	58,0	58,0		58,0	58,0	58,0

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione è diretta a ridurre parzialmente il grado di indicizzazione previsto dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, nell'anno 2024 esclusivamente per le pensioni complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS portandolo da 32 punti percentuali a 22 punti percentuali.

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che prevedono strutturalmente un contenimento disavanzo pubblico, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, mantenendo comunque un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico.

Tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2022):
 - a. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 54,1 per cento;
 - b. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 15,7 per cento;
 - c. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,3 per cento;

- d. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 9,0 per cento;
 - e. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,2 per cento;
 - f. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 7,7 per cento
- b) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – ai fini della indicizzazione 2024 – stima anno 2023: circa 313,8 miliardi di euro;
- c) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in NADEF 2023 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA della predetta NADEF 2023. In particolare, l’indicizzazione 2024 è computata in base ad un tasso del 5,6 per cento (previsione tasso di inflazione, variazione indice fo i nt per l’anno 2023);

derivano i seguenti effetti finanziari:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(135)	(135)	(135)	(134)	(133)	(131)	(130)	(128)	(126)	(123)
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	77	77	77	76	75	74	73	72	71	69

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano per l’esercizio 2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni, di cui all’articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, riducendo dal 32 al 22 per cento la quota di rivalutazione per la fascia dei trattamenti complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione dei maggiori risparmi risulta coerente con i parametri forniti dalla RT⁹.

Relativamente alla quantificazione degli effetti fiscali, si osserva che è stata utilizzata un'aliquota di circa il 43 per cento. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l'utilizzo di tale aliquota appare sufficientemente prudenziale.

Commi 136 e 137 **(APE sociale)**

Normativa vigente L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2023, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (cosiddetta APE sociale).

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi coniuge o parente o affine con handicap grave, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

⁹ La verifica si ottiene calcolando la differenza tra la quota di rivalutazione a legislazione invariata e quella proposta dalle disposizioni in esame. Infatti: il monte pensioni superiore a 10 volte il minimo (circa 24,1 miliardi, corrispondente al 7,7 per cento dell'intero monte pensioni) viene moltiplicato per il 5,6 per cento dell'inflazione stimata e, alternativamente, per il 32 e il 22 per cento della percentuale di rivalutazione. La differenza tra i due importi (433 milioni e 298 milioni) corrisponde ai circa 135 milioni di euro stimati dalla relazione tecnica.

Per le donne è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Le norme prevedono che le disposizioni, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, si applichino fino al 31 dicembre 2024, incrementando contestualmente il requisito anagrafico minimo da 63 a 63 anni e 5 mesi. L'autorizzazione di spesa è conseguentemente incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.

Il suddetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Proroga al 2024 dell'APE sociale		85,0	168,0	127,0		85,0	168,0	127,0		85,0	168,0	127,0

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni sono dirette a prorogare per l'anno 2024 le complessive disposizioni relative alla prestazione cosiddetta ape sociale con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 179, lettere da a) a d) della legge n. 232 del 2016 prevedendo una modifica rispetto alla precedente applicazione diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l'applicazione della misura in esame per il 2022 che evidenziano una generazione di beneficiari (sostanzialmente in via di conferma anche per il 2023) di circa 16.600 unità deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2024, stimati in circa 12.500, conseguendone i seguenti maggiori oneri:

	Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno (mgl di unità)	Oneri (mln di euro)
2024	12,5	85
2025	11,1	168
2026	8,0	127
2027	3,4	67
2028	0,0	24
2029	0,0	0

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le disposizioni, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 (“ape sociale”) si applichino fino al 31 dicembre 2024, incrementando contestualmente il requisito anagrafico minimo da 63 a 63 anni e 5 mesi. L'autorizzazione di spesa è conseguentemente incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.*

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica riporta esclusivamente il dato numerico riferito alla platea potenzialmente interessata, posto alla base della quantificazione, pari a complessivi 12.500 soggetti nel 2024, senza fornire elementi di dettaglio in ordine alla predetta platea. In merito a tale aspetto appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

La relazione tecnica inoltre non fornisce l'importo medio mensile dell'indennità in esame, utilizzata ai fini della stima. Tuttavia, considerando che l'importo medio riportato nella relazione tecnica riferita al 2021 risultava di 1.140 euro mensili e assumendo tale parametro, la quantificazione degli oneri risulta sostanzialmente in linea con quanto esposto nella precedente proroga¹⁰.

Tenuto conto comunque che, ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, è previsto un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei limiti di spesa, non vi sono osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, ferma restando l'opportunità di acquisire i predetti elementi di valutazione al fine di valutare la congruità dello stanziamento rispetto alla platea interessata.

¹⁰ Ipotizzando una distribuzione lineare delle uscite nel corso dell'anno, si avrebbero 12 mensilità da 1.140 euro da moltiplicare per la platea dei soggetti interessati (12.500) e da dividere per due. Così facendo, si ottiene un onere per il 2024 di circa 85 milioni di euro.

Comma 138 **(Opzione donna)**

Normativa vigente L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 riconosce il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il successivo comma 1-*bis* prevede altresì che il diritto al trattamento pensionistico si applichi nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente o un affine con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli.

Le norme modificano il comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, relativo all'istituto pensionistico denominato "opzione donna". In particolare, si prevede che il suddetto istituto si applichi anche nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, incrementando contestualmente il requisito dell'età anagrafica da 60 a 61 anni.

I requisiti richiesti alle lavoratrici per accedere al trattamento sono pertanto i seguenti:

- a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente o un affine con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006. Per

le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni si applica a prescindere dal numero di figli.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Proroga Opzione Donna con aumento di 1 anno del requisito anagrafico - prestazione		16,1	44,9	59,8		16,1	44,9	59,8		16,1	44,9	59,8
Proroga Opzione Donna con aumento di 1 anno del requisito anagrafico - TFS				17,1				17,1				17,1
Maggiori entrate tributarie												
Proroga Opzione Donna con aumento di 1 anno del requisito anagrafico - TFS Effetti fiscali				2,9				2,9				2,9

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni sono dirette a prorogare il regime c.d. opzione donna, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge n. 197 del 2022 per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2022, anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2023 modificando tali requisiti mediante l'aumento di un anno del requisito anagrafico, che passa da sessanta anni a sessantuno anni.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 mediante, la selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006;

- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2023, che viene elevato a 61 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2024 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2023. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi. Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo. Il numero delle lavoratrici aderenti è stato stimato, prudenzialmente, anche tenendo conto dei dati di monitoraggio, ancorché parziali (anche per l'operare del regime delle decorrenze e un accesso graduale nel tempo), relativi alla prestazione di cui al comma 292 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 che a tutto settembre 2023 registrano domande pari a 2.228, nonché dell'incremento del requisito anagrafico di un anno.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (mln €)		Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			lordo fisco	netto fisco	
2024	2,2	16,1	0	0	16,1
2025	3,0	44,9	0	0	44,9
2026	4,0	59,8	17,1	14,2	74,0
2027	3,0	59,9	20,9	17,4	77,3
2028	2,0	46,8	14	11,6	58,4
2029	1,0	25,3	5,1	4,3	29,6
2030	0,0	1,2	-0,7	-0,5	0,7

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il comma 1-bis all'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, relativo all'istituto pensionistico denominato "opzione

donna”. In particolare, si prevede che il suddetto istituto si applichi anche nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, incrementando contestualmente il requisito dell'età anagrafica da 60 a 61 anni.

Al riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica non esplicita i dati necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi alle norme in esame, quali ad esempio l'importo medio pensionistico e quello del TFS, con distinta evidenziazione dei dati riferiti ai soggetti per i quali l'erogazione del trattamento, in anticipo rispetto ai presumibili tempi di fruizione, comporta oneri per la finanza pubblica (dipendenti presso aziende con oltre 50 dipendenti e dipendenti pubblici), la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati e la distribuzione delle decorrenze pensionistiche (scaglionamento delle uscite) distinta per le tre platee di soggetti interessati dalla norma (lavoratrici dipendenti del settore privato, del settore pubblico e le lavoratrici autonome).

Riguardo al maggior numero di pensioni alla fine di ogni anno interessato, può considerarsi prudenziale la stima di circa 2.200 per il 2024, dal momento che, come affermato dalla relazione tecnica, tale cifra corrisponde sostanzialmente a quella fatta registrare a tutto settembre 2023 relativamente alla prestazione di cui al comma 292 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 che pure prevede un requisito di età anagrafica inferiore a quello della norma in esame.

Ai fini di una puntuale verifica delle stime, andrebbero comunque acquisiti i suddetti elementi informativi mancanti.

Si osserva peraltro che, in base ai dati forniti dalla tabella, gli effetti finanziari risultano sostanzialmente in linea con la stima di quelli relativi al comma 292 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

Con riferimento agli oneri connessi all'erogazione del trattamento di fine rapporto, si osserva che in base alla decorrenza degli effetti (a partire dal 2026) sembra che siano stati considerati soltanto quelli connessi all'uscita delle lavoratrici del settore pubblico, per le quali il pagamento avviene almeno 24 mesi dopo il pensionamento. Sembrano quindi non essere stati inclusi i possibili effetti derivanti dall'uscita delle lavoratrici del settore privato, dipendenti di aziende con almeno 50 addetti che hanno conferito il TFR al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS, per le quali l'erogazione del TFR dovrebbe già aver luogo nel 2024¹¹. Sul punto appare necessario un chiarimento.

¹¹ Si confronti ad esempio la RT riferita al decreto-legge n. 4 del 2019,

Commi 139 e 140 *(Disposizioni in materia di pensione anticipata)*

Normativa vigente L'articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 prevede che in via sperimentale per il 2023, il diritto alla pensione anticipata possa essere conseguito al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (comma 5).

Le suddette disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della seguente disciplina:

a) per i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima del 1° agosto 2023;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi (comma 6).

Il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico (comma 7).

Le norme modificano l'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, relativo al conseguimento della pensione anticipata con il cosiddetto istituto "Quota 103" (età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni). In particolare, le modifiche:

- estendono l'applicazione del suddetto articolo 14.1 al 2024;
- prevedono che il trattamento di pensione anticipata sia determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 1997. In ogni caso il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo (a legislazione vigente non deve essere superiore a cinque volte), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;

- la decorrenza del trattamento pensionistico ha luogo trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nel 2024;
- per i dipendenti pubblici la decorrenza del trattamento pensionistico ha luogo trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nel 2024.

Viene infine modificato l'articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, confermando che i lavoratori dipendenti, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle suddette disposizioni, possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico. In tal caso viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Quota 103 (62 età + 41 contributi) per il 2024 – pensioni (comma 139)		112,0	804,0	414,0		112,0	804,0	414,0		112,0	804,0	414,0
Quota 103 (62 età + 41 contributi) per il 2024 – TFR (comma 139)		50,0	42,0			50,0	42,0			50,0	42,0	
Rinuncia versamenti contributivi lavoratori dipendenti con requisiti minimi di pensionamento anticipato (comma 140)		14,0	28,6	29,2								
Minori spese correnti												

Quota 103 (62 età + 41 contributi) per il 2024 – TFR (comma 139)				79,0				79,0				79,0
Rinuncia versamenti contributivi lavoratori dipendenti con requisiti minimi di pensionamento anticipato –prestazione (comma 140)												
Maggiori entrate tributarie												
Quota 103 (62 età + 41 contributi) per il 2024 - TFR - effetti fiscali (comma 4)		13,0	11,0			13,0	11,0			13,0	11,0	
Rinuncia versamenti contributivi lavoratori dipendenti con requisiti minimi di pensionamento anticipato – effetti fiscali (comma 140)		5,3	10,9	11,1		5,3	10,9	11,1		5,3	10,9	11,1
Minori entrate tributarie												
Quota 103 (62 età + 41 contributi) per il 2024 - TFR - effetti fiscali (comma 139)				20,0				20,0				20,0
Rinuncia versamenti contributivi lavoratori dipendenti con requisiti minimi di pensionamento anticipato –effetti fiscali prestazione (comma 140)												
Minori entrate contributive												
Rinuncia versamenti contributivi lavoratori dipendenti con requisiti minimi di pensionamento anticipato (comma 140)						14,0	28,6	29,2		14,0	28,6	29,2

La **relazione tecnica** afferma, in relazione al comma 139, che la disposizione in esame consente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2024. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali.

Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021), 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022), per 62-41 (c.d. Quota 103) del 2023 anche per 62-41 (c.d. Quota 103) del 2024, dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia

con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (Articolo 67 c. 1 lett. 1 TUIR).

Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi matura i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a tre mesi).

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi matura i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a sei mesi). Si applicano sempre per i pubblici dipendenti, le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100, la c.d. Quota 102 e la c.d. Quota 103 (Articolo 23 del d.l. n. 4/2019) del 2023, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

In via innovativa rispetto alla misura cosiddetta Quota 103 del 2023 (per la quale è previsto che la pensione anticipata possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, limite applicato in via temporanea fino alla maturazione del requisito di cui all'articolo 24, comma 6 del decreto-legge n. 2021 del 2011), per la Quota 103 del 2024 è previsto invece un abbattimento permanente della pensione derivante dall'applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo cui si aggiunge la soglia transitoria per l'importo in liquidazione del trattamento anticipato ridotta a 4 volte il trattamento minimo rispetto al valore di 5 volte il trattamento minimo previsto per chi matura i requisiti nel 2023.

Le percentuali di riduzione del trattamento pensionistico derivanti dall'applicazione integrale del sistema contributivo incidono ovviamente in misura significativamente inferiore sul trattamento pensionistico complessivo essendo la quota retributiva corrispondente ad un numero di anzianità contributive inferiore.

Tuttavia, va considerato che il canale di pensionamento in esame consente un anticipo del pensionamento significativamente ridotto rispetto alla distanza temporale tra il requisito anagrafico minimo, pur tenendo conto del regime delle decorrenze, e l'età di 67 anni. Infatti, la misura dell'anticipo va soprattutto parametrata alla distanza tra il requisito contributivo di 41 anni e i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Quindi è di evidenza che di fronte a anticipi massimi inferiori a 1 anno e 10 mesi per gli uomini (per effetto del differente regime delle decorrenze l'anticipo massimo si riduce rispetto al differenziale tra i requisiti di accesso in misura pari al differenziale tra i regimi delle decorrenze in vigore per le due tipologie di pensionamento) e inferiori a 10 mesi per le donne (per lo stesso motivo sopra rappresentato) la presenza di una penalizzazione permanente del trattamento pensionistico, ancorché

ridotta e comunque di fatto calcolabile a partire dall'età di 63 anni, anche per l'operare del citato regime delle decorrenze, può condizionare le scelte comportamentali.

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, delle considerazioni sopra esposte, di una distribuzione comunque prudentiale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)
		pensionistici (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	TFR (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	oneri complessivi (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2024	17,0	112,0	50,0	37,0	149,0
2025	25,0	804,0	42,0	31,0	835,0
2026	3,0	414,0	-79,0	-59,0	355,0
2027	0,0	-151,0	-12,0	-9,0	-160,0

La disposizione prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2024 possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Sulla base della stima di adesione di circa 6.500 soggetti che si ritiene prudentiale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esame, derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.

(valori in mln di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	effetto fiscale indotto	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2024	-14,0	5,3	-8,7	0	0	0	-8,7
2025	-28,6	10,9	-17,7	0	0	0	-17,7
2026	-29,2	11,1	-18,1	0	0	0	-18,1
2027	-29,8	11,3	-18,5	0	0	0	-18,5
2028	-30,4	11,6	-18,8	0	0	0	-18,8
2029	-15,5	5,9	-9,6	4,4	-1,5	2,9	-6,7
2030	0	0	0	8,9	-3,1	5,8	5,8
2031	0	0	0	9,0	-3,2	5,8	5,8
2032	0	0	0	9,1	-3,2	5,9	5,9
2033	0	0	0	9,2	-3,2	6	6,0

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, relativo al conseguimento della pensione anticipata con il cosiddetto istituto "Quota 103" (età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni) per l'anno 2023. In particolare, le modifiche:

- estendono l'applicazione del suddetto articolo 14.1 al 2024;
- prevedono che il trattamento di pensione anticipata sia determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 1997. In ogni caso il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo (a legislazione vigente non deve essere superiore a cinque volte), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia;
 - la decorrenza del trattamento pensionistico ha luogo trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nel 2024;
 - per i dipendenti pubblici la decorrenza del trattamento pensionistico ha luogo trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nel 2024.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi all'applicazione dell'istituto in esame, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati, o il dato riferito all'anticipo medio di pensionamento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Inoltre, la RT non esplicita le ragioni sottostanti alla stima del maggior numero di pensioni, sensibilmente inferiore a quello registrato per la misura del 2023 (41.100 per il primo anno in luogo di

17.000 nella RT riferita alle disposizioni in esame). Ciò sicuramente in ragione della minore attrattività della misura a seguito delle penalizzazioni previste, tuttavia appare necessario acquisire ulteriori dati di valutazione.

Infine, non viene esplicitamente fornito il dato relativo all'importo medio annuo del rateo che tuttavia non appare in linea con quanto desumibile dalla RT riferita alla legge n. 197 del 2022 (oneri per il primo anno di applicazione stimati in 451,6 milioni di euro a fronte di 41.100 maggiori pensioni a fronte della RT attuale che stima maggiori oneri per 112 milioni di euro a fronte di 17.000 maggiori pensioni). Infine, non sono riportati gli elementi informativi in ordine agli effetti correlati al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS per l'erogazione del TFR dei dipendenti da aziende con almeno 50 addetti e al TFS, quali le platee interessate e gli importi medi percepiti e il numero di soggetti che hanno già richiesto l'anticipazione del TFR/TFS.

Si segnala anche che la RT non espone una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della disposizione, prevista dalla legge di contabilità per il settore pensionistico.

Al fine di verificare la stima degli effetti finanziari della norma, andrebbero pertanto forniti ulteriori dati ed elementi volti a confermare la stima degli effetti finanziari.

Riguardo al comma 140, si rileva che le disposizioni modificano l'articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, confermando che i lavoratori dipendenti, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle suddette disposizioni, possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico. In tal caso viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Al riguardo, la RT non fornisce direttamente elementi di valutazione quali l'importo retributivo medio considerato, l'aliquota contributiva media scontata e quella retributiva utilizzata per la quantificazione degli effetti indotti. Sul punto appaiono pertanto necessari ulteriori elementi di quantificazione.

Comma 141

(Disposizioni in materia pensionistica nel settore dei lavoratori poligrafici)

Normativa vigente L'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019 ha previsto che, limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge n. 416 del 1981¹², possano accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. I trattamenti pensionistici sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

Le norme modificano l'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019 (sopra descritto), prevedendo che anche nel 2024 – ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi – i lavoratori poligrafici di imprese in crisi possano accedere al trattamento di pensione, in deroga, con anzianità contributiva di almeno 35 anni. Detti trattamenti pensionistici sono erogati entro un limite di spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

Ai relativi oneri, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il

¹² L'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge n. 416 del 1981 prevede che il trattamento di pensione possa riguardare i soggetti con almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018.

pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Proroga al 2024 accesso lavoratori poligrafici al pensionamento con anzianità contributiva di almeno 35 anni		10,4	10,5	10,5		10,4	10,5	10,5		10,4	10,5	10,5
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione		10,4	10,5	10,5		10,4	10,5	10,5		10,4	10,5	10,5

La **relazione tecnica**, al cui testo si rinvia, fornisce i dati e gli elementi utilizzati per la quantificazione degli oneri.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che la disposizione in esame modifica l'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019, prevedendo che anche nel 2024 i lavoratori poligrafici di imprese in crisi possano accedere al trattamento di pensione, in deroga, con anzianità contributiva di almeno 35 anni. Detti trattamenti pensionistici sono erogati entro limiti di spesa specificati dalla norma medesima. La RT fornisce dati ed elementi sulla cui base la quantificazione degli oneri risulta verificabile.*

Al riguardo, pur rilevando che la norma prevede un monitoraggio da parte dell'INPS tale da escludere ulteriori domande di pensionamento qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti, andrebbe acquisto l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di rigettare, nell'ipotesi di esaurimento delle risorse, le domande di pensione anticipata dei soggetti aventi i requisiti di legge senza necessità di futuri rifinanziamenti.

Commi da 142 a 155 ***(Indennità di discontinuità reddituale e operativa–ISCRO)***

Le norme riconoscono dal 1° gennaio 2024 ad opera dell'INPS l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 178 del 2020.

Si ricorda che l'articolo 1, commi da 386 a 401, della legge n. 178 del 2020 ha istituito l'ISCRO in via sperimentale per il triennio 2021-2023. Detta sperimentazione prevedeva, a differenza delle disposizioni in esame:

- una sola richiesta triennale (anziché biennale);
- l'indennità non concorreva alla formazione del reddito;
- un aumento dell'aliquota contributiva pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

L'indennità era riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024.

L'indennità è riconosciuta, previa domanda, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (commi 142-144).

L'ISCRO è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di assegno di inclusione;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS che comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti (comma 145).

L'ISCRO, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo

giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Detti limiti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. L'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa (commi 146-150).

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. L'ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (commi 151-152).

L'ISCRO è riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'ISCRO (comma 153).

Per far fronte agli oneri, è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, per i soggetti di cui al comma 2, pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito di lavoro, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi (comma 154).

L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO (comma 155).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) - prestazione		16,0	20,4	20,8		16,0	20,4	20,8		16,0	20,4	20,8
Minori spese correnti												
ISCRO - Aumento di 0,35% aliquota soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata - lordo fisco		18,8	25,5	25,8								
Maggiori entrate contributive												
ISCRO - Aumento di 0,35% aliquota soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata - lordo fisco						18,8	25,5	25,8		18,8	25,5	25,8
Minori entrate tributarie												
ISCRO - Aumento di 0,35% aliquota soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata – effetti fiscali		5,5	3,8	5,0		5,5	3,8	5,0		5,5	3,8	5,0

La **relazione tecnica** dopo aver descritto le norme afferma che sono stati considerati i seguenti parametri:

- spesa per prestazioni consuntivo 2022: 12 milioni di euro
- Stima numero beneficiari annui: 4.500
- Monte reddituale (2022): 6,4 miliardi di euro. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 deliberato il 27 settembre 2023.

ISCRO - Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa				
Proiezione decennale dei contributi e della spesa per indennità secondo la proposta di stabilizzazione				
Anno	Contributi (lordo fisco)	Contributi (netto fisco)	Oneri	Risultato di esercizio oneri (-)/risparmio (+)
	<i>(milioni di euro)</i>			
2024	18,8	13,3	16	-2,7
2025	25,5	21,7	20,4	1,3
2026	25,8	20,8	20,8	0
2027	26,5	21,2	21,2	0
2028	27,2	21,8	21,6	0,2
2029	28	22,4	21,7	0,7
2030	28,8	23	22,1	0,9
2031	29,6	23,7	22,5	1,2
2032	30,4	24,4	23	1,4
2033	31,3	25	23,4	1,6

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono dal 1° gennaio 2024 ad opera dell'INPS l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)¹³. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. L'ISCRO, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Per far fronte agli oneri, è disposto un aumento dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata¹⁴ pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024.

¹³ Introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 178 del 2020.

¹⁴ Di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997.

Al riguardo, si osserva che le quantificazioni in merito al maggiore gettito contributivo risultano coerenti con un aumento dell'aliquota contributiva di 0,35 punti percentuali. Analogamente appaiono coerenti gli importi al netto degli effetti fiscali.

In merito all'erogazione delle indennità, gli importi a regime appaiono coerenti con l'erogazione di un beneficio mensile poco inferiore al valore massimo di 800 euro (circa 755 euro mensili), per una platea stimata stabile in 4.500 unità. Tale stima risulta improntata a caratteri di prudenzialità, fermo restando che andrebbero richiesti ulteriori dettagli circa i redditi dei beneficiari o il beneficio medio erogato negli ultimi anni.

Si rammenta, infine, che la misura opera nei limiti di spesa prefissati dalla legge e che è apprestato un meccanismo di salvaguardia e monitoraggio volto a contenere gli oneri entro i limiti dello stanziamento. In proposito non si formulano osservazioni considerando che la relazione tecnica fornisce elementi sulla cui base l'onere risulta congruo rispetto allo stanziamento.

Comma 156 ***(Indennità di malattia della gente di mare)***

Normativa vigente. L'articolo 6, primo comma, lettera *b*) del RDL 1918/1937, prevede che la gente di mare assicurata contro la malattia abbia diritto a un'indennità giornaliera¹⁵, nella misura del 75 per cento del salario, calcolato a norma del secondo comma dell'articolo 10, per la durata delle prestazioni nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro.

Il successivo articolo 7 prevede altresì che il personale arruolato su piroscafi o motonavi addetti al traffico, sia assicurato anche per le seguenti prestazioni:

a) assistenza medico-chirurgica gratuita e somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici sino al massimo di un anno dall'annotazione di sbarco sul ruolo per le malattie celtiche e veneree, che si manifestano durante l'arruolamento o entro ventotto giorni dallo sbarco, e per tutte le altre malattie che si manifestano entro il predetto termine di ventotto giorni. Il ricovero ospedaliero è in ogni caso limitato a ventotto giorni;

¹⁵ L'indennità giornaliera è calcolata sul salario effettivamente goduto dall'assicurato alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo. Per la relativa determinazione del salario si osservano le norme degli articoli 71, primo e terzo comma, e 72 del Regolamento 25 gennaio 1937, n. 200. (Regolamento per l'esecuzione dei R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali). La paga base giornaliera (di cui al citato articolo 71, primo comma) si calcola dividendo per trenta il salario mensile. L'indennità giornaliera è pagata posticipatamente a periodi non eccedenti i sette giorni. Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni quando ne sia richiesto dall'INPS.

b) un'indennità giornaliera pari a quella stabilita dall'articolo precedente per tutta la durata delle prestazioni stesse, nei casi in cui la malattia impedisce totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro. Tale indennità è dovuta nella misura del 50 per cento del salario, quando si tratti di malattia celtica e venerea; c) assistenza ostetrica e un'indennità giornaliera pari a quella stabilita dall'articolo precedente, nelle ultime quattro settimane della gestazione e nelle quattro settimane dopo il parto o l'aborto per i casi di parto maturo, di parto prematuro o di aborto spontaneo o terapeutico, avvenuti rispettivamente entro nove, sei e tre mesi dalla annotazione di sbarco sul ruolo.

Le norme modificano l'articolo 6, primo comma, lettera b) del RDL 1918/1937, prevedendo che per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, la gente di mare assicurata contro la malattia abbia diritto a un'indennità giornaliera nella misura del 60 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro.

Viene altresì modificato l'articolo 10, specificando che per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Ridefinizione dei criteri per la qualificazione dell'indennità di malattia della gente di mare - prestazione		111,7	124,9	127,7		111,7	124,9	127,7		111,7	124,9	127,7
Minori entrate tributarie												
Ridefinizione dei criteri per la qualificazione dell'indennità di malattia della gente di mare – Effetti fiscali		25,7	28,7	29,4		25,7	28,7	29,4		25,7	28,7	29,4

La **relazione tecnica** afferma che il lavoro marittimo è caratterizzato da una disciplina speciale sia del contratto di lavoro che dell'indennità di malattia come di seguito sintetizzato:

Prestazione	Descrizione
Malattia fondamentale (Art. 6 RDL n. 1918/1937)	L'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale è erogata ai componenti degli equipaggi assicurati nel caso di malattia che si manifesta durante l'imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione. La misura è pari al 75 cento della retribuzione percepita nei 30 gg precedenti lo sbarco. Viene concessa per la durata massima di un anno.
Malattia complementare (art. 7 RDL 1918/1937)	L'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare è erogata, per le malattie insorte entro 28 giorni dallo sbarco, ai componenti degli equipaggi delle categorie dei natanti di cui all'articolo 7 del RDL n. 1918/1937 medesimo. La misura è pari al 75 cento della retribuzione percepita nei 30 gg precedenti lo sbarco. Viene concessa per la durata massima di un anno.
Malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) sono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato	I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto, oltre alla indennità di malattia fondamentale e di malattia complementare, alla corresponsione di un'indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia che si manifesta dopo il 28 giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco. La misura è pari al 50 cento per i primi 20 gg, al 66,66 cento dal 21° al 180° gg della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.
Temporanea Inidoneità all'imbarco (Legge Focaccia legge 16 ottobre 1962, n. 1486)	Destinatari sono i marittimi di I e II categoria che, al termine di un periodo di inabilità per malattia o infortunio siano giudicati temporaneamente non idonei all'espletamento dei servizi della navigazione.

Il regime speciale di indennità di malattia si presenta più favorevole, sia nell'ammontare che nella durata, rispetto alla malattia comune. In genere, infatti, l'indennità di malattia per i lavoratori non marittimi varia tra il 50

cento e il 66 cento della retribuzione giornaliera, mentre per i marittimi l'importo è pari al 75 cento (105 euro al giorno rispetto ai 40 dei lavoratori non marittimi). Le differenze e le caratteristiche di tale prestazione sono di seguito riassunte:

a. per malattia si intende l'inabilità e non l'incapacità, come per la malattia ordinaria, al lavoro;

b. esistono quattro distinte tipologie di prestazione (riportate nello schema sopra esposto) cui possono accedere i lavoratori marittimi in base al contratto di lavoro sottoscritto con l'armatore;

c. l'aliquota in media è pari al 2,2 cento. Si precisa che le aliquote per il contributo dell'indennità economica di malattia sono in misura variabile in base al settore dal 2,22 cento al 3,21 cento;

d. l'assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della salute che le assicura in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e, ove mancanti i predetti uffici, attraverso il conferimento di incarichi ad una rete di medici fiduciari; all'estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari (articolo 3 del D.P.R. n. 620 del 1980). L'assistenza sanitaria è assicurata per il tramite di ambulatori USMAF-SASN e di medici fiduciari ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al contrario, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall'USMAF-SASN¹⁶ e, sul piano dell'assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Modifica normativa

Al fine di arginare possibili abusi nella fruizione della prestazione ed equiparare le regole della malattia dei marittimi a quella della generalità dei lavoratori dipendenti, garantendo, comunque il rispetto delle peculiarità di tale attività lavorativa la disposizione modifica la disciplina della malattia fondamentale di cui all'articolo 6 del RDL 1918/1937 e di quella complementare di cui al successivo articolo 7 della medesima legge, intervenendo esclusivamente sull'importo della stessa.

Si prevede, infatti, al comma 1, lettera *a*), che l'indennità giornaliera sia commisurata al sessanta per cento della retribuzione.

Si modifica, inoltre, al comma 1, lettera *b*), la retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell'indennità sia quella percepita nei trenta giorni

¹⁶ Si tratta degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF)

precedenti lo sbarco per la sola parte riguardante le componenti fisse della retribuzione.

Sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali INPS, sono state estrapolate le informazioni con riferimento ai pagamenti delle indennità di malattia dei lavoratori marittimi avvenuti entro il 31/12/2022. Per l'anno 2021 le informazioni sono sintetizzate nella tabella seguente distintamente per malattia complementare e fondamentale.

Sbarchi avvenuti nell'anno 2021 - Pratiche pagate al 31/12/2022

Anno 2021	Malattia complementare	Malattia Fondamentale	Complesso
N° lavoratori	15.038	4.668	19.706
N° giorni medi indennizzati	68	73	69
Retribuzione complessiva media mensile (euro)	4.869	3.086	4.446
- componenti fisse	1.963	1.431	1.837
- componenti variabili	1.500	832	1.342
- ratei mensili	1.287	742	1.158
- indennità di navigazione	113	77	104
- panatica	6	4	5
Importo lordo medio malattia pro-capite (euro)	8.614	6.966	8.224
Indennità media giornaliera malattia (euro)	127	95	119
Importo complessivo erogato (milioni di euro)	129,6	32,5	162,1

Nella quantificazione degli oneri si è ipotizzata l'invarianza della platea e la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2024. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 deliberato il 27 settembre 2023.

Nella tabella seguente è riportato il minor onere, rispetto alla normativa vigente, derivante dall'applicazione della disposizione in esame che consiste nella nuova misura della prestazione di malattia per i lavoratori marittimi (**60 cento della retribuzione per le sole componenti fisse**):

LAVORATORI MARITTIMI
Minor onere derivante dalla nuova misura dell'indennità di malattia
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
 (Importi in milioni di euro)

Anno	Malattia Complementare	Malattia Fondamentale	Minor onere al lordo degli effetti fiscali	Minor onere al netto degli effetti fiscali
2024	90,6	21,1	111,7	86,0
2025	101,3	23,6	124,9	96,2
2026	103,6	24,1	127,7	98,3
2027	105,7	24,6	130,3	100,3
2028	107,8	25,1	132,9	102,3
2029	110,0	25,6	135,6	104,4
2030	112,2	26,1	138,3	106,5
2031	114,4	26,6	141,0	108,6
2032	116,7	27,1	143,8	110,7
2033	119,0	27,6	146,6	112,9

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 6, primo comma, lettera b), del RDL 1918/1937, prevedendo che per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 la gente di mare assicurata contro la malattia abbia diritto a un'indennità giornaliera nella misura del 60 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro. Inoltre, viene modificato il successivo articolo 10, specificando che per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7¹⁷, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera*

¹⁷ L'articolo 6, primo comma, lettera b) del RDL 1918/1937, prevede che la gente di mare assicurata contro la malattia abbia diritto a un'indennità giornaliera, nella misura del 75 per cento del salario, per la durata delle prestazioni nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro. Il successivo articolo 7 prevede altresì che il personale arruolato su piroscafi o motonavi addetti al traffico, sia assicurato anche per alcune prestazioni come assistenza medico-chirurgica gratuita e somministrazione di medicinali, l'assistenza ostetrica eccetera.

è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

In proposito, la RT riporta i dati desunti dagli archivi gestionali INPS utilizzati ai fini della quantificazione, specificando che l'applicazione delle disposizioni in esame comporta una nuova misura della prestazione di malattia per i lavoratori marittimi, commisurata al 60 cento della retribuzione (e non più al 75 cento come a legislazione vigente), riferita alle sole componenti fisse.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

- in base al tenore letterale della novella, non appare chiaro per quale ragione il calcolo dell'indennità sia stato effettuato, come risulta dalla relazione tecnica, facendo riferimento alle sole componenti fisse della retribuzione, dal momento che le modifiche introdotte alla legislazione vigente specificano che "dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia". Detto riferimento assume un ruolo rilevante ai fini della quantificazione dei risparmi, poiché l'importo pro capite mensile della retribuzione utilizzato per il calcolo passa in questo modo da 4.446 a 1.837 euro;*
- al fine di verificare con puntualità le stime andrebbero acquisiti ulteriori dati e le modalità di calcolo utilizzati con particolare riguardo al valore medio giornaliero dell'indennità, dal momento che detto valore viene indicato nella tabella riassuntiva dei dati riportata dalla RT in 119 euro mentre nella parte discorsiva della medesima relazione viene indicato in 105 euro;*
- poiché l'aliquota utilizzata per il calcolo degli effetti fiscali, estrapolata dai valori riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari è di circa il 23 per cento, dovrebbe essere acquisita una conferma in merito alla prudenzialità di tale aliquota.*

Commi da 157 a 167

(Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali e decorrenza del pensionamento anticipato nel pubblico impiego)

Le norme – modificate durante l'esame al Senato – prevedono che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole

elementari parificate (CPI), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024 secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, siano calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II del provvedimento in esame. Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 (comma 157).

Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965 (comma 158).

Le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella sopra descritta tabella di cui all'allegato II. Per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986. Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l'applicazione della tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986 (commi 159 e 160).

L'applicazione delle suddette disposizioni non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa previgente. Con modifiche apportate al Senato, si prevede che in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai medesimi commi sia applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e all'articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Per gli iscritti alla Cassa per la pensione dei sanitari (CPS), nonché per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri, la riduzione del trattamento pensionistico è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile (comma 161).

Viene inoltre modificato l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, relativo alla pensione anticipata. Le modifiche prevedono che, con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni

dei sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG), il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024 (quindi come attualmente previsto a legislazione vigente), 4 mesi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, 5 mesi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, 7 mesi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027, 9 mesi se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028. Con modifiche all'articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019, si prevede che le medesime finestre siano stabilite per i soggetti cosiddetti precoci iscritti alle suddette casse (commi 162 e 163).

I dirigenti medici e sanitari, nonché gli infermieri del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamentale, comunque non oltre il settantesimo anno di età. (commi 164 e 165).

Si prevede altresì che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, sia incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di euro per l'anno 2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032 (comma 166).

Infine, le risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1, Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29), programma 4, Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5), sono ridotte, in termini di competenza e di cassa, di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito alla norma originaria, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali CPDEL, CPS e CPI – prestazioni (commi 157-160)		17,7	66,4	149,1		17,7	66,4	149,1		17,7	66,4	149,1
Revisione del sistema delle decorrenze per il pensionamento anticipato dei soggetti con trattamenti a carico di CPDEL, CPS, CPI e CPUG - prestazioni (commi 162-163)			44	96			44	96			44	96
Riduzione risorse nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Missione 29 - Programma 5 (effetti dal 2036) (comma 167)												
Maggiori spese correnti												
Revisione dei meccanismi applicativi dell'adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG - prestazioni (comma 161)		15,4	45,3	81,7		15,4	45,3	81,7		15,4	45,3	81,7
Incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5 del			14	42			14	42			14	42

D.L. 282/2004 (comma 166)												
Minori entrate tributarie												
Adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali CPDEL, CPS e CPI - Effetti fiscali (commi 157-160)		6,2	23,2	52,2		6,2	23,2	52,2		6,2	23,2	52,2
Maggiori entrate tributarie												
Revisione dei meccanismi applicativi dell'adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG - effetti fiscali (comma 161)		5,4	15,9	28,6		5,4	15,9	28,6		5,4	15,9	28,6

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che le disposizioni intendono modificare le percentuali di rendimento pensionistico contenute nella “Tabella A” della legge n. 965 del 1965 per le Gestioni pensionistiche ex-INPDAP (CPDEL, CPS, CPI) e nella “Tabella A” della legge n. 16 del 1986 per la Gestione degli Ufficiali giudiziari (CPUG). La finalità della disposizione è quella di assicurare una proporzionalità fra l’anzianità utile e la percentuale di rendimento pensionistico per le anzianità inferiori ai 15 anni che, con l’introduzione del sistema cosiddetto “misto” ad opera della legge n. 335 del 1995, saranno utilizzate anche nei prossimi anni per la valorizzazione delle quote retributive delle pensioni per coloro che al 31 dicembre 1995 possiedono un’anzianità utile inferiore ai 18 anni.


I valori contenuti nelle tabelle A delle leggi n. 965 del 1965 e n. 16 del 1986, che tra l’altro hanno gli stessi valori fino all’anzianità di quindici anni, partono da un valore in corrispondenza dell’anzianità zero di 23,865%. Il criterio previsto dalla disposizione in esame, invece, garantisce uno sviluppo graduale e proporzionato rispetto all’incremento dell’anzianità utile, calcolato come prodotto fra la percentuale su base annua del 2,5% e il numero di anni posseduti fino all’anzianità di quindici anni, con applicazione proporzionale ai mesi per le frazioni di anno.

**Nuovi e vecchi valori contenuti
nella Tabella A (L. n. 965/65 e L. n.16/86)**

anz	L.n.965/65	Nuove aliquote
0	23,865%	0,000%
1	24,456%	2,500%
2	25,093%	5,000%
3	25,775%	7,500%
4	26,502%	10,000%
5	27,275%	12,500%
6	28,093%	15,000%
7	28,956%	17,500%
8	29,865%	20,000%
9	30,819%	22,500%
10	31,819%	25,000%
11	32,865%	27,500%
12	33,955%	30,000%
13	35,091%	32,500%
14	36,273%	35,000%
15	37,500%	37,500%

La percentuale annua utilizzata è pari ad un quindicesimo del coefficiente previsto al quindicesimo anno $37,5\%/15= 2,5\%$ e corrisponde a quella media complessiva prevista su 40 anni di anzianità $100\%/40= 2,50\%$.

**Grafico - Nuovi e vecchi valori contenuti
nella Tabella A (L. n. 965/65 e L. n. 16/86)**



La nuova tabella non prevede modifiche per le anzianità superiori a 15 anni tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 724 del 1994 ai fini dell'allineamento delle percentuali di rendimento dei fondi esclusivi con quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, si applicheranno i nuovi coefficienti per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della Tabella A della legge n. 965 del 1965.

Il differenziale delle quote retributive sarà via via più consistente al diminuire dell'anzianità utile posseduta al 31.12.1994.

Per quanto concerne l'utilizzo delle nuove aliquote di rendimento ai fini del calcolo degli oneri di riscatto per le quote retributive, il costo dei riscatti subirà un aumento rispetto alla normativa vigente, in relazione alla più accentuata dinamica di crescita dei coefficienti al crescere dell'anzianità. Tali maggiori entrate in via cautelativa, non sono state quantificate nella stima degli effetti finanziari della norma.

I risparmi derivanti dall'applicazione delle nuove aliquote sono riportati in milioni di euro con segno negativo nella tabella che segue, con una proiezione ventennale

Nell'ultima colonna figurano i valori complessivi al netto della tassazione IRPEF e relative addizionali considerando un'aliquota marginale media del 35%.

**Effetti conseguenti alla modifica
della tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86
Onere (+) /risparmio (-) (mln €)**

Anno	CPDEL	CPS	CPI	CPUG	COMPLESSO	COMPLESSO
					O	O
					(lordo fisco)	(netto fisco)
2024	-10,3	-7,1	-0,2	-0,1	-17,7	-11,5
2025	-45,1	-20,2	-0,7	-0,4	-66,4	-43,2
2026	-106,9	-39,8	-1,7	-0,7	-149,1	-96,9
2027	-180,9	-59,5	-2,8	-1,1	-244,3	-158,8
2028	-280,8	-85,8	-4,2	-1,7	-372,5	-242,1
2029	-402,5	-113,2	-5,6	-2,3	-523,6	-340,3
2030	-555,1	-148,1	-7,5	-3	-713,7	-463,9
2031	-722,9	-182,8	-10	-3,8	-919,5	-597,7
2032	-918,2	-230,7	-13,5	-4,7	-1.167,1	-758,6
2033	-1.123,40	-272,2	-17,4	-5,7	-1.418,7	-922,2
2034	-1.359,30	-319,8	-21,7	-6,8	-1.707,6	-1.109,9
2035	-1.597,80	-358,8	-26	-8	-1.990,6	-1.293,9
2036	-1.839,20	-405,6	-30,1	-9,2	-2.284,1	-1.484,7
2037	-2.049,60	-437,5	-33,6	-10,2	-2.530,9	-1.645,1
2038	-2.232,10	-462,9	-36,5	-11,2	-2.742,7	-1.782,8
2039	-2.368,40	-487,4	-39,2	-12,1	-2.907,1	-1.889,6
2040	-2.489,20	-516,2	-42	-12,9	-3.060,3	-1.989,2
2041	-2.588,00	-546,6	-44,4	-13,7	-3.192,7	-2.075,3
2042	-2.708,50	-595,1	-47	-14,4	-3.365,0	-2.187,3
2043	-2.805,20	-634,8	-49,3	-14,9	-3.504,2	-2.277,7

Il numero delle pensioni vigenti interessate alla modifica della tabella A della legge n.965 del 1965 e della Tabella A della legge n. 16 del 1986 è riportato anno per anno nella tabella che segue.

**Numero delle pensioni vigenti interessate dalla modifica
della Tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86
(numeri in migliaia)**

Anno	CPDEL	CPS	CPI	CPUG	COMPLESSO
2024	27,1	3,8	0,4	0,2	31,5
2025	72,9	7,3	1	0,3	81,5
2026	132,8	12,3	1,8	0,4	147,3
2027	179,5	16,3	2,5	0,6	198,9
2028	233,7	20,6	3,1	0,7	258,1
2029	282,7	23,9	3,7	0,8	311,1
2030	333,5	27,5	4,4	1	366,4
2031	377,6	30,7	5,1	1,1	414,5
2032	424,2	34,3	6	1,3	465,8
2033	464,2	37,2	6,7	1,4	509,5
2034	508,1	40,3	7,5	1,5	557,4
2035	544	43	8,1	1,7	596,8
2036	579,5	45,7	8,7	1,8	635,7
2037	607,6	47,7	9,1	1,9	666,3
2038	632,9	49,5	9,4	2	693,8
2039	646,8	51	9,6	2,1	709,5
2040	653,9	52,1	9,8	2,1	717,9
2041	659	53,3	10,1	2,2	724,6
2042	662,6	54,9	10,2	2,2	729,9
2043	664,2	55,6	10,3	2,2	732,3

Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato, la RT afferma, relativamente al comma 161, che le stesse sono dirette a:

- limitare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, commi da 1 a 4, ai soli casi di accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica;
- escludere in ogni caso dall'applicazione i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento entro 31 dicembre 2023;
- escludere in ogni caso dall'applicazione delle disposizioni i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio;
- prevedere che la riduzione del trattamento pensionistico come sopra rideterminata sia a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile per gli iscritti alla Cassa per la pensione dei sanitari (CPS)

nonché per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri.

Dalle modifiche in esame derivano, rispetto all'attuale testo dell'AS 926, i seguenti maggiori oneri e la conseguente rideterminazione delle economie di spesa rispetto alla legislazione vigente:

(+ maggiore spesa rispetto a AS 926; valori in mln di euro)

Anno	COMPLESSO	COMPLESSO
	(lordo fisco)	(netto fisco)
2024	15,4	10,0
2025	45,3	29,4
2026	81,7	53,1
2027	117,6	76,5
2028	164,2	106,6
2029	217,7	141,4
2030	288,8	187,7
2031	364,1	236,6
2032	460,7	299,5
2033	555,6	361,2
2034	667,5	433,8
2035	771,7	501,5
2036	890	578,5
2037	995,4	646,9
2038	1105,4	718,5
2039	1207,1	784,6
2040	1330,2	864,6
2041	1448,8	941,7
2042	1612,2	1047,9
2043	1740,2	1131,1

(- minore spesa rispetto a legislazione vigente; valori in mln di euro)

	COMPLESSO	COMPLESSO
	(lordo fisco)	(netto fisco)
2024	-2,4	-1,5
2025	-21,2	-13,8
2026	-67,3	-43,8
2027	-126,8	-82,4
2028	-208,3	-135,5
2029	-305,9	-198,9
2030	-424,9	-276,2
2031	-555,3	-361
2032	-706,3	-459,1
2033	-863,1	-561
2034	-1040	-676,1
2035	-1219	-792,4
2036	-1394	-906,1
2037	-1535,6	-998,2
2038	-1637,3	-1064,2
2039	-1700	-1105
2040	-1730,2	-1124,6
2041	-1744	-1133,6
2042	-1752,8	-1139,3
2043	-1764	-1146,6

La RT afferma altresì che le previsioni di cui ai commi 162-163 sono dirette a prevedere una revisione del sistema delle decorrenze per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell'AGO e che siano iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG).

In particolare, rispetto alla legislazione vigente, per i soggetti sopra indicati è previsto un posticipo della decorrenza di 1 mese se maturano i requisiti nel 2025, di 2 mesi se maturano i requisiti nel 2026, di 4 mesi se maturano i requisiti nel 2027 e di 6 mesi se maturano i requisiti dal 1 ° gennaio 2028.

Da tale previsione derivano i seguenti effetti finanziari:

(effetti finanziari; valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
effetto complessivo	0	44	96	248	416	532	652	368	445	278
di cui										
spesa pensionistica	0	44	96	171	300	357	372	353	354	333
TFS lordo fisco	(0)	(0)	(0)	(94)	(142)	(213)	(341)	(18)	(111)	-(67)
Effetti fiscali indotti	0	0	0	-17	-26	-38	-61	-3	-20	12

Il comma 164 prevede, tenuto conto di quanto previsto dai commi da 157 a 163 e dal comma 165, che i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri possano presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Dalla disposizione, diretta a consentire il posticipo del pensionamento, non derivano complessivamente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 165 consente a INPS e INAIL di autorizzare ai propri medici dipendenti il trattenimento in servizio, in deroga al limite ordinamentale di età, e non oltre il settantesimo anno di età. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che non si modificano i fabbisogni di personale delle amministrazioni interessate.

Relativamente ai commi 166 e 167 la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Pertanto, dalle modifiche derivano i seguenti effetti finanziari:

<i>effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica (+ effetti peggiorativi/- effetti migliorativi)</i>																					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	⁸ decorrere
Revisione adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) - prestazioni	15,4	45,3	81,7	117,6	164,2	217,7	288,8	364,1	460,7	555,6	667,5	771,7	890,0	995,4	1.105,4	1.207,1	1.330,2	1.448,8	1.612,2	1.740,2	
Revisione adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI - effetti fiscali	-5,4	-15,9	-28,6	-41,1	-57,6	-76,3	-101,1	-127,5	-161,2	-194,4	-233,7	-270,2	-311,5	-348,5	-386,9	-422,5	-465,6	-507,1	-564,3	-606,1	
Revisione del sistema delle decorrenze per il pensionamento anticipato dei soggetti con trattamenti a carico di CPDEL, CPS, CPI e CPUG - prestazioni e TFS, al netto degli effetti fiscali		-44,0	-96,0	-248,0	-416,0	-532,0	-652,0	-968,0	-445,0	-278,0	-254,0	-209,0	-189,0	-142,0	-112,0	-65,0	-47,0	-23,0	-7,0	-2,0	
Riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale										-84,0	-180,0	-293,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0
Riduzione delle risorse destinate al pensionamento dei lavoratori precoci, di cui all'art. 1, c. 203, della L. 282/2016	-10,0																				
Riduzione stanziamenti stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Missione 29, Programma 5													-49,5	-164,9	-266,5	-379,6	-477,6	-578,7	-700,9	-789,1	
Incremento FISPE	0,0	14,0	42,0	171,0	309,0	390,0	464,0	131,0	145,0												
Effetti complessivi	0,0	-0,6	-0,9	-0,5	-0,4	-0,6	-0,3	-0,4	-0,5	-0,8	-0,2	-0,5	0,0	-340,0							

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024 secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, siano calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II del provvedimento in esame. Per le domande prodotte dal 1° gennaio 2024 la disposizione si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965 del 1965.

Le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II.

Le modifiche intervenute al Senato hanno attenuato l'applicazione delle aliquote ridotte come segue:

- limitando l'ambito ai soli casi di accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica;
- escludendo i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento entro 31 dicembre 2023;
- escludendo i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio;
- prevedendo un'attenuazione nella riduzione degli importi in misura pari a un 1/36 per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile per gli iscritti alla Cassa per la pensione dei sanitari (CPS) nonché per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri.

Contestualmente, è stata prevista una revisione del sistema delle decorrenze per il pensionamento anticipato per gli iscritti alle casse sopra indicate; in particolare, rispetto alla finestra indicata a legislazione vigente (tre mesi), è introdotto un posticipo della decorrenza di 1 mese se si maturano i requisiti nel 2025, di 2 mesi se maturano i requisiti nel 2026, di 4 mesi se maturano i requisiti nel 2027 e di 6 mesi se maturano i requisiti dal 1° gennaio 2028.

I dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri, nonché i medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio

anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce elementi riguardo alla distribuzione in termini di anzianità contributive dei soggetti interessati, né sulle retribuzioni di riferimento, sia riguardo alle quantificazioni riferite al testo originario sia riguardo a quelle riferite alle modifiche introdotte dal Senato, che prevedono una diversa modulazione delle decorrenze. Pertanto, andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi di valutazione nonché chiarimenti in merito alle metodologie utilizzate.

Con riferimento al trattenimento in servizio del personale sanitario, si osserva che tali disposizioni sono suscettibili di determinare effetti sulla decorrenza e l'importo dei ratei pensionistici, nonché sulla decorrenza dell'erogazione del TFS. Su tali aspetti appaiono necessari chiarimenti.

Comma 168 (Call center)

Le norme provvedono, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che l'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015, appartenenti alle aziende del settore dei *call center*, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse regioni o province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.

La misura risulta già finanziata con risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione nei quattro anni precedenti.

In particolare:

a) per l'anno 2020, dall'articolo 11-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, per un importo pari ad euro 20.000.00,00 ed una spesa effettiva di euro 1.744.080,00 per il prevalente utilizzo delle risorse messe a disposizione per il contrasto al COVID 19;

b) per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con un importo pari ad euro 20.000.000,00 ed una spesa effettiva di euro 10.010.710;

c) per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con un importo di euro 20.000.000,00 ed una spesa effettiva di euro 11.525.128,81;

d) per l'anno 2023, dall'articolo 1, comma 327, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con un importo di euro 10.000.000,00 ed una spesa effettiva al 31 luglio 2023 di euro 6.216.043,51.

La disposizione prevede il finanziamento per 10 mln di euro anche per l'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame provvedono, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.*

Al riguardo, si prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica riguardo alle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate ai call center negli anni precedenti (a partire dal 2020) e al relativo utilizzo, dai quali emerge la congruità delle risorse stimate. Tuttavia, si segnala che nell'esercizio 2022, a fronte di una destinazione di 20 milioni di euro, è emerso un utilizzo di circa 11,5 milioni, quindi superiore alle risorse predisposte per il 2024. Appare quindi utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità della finalizzazione di 10 milioni di euro di cui alle norme in esame.

Comma 169

(Lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima)

Le norme provvedono al finanziamento, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che l'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico ed al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. A conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute si provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione. La liquidazione delle istanze prevede, entro il mese di settembre, la trasmissione del decreto direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse, ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale occupazione e formazione.

La misura finanziata fino al 2020, con fondi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e liquidata attraverso i funzionari delegati delle 15 Direzioni marittime, è risultata insufficiente a garantire l'indennità giornaliera, prevista in 30 euro, per le annualità 2020, 2021 e 2022, che è stata necessariamente riparametrata per rientrare nelle somme stanziare dalle relative leggi di bilancio.

La disposizione prevede anche per il 2024 il finanziamento di 30 milioni di euro complessivi per entrambe le misure, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame provvedono al finanziamento, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

Al riguardo, pur prendendo atto che la misura è finanziata nell'ambito di uno specifico limite di spesa, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità della finalizzazione prevista oppure dei dati relativi all'utilizzo del beneficio nelle annualità precedenti.

Si ricorda che, da ultimo, la misura in oggetto è stata rifinanziata dall'articolo 1, comma 326, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) nella misura di 30 milioni di euro per il 2023.

Comma 170

(Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa)

Le norme allocano (la norma dice testualmente “stanziano”) ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Le regioni possono destinare nell'anno 2024 le risorse stanziato, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 1, comma 189, della legge n. 178 del 2020, perseguendo l'intento di semplificare, in un'unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, ha consentito per il 2021 di utilizzare le risorse stanziato (180 milioni di euro) nonché i residui di precedenti finanziamenti, per tutti i trattamenti che traggono origine dall'articolo in parola.

Sono stati, pertanto, prorogati e rifinanziati, sebbene non esplicitamente citati, anche i trattamenti di CIGS e mobilità in deroga previsti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e di Torino, introdotti dall'articolo 1, comma 492, della legge n. 160 del 2019 e il trattamento di CIGS, di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 91 del 2018, a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi. L'accordo interessato dall'estensione prevista dalla norma sopra richiamata è l'“*Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni*”.

Sono stati altresì prorogati e rifinanziati i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge n. 205 del 2017 e i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-*ter* del

decreto-legge n. 119 del 2018, riguardanti i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera (DM 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (DM 22 novembre 2017).

La stessa *ratio* è stata adottata dalla legge n. 234 del 2021, che, all'articolo 1, comma 127, ha prorogato le misure per il 2022, prevedendo lo stanziamento di 60 milioni di euro, e la legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 325, che per il 2023 ha stanziato ulteriori 70 milioni di euro.

L'articolato in esame, nel solco della medesima formulazione tecnica, prevede la proroga e il finanziamento, per il 2024, di tutte le misure sopra richiamate, esplicitando, in aggiunta, la possibilità di utilizzo di residui di precedenti finanziamenti, come da prassi consolidata.

Le misure per il 2024 sono finanziate da ulteriori complessivi 70 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità. La quantificazione dell'onere di spesa conferma lo stanziamento dell'anno precedente che, sulla scorta delle evidenze del monitoraggio della spesa, risulta congruo alle esigenze regionali.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame finalizzano ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.*

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la congruità della finalizzazione in esame, che conferma lo stanziamento dell'anno precedente, risultato idoneo per le esigenze regionali.

Comma 171

(Dipendenti di aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria)

Le norme prorogano il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n 72 del 2018, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ricorda che il decreto legislativo n 72 del 2018 ha introdotto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, e fino alla loro assegnazione o destinazione. Il trattamento, originariamente previsto per la durata complessiva di 12 mesi nel triennio 2018-2020, è stato prorogato per il triennio 2021-2023, alle medesime condizioni, dall'articolo 1, comma 284, della legge n. 178 del 2020, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. L'articolato in esame propone la proroga della misura per il triennio 2024-2026.

Le risorse finanziarie di cui al decreto legislativo n. 72 del 2018, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020, come disposto dal comma 1 dell'articolo 7, sono state ripartite nella misura del 50 per cento tra il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all'articolo 1 e l'indennità di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 2.

Con decreto interministeriale n. 2 del 29 marzo 2019, sono stati assegnati, pertanto, euro 3.500.000 per gli anni 2018 e 2019 ed euro 3.000.000 per l'anno 2020, per finanziare il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

La legge n. 178 del 2020, all'articolo 1, comma 284, ha prorogato il trattamento in questione, per gli anni 2021, 2022 e 2023, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni.

Considerato che, ad oggi, la spesa inerente al triennio 2021-2023 risulta, complessivamente, inferiore a 1 milione di euro, si propone di finanziare la misura per il triennio 2024-2026 in misura ridotta, per 0,7 milioni di euro annui per ciascun anno 2024-2026 a valere sulle risorse del Fondo per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prorogano il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n 72 del 2018, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per gli anni 2024, 2025 e 2026,

alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la congruità della finalizzazione in esame che risulta di minore ammontare rispetto a quella inerente al triennio 2021-2023 (1 milione di euro) che si è rivelata sovrastimata.

Comma 172

(Sostegno al reddito per specifiche situazioni di crisi)

Le norme prorogano, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, autorizza un trattamento di sostegno al reddito, sino ad un massimo di 12 mesi complessivi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata, nel limite delle risorse stanziare.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni prevedono, per l'anno 2024, un finanziamento dell'intervento in esame pari ad euro 50 milioni, quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, per specifiche situazioni di crisi aziendali nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid 19 e dalla crisi energetica. Per l'anno 2024, si stima che per il presente intervento vada stanziato un finanziamento nella misura di euro 50 milioni.

Gli oneri derivanti, pari a euro 50 milioni per l'anno 2024, sono a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prorogano, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, destinato ai lavoratori di aziende di specifiche situazioni di crisi.

Al riguardo, pur prendendosi atto che la misura è finanziata nell'ambito di uno specifico limite di spesa, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità della finalizzazione prevista.

Comma 173 ***(Integrazione salariale Gruppo ILVA)***

Le norme prorogano l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 per l'anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che l'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore. I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono complessivamente 2.131 lavoratori, di cui 1.808 dipendenti da Ilva, 311 dipendenti da Sanac e 12 dipendenti da Taranto Energia. Dai dati forniti dal personale della Direzione Ilva si prevede una sospensione media rispettivamente di 1.786, 311 e 12 lavoratori, per un totale di 2.109 unità lavorative.

È pertanto determinato un limite di spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prorogano, per l'anno 2024 l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 per l'anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro.

Al riguardo, si osserva che, in base ai parametri forniti dalla RT, la quantificazione degli oneri risulta lievemente sottostimata¹⁸. Sul punto, appare necessario acquisire chiarimenti.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 328, della legge n. 197 del 2022 ha da ultimo previsto la proroga per il 2023 dell'istituto in esame, prevedendo un onere di 19

¹⁸ A fronte di 2.109 lavoratori e di un costo medio annuo pro capite di circa 9.500 euro, l'onere annuo derivante dalla proroga del trattamento di integrazione al reddito in questione dovrebbe corrispondere a circa 20 milioni di euro.

milioni di euro. La relativa relazione tecnica stimava la medesima platea (2.109 soggetti) di lavoratori interessati al trattamento integrativo al reddito.

Comma 174 *(CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)*

Le norme incrementano da 50 a 100 milioni di euro le risorse già stanziato per il 2024 per la proroga nel medesimo anno del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, che riconosce la possibilità, alle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che l'incremento delle risorse economiche destinate alla copertura dell'intervento è formulato sulla base del monitoraggio dell'impegno di spesa degli anni 2022 e 2023.

Per l'anno 2022 risultano infatti emessi 68 provvedimenti di autorizzazione al trattamento di proroga della CIGS per un impegno di spesa pari a euro 158.765.144. Per l'anno 2023 (fino al mese di agosto 2023) risultano emessi n. 36 provvedimenti di autorizzazione al trattamento di proroga della CIGS per un impegno di spesa pari a circa euro 56.003.287.

Pertanto, il limite di spesa è incrementato per l'anno 2024 di 50 milioni di euro e i relativi oneri sono a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame incrementano da 50 a 100 milioni di euro le risorse già stanziato per il 2024 per la proroga nel medesimo anno del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015.*

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce dei dati riportati nella relazione tecnica.

Commi 175 e 176 *(CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)*

Le norme prevedono che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, possa essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024. Detti trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri, pari a euro 63.300.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 2.500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal limitatamente allo stabilimento di Taranto. Tale numerosità è in linea con le autorizzazioni di cassa pervenute. Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100 per cento di tale platea fino al 31 dicembre 2024. Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere annuo:

(euro)

Importo medio mensile CIGS	Anno 2024
Prestazione	1.314,04
Copertura figurativa	795,5
Totale	2.109,54

L'onere derivante dalla norma in esame, che costituisce limite di spesa, è sintetizzato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

CIGS	Anno 2024
Prestazione	-39,4
Copertura figurativa	-23,9
Totale	-63,3

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di

riorganizzazione aziendale non ancora completati, possa essere autorizzato in deroga un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024. Detti trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa ed è previsto un meccanismo di salvaguardia finalizzato al rispetto del suddetto limite di spesa.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che la quantificazione dell'onere è verificabile in base ai parametri forniti dalla RT¹⁹ e che le disposizioni prevedono un meccanismo di salvaguardia per il rispetto del limite di spesa.

Commi 177 e 178 (Bonus asili nido)

Normativa vigente L'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 ha attribuito un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno 2019 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. A decorrere dall'anno 2020, il buono è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino a 25.000 euro, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato. Il buono è corrisposto dall'INPS e riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni; nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio.

Le norme modificano l'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, prevedendo che, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio

¹⁹ A fronte di 2.109 lavoratori e di un costo medio mensile pro capite di circa 1.314,04 euro relativo alla prestazione e di circa 795 euro per la contribuzione figurativa, l'onere annuo (per 12 mensilità) corrisponde al totale di circa 63,3 milioni di euro indicati dalla disposizione.

2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l'incremento del buono è elevato a 2.100 euro.

Pertanto, per i nuclei con ISEE fino a 40.000 euro, il buono cresce fino a 3.600 euro dal precedente valore rispettivamente di 3.000 euro (fino a 25.000 euro) e di 2.500 euro (da 25.001 a 40.000 euro).

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento a 2.100 euro del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido di figli nati dal 1° gennaio 2024, a favore di nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro		240,0	254,0	300,0		240,0	254,0	300,0		240,0	254,0	300,0

La **relazione tecnica** afferma che, sulla base dell'attività di monitoraggio per il maggiore utilizzo progressivo della misura di supporto in esame, si registra la necessità di incrementare il limite di spesa dal 2024 per consentire l'accesso al beneficio previsto a legislazione vigente. Nel 2023 si sta infatti prefigurando sulla base degli elementi a disposizione una spesa attorno ai 700 milioni di euro e prudenzialmente si stima una crescita ulteriore dal 2024, peraltro come dinamica già inclusa nel profilo del limite di spesa a legislazione vigente.

Pertanto, il nuovo limite di spesa, a parità di legislazione, verrebbe rideterminato come segue:

(valori in mln di euro)

	Limite spesa a normativa vigente	Maggiori esigenze finanziarie per limite di spesa	Totale limite di spesa per applicare il beneficio a legislazione vigente
2024	575,8	170	745,8
2025	586,8	160	746,8
2026	597,8	160	757,8
2027	609,8	160	769,8
2028	621,8	160	781,8
Dal 2029	633,8	160	793,8

La disposizione in esame incrementa il beneficio con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 in nuclei con ISEE entro i 40.000 euro e in presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni, portando per i nuclei con ISEE fino a 40.000 euro il buono a 3.600 euro dal precedente valore rispettivamente di 3.000 euro (fino a 25.000 euro) e di 2.500 euro (da 25.001 a 40.000 euro).

Considerando nel 2023 una spesa in crescita e una previsione aggiornata di spesa per 700 mln di euro (per una previsione di un numero di beneficiari stimato in circa 515.000 per un importo medio di circa 210 euro per circa 6,5 mensilità) si stima che a regime, che si raggiunge in tre anni, attesa la limitazione ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'innovazione normativa in esame possa riguardare circa 210.000 soggetti per un maggiore onere mensile medio pari a 70 euro per 6,5 mensilità per un totale di 455 euro e un maggiore onere di 96 mln di euro annui, prudenzialmente arrotondato a 100 milioni di euro.

Per tener conto dell'effetto attrattivo che potrebbe avere l'applicazione della norma sulle fasce di reddito ISEE fino a 40 mila euro, si è ipotizzato che un ulteriore 10% di bambini con fratelli di età inferiore a dieci anni potrebbe frequentare in futuro un asilo nido. Assumendo che questi nuovi soggetti abbiano le stesse caratteristiche dei precedenti, il numero di nuovi beneficiari è stimato in circa 21.000 bambini con un importo medio mensile pari a 280 euro e un numero medio di mensilità pagate pari sempre a 6,5; il maggior onere, calcolato come nuove rate in pagamento, sarebbe quindi pari a circa 38 milioni di euro, prudenzialmente arrotondato a 40 milioni di euro: nel complesso il maggior onere a regime risulterebbe quindi pari a 140 milioni di euro, da conseguire in tre anni (il primo anno sono state adottate ulteriori prudenzialità, atteso lo sviluppo dell'istituto, ritenute assorbite negli anni successivi dalla dinamica di spesa già scontata).

Pertanto, per effetto della disposizione in esame derivano gli oneri sotto rappresentati da cui consegue il necessario incremento del limite di spesa:

(valori in mln di euro)

	A Limite spesa a normativa vigente	Maggiori esigenze finanziarie per limite di spesa	Totale limite di spesa per applicare il beneficio a legislazione vigente	Stima maggiore onere modifica normativa	B Totale comples- sivo limite spesa	B-A maggiori oneri
2024	575,8	170	745,8	70	815,8	240
2025	586,8	160	746,8	94	840,8	254
2026	597,8	160	757,8	140	897,8	300
2027	609,8	160	769,8	142	911,8	302
2028	621,8	160	781,8	144	925,8	304
dal 2029	633,8	160	793,8	146	939,8	306

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, prevedendo che, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l'incremento del buono è elevato a 2.100 euro.

Pertanto, per i nuclei con ISEE fino a 40.000 euro, il buono cresce fino a 3.600 euro dal precedente valore rispettivamente di 3.000 euro (fino a 25.000 euro) e di 2.500 euro (da 25.001 a 40.000 euro).

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione della misura in parola è incrementata di 240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Al riguardo, si osserva che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che è previsto dal comma 355 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, novellato dai commi in esame, un meccanismo di monitoraggio degli oneri e di eventuale sospensione nel riconoscimento del beneficio nel caso di esaurimento dello stanziamento disponibile. Ciò premesso e rilevato altresì che la quantificazione dei maggiori oneri è coerente con le ipotesi e i dati forniti dalla relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 179 **(Congedi parentali)**

Normativa vigente L'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede che per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spettano per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione.

Le norme modificano l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo.

Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento.

Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo dopo il 31 dicembre 2023.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento del congedo parentale (fino all'80% per un mese e fino al 60% per un ulteriore mese) - prestazione		122,0	149,0	153,0		122,0	149,0	153,0		122,0	149,0	153,0
Incremento del congedo parentale (fino all'80% per un mese e fino al 60% per un ulteriore mese) – contribuzione figurativa		16,0	26,0	26,0								

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione mira a integrare quanto già disposto dall'articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 2022 prevedendo in aggiunta all'elevazione dal 30 per cento all'80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, l'elevazione dal 30 per cento al 60 per cento per un ulteriore mese, con ulteriore incremento solo per il 2024 della percentuale del 60 per cento all'80 per cento.

Sulla base delle basi tecniche adottate in sede di legge n. 197 del 2022 (il tempo intercorso dalla prima modifica è troppo contenuto per avere informazioni consolidate di monitoraggio sull'applicazione della prima

disposizione, tenuto anche conto dei tempi di attuazione), si stimano i seguenti oneri:

(valori in mln di euro)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Maggiore spesa per prestazioni	122	149	153	155	157	159	161	163	165	167
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	16	26	26	26	26	26	27	27	27	27
Totale	138	175	179	181	183	185	188	190	192	194

Con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

Si riportano le basi tecniche utilizzate dalla RT per la quantificazione degli oneri relativi all'articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 2022, che ha incrementato dal 30 all'80 per cento l'indennità per congedo parentale, nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio, per i lavoratori dipendenti (in alternativa madre o padre) che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022.

La suddetta RT afferma che dai dati INPS sui dipendenti privati risultano:

- 271.100 indennità obbligatorie nel 2020;
- 1.526 euro di retribuzione mensile per le madri nel 2020;
- 140.400 beneficiarie donne di congedo parentale con riferimento alla generazione dei nati nel 2013 (109.800 con congedo per più di 90 giorni e 30.600 con congedo per meno di 90 giorni).

La RT prosegue quindi stimando l'onere suddividendolo in due componenti:

a) effetto importo = $140.400 * 1.526 * (80\% - 30\%) = 107,1$ mln di euro;

b) effetto espansione calcolato per 45.000 soggetti (stimando un effetto espansivo di circa 1/3):

onere per prestazione = $45.000 \text{ soggetti} * 1526 * 80\% = 55$ mln di euro;

onere per contribuzione figurativa = 23 mln di euro.

Considerando lo sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi/generazioni e il profilo registrato nelle nascite nel recente periodo gli oneri possono essere così rideterminati, nell'ipotesi prudenziale dell'utilizzo dell'indennità elevata all'80% all'inizio del periodo di congedo parentale:

(valori in mln di euro)

	2023	2024	2025
Maggiore spesa per prestazioni	102	178	183
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	15	26	27
Totale	117	204	210

Con riferimento alle lavoratrici del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

In relazione all'estensione (in alternativa) ai lavoratori padri del beneficio in esame, la RT ha quantificato gli oneri aggiuntivi sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

retribuzione mensile dei padri nel 2020 = 2.103 euro;

beneficiari uomini di congedo parentale in relazione alla generazione 2013: 23.000 (dei quali 6.100 con congedo per almeno 90 giorni e 16.900 con congedo per meno di 90 giorni).

La RT ha poi formulato l'ipotesi, ritenuta prudenziale, che l'alternatività possa essere rispettata anche considerando tutti i beneficiari lavoratori padri, data la capienza rispetto ai beneficiari di indennità obbligatoria, ipotizzando anche un parziale incremento dei soggetti. Ne conseguirebbe un effetto-importo pari a $23.000 \times 50\%$ (2.103) = 24,2 milioni di euro; nonché un effetto espansione calcolato per 2.300 soggetti (quindi pari al 10%) che determina oneri valutabili in 4 milioni di euro ($2.300 \times 80\%$ (2.103)). Gli oneri per contribuzione figurativa ammonterebbero a circa 2 milioni di euro.

Considerando lo sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi/generazioni e il profilo registrato nelle nascite nel recente periodo gli oneri possono essere così rideterminati, nell'ipotesi prudenziale dell'utilizzo dell'indennità elevata all'80% all'inizio del periodo di congedo parentale:

(valori in mln di euro)

	2023	2024	2025
Maggiore spesa per prestazioni	18	31	32
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	1	2	2
Totale	19	33	34

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al

60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo.

Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento.

Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo dopo il 31 dicembre 2023.

Al riguardo, si osserva che utilizzando le basi tecniche relative alla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), la quantificazione degli oneri appare sovrastimata, in relazione agli esercizi successivi al 2024, quando cioè rispetto alla legislazione vigente l'incremento percentuale dell'indennità scende dal 50 al 30 per cento²⁰. Pur considerando il carattere prudenziale della quantificazione, sul punto sarebbe utile acquisire ulteriori dettagli circa le modalità di calcolo.

Per quanto attiene alla mancata imputazione di effetti per il personale scolastico, appare utile acquisire chiarimenti circa la prudenzialità dell'assunzione di invarianza degli oneri adottata dalla RT, atteso che l'utilizzo del congedo parentale potrebbe essere esercitato continuativamente per l'intero periodo massimo fruibile (1 mese), mentre il limite sotto il quale possono essere effettuate le sostituzioni dei docenti assenti con personale in servizio è di 10 giorni.

Commi da 180 a 182 **(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)**

La norma al comma 180, fermo restando quanto previsto al comma 15 relativamente alla riduzione del cuneo fiscale, riconosce per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Il comma 181 riconosce detto esonero, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di

²⁰ Infatti, si avrebbe il seguente effetto importo = $140.400 * 1.526 * (60\% - 30\%) = 64$ milioni di euro e il seguente effetto espansione calcolato per 45.000 soggetti (stimando un effetto espansivo di circa 1/3): onere per prestazione = $45.000 \text{ soggetti} * 1526 * 60\% = 41$ milioni di euro. L'onere complessivo risulterebbe quindi pari a 105 milioni di euro (64 milioni di euro + 41 milioni di euro) inferiore rispetto a quello indicato per il 2024 dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari pari a 122 milioni di euro.

due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Il comma 182 stabilisce che per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	Minori entrate contributive											
Abbattimento del 100% della quota di contributi previdenziali a carico di lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli (fino a 18 anni) e, in via sperimentale, per le donne con 2 o più figli (fino a 10 anni), per il triennio 2024-2026 (commi 180-182)						747,1	262,7	268,7		747,1	262,7	268,7
	Maggiori spese correnti											
		747,1	262,7	268,7								
	Maggiori entrate tributarie											
Effetti fiscali (commi 180-182)		179,3	63,0	64,4		179,3	63,0	64,4		179,3	63,0	64,4

La **relazione tecnica** afferma che dagli archivi gestionali INPS è stata desunta, per l'anno 2022, la seguente platea di lavoratrici con tre o più figli, di cui almeno uno di età inferiore a 18 anni, rientrante nel campo di applicazione della norma in esame:

Lavoratrici non agricole settore privato a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 110.470;
- retribuzione media mensile: 1.970 euro;
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 10;

Lavoratrici agricole a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 390;

- retribuzione media mensile: 1.825 euro;
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 8.

Dai medesimi archivi gestionali INPS è stata desunta, per l'anno 2022, la seguente platea di lavoratrici con due o più figli, di cui almeno un minore con età inferiore a 10 anni, rientrante nel campo di applicazione della norma in esame:

Lavoratrici non agricole settore privato a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 569.000;
- retribuzione media mensile: 2.030 euro;
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 10;

Lavoratrici agricole a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 1.475;
- retribuzione media mensile: 1.818 euro;
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 8.

Ai fini della quantificazione dell'onere la RT ipotizza prudenzialmente l'invarianza della platea nel periodo oggetto della valutazione e l'effetto di compensazione tra i nuovi ingressi e le uscite per raggiungimento del 18° anno del figlio minore.

Sono stati inoltre utilizzati i seguenti parametri:

- decorrenza della norma: 1° gennaio 2024.
- aliquota contributiva a carico della lavoratrice dipendente non agricola: 9,19 per cento;
- aliquota contributiva a carico della lavoratrice dipendente agricola: 8,84 per cento.

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella NADEF.

Per quanto attiene all'onere derivante dall'applicazione della norma alle lavoratrici nel settore pubblico la stima è stata predisposta sulla base delle osservazioni relative alla distribuzione per età delle lavoratrici del settore pubblico rapportata a quelle del settore privato e immaginando una uguale distribuzione dei figli per età. Si è poi ipotizzato una maggiorazione dell'onere del 20 per cento rispetto a quello derivante dall'applicazione della norma nel settore privato.

La valutazione è stata effettuata al netto degli effetti dell'applicazione della norma relativa al cuneo fiscale che riduce mediamente l'aliquota generale (contributiva) a carico della lavoratrice di cinque punti percentuali.

Sono stati considerati, infine, gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando un'aliquota media fiscale del 24 per cento alle lavoratrici (sulla base delle nuove aliquote Irpef in vigore dal 2023).

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

Onere derivante dall'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice dipendente del settore privato agricolo e non agricolo e del settore pubblico con 3 o più figli fino al 18-simo anno del figlio più piccolo nel limite annuo di 3.000 euro calcolato su base annua per gli anni 2024-2026 e, per il solo anno 2024, per le donne con 2 o più figli fino al 10° anno di età del figlio più piccolo

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(importi in milioni di euro)

Anno	Sgravio lavoratrice non agricola privata e pubblica			Sgravio lavoratrice agricola			Totale		
	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di sgravio al netto effetti fiscali	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di sgravio al netto effetti fiscali	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di sgravio al netto effetti fiscali
2024	-746,0	179,1	-566,9	-1,1	0,2	-0,9	-747,1	179,3	-567,8
2025	-262,2	62,9	-199,3	-0,5	0,1	-0,4	-262,7	63,0	-199,7
2026	-268,2	64,3	-203,9	-0,5	0,1	-0,4	-268,7	64,4	-204,3
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame riconosce un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile:

- alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026,
- alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del

figlio più piccolo, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

In proposito si rileva, sulla base dei dati indicati dalla RT, premesso che non risultano forniti sufficienti elementi informativi in merito alla struttura dell'occupazione e delle retribuzioni delle lavoratrici dipendenti del settore pubblico, è comunque possibile ricavare il numero delle lavoratrici interessate nel settore pubblico. Applicando la medesima percentuale di lavoratrici con due e tre figli o più nel settore privato (rispettivamente circa il 5,7 per cento e l'1 per cento su una platea di circa 10 milioni di lavoratrici secondo i più recenti dati Istat) al totale delle lavoratrici nel settore pubblico (circa 1,9 milioni dal conto annuale della Ragioneria dello Stato riferito al 2021) si ricava una numerosità per queste ultime di circa un quarto rispetto a quella ascritta alle dipendenti private e, come riportato nella RT, assumendo livelli stipendiali superiori del 20 per cento nel settore pubblico, la quantificazione riferibile al 2024 per le dipendenti non agricole appare sostanzialmente corretta.

Si osserva inoltre che la riduzione dell'onere per tenere conto dell'esonero contributivo, stimata in media pari a 5 punti percentuali; appare nel complesso un'ipotesi prudente che rende plausibile un minor impatto della norma in esame.

Si rileva per altro che, ai fini della quantificazione dell'onere, come risulta dall'apposita tabella contenuta nella RT, quest'ultima considera il beneficio di cui al comma 2 limitatamente all'anno 2024, mentre la norma lo riconosce per il triennio 2024-2026. In proposito appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Commi da 183 a 185

(Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)

La norma prevede al comma 1 l'esclusione, nella determinazione dell'ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al DPR n. 398 del 2003, nonché dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il comma 184 dispone che all'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante l'aggiornamento del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (in materia di modalità di calcolo dell'ISEE), di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 185, per effetto di quanto disposto dai commi 183 e 185, incrementa di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui

all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021 (l'assegno unico e universale per i figli a carico).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE - prestazioni		44	44	44		44	44	44		44	44	44

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione produce l'effetto di far diminuire il valore dell'ISEE con conseguenze in termini di maggiori spese per prestazioni legate alla prova dei mezzi misurata appunto attraverso l'ISEE.

La maggior parte delle prestazioni legate alla prova dei mezzi prevedono livelli di ISEE decisamente contenuti e tali da considerare trascurabile l'effetto di riduzione dell'ISEE per effetto dell'esclusione dei titoli di stato dal patrimonio. In tali casi l'effetto in termini di finanza pubblica è da considerarsi trascurabile. Diversamente per l'assegno unico considerata l'universalità della prestazione e la granularità delle classi di ISEE cui corrispondono livelli di prestazioni diverse si determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Dagli archivi amministrativi si rileva che l'effetto dell'esclusione dal patrimonio di tali investimenti ha un peso irrilevante per valori di ISEE bassi e che cresce al crescere dell'ISEE; tuttavia, il peso stimato risulta contenuto e mediamente quasi dello 0,7%, con incidenza in media sull'importo della prestazione dello 0,23%. Si determina quindi una maggior spesa per prestazione pari a circa 44 milioni di euro annui. Pertanto, dalla disposizione derivano nuovi e maggiori oneri per 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

In merito ai profili di quantificazione si ritiene condivisibile l'ipotesi che la disposizione abbia effetti trascurabili sulla gran parte delle prestazioni basate sulla prova dei mezzi come determinata dall'ISEE, pur in assenza di elementi a sostegno della stessa.

Diversamente nel caso dell'assegno unico, data l'universalità dello strumento, si osserva che l'onere stimato in 44 milioni di euro per maggiori erogazioni dal 2024 risulta coerente con una percentuale di aumento delle

stesse prestazioni pari allo 0,23 per cento. Quest'ultima percentuale appare inoltre coerente con una riduzione del valore medio dell'ISEE dello 0,7 per cento prevista dalla relazione tecnica. In ordine a tale percentuale di riduzione appare comunque opportuno acquisire dal Governo elementi di maggior dettaglio.

Commi 186 e 187 e da 195 a 197 **(Misure in materia sociale)**

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono anche le risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 186).

Viene incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, istituito dall'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti interministeriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata (comma 187).

Viene ridotto di 2 milioni di euro (da 5 milioni a 3) lo stanziamento in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. La lettera *b*) stabilisce che, al fine dell'attribuzione delle predette risorse, sia stipulata una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda (comma 195).

Si autorizza la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dal 2024 per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi relativi alle politiche sulla famiglia di cui alle lettere da *d*) a *r*) dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma 196).

Si prevede infine l'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 1 milione di euro annui a partire dal 2024 (comma 197).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiore spesa corrente									
Istituzione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga (comma 186)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Incremento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, c. 3 D.L. 223/2006, anche per incremento del reddito di libertà di cui all'art. 105-bis del D.L. 34/2020 (comma 187)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Riduzione trasferimenti all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP)-Istituto Innocenti di Firenze, di cui all'art. 1 c. 215 della L. 205/2017 (comma 195)	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Risorse destinate al supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lett. da d) a r) dell'art. 1, c. 1250, della L. 296/2006 (comma 196)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Incremento del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art.1, comma 369, L n. 205/2017 (comma 197)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

La **relazione tecnica** ripete il contenuto della norma. Relativamente al comma 197 precisa che l'incremento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 relativo al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, è destinato in particolare a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame:

- *istituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;*
- *incrementa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza;*
- *autorizza la spesa di 1.250.000 euro annui a decorrere dal 2024 per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;*
- *incrementa il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 1 milione di euro annui a partire dal 2024*

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare giacché gli oneri derivanti dalle predette disposizioni risultano limitati all'ammontare degli stanziamenti previsti.

Commi da 188 a 190

(Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – incrementano il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, come segue:

- 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dall'articolo 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020.

L'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 ha finanziato, nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020, l'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma, per integrare gli importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio nei confronti di Roma Capitale, al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità e di riconoscere il valore sociale e culturale del sostegno alle donne.

- 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza;
- 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica anche con riferimento alle iniziative formative.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità implementazione centri di recupero uomini autori di violenza (comma 188)		4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0
Incremento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità r attuazione Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (comma 189)		5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0
Incremento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità rafforzamento della prevenzione della violenza nei confronti delle donne (comma 190)		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano per gli importi ivi indicati il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, per il triennio 2024-2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.

Commi da 191 a 193 *(Decontribuzione per le donne vittime di violenza)*

Le norme – introdotte al Senato – prevedono che ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, sia riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto a tempo indeterminato. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni per il 2024, 4 milioni di euro per il 2025, 3,3 milioni di euro per il 2026, 2,5 milioni di euro per il 2027, e 0,8 milioni per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e, qualora anche in via prospettica risultasse il raggiungimento del limite di spesa, il medesimo Ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai predetti benefici contributivi.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne vittime di violenza		1,5	4,0	3,8								
Minori entrate contributive												
Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne vittime di violenza						1,5	4,0	3,8		1,5	4,0	3,8
Maggiori entrate tributarie												
Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne vittime di violenza			0,6	1,3			0,6	1,3			0,6	1,3

La **relazione tecnica**, al cui testo si rinvia, fornisce i dati e gli elementi alla base della quantificazione degli oneri.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, sia riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato,

anche in somministrazione, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto a tempo indeterminato. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

I suddetti benefici sono riconosciuti entro i limiti di spesa previsti dalle medesime disposizioni. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e, qualora anche in via prospettica risultasse il raggiungimento del limite di spesa, il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai predetti benefici contributivi.

Al riguardo, anche alla luce dei dati forniti dalla RT, non si formulano osservazioni considerato che i benefici sono riconosciuti nell'ambito di specifici limiti di spesa e che le disposizioni prevedono un sistema di monitoraggio e di salvaguardia da parte dell'INPS dei suddetti limiti.

Comma 194

(Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza)

Le norme – introdotte al Senato – aggiungono il comma 3-*bis* all'articolo 19 del decreto-legge n. 223 del 2006, istituendo un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza		20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0

La **relazione tecnica** afferma che dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni atteso che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto.

Commi da 198 a 201 ***(Disposizioni in materia sanitaria)***

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato - prevedono che le regioni, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (LEPS), monitorino e rendicontino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. Le regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, utilizzando come unità di rilevazione l'ambito territoriale sociale. Le regioni rilevano altresì annualmente, per ciascun Ambito territoriale sociale, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio. Con le medesime modalità sono assicurate le attività di monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni (comma 198).

L'erogazione delle risorse destinate alle suddette finalità e relative a ciascuna annualità è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale. Nei casi in cui dall'esito del monitoraggio risultino risorse assegnate non spese da parte degli Ambiti territoriali sociali, queste sono restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva assegnazione rispettivamente al Fondo per le non autosufficienze, nonché al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Alle suddette attività di monitoraggio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (commi 199 e 200).

Inoltre, viene modificato l'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale), relativo alle attività ispettive esercitate sulle imprese sociali. Le modifiche prevedono che il decreto ministeriale che definisce, tra l'altro, il contributo per l'attività

ispettiva da porre a carico delle suddette imprese, definisca anche la destinazione delle relative entrate. Viene altresì inserito il comma 4-*bis*, specificando che le somme dovute a titolo di contributo per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad alcuna associazione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del successivo trasferimento all'Ispettorato Nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati (comma 201).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni, di cui ai commi 198 e 199, si propongono l'obiettivo di risolvere criticità fortemente segnalate dalle regioni e sono finalizzati a semplificare ed uniformare le modalità di monitoraggio e rendicontazione del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare, assicurando che il mancato utilizzo di tutte le risorse assegnate in ragione di una parziale spesa effettivamente sostenuta non interrompa la gestione e i trasferimenti successivi delle risorse destinate ad anziani e disabili. Fermo restando il necessario impegno delle regioni a garantire il monitoraggio, e laddove necessario, l'esercizio dei poteri sostitutivi, le risorse restituite sono riassegnate per le medesime finalità e con i medesimi criteri di riparto, nel rispetto della norma di riferimento, secondo modalità previste per ciascun esercizio relativamente al Fondo di riferimento.

Le disposizioni, di natura procedurale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 200, la RT conferma che le regioni provvederanno alle attività di monitoraggio indicate nei commi 198 e 199 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 201, la RT riguarda il sistema dei controlli sulle imprese sociali. Al riguardo, giova evidenziare che l'articolo 15 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la funzione di controllo sulle imprese sociali, il cui esercizio, nella forma dell'ispezione sull'impresa medesima, è demandato dal Ministero medesimo all'Ispettorato nazionale del lavoro; l'attività di controllo può altresì essere svolta mediante avvalimento, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di enti associativi riconosciuti, cui aderiscono almeno duemila imprese sociali, o delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo. Il comma 4 dell'articolo citato demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione della

disciplina di dettaglio relativa allo svolgimento dell'attività ispettiva (da svolgersi almeno una volta all'anno), al riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali e alla determinazione del contributo da porre a carico delle imprese sociali per la copertura delle spese connesse all'attività ispettiva. In attuazione della disposizione recata dalla fonte primaria, è stato adottato il D.M. 29 marzo 2022 (pubblicato nella GURI del 30 aprile 2022), il quale, all'articolo 23, dopo aver fissato la misura del contributo annuo che le imprese sociali sono tenute a versare per il funzionamento del sistema di vigilanza, prevede due diversi canali di versamento del predetto contributo. Il primo inerisce alle imprese sociali aderenti alle associazioni riconosciute o autorizzate ad effettuare i controlli sulle imprese sociali: in tale caso, il contributo è versato dalle imprese sociali direttamente alle associazioni, secondo le modalità stabilite da queste ultime. La seconda fattispecie prende in considerazione le imprese sociali che non aderiscono ad alcuna associazione riconosciuta o autorizzata: in questo caso, i contributi sono di pertinenza di questo Ministero e sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate. Con il D.I. del 20 luglio 2022 (pubblicato nella GURI del 1° agosto 2022) sono state stabilite le modalità di versamento di detti contributi. I contributi di spettanza di questa Amministrazione sono destinati alla copertura delle spese connesse con i controlli ordinari e le ispezioni straordinarie, nonché alla formazione di personale qualificato per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni e sono trasferiti annualmente all'INL e, in via residuale, alle associazioni che hanno sottoscritto apposite convenzioni con questa Amministrazione per lo svolgimento dei controlli ordinari anche nei confronti delle imprese sociali non aderenti ad esse. Destinatari dei trasferimenti potranno altresì essere la regione Sicilia e le province autonome di Trento e Bolzano (dove non esistono strutture territoriali dell'INL), con cui saranno sottoscritti accordi di collaborazione al fine di garantire l'uniforme svolgimento, in detti territori, dell'attività di controllo sulle imprese sociali.

L'integrazione normativa che si propone di apportare all'articolo 15 del d.lgs. n.112/2017 si rende necessaria al fine di dare attuazione alla normativa sopra riportata, e consentire lo sviluppo dell'iter procedimentale finalizzato all'istituzione del capitolo di entrata sul quale far affluire detti versamenti e consentirne la riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di intervento non genera nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il sistema di vigilanza è alimentato dalla contribuzione posta a carico delle imprese sociali.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le regioni, al fine di garantire*

l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (LEPS), monitorino e rendicontino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. L'erogazione delle risorse destinate alle suddette finalità e relative a ciascuna annualità è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale. Nei casi in cui dall'esito del monitoraggio risultino risorse assegnate non spese da parte degli Ambiti territoriali sociali, queste sono restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva assegnazione rispettivamente al Fondo per le non autosufficienze, nonché al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Alle suddette attività di monitoraggio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti circa la tempistica di assegnazione delle risorse non utilizzate dalle regioni alle nuove finalità previste dalle disposizioni, dal momento che l'eventuale trascinarsi in esercizi successivi potrebbe determinare effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento, tenendo anche conto che la tipologia delle risorse in esame sembra essere perlopiù di natura corrente.

Viene inoltre modificato l'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017²¹, relativo alle attività ispettive esercitate sulle imprese sociali. Le modifiche prevedono che il decreto ministeriale che definisce, tra l'altro, il contributo per l'attività ispettiva da porre a carico delle suddette imprese, definisca anche la destinazione delle relative entrate. Viene altresì inserito il comma 4-bis, specificando che le somme dovute a titolo di contributo per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad alcuna associazione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del successivo trasferimento all'Ispettorato Nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati.

Al riguardo, si osserva che la disposizione sembra limitarsi a specificare la destinazione in favore dell'INL delle risorse rinvenienti dal contributo versato dalle imprese sociali non aderenti ad alcuna associazione per l'attività di ispezione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda al suddetto istituto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2022. In base a tale interpretazione, confermata anche dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

²¹ Recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

Comma 202 *(Finanziamento dei percorsi formativi)*

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – incrementano di 50 milioni di euro per il 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge n. 205 del 2017, destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge n. 205 del 2017 prevede che a decorrere dal 2018, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, siano destinati annualmente 75 milioni di euro al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le relative disponibilità per la finalizzazione indicata.

In merito ai profili di quantificazione, *si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano di 50 milioni di euro per il 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge n. 205 del 2017, destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.*

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

Commi 203 e 204 (Fondo per le vittime dell'amianto)

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – modificano l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, prevedendo anche per gli anni dal 2024 al 2026 lo stanziamento di 20 milioni di euro sul Fondo per le vittime dell'amianto. Il relativo decreto interministeriale di attuazione può essere aggiornato, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.

Agli oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione per 28,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Normativa vigente. L'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023 ha istituito il Fondo per le vittime dell'amianto – che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi – con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo per le vittime dell'amianto (comma 203)		20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (comma 204)		28,6	28,6	28,6		20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame prevedono il rifinanziamento della relativa autorizzazione di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026, per un importo annuo di 20 milioni di euro conseguendone un maggiore spesa per prestazioni corrispondente agli oneri per indennità *una tantum* previste per le fattispecie in esame.

Agli oneri, in termini di maggiori prestazioni per 20 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2024-2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante la riduzione per 28,6 mln di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le relative disponibilità. Da tale riduzione derivano infatti economie per prestazioni per 20 mln di euro annui a compensazione dei predetti oneri.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, prevedendo anche per gli anni dal 2024 al 2026 lo stanziamento di 20 milioni di euro sul Fondo per le vittime dell'amianto. Il relativo decreto interministeriale di attuazione può essere aggiornato, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.*

Agli oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione per 28,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT circa la disponibilità delle risorse sul Fondo occupazione e formazione.

Riguardo invece alle ragioni della discrepanza tra l'importo degli oneri (20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026) e l'entità della riduzione del Fondo (28,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026), le stesse dovrebbero risiedere nel diverso impatto che le risorse del suddetto Fondo sociale per occupazione e formazione assumono sul saldo netto da finanziare, da un lato, e su quelli di fabbisogno e indebitamento, dall'altro lato, per la presenza della contribuzione figurativa. In ordine a tale presunzione andrebbe acquisita conferma da parte del Governo.

Commi 205 e 206 **(Misure relative all'Agenzia del Demanio)**

Normativa vigente. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869 del 1947, esclude dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, specifiche imprese ferroviarie,

tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato. Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto ministeriale, le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione di interpretazione autentica relativa all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869 del 1947 che esclude dall'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria una serie di imprese, tra le quali quelle degli enti pubblici e dello Stato, individuate dalla medesima disposizione. In particolare viene previsto che il suddetto articolo si interpreti nel senso di escludere anche l'Agenzia del demanio dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e che alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali di cui al titolo primo del decreto legislativo n. 148 del 2015 (comma 205). I relativi oneri sono indicati pari ad euro 887.100 per il 2024, euro 181.400 per il 2025, euro 423.700 per il 2026, euro 378.000 per il 2027, euro 386.700 per il 2028, euro 395.700 per il 2029, euro 404.800 per il 2030, euro 414.000 per il 2031, euro 423.600 per il 2032 e euro 433.400 dal 2033, e vi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 206).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Esclusione per l'Agenzia del Demanio dall'applicazione delle norme in materia di integrazioni salariali di cui al D.Lgs. 148/2015		1,0	0,5	0,5								
Minori entrate contributive												
Esclusione per l'Agenzia del Demanio dall'applicazione delle norme in materia di integrazioni salariali di cui al D.Lgs. 148/2015						1,0	0,5	0,5		1,0	0,5	0,5
Maggiori entrate tributarie												
Esclusione per l'Agenzia del Demanio dall'applicazione delle norme in materia di integrazioni salariali di cui al D.Lgs. 148/2015 - effetti fiscali		0,1	0,3	0,1		0,1	0,3	0,1		0,1	0,3	0,1
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica		0,9	0,2	0,4		0,9	0,2	0,4		0,9	0,2	0,4

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni comportano minori entrate contributive per CIGS derivante dalla disapplicazione delle disposizioni in materia di integrazioni salariali di cui al titolo primo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 con riferimento ai lavoratori dell'Agenzia del Demanio. Dagli archivi dell'Istituto relativi al periodo luglio 2022- giugno 2023, vengono desunti i seguenti dati relativi ai Monti Retributivi medi mensili 2022 e 2023 riferiti ai lavoratori per i quali sorge l'obbligo del versamento della contribuzione CIGS da parte dell'Agenzia del Demanio:

- Anno 2022: 3,7 milioni di euro;
- Anno 2023: 3,8 milioni di euro;

L'aliquota contributiva CIGS applicata ai fini della quantificazione dell'impatto finanziario della norma è pari a 0,90% (di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore). L'articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2022 dispone che l'aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS, per il solo anno 2022 è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all'articolo 1, comma 219, lettera c), della medesima legge (datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti).

Pertanto, per l'anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell'imponibile contributivo. La stima delle minori entrate contributive è stata predisposta considerando l'invarianza della platea dei lavoratori e le scadenze di pagamento dei contributi dei datori di lavoro. I monti retributivi sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023, deliberato il giorno 27 settembre 2023. Nell'anno 2024 viene riportata la somma delle contribuzioni relative al periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024. Sono state considerate le aliquote medie fiscali del datore di lavoro pari al 23% e del lavoratore pari al 24%.

La relazione tecnica, cui si rinvia, riporta quindi, in una tabella, gli oneri derivanti dalla norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione in esame, introdotta dal Senato, reca una disposizione di interpretazione autentica relativa all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869 del 1947 al fine di ricondurre anche l'Agenzia del demanio nell'elenco di imprese e soggetti pubblici il cui personale operaio è escluso dall'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni. La medesima norma prevede, sempre in via d'interpretazione autentica, che nei confronti della medesima Agenzia non trovino applicazione le disposizioni in materia di integrazioni salariali individuate dal titolo primo del decreto legislativo n. 148 del 2015 (comma 205), provvedendo alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 206). Al riguardo appare opportuno che vengano forniti i dati e i parametri sottostanti la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione in esame, evidenziando, altresì, anche le componenti che si riferiscono ad eventuali conguagli per arretrati, considerato il carattere di norma di interpretazione autentica della disposizione stessa e gli effetti retroattivi che ad essa potrebbero essere associati.*

Commi da 207 a 209

(Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione)

Le norme, introdotte al Senato, stabiliscono che presso il Ministero della salute sia istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, oltretché nell'acquisto di farmaci veterinari. Il fondo reca una

dotazione pari a 250.000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per l'anno 2025, 250.000 euro per l'anno 2026 e ad esso possono accedere i proprietari di animali d'affezione che abbiano un ISEE inferiore a 16.215 euro e un'età superiore ai sessantacinque anni (commi 207 e 208).

Con decreto del Ministro della salute sono indicati i criteri di ripartizione delle risorse, i requisiti e le modalità di accesso al fondo (comma 209).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Istituzione del Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme istituiscono presso il Ministero della salute un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di spese veterinarie con una dotazione pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a cui possono accedere i soggetti che abbiano un ISEE inferiore a 16.215 euro e un'età superiore ai sessantacinque anni. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa.*

Commi da 210 a 216

(Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

La norma, modificata al Senato, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2024 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 euro per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 a decorrere dall'anno 2025 (comma 210). La disposizione è finalizzata ad assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per

l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.²²

Il comma 211, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022) possono essere destinate, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 213, lettere da *a*) a *h*). A valere sulle predette risorse, sono autorizzate la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, nonché la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli *Special Olympics World Winter Games 2025*»;

Il comma 212 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'abrogazione delle disposizioni recanti l'istituzione dei seguenti fondi:

- «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», (articolo 34, commi 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41);
- «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», (articolo 1, commi 179 e 180 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare», (articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» (articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il comma 213 precisa che le risorse del nuovo fondo istituito al comma 210 sono destinate a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità: *a*) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado; *b*) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; *c*) inclusione lavorativa e sportiva; *d*) turismo accessibile; *e*) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico; *f*) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed

²²Nella sua formulazione originaria, il comma 1 prevedeva uno stanziamento pari a 231.807.485 a decorrere dall'anno 2024. Il testo modificato incrementa quindi lo stanziamento di euro 320.400.000 per il 2024.

economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare; g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione; h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Il comma 214 prevede che l'utilizzo del fondo per le finalità di cui al comma 210 è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. La norma prevede che i decreti di cui al comma 3 lettera a), siano adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e sentita la Conferenza unificata per le altre finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f) g), h).

Il comma 215 prevede che a decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211 primo periodo, sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

Il comma 216 riduce di 320.369.969 milioni di euro per l'anno 2024 e incrementa di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (comma 210)		552,2	231,8	231,8		552,2	231,8	231,8		552,2	231,8	231,8
Utilizzo risorse non impiegate in favore degli enti del terzo settore di cui all'art. 8, c. 1, del D.L. 144/2022 (comma 211)						37	40	40		37	40	40
Minori spese correnti												
Abrogazione del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, da trasferire alla PCM di cui all'art. 1, c. 179 della L. 234/2021 (comma 212)		200	200	200		200	200	200		200	200	200
Abrogazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del <i>caregiver</i> familiare, di cui all'art. 1, c. 254 della L. 205/2017 (comma 212)		25,8	25,8	25,8		25,8	25,8	25,8		25,8	25,8	25,8
Abrogazione del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, di cui all'art. 1, c. 456, della L. 145/2018 (comma 212)		6	6	6		6	6	6		6	6	6
Riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 178 legge n.234/2021 (comma 216)		320,4				320,4				320,4		
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 178 legge n.234/2021 (comma 216)				85				85				85

La **relazione tecnica** descrive il contenuto delle norme.

In particolare, quanto al comma 211, la RT precisa che risorse individuate dalla previsione sono state destinate originariamente al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore e di altre tipologie enti che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica: tuttavia, le risultanze della procedura di assegnazione di tali contributi hanno determinato un importo di economie pari a non meno di 147.096.343,72 euro, che possono così essere reimpiegate per l'attuazione delle finalità proprie del citato Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, a decorrere dall'anno 2024. A valere sulle risorse non utilizzate di cui sopra è destinata, nel limite della relativa disponibilità e fino ad esaurimento delle stesse, la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, nonché la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025.

Con riferimento al comma 212, la RT riporta la seguente tabella in relazione ai fondi soppressi dal medesimo comma:

<i>Autorizzazione di Spesa</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>dal 2028</i>
<i>Art. 34 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità»</i>	2081	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	0	0	0	0	0
<i>Art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità»</i>	2080	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	200.00 0.000	200.00 0.000	200.00 0.000	200.00 0.000	200.00 0.000
<i>Art. 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare»</i>	2090	FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	25.807. 485	25.807. 485	25.807. 485	25.807. 485	25.807. 485
<i>Art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia»</i>	2121	FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOCUSIA	6.000.0 00	6.000.0 00	6.000.0 00	6.000.0 00	6.000.0 00
Totale Generale NUOVO "Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità"			231.80 7.485	231.80 7.485	231.80 7.485	231.80 7.485	231.80 7.485

Per quanto riguarda il comma 213, la RT afferma, tra l'altro, che la disposizione individua una o più finalità del Fondo preordinato a dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità e che le modifiche apportate (al Senato) hanno

finalità di coordinamento e non sono quindi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che le disposizioni:

- istituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2024 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 euro per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 a decorrere dall'anno 2025 (comma 210);
- prevedono che le risorse inutilizzate del fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, possano essere destinate all'incremento del predetto Fondo unico nonché alle specifiche autorizzazioni di spesa ivi previste (comma 211);
- dispongono l'abrogazione di alcune disposizioni istitutive di fondi in materia di disabilità (comma 212);
- individuano le finalità cui sono destinate le risorse del Fondo unico (comma 213) e disciplinano le procedure per l'utilizzo delle stesse (comma 214);
- prevedono che, a decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse del Fondo unico, siano sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio (comma 215);
- riducono di 320.369.969 milioni di euro per l'anno 2024 e incrementano di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (comma 216)

In proposito non si formulano osservazioni posto che i nuovi oneri previsti sono limitati all'ammontare degli stanziamenti disposti.

Comma 217 **(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)**

Le norme incrementano il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 3.000 milioni di euro per

l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

Le finalità, richiamate dalla disposizione in esame, e i relativi impieghi sono sintetizzati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

Articolo	Finalità	2024	2025	2026	2027 (a decorrere)
Commi da 29 a 31	Incremento per il triennio contrattuale 2022-2024 del personale convenzionato con il SSN <i>(non quantificato)</i> *				
Commi 218-222	Incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive medici e personale sanitario	280	280	280	
Comma 223	Rideterminazione tetti spesa farmaceutica <i>(non oneroso)</i> **				
Commi 224-231	Modifiche modalità distribuzione medicinali	53	77	77	77
Comma 232	Abbattimento liste di attesa <i>(non oneroso)</i> ***				
Comma 233	Aggiornamento tetto spesa acquisti prestazioni sanitarie	123	368	490	490
Comma 235	Aggiornamento LEA	50	200	200	200
Commi 244-246	Potenziamento SSN e assistenza territoriale	10	500	670	670
Commi 362 e 363	Contributo in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), riconosciuto ente del SSN	1	1	1	1

*Il comma 27 incrementa, per il triennio contrattuale 2022-2024, di 3 miliardi di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico e fissa i criteri per l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (comma 28). Per il personale dipendente da amministrazioni

istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli per l'indennità di vacanza contrattuale sono posti a carico dei rispettivi bilanci e sono incrementati a decorrere dal 2024 sulla base dei medesimi criteri previsti per il personale di cui al comma 1 (comma 29). Tali disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 30).

Si prevede altresì che per il Servizio sanitario nazionale gli oneri comprendano anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale (commi 31).

La relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione sugli oneri riguardanti il personale del Servizio sanitario nazionale, ma si limita a precisare che tali oneri trovano copertura nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dal comma 217.

** Il comma 223 dispone, a decorrere dal 2024, un incremento dello 0,2 per cento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e la contestuale riduzione, nella stessa misura, del tetto della spesa farmaceutica convenzionata. Secondo la relazione tecnica, poiché il valore complessivo della spesa farmaceutica programmata resta costante, la disposizione non comporta effetti finanziari (*si veda al riguardo la scheda relativa al comma 223*).

***Il comma 232, in materia di abbattimento di liste di attesa, pur non prevedendo alcuna spesa, tuttavia consente agli enti interessati, ai fini del citato abbattimento, di avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure - e quindi delle risorse - di cui all'articolo 42, concernenti l'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario operante nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale, e di impiegare più ampiamente le strutture private accreditate per l'acquisto di prestazioni sanitarie.

Con disposizioni introdotte al Senato il suddetto livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard è ridotto di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

Il **prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario del disegno di legge, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale		3.000,0	4.000,0	4.200,0		1874,8	2.753,6	2.905,1		1874,8	2.753,6	2.905,1

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame prevedono l'incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Il livello del finanziamento risulta capiente ai fini della copertura delle misure onerose di cui ai commi da 29 a 31, da 218 a 222, da 224 a 231, 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363. Anche le disposizioni introdotte dai commi 223 e 232, pur non essendo onerose, sono attuate a valere sul livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come rideterminato ai sensi del presente articolo.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che l'onere è limitato agli stanziamenti previsti e che secondo la relazione tecnica il livello del finanziamento risulta capiente ai fini della copertura delle misure onerose da 29 a 31, da 218 a 222, da 224 a 231, 233, 235, da 244 a 246, 362 e 363.

Commi da 218 a 222

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico-sanitario operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)

Normativa vigente. L'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023 prevede che per il 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale SSN, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza, possano ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dai rispettivi CCNL di categoria e incrementare la tariffa oraria delle predette prestazioni in deroga alla contrattazione vigente nei limiti fissati dalle norme stesse. Si prevede, in particolare, che per le prestazioni aggiuntive del personale medico, di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, la relativa tariffa oraria possa essere aumentata (dai 60 euro lordi previsti dal medesimo CCNL) fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con riguardo alle prestazioni aggiuntive del personale infermieristico, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. d), del CCNL — triennio 2019-2021, la relativa tariffa oraria può essere, altresì, aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. L'aumento è disposto nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per

il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per il 2023.

La norma estende fino al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico - di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019 - prevista, per il 2023, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2023 (fino a 100 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione). Viene, altresì, previsto che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l'orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi (comma 218).

La medesima estensione applicativa dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2023 viene prevista, fino al 31 dicembre 2026, anche con riguardo alle prestazioni aggiuntive svolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. d) del CCNL 2019-2021 dell'Area sanità, dal personale sanitario operante nelle aziende ed enti del SSN, disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene, inoltre, stabilito che per le predette attività, l'aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, a fronte dei 50 euro lordi onnicomprensivi massimi previsti nel testo vigente del richiamato articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2023. Anche in tal caso restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l'orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi (comma 219).

Per le finalità di cui ai commi 218 e 219 viene autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di euro 200.000.000 per il personale medico e di euro 80.000.000 per il personale sanitario del comparto (comma 220).

A tale finanziamento accedono tutte le Regioni e le province, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III del provvedimento in esame costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità dell'articolo in riferimento.

Alla copertura dei suddetti oneri, pari complessivamente a euro 280.000.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dal comma 417 (comma 221).

Viene, infine, disposto che l'Organismo paritetico regionale istituito a seguito dell'adozione del Piano nazionale per il governo delle liste d'attesa del 21 febbraio 2019 presenti al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) una

relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività *intramoenia*, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa (comma 222).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 926) si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma estende fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di incrementare le tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico e di quello sanitario operante nelle aziende ed enti del SSN, prevista, per il 2023, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2023 (fino a 100 euro lordi onnicomprensivi per i medici e fino a 50 euro lordi onnicomprensivi per gli infermieri, entrambi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione). Con riguardo specifico al personale sanitario, viene, inoltre, stabilito che per le predette attività, l'aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, (commi 218 e 219). A tal fine, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa complessiva di euro 280.000.000 (euro 200.000.000 per il personale medico ed euro 80.000.000 per il personale sanitario) (comma 220) alla quale si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dal comma 417 (comma 221).

Viene, infine, disposto che l'Organismo paritetico regionale, previsto dal Piano nazionale per il governo delle liste d'attesa del 21 febbraio 2019, presenti al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività *intramoenia* (comma 222).

Con riguardo ai commi da 218 a 220, tenendo conto che i relativi oneri risultano limitati all'entità della relativa autorizzazione di spesa e che alla loro copertura finanziaria si provvede (comma 221) a valere su una quota parte del rifinanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come determinato dal comma 417, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 222, non si formulano osservazioni, nel presupposto che l'Organismo paritetico regionale possa esercitare le ulteriori funzioni previste dalla disposizione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente.

Comma 223 ***(Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)***

Le norme danno attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il citato comma 282 consente di rideterminare il tetto della spesa farmaceutica che non può superare, a livello di ogni singola regione, una determinata misura percentuale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato. La normativa vigente fissa il tetto della spesa farmaceutica, in termini percentuali, come riepilogato nella tabella che segue:

Tipologia di spesa	Riferimento normativo	Percentuale dal 2024
Spesa per acquisti diretti	Art. 1, co. 281, legge n. 234/2021	8,30
Spesa farmaceutica convenzionata	Art. 1, co. 475, legge n. 178/2020	7,00
Totale		15,30

Il già citato comma 282 stabilisce anche che la rideterminazione deve lasciare immutati i valori complessivi stabiliti dall'articolo 1, comma 281 della legge n. 234 del 2021 che prevede che il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.

Le norme in esame rideterminano il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge n. 234/2021, nella misura dell'8,50 per cento a decorrere dall'anno 2024 determinando un incremento dello 0,20 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,80 per cento a decorrere dal medesimo anno 2024 con una corrispondente diminuzione dello 0,20 per cento.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione prevede la rideterminazione dei vigenti tetti della spesa farmaceutica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge n. 234 del 2021, al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nel mercato dei medicinali e nei canali distributivi. In particolare, a decorrere dal 2024, si dispone un incremento dello 0,2 per cento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e la contestuale riduzione, nella stessa misura, del tetto della spesa farmaceutica convenzionata. In tali termini, poiché il valore complessivo della spesa farmaceutica programmata resta costante, la disposizione non comporta effetti finanziari.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme in esame rimodulano la composizione del tetto della spesa farmaceutica prevista a legislazione vigente, a parità di tetto complessivo. In particolare, a decorrere dal 2024 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti passa dall'8,3 all'8,5 per cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, mentre corrispondentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata passa dal 7,0 al 6,8 per cento. Il tetto complessivo resta quindi invariato al 15,3 per cento.*

Considerando che non sono destinati a manifestarsi effetti diretti di maggior spesa con riferimento alla spesa farmaceutica nel suo complesso, sotto questo profilo non si formulano osservazioni.

Si rileva, per altro, che in caso di sfioramento dei tetti di spesa ora descritti è dovuto un contributo a carico delle aziende farmaceutiche pari alla metà della quota eccedente il tetto di spesa stesso (cosiddetto pay-back). Al riguardo la relazione tecnica non esplicita se la rimodulazione dei tetti di spesa sia suscettibile di determinare effetti finanziari in relazione all'applicazione della disciplina vigente sul pay-back. Su tale aspetto appare necessario che il Governo fornisca ulteriori informazioni.

Commi da 224 a 231

(Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)

Le norme, allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità, stabiliscono che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro il 30 marzo 2024 e poi con cadenza annuale, provveda ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT²³ alla classe A)²⁴ di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico (comma 224).

In pratica si consente alle farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere.

²³ Di cui alla determinazione dell'AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. La determinazione richiamata, all'allegato 2, reca il PH-T – Prontuario della Distribuzione Diretta ovvero con forme alternative di distribuzione che garantiscono uno specifico monitoraggio dei consumi e la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) - T (Territorio).

²⁴ Rientrano nella classe A i farmaci essenziali e i farmaci per malattie croniche.

Sono poi emanate norme in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 che reca disposizioni volte a contenere la spesa farmaceutica. In particolare si stabilisce che, nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024, il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate:

- una quota percentuale del 6 per cento rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA per ogni confezione di farmaco;
- una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a euro 4,00;
- una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 ed euro 11,00;
- una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;
- una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. Tale quota è rideterminata in euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ossia dei farmaci essenziali e dei farmaci per malattie croniche, è da intendersi invariato (commi 225 e 226).

Inoltre al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale sono altresì riconosciute:

- una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 150.000 [comma 227, lett. a)];
- una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie, ad esclusione di quelle di cui al punto successivo, con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000 [comma 227, lett. b)];
- una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate²⁵ con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000 [comma 227, lett. c)].

Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci e dei farmaci equivalenti, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto, a decorrere dal 1° marzo 2024 cessa l'applicazione dei seguenti sconti:

²⁵ Come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221.

- sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia²⁶ [comma 228, lett. a)];
- sconto disposto con determinazione dell'AIFA 9 febbraio 2007²⁷ [comma 228, lett. b)];
- sconto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, previsto in favore della distribuzione intermedia [comma 228, lett. c)];
- sconto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, che recava misure per il controllo della spesa sanitaria [comma 228, lett. d)].

Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle previsioni di cui ai commi da 224 a 231, con decreto del Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 229).

In conseguenza delle innovazioni previste dai commi precedenti, si dispone l'abrogazione, con decorrenza dal 1° marzo 2024, della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dall'articolo 1, commi 532, 533 e 534 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (comma 230).

Infine si prevede che, al fine di garantire l'uniformità dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, il Ministero della salute predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali (comma 231).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica evidenzia che il comma 224 non comporta effetti finanziari, limitandosi a fissare nel 31 marzo 2024 il termine entro il quale l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede alla revisione del prontuario

²⁶ Definito ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

²⁷ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2007.

della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT). Trattasi di attività che comunque l'AIFA effettua periodicamente ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013.

Con riferimento ai commi da 225 a 228, che dispongono in merito all'introduzione di un nuovo sistema di remunerazione dei farmacisti, la relazione tecnica afferma che la valutazione dell'impatto finanziario delle disposizioni è stata effettuata dal Ministero della salute, con l'ausilio di AIFA, applicando la nuova remunerazione ai farmaci venduti dalle farmacie nell'anno 2022. Per effetto della nuova remunerazione, il margine dei farmacisti si incrementerebbe di circa 227 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La relazione tecnica evidenzia che l'istituzione di un apposito Tavolo tecnico per la verifica della sostenibilità del sistema, prevista dal comma 229, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborso spese o altri emolumenti-comunque denominati.

La relazione tecnica evidenzia che il comma 230 sopprime la remunerazione aggiuntiva attualmente vigente ai sensi dell'articolo 1, commi 532, 533 e 534 della legge 29 dicembre 2022, n.197. Tale abrogazione comporta una minore spesa pari a 150 milioni di euro. L'effetto netto complessivo dell'articolo è pari a 77 milioni di euro annui (+227 milioni ai sensi dei commi da 225 a 228 compensati da 150 milioni di risparmi ai sensi del presente comma). Tale onere è rideterminato per l'anno 2024 in 53 milioni di euro, tenuto conto della data di entrata in vigore delle disposizioni e della circostanza che la quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco prevista per il 2024 dal comma 2 è inferiore a quella prevista a regime a decorrere dal 1° gennaio 2025 e pari a 0,115 euro. La relazione tecnica esplicita che tali oneri sono coperti dall'incremento del fabbisogno sanitario di cui al comma 217 alla cui scheda si rinvia.

La disposizione chiarisce che la disposizione recata dal comma 231 non comporta effetti finanziari in quanto diretta a prevedere che il Ministero della salute elabori linee guida che consentano alle regioni un uniforme e più tempestivo aggiornamento dei propri prontuari farmaceutici regionali, anche per le finalità di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 concernente particolari modalità di distribuzione dei medicinali.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che il comma 224 si limita a fissare nel 31 marzo 2024 il termine entro il quale l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede alla revisione del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT). La relazione tecnica chiarisce che tale attività è comunque effettuata periodicamente dall'AIFA ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013. Non si hanno,*

dunque, osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

Si rileva, poi, che i commi da 225 a 228, che dispongono in merito all'introduzione di un nuovo sistema di remunerazione dei farmacisti, mentre il comma 230 sopprime la remunerazione aggiuntiva agli stessi spettante ai sensi dell'articolo 1, commi 532, 533 e 534, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La relazione tecnica stima che l'effetto complessivo di maggiore spesa delle disposizioni richiamate sia pari a 53 milioni di euro per il 2024 e 77 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, specificando che tale valore si determina sulla base dei dati relativi ai farmaci venduti dalle farmacie nell'anno 2022. Tanto premesso si prende atto della quantificazione proposta pur evidenziando che la relazione tecnica fornisce unicamente il dato di spesa finale stimato ma non fornisce i parametri ed i dati sottostanti la quantificazione stessa. Sarebbe opportuno, dunque, che fossero forniti ulteriori elementi in merito. Agli oneri si provvede a valere sull'incremento del fabbisogno sanitario di cui al comma 217.

Si evidenzia, ancora, che il comma 229 istituisce senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito Tavolo tecnico per la verifica della sostenibilità del sistema, stabilendo che ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, atteso che il Tavolo ha come scopo la verifica della sostenibilità del sistema, appare opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse lo stesso potrà adempiere alle proprie funzioni.

Si rileva, infine, che la disposizione recata dal comma 231 prevede che il Ministero della salute elabori linee guida che consentano alle regioni un uniforme e più tempestivo aggiornamento dei propri prontuari farmaceutici regionali, anche per le finalità di cui all'articolo 8 del decreto-legge 347 del 2001 concernente particolari modalità di distribuzione dei medicinali. Con riguardo a tale disposizione non si hanno osservazioni da formulare atteso il suo carattere ordinamentale.

Comma 232

(Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)

Le norme sono volte a consentire alle regioni e alle province autonome di completare l'attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. A tal fine tali enti possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dai commi da 218 a 222 della presente legge (che, si rammenta, concernono l'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario operante nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale) e possono coinvolgere

anche le strutture private accreditate²⁸. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme forniscono alle regioni e alle province autonome degli strumenti per dare attuazione ai propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. A tal fine si consente agli enti in questione di avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dai commi da 218 a 222 della presente legge (concernenti l'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario operante nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale) e di impiegare più ampiamente le strutture private accreditate per l'acquisto di prestazioni sanitarie. Tanto premesso non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le misure previste hanno carattere facoltativo, operano nel limite di una quota massima di spesa nell'ambito del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard e che, inoltre, gli interventi mirano a garantire l'assolvimento di compiti istituzionali già attribuiti alle regioni e alle province autonome.*

Comma 233

(Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)

La norma, al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, aggiorna il limite di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012: il limite è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

²⁸ In deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, volto al contenimento della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.

In proposito si ricorda che il citato articolo 15, comma 14, primo periodo, del DL n. 95 del 2012 prevede che ai contratti e agli accordi vigenti²⁹ nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. Al riguardo la relazione tecnica riferita alla predetta disposizione affermava che nella valutazione finanziaria si era tenuto conto dell'aggregato di riferimento della spesa in oggetto, pari complessivamente a oltre 14 miliardi. La misura avrebbe quindi determinato un livello di risparmio pari a circa 70 milioni per il 2012, 140 milioni per il 2013 e 280 milioni a decorrere dal 2014.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che, sulla base dei dati di Conto Economico delle regioni, l'onere per l'anno 2024 è pari a circa 123 milioni di euro, quello per l'anno 2025 è pari a 368 milioni di euro e quello a regime a partire dal 2026 è pari a 490 milioni di euro. Il suddetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui all'articolo 41.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma aggiorna il limite di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale. La relazione tecnica afferma che, sulla base di dati regionali, l'onere per l'anno 2024 è pari a circa 123 milioni di euro, quello per l'anno 2025 è pari a 368 milioni di euro e quello a regime a partire dal 2026 è pari a 490 milioni di euro ed afferma che il suddetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge.*

Si rileva che, dalla stima fornita dalla relazione tecnica, è possibile ricavare una base di calcolo di circa 12,3 miliardi che appare sostanzialmente coerente con quanto indicato nella relazione tecnica all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del DL n. 95 del 2012 con riferimento all'aggregato di riferimento della spesa in oggetto, pari a 14 miliardi.

In proposito, non si formulano osservazioni considerato che la norma amplia una possibilità di spesa mantenendo tuttavia contestualmente fermo il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, ciò con l'effetto, dunque, di

²⁹ Ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

consentire ricomposizioni della spesa medesima senza aumentarne il limite complessivo rispetto alle risorse disponibili: la relazione tecnica, inoltre, enumera gli effetti massimi potenziali, che risultano coerenti con quelli desumibili da una precedente relazione tecnica, e individua le risorse a valere sulle quali potrà essere effettuata detta spesa.

Comma 234

(Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)

La norma estende al 2024 la previsione, recata dall'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge n. 191 del 2009, e più volte prorogata, ai sensi della quale è affidato al Ministero della salute, in via transitoria, il compito di ripartire le quote premiali fra le regioni tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

In proposito si ricorda che la disposizione è stata da ultimo prorogata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022. Alla stessa non sono stati ascritti effetti finanziari. Al riguardo la relazione tecnica riferita alla disposizione afferma che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica posto che l'effetto è rappresentato dal mero spostamento delle risorse dalla quota indistinta assegnata alle Regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 alla quota premiale all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno.

Si dispone altresì che, limitatamente al 2024, tale quota sia innalzata allo 0,5 per cento.

Si rammenta che già in passato, per più annualità, sono state disposte analoghe elevazioni della quota percentuale delle quote premiali: alla più recente disposizione di contenuto analogo (comma 544 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica affermava infatti che dal punto di vista finanziario la proposta risultava neutrale in quanto la sua entrata in vigore sarebbe avvenuta antecedentemente al riparto alle regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e, pertanto, non sarebbe risultato necessario riadottare o comunque integrare il sopra indicato riparto.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che, trattandosi di una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, la norma non comporta effetti finanziari.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga al 2024 il meccanismo transitorio di assegnazione alle regioni delle quote premiali del finanziamento statale del Fondo sanitario regionale. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, poiché la norma si limita a incidere sul riparto di somme destinate a spesa. La norma, inoltre, eleva la predetta quota premiale, per l'anno 2024, dallo 0,25 allo 0,50 per cento (confermando l'incremento già disposto per il 2023): in proposito, non si hanno osservazioni considerate che la norma si limita a determinare uno spostamento di risorse all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in questione dalla quota indistinta alla quota premiale, e che a precedenti norme di analogo contenuto (l'ultima è stata il comma 544 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.*

Comma 235

(Finanziamento per aggiornamento dei LEA)

La norma prevede, al fine di consentire l'aggiornamento dei LEA in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge n. 208 del 2015, di vincolare una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall'articolo 217.

Il **prospetto riepilogativo** non espone valori in merito agli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che gli oneri, pari a 50 milioni di euro per il 2024 e 200 milioni a decorrere dal 2025, trovano copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui all'articolo 217.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva preliminarmente che la norma in esame, al fine di consentire l'aggiornamento dei LEA, vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall'articolo 217. Al riguardo, considerato che la relazione tecnica non fornisce indicazioni in merito alla quantificazione delle risorse necessarie a consentire l'aggiornamento dei LEA, appare opportuno che il*

Governo fornisca informazioni al riguardo, considerato che l'onere di cui trattasi è collegato al riconoscimento di diritti soggettivi.

Comma 236 **(Valorizzazione attività dell'ISMETT)**

La norma, introdotta al Senato, modificando il comma 607 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, proroga al 31 dicembre 2025 l'autorizzazione alla Regione siciliana – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2024 - ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'ISMETT.

In proposito si ricorda che il citato comma 607, allo scopo di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), autorizza la regione Siciliana, sottoposta ai Programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario³⁰, ad incrementare, in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa in materia di remunerazione dei servizi e delle prestazioni rese dalle strutture convenzionate con il SSN, la valorizzazione delle tariffe riconosciute per l'attività sanitaria dell'ISMETT nonché delle funzioni dallo stesso svolte.

La regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria.

Alla disposizione originaria e alle successive, numerose proroghe della misura non sono mai stati ascritti effetti finanziari. In particolare la relazione tecnica riferita all'ultima proroga, operata dall'articolo 4, comma 7-ter del decreto-legge n. 183 del 2020 afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che l'onere derivante dalla suddetta proroga grava sul Fondo sanitario regionale della Regione Siciliana che, nell'ambito della propria programmazione, definirà i budget ai propri erogatori in funzione della deroga concessa all'ISMETT sin dal 2014.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la Regione deve corrispondentemente conseguire risparmi su altre aree della spesa sanitaria.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga al 31 dicembre 2025 l'autorizzazione alla Regione siciliana ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'ISMETT.

³⁰ Sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che, sulla base di quanto previsto dal comma 607 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, la regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria e considerato che alla norma originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

Commi da 237 a 243

(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici)

La norma obbliga a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera che utilizzano il SSN (comma 237, lett. a)), i frontalieri di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Accordo tra la Italia e Svizzera³¹ del 2020 nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie³² (comma 237, lett. b)) e i familiari a carico dei medesimi soggetti (comma 237, lett. c)).

La Regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera, attuando - in base a quanto previsto da una modifica approvata al Senato - la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro e un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato. Le somme di cui al primo periodo, affluite sul bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e, prioritariamente, a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità ai sensi del comma 239 (comma 238).

³¹ Ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 83 del 2023.

³² Come previsto al paragrafo 3, lett. b), dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza europeo, aggiunto conformemente paragrafo 1, lettera i), della sezione A dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 364 del 2000, come sostituito dall'allegato alla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma del medesimo Accordo del 31 marzo 2012

Viene demandato ad un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e della quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale di cui al comma 2 (comma 239).

Vengono, altresì, disposte le seguenti modifiche, con decorrenza 1° gennaio 2024, all'articolo 34, del decreto legislativo n. 286 del 1998, disciplinante l'assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale. In particolare:

- modificando il comma 3, viene innovato l'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa. Tale importo è fissato in euro 2.000 annui, e non è più stabilito con un rinvio all'importo percentuale corrispondente a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente (comma 240, lett. a));
- integrando il comma 5, in materia di contributi per l'iscrizione volontaria al SSN degli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di studio e degli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, viene stabilito che tale contributo non è in ogni caso inferiore a 700 euro annui nel primo caso e a 1.200 euro annui nel secondo (comma 240, lett. b));
- aggiungendo il comma 6-bis, prevede che con decreto interministeriale annuale i suddetti importi minimi possano essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente (comma 240, lett. c)).

I versamenti dei suddetti importi sono eseguiti in favore delle Regioni presso le quali i richiedenti chiedono l'iscrizione al SSN, utilizzando esclusivamente il modello F24 (comma 241).

Viene, quindi, sostituito con un nuovo testo l'articolo 11 della legge n. 1228 del 1954 disciplinante gli obblighi anagrafici relativi al trasferimento all'estero o dall'estero di cittadini, aggiornando il quadro sanzionatorio applicabile in caso di contravvenzione ai suddetti obblighi. In particolare viene previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene agli obblighi anagrafici individuati da specifiche disposizioni richiamate dalla norma è sottoposto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 500 euro (attualmente da 25,82 a 129,11 euro) (comma 242, Cpv. Art. 11, comma 1). Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro i termini normativamente previsti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro (attualmente da 51,65 a 258,23 euro) per ciascun anno in cui perdura l'omissione (comma 242, Cpv. Art. 11, comma

2). L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore (comma 242, Cpv. Art. 11, comma 3). I proventi delle suddette sanzioni sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione (comma 242, Cpv. Art. 11, comma 4).

Vengono, infine, aggiunti i commi *9-ter* e *9-quater* all'articolo 6 della legge n. 470 del 1988. Questi prevedono che le amministrazioni pubbliche, compresa la Banca d'Italia, che, nell'esercizio delle proprie funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza. Viene, altresì, previsto che il comune comunichi le iscrizioni e le cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza (comma 243).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, ribadisce il contenuto delle norme e reca le seguenti precisazioni.

In merito ai commi da 237 a 239 viene riferito che da tali disposizioni non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che il trattamento accessorio da riconoscere personale medico e infermieristico in base al comma 238 sarà definito nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità.

Con riguardo al comma 240, che ridefinisce la disciplina del contributo volontario richiesto ad alcune categorie di cittadini stranieri per usufruire dell'assistenza del Servizio sanitario nazionale, viene riferito che prudenzialmente non vengono ascritti effetti finanziari. In particolare la relazione tecnica precisa che la norma prevede che:

- per tutti i lavoratori che intendano iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale il contributo è stabilito in misura non inferiore a 2.000 euro. A normativa vigente tale contributo è calcolato in ragione di una aliquota del 7,50 per cento fino alla quota di reddito pari a 20.658,28 euro e di un'aliquota del 4 per cento sugli importi eccedenti ai 20.658,28 e fino al limite dei 51.645,69 euro. Il contributo non può comunque essere inferiore a 387,34 euro. Si stima che in media il contributo pagato dai cittadini stranieri fino al 2022 fosse di circa 1.200 euro. Va considerato che la spesa sanitaria pubblica pro-capite in Italia nel 2022 è stata pari a 2.102 euro. Pertanto, l'aggiornamento disposto dalla norma è

coerente con gli attuali costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale;

- per i cittadini stranieri, regolarmente residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, il contributo passa dagli attuali 149 euro ad un valore non inferiore a 700 euro;
- per i cittadini stranieri collocati alla pari il contributo passa dagli attuali 219 euro ad un valore non inferiore a 1200 euro.

In merito ai commi 242 e 243, la relazione tecnica afferma che alle disposizioni non sono ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme stabiliscono che i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera ed i loro familiari che utilizzano il servizio sanitario nazionale (SSN) sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN, determinata annualmente, compresa tra un valore minimo del 3 per cento ed un valore massimo del 6 per cento da applicare a decorrere dal 2024 sul salario netto percepito in Svizzera. Per effetto di una modifica approvata al Senato, la determinazione della suddetta quota viene attuata in via progressiva rispetto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro e un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato. Le somme affluite sul bilancio di ciascuna Regione interessata sono destinate, tra l'altro, all'integrazione del trattamento accessorio del personale medico e infermieristico, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, nei limiti delle risorse che si rendano disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità (commi da 237 a 239). Viene, inoltre, modificata la disciplina del contributo dovuto da talune categorie di cittadini stranieri (straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa, stranieri con permesso di soggiorno per motivi di studio e stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari) che usufruiscono dell'assistenza del SSN (commi 240 e 241). Viene, altresì, modificato l'articolo 11 della legge n. 1228 del 1954, incrementando le sanzioni pecuniarie ivi previste in caso di inosservanza degli obblighi anagrafici stabilendo, inoltre che l'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore (comma 242). Sono quindi introdotti i commi 9-ter e 9-quater all'articolo 6 della legge 470 del 1988 riguardante l'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero, prevedendo che le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza all'estero di un cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio per i rispettivi provvedimenti di competenza e che il comune

comunicati le iscrizioni e le cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza (comma 7).

Al riguardo, non si formulano osservazioni in merito ai commi a 237 a 239 considerato che gli stessi appaiono suscettibili di determinare nuove entrate. Quanto alla parziale destinazione di tali entrate al trattamento accessorio del personale sanitario e infermieristico delle Regioni interessate, posto che tale destinazione viene espressamente prevista dalla norma nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità e che pertanto, come confermato anche dalla relazione tecnica, dalla stessa non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si formulano osservazioni.

In merito ai commi 240 e 241 non si hanno osservazioni, considerato che, come precisato dalla relazione tecnica la prevista rideterminazione del contributo a carico dei summenzionati cittadini stranieri iscritti al SSN, comporta un incremento dello stesso per quanto concerne la categoria dei cittadini stranieri con permesso di soggiorno per motivi di studio e quelli collocati alla pari, ed appare, altresì, coerente con gli attuali costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale, per quanto riguarda gli stranieri optanti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa.

Nulla da osservare sui restanti commi 242 e 243, nel presupposto, sul quale si chiede comunque conferma al Governo, che i relativi adempimenti previsti in capo alle amministrazioni interessate possano essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Commi da 244 a 246

(Ulteriori misure in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale)

La norma è volta a supportare ulteriormente l'implementazione degli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal PNRR per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato. A tal fine il comma 1 incrementa la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021 (finalizzata al reclutamento di personale in deroga ai vigenti vincoli sulle assunzioni), di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del SSN. Con decreto interministeriale le somme di cui al primo periodo sono ripartite

fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR (comma 244).

Il comma 245, integrando l'articolo 12, comma 2, della legge n. 38 del 2010, incrementa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 l'importo delle risorse del Fondo sanitario nazionale destinate all'attuazione della legge n. 38 del 2010 per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Il comma 246 destina una quota delle risorse incrementali di cui al comma 217, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996 (progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanzia pubblica

La **relazione tecnica** ripete il contenuto della norma e precisa che gli oneri di cui ai commi 244-246 trovano copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui al comma 217.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano ulteriori misure in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale, prevedendo:*

- *maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente (250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026);*
- *ulteriori risorse per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024);*
- *maggiori risorse da destinare all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026).*

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare giacché gli oneri risultano limitati all'ammontare delle risorse previste a cui si provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 217.

Comma 247
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 4.900.000 euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il Fondo di cui al comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
		4,9	15,0	15,0		4,9	15,0	15,0		4,9	15,0	15,0

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma incrementa le risorse destinate al Fondo per l'Alzheimer e le demenze. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

Comma 248
(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

Le norme modificano la disciplina del Fondo legge n. 295 del 1973 e, in particolare, degli accantonamenti che – per un'ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo – devono essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso.

Si ricorda che il “Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi” è stato istituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 per il sostegno delle imprese italiane, nelle loro attività di internazionalizzazione. Il Fondo – con carattere rotativo e fuori bilancio - è alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, sia dagli introiti dei cosiddetti “contributi negativi” (differenziali, qualora positivi, di interessi pagati dalle banche al Fondo).

Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all'estero - la gestione di detti interventi di sostegno.

Il Fondo è destinato a corrispondere contributi agli interessi, a supporto di

- finanziamenti per il credito all'esportazione (articoli 14 e seguenti del decreto legislativo n. 143 del 1998);
- finanziamenti per l'internazionalizzazione, che consentono ad imprese italiane di finanziare la propria quota di capitale di rischio in società all'estero, partecipate da SIMEST/FINEST, in Paesi non appartenenti all'UE, tramite l'accesso a finanziamenti bancari agevolati (articolo 4 della legge n. 100 del 1990, come modificato dal decreto legislativo n. 143 del 1998).

L'articolo 16 del decreto legislativo n. 143 del 1998 prevede che, per ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo *ex* legge n. 295 del 1973, il soggetto gestore possa effettuare, su direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo. Il successivo comma 1-*bis*, nel testo vigente, prevede che, per garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo, il soggetto gestore provveda ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti in linea con le migliori pratiche di mercato, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa.

Il comma 248, alle lettere *a)* e *b)*, modificative del comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 143 del 1998, dispone che SIMEST provveda ad effettuare preliminarmente le stime degli accantonamenti - anziché direttamente gli accantonamenti - con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente. Sulla base di tali stime, SIMEST provvede ad effettuare gli accantonamenti, solo se necessari. Il medesimo comma 248, alla lettera *c)*, inserendo il comma 1-*ter* al citato articolo 16, autorizza, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze, sempre con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente, ad effettuare una serie di operazioni finanziarie consentite dal Testo unico del debito pubblico.

In particolare, l'articolo 3 del DPR n. 398 del 2003 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico) prevede che, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

a) di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, ivi compresa la facoltà di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le società di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;

b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di *tranches* di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalità si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a);

b-bis) di disporre l'emissione di tranches di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni;

c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali.

A tale fine, le somme disponibili sulle contabilità del Fondo, necessarie alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite all'entrata sono riassegnate alla spesa del medesimo Ministero, per essere successivamente versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica osserva che la norma è volta a migliorare il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l'implementazione del Contributo Export a valere sul Fondo 295/73, nel prevedere che il Gestore proceda, in linea con le migliori pratiche di mercato di gestione del rischio, alla qualificazione degli accantonamenti necessari per la copertura a vita

intera del rischio di variazione dei tassi di interesse e di cambio per gli impegni in essere e per quelli da assumere annualmente, e ad effettuare gli accantonamenti necessari ad assicurare la copertura delle uscite di cassa attese per il triennio successivo, tenuto conto delle risorse disponibili sul Fondo a legislazione vigente. Pertanto, asserisce l'inidoneità della norma a recare nuovi oneri per lo Stato. Essa, piuttosto, razionalizza ed efficientia l'utilizzo delle predette risorse. La medesima ratio soggiace alla previsione che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, laddove lo ritenga opportuno, operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del DPR n. 398 del 2003, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, al fine di sterilizzare la volatilità del rischio di tasso di interesse e di cambio, con conseguente minor assorbimento di risorse disponibili sul Fondo e funzionali alla copertura della componente di stress alla quale la misura è esposta.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che la norma prevede che il gestore del fondo 295/73 proceda alla stima degli accantonamenti necessari per la copertura a vita intera del rischio di variazione dei tassi di interesse e di cambio per gli impegni in essere e per quelli da assumere annualmente e ad effettuare gli accantonamenti necessari ad assicurare la copertura delle uscite di cassa attese per il triennio successivo, tenuto conto delle risorse disponibili sul Fondo a legislazione vigente. Inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del DPR n. 398 del 2003, al fine di sterilizzare la volatilità del rischio di tasso di interesse e di cambio. Poiché la norma, come risulta dalla relazione tecnica, disciplina le modalità di gestione del Fondo 295/73 senza disporre il rifinanziamento o prevedere nuovi oneri, non si formulano osservazioni.*

Comma 249

(Modifica della copertura per il credito d'imposta della Zes unica del mezzogiorno)

Le norme, nel sostituire il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, stabiliscono in misura pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2024 il limite massimo di spesa relativo al riconoscimento del credito di imposta introdotto dal medesimo articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 (credito d'imposta per investimenti nella ZES unica) a favore delle imprese che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista

dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il testo vigente, invece, demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione del limite di spesa complessivo, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse.

Come già previsto dal testo vigente dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, gli importi relativi alla concessione del predetto credito d'imposta sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Si rinvia ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui sopra.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica del Mezzogiorno (comma 2)		1.800				1.800				1.800		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, posto che la norma prevede che il credito di imposta per investimenti produttivi nella ZES unica Mezzogiorno sia riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro, con conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento, per un identico ammontare, non si formulano osservazioni.

Commi da 250 a 252
(Prestiti cambiari per le PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)

Le norme autorizzano l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 (Regolamento *de minimis* settore agricolo). Per l'erogazione dei prestiti cambiari, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo già istituito dall'articolo 19, comma 2, decreto-legge n. 21 del 2022 per la concessione di garanzie sulle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni, in essere al 22 marzo 2021, concesse da banche o altri soggetti destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, che autorizzava la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'ISMEA per la concessione di garanzie su finanziamenti destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che i prestiti cambiari previsti dalla norma sono prestiti a tasso agevolato – pari a zero – in regime “*de minimis*”. Lo strumento risponde all'esigenza di sostenere in maniera concreta le imprese del comparto ortofrutticolo, che, nel contingente momento storico, si trovano ad operare in un mercato duramente turbato dal rincaro delle materie prime e dei costi per l'energia e sono continuamente minacciate da eventi

meteoclimatici avversi. Precisa che, in un'ottica di ottimizzazione ed efficiente impiego delle risorse pubbliche, viene previsto che agli oneri derivanti dall'articolo in esame, si provvederà, fino ad esaurimento, con le risorse del fondo per il sostegno delle imprese agricole di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, pari a 19,3 milioni di euro, assegnate sempre ad ISMEA, nell'ambito delle "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", per il rilascio di garanzie per la rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari. Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, la norma propone di attingere, fino a 5 milioni di euro, al Fondo per il credito alle imprese agricole di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, su cui residuano idonee disponibilità, istituito per la concessione, sempre da parte di ISMEA, di garanzie a titolo gratuito nel medesimo regime *de minimis* al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole. La disposizione, pertanto, nel suo complesso, secondo la relazione tecnica, non genera nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto utilizza somme che hanno già determinato i loro effetti sui saldi di finanza pubblica nel momento in cui le risorse sopra richiamate sono state trasferite ad ISMEA.

***In merito ai profili di quantificazione**, posto che la norma autorizza l'ISMEA ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, utilizzando, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo già istituito dall'articolo 19, comma 2, decreto-legge n. 21 del 2022 e, fino a 5 milioni di euro per l'integrale abbattimento della spesa per interessi, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, considerato che, pertanto, la disposizione utilizza somme che hanno già determinato i loro effetti sui saldi di finanza pubblica nel momento in cui le risorse sopra richiamate sono state trasferite ad ISMEA, non si formulano osservazioni.*

Commi da 253 a 257 **(Misure in favore delle imprese)**

Le norme autorizzano, al comma 253, la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e – a seguito delle modifiche approvate al Senato – di 310 milioni di euro per l'anno 2025, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale.

Nel testo originariamente presentato dal Governo al Senato, l'autorizzazione di spesa ammontava a 190 milioni di euro per l'anno 2024 e a 210 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 254 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

I contratti di sviluppo trovano disciplina all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, richiamato dall'articolo 54 del disegno di legge, che ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA le funzioni di gestione dell'intervento e dal D.M. 9 dicembre 2014, più volte modificato. Sono finanziabili programmi di sviluppo industriale, programmi di sviluppo per la tutela ambientale e programmi di sviluppo di attività turistiche.

I contratti di sviluppo rientrano tra gli strumenti di politica di coesione economica, essendo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80 per cento Mezzogiorno e 20 per cento Centro-Nord).

Come ricorda la relazione illustrativa, lo strumento agevolativo prevede che il soggetto gestore proceda alla valutazione istruttoria delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di presentazione, accertata la disponibilità di adeguate risorse per la copertura finanziaria delle agevolazioni richieste a fronte della realizzazione degli investimenti programmati. La dotazione dei contratti di sviluppo è stata da ultimo incrementata dalla legge di bilancio 2023 (4.001,1 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2037); ulteriori risorse sono state destinate dalla deliberazione CIPRESS n. 7 del 14 aprile 2022 concernente il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (2 miliardi di euro) e dal decreto-legge n. 36 del 2022, concernente il rafforzamento delle aree ZES (250 milioni di euro). La relazione illustrativa osserva che la dotazione finanziaria disponibile non risulta sufficiente a garantire una piena operatività dello strumento, anche tenuto conto dei particolari ambiti di intervento propri di talune delle assegnazioni in passato intervenute. Le domande già presentate al soggetto gestore determinano, infatti, un fabbisogno di risorse ampiamente superiore alle dotazioni nel tempo assegnate allo strumento agevolativo, sia pure considerando un congruo tasso di respingimento delle istanze che, sulla base dei dati storici, può essere quantificato nell'ordine del 30/40 per cento.

Il comma 255, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno netto, derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il comma 256 rfinanzia la cosiddetta "Nuova Sabatini". In particolare, incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa

prevista dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, per la concessione di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, da parte di micro, piccole e medie imprese, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

La relazione illustrativa segnala che, nel biennio 2021-2022, a fronte rispettivamente di 59.479 e 56.152 domande di agevolazione – pari a circa il 45 per cento delle istanze trasmesse dall'avvio dell'operatività della misura – gli istituti convenzionati hanno deliberato circa 19,5 miliardi di euro di finanziamenti a favore delle imprese per l'acquisto o l'acquisizione in caso di *leasing*, di beni strumentali. Nei medesimi anni, il Ministero ha concesso contributi rispettivamente per circa 815 e oltre 960 milioni di euro e disposto erogazioni, anche a valere su concessioni degli anni precedenti, per quasi 500 milioni di euro nel 2021 e oltre un miliardo di euro nel 2022. A fronte dell'assorbimento di risorse registrato nel corso del 2022 e nei primi dieci mesi del 2023 (pari a circa 60 milioni di euro mensili) e di quello ipotizzato per i restanti mesi dell'anno, si stima un fabbisogno di circa 578 milioni di euro al fine di garantire la continuità operativa della misura per tutto il 2024.

Il comma 257 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.

Il Fondo per la crescita sostenibile è stato istituito dall'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 ed è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese. Per il perseguimento di tali finalità nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, come ricorda la relazione illustrativa, sono individuate le priorità, le forme e le intensità di aiuto concedibili nell'ambito del fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e di *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie.

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo del disegno di legge originariamente presentato al Senato, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026

Maggiori spese in conto capitale												
Rifinanziamento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 69/2013 (comma 253)		190	310	100		60	210	100		60	210	100
Rifinanziamento delle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini) di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 (comma 256)		100				100				100		
Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012 (comma 257)		110	220			40	70	50		40	70	50

La relazione tecnica allegata al testo del disegno di legge presentato al Senato ribadisce il contenuto delle norme, precisando, con riferimento al rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che l'assegnazione prevista al comma 1 garantirà un adeguato margine di operatività allo sportello dello strumento agevolativo, riducendo i tempi di attesa da parte delle imprese e consentendo di fornire alle stesse un pronto sostegno nella realizzazione di programmi di investimento strategici per lo sviluppo del Paese, quanto mai necessario nell'attuale situazione di crisi scaturente dai noti eventi internazionali. Quanto al comma 254, osserva che, consentendo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse stanziare, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo, ha carattere procedurale e, pertanto, non comporta nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme autorizzano, ai commi 253 e 254, la spesa di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e – a seguito delle modifiche approvate al Senato – di 310 milioni di euro per l'anno 2025, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, rifinanziano, al comma 256, per 100 milioni di euro per l'anno 2024 la cosiddetta Nuova Sabatini e, al comma 257, per 110

milioni di euro per l'anno 2024 e per 220 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo per la Crescita Sostenibile. Giacché la relazione illustrativa stima, in relazione alla Nuova Sabatini, un fabbisogno di 578 milioni di euro, per garantire la continuità della misura di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese nel 2024, mentre il comma 256 incrementa l'autorizzazione di spesa per 100 milioni di euro per il medesimo anno, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti circa l'idoneità dell'ammontare del citato rifinanziamento e delle risorse stanziare a legislazione vigente a garantire il soddisfacimento del fabbisogno previsto per il 2024.

Quanto agli effetti sui saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle disposizioni previste al comma 253, che rifinanzia i contratti di sviluppo e al comma 257, che rifinanzia il Fondo per la crescita sostenibile, si osserva che, trattandosi di spese in conto capitale, essi possono scontare un impatto più graduale e diluito nel tempo. Pertanto, il prospetto riepilogativo relativo al disegno di legge presentato al Senato prevede, con riferimento al rifinanziamento dei contratti di sviluppo, effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto per 60 milioni di euro per l'anno 2024, per 210 milioni di euro per l'anno 2025 e per 100 milioni di euro per l'anno 2026; quanto al rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile, prevede effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto per 40 milioni di euro nel 2024, per 70 milioni di euro nel 2025 e per 50 milioni di euro per l'anno 2026. Sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire maggiori elementi informativi circa le modalità seguite per ripartire gli effetti sui predetti saldi nell'orizzonte temporale considerato.

Comma 258

(Misure in materia di cooperative storiche)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, equipara le cooperative esistenti, operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, alle cooperative storiche concessionarie ai fini dell'applicazione del testo integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP), fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Si rammenta che l'ARERA, con la deliberazione ARG/elt 113/10 Regolamentazione delle cooperative elettriche e relativo Allegato A e – successivamente – con la deliberazione 46/2012/R/eel, con cui è stato adottato il TICOOP, ha razionalizzato la materia delle cooperative elettriche storiche, prevedendo talune disposizioni di carattere speciale e di favore a vantaggio delle cooperative storiche concessionarie.

Nel TICOOP, viene stabilito, tra l'altro, che la cooperativa storica concessionaria può applicare ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti corrispettivi diversi dalle tariffe fissate dall'ARERA, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura. Inoltre, quanto agli oneri generali di sistema, la cooperativa storica concessionaria, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti, determina la quota di gettito da versare alla CSEA relativamente alle componenti tariffarie ASOS e ARIM, in misura ridotta.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, al cui testo si rinvia, fornisce dati ed elementi con cui si argomenta la natura ordinamentale della norma, la quale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica impattando in maniera del tutto esigua sulla tariffa dell'energia elettrica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme equiparano le cooperative operanti nelle province di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci alle cooperative storiche concessionarie ai fini dell'applicazione del testo integrato delle disposizioni per la regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP) fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. In proposito non si hanno osservazioni da formulare posto che gli effetti della norma si riflettono sulla sola regolazione delle tariffe dell'energia elettrica senza comportare oneri a carico della finanza pubblica.*

Commi da 259 a 271 **(Garanzia SACE e garanzia green)**

La norma dispone che, al fine di supportare investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, SACE S.p.A. sia abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

Le garanzie di cui alla presente norma:

- possono essere rilasciate in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia;

- possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e dalle imprese in difficoltà, come definite dalla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01);
- possono essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato;
- possono essere concesse previa istruttoria da parte di SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell'idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015, ove applicabile;
- sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna *tranche*, anche con percentuali asimmetriche tra *tranches*, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella *tranche* sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le *tranche* "junior" o "mezzanine" il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell'importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.

Gli impegni derivanti dall'attività di cui alla presente disposizione sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. I predetti impegni sono assunti da SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attività. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Gli impegni assunti da SACE nello svolgimento dell'attività in esame sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. SACE S.p.A. rilascia a condizioni di mercato le

garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al presente articolo anche in nome proprio e per conto dello Stato.

SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.

Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi della presente norma, che non possono superare l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti da SACE S.p.A. a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 e il cui limite di impegni assumibili annualmente è fissato dalla legge di bilancio, si provvede nei limiti delle risorse libere ivi disponibili. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

Il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi del presente articolo è fissato in 10 miliardi di euro. Le garanzie rilasciate in favore di imprese di assicurazione non possono superare il 10 per cento del predetto importo. Tale percentuale può essere rideterminata, nel rispetto del limite di impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 76 del 2020, per l'anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019 sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell'economia, per l'espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione di tali interventi, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico – operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina interna e dell'Unione europea in materia

di *in-house providing*. Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Per il coordinamento con il Piano di attività, al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A. stipulano un'apposita convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al presente articolo ovvero di quelle di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e relative disposizioni attuative, delle modalità di comunicazione e informativa, riguardante i predetti interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze e delle procedure operative inerenti le attività di originazione, di istruttoria, gestione, indennizzo e recupero delle predette garanzie. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Supporto tecnico operativo di società partecipate dal Mef per realizzazione degli interventi finanziari nell'economia e l'espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione di tali interventi (comma 270)		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5

La **relazione tecnica** precisa che l'articolo introduce un nuovo schema di coassicurazione pubblica per effetto del quale gli impegni sono assunti nella misura dell'80 per cento dallo Stato e nella misura del 20 per cento da SACE S.p.A., quota rispetto alla quale è accordata di diritto la garanzia di ultima

istanza da parte dello Stato. La durata dello strumento è indicata in 6 anni, ovvero fino al 2029, ed è fissato un importo massimo di impegni assumibili da parte dello Stato e di SACE di 60 miliardi di euro, con un limite di flusso annuale, fissato per l'anno 2024 *ex lege* in 10 miliardi di euro e da definire per gli anni successivi in legge di bilancio. Le garanzie rilasciate sui titoli di debito non possono però superare il 10 per cento del predetto importo di flusso fissato annualmente in legge di bilancio, salva una possibile rideterminazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti di impegno massimo assumibili.

Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in caso di fidejussioni, cauzioni e altri impegni di firma, richieste alle imprese dalla normativa di riferimento in caso di affidamento di contratti pubblici a garanzia della corretta esecuzione dei medesimi. La percentuale massima è ridotta al 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato.

Il rilascio della garanzia e delle coperture assicurative per singole operazioni finanziarie di rilevanza e di importo significativo è subordinato al nulla osta del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.

Le garanzie sono rilasciate da SACE a titolo oneroso e a tal riguardo è previsto che i premi a titolo di remunerazione siano quantificati in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, oltre che sulla base della loro natura e degli obiettivi perseguiti.

Ai potenziali oneri per lo Stato derivanti dal rilascio delle predette garanzie, nella misura dell'80 per cento e di quelli correlati alle esposizioni di SACE, a titolo di garanzia di ultima istanza, si provvede mediante le disponibilità residue sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, a valere sulle quali sono attualmente coperti gli impegni assunti in relazione alle garanzie di cui alle misure di Garanzia Italia, Riassicurazione Crediti Commerciali, ex articolo 35 del decreto-legge n. 34 del 2020, SupportItalia e Riassicurazione Crediti Energia, ex articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 21 del 2022, per un ammontare complessivo, al 30 giugno 2023, pari a circa 47 miliardi di euro.

Pertanto, tali impegni per lo Stato, fissati in un massimo di 60 miliardi di euro e, per l'anno 2024, in un flusso massimo di 10 miliardi di euro, costituiscono il *plafond* complessivo di garanzie assumibili a valere sulle disponibilità residue sul predetto Fondo, rispetto alle quali si deve tener conto di tutte le esposizioni assunte a valere sulle misure già in essere, sopra citate, e i cui portafogli già sono o stanno entrando in fase di ammortamento e di quelle assumibili ai sensi dei commi 101-111 in relazione ai rischi catastrofali.

A livello sistematico, il *plafond* risulta quindi unico ma al contempo mobile, nella misura in cui l'integrale rimborso delle esposizioni assunte in relazione agli schemi di garanzia spirati, comporterà la liberazione di spazi per il rilascio di nuove garanzie ma fermo restando che le esposizioni tempo per tempo in essere non potranno superare i 60 miliardi di euro.

Inoltre la RT rappresenta che dal punto di vista del trattamento statistico contabile le garanzie rilasciate a valere sul presente schema presentano le caratteristiche per essere classificate come *one-off* ai fini dei conti nazionali: ciò in considerazione di alcuni elementi strutturali delle stesse, quali l'esclusione delle piccole e medie imprese e delle imprese in difficoltà, la previsione di un'istruttoria *ad hoc* da parte di SACE sulle singole operazioni e la presenza di un presidio rafforzato del MEF per le operazioni rilevanti.

Sulla base di quanto premesso, trattandosi di garanzia onerosa e considerato che le disponibilità del Fondo, anche tenuto conto della riserva di 5 miliardi di euro di cui ai commi 101-111 in materia di rischi catastrofali, ammontano, al 30 giugno 2023, a circa 18 miliardi, la RT assicura che la disposizione non richiede un rifinanziamento del fondo e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alle garanzie cosiddette *green*, il comma 269 dispone la proroga dell'operatività al 2024, fissando un limite massimo di flusso annuale pari a 3 miliardi di euro. Tenuto conto dell'esposizione in essere che, al 30 giugno 2023, ammonta a circa 4,4 miliardi di euro di garanzie perfezionate e dei relativi assorbimenti, rendicontati da SACE, alla medesima data, pari a circa 200 milioni di euro, i potenziali oneri derivanti dall'estensione dell'operatività nei limiti predetti risulta sufficientemente coperta dalle risorse disponibili sul Fondo e già versate o da versare entro il 31 dicembre 2023 sull'apposito conto corrente di tesoreria, per un importo complessivo pari a circa 2 miliardi di euro, senza necessità di rifinanziamento del Fondo stesso. Trattandosi di una garanzia *one-off*, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, infine, dopo aver ribadito il contenuto dei commi 270 e 271, afferma che le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge n. 221 del 2015 sono pari a circa 55 milioni di euro e che i costi di gestione dello stesso – che rappresentano il limite delle somme utilizzabili a copertura ai sensi del comma 13 - ammontano al 2 per cento delle citate risorse (quindi 1,1 milioni di euro).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza SACE spa a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture. Gli impegni sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. L'attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Agli impegni

assunti dallo Stato, che non possono superare l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti da SACE S.p.A. a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 e il cui limite di impegni assumibili annualmente è fissato dalla legge di bilancio, si provvede nei limiti delle risorse libere ivi disponibili.

In proposito si ricorda che l'articolo 1, sopra citato, ha autorizzato SACE S.p.A. a concedere fino al 30 giugno 2022 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle suddette garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. A copertura di tali garanzie è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, poi rifinanziato dal decreto-legge n. 34 del 2020 per 30.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo, è stata autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui versare le commissioni incassate dalla stessa Società, al netto dei costi di gestione sostenuti per le attività svolte e risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio.

In proposito, con riferimento all'utilizzo delle predette risorse, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la capienza del Fondo già istituito dal predetto articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, che reca una disponibilità di circa 18 miliardi, idonea ad assicurare impegni in garanzia per 60 miliardi di euro. Anche con riferimento alle ulteriori disposizioni si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni.

Commi da 272 a 275 ***(Ponte sullo Stretto di Messina)***

Le norme modificate durante l'esame al Senato - prevedono, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032, al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPRESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

Per tali finalità è altresì autorizzata la spesa di:

a) 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 per l'anno 2025, 50 per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali;

b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per le Regioni Sicilia e Calabria.

Gli accordi per la coesione da stipulare tra le regioni Sicilia e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR danno evidenza delle risorse destinate alla realizzazione del predetto intervento, a concorrenza integrale degli importi annuali. Entro il 30 giugno di ogni anno, e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta un'informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, il CIPESS attesta la sussistenza di ulteriori risorse, determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in via prioritaria dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 e la relativa articolazione annuale.

Le modifiche apportate al Senato hanno ridotto l'autorizzazione di spesa in esame in ragione di 173 milioni di euro per il 2024, 150 milioni di euro per il 2025 e il 2026, 1.340 milioni di euro per il 2027 e 505 milioni per il 2028. Tali decurtazioni sono state compensate sia negli importi annuali che in quelli complessivi dal ricorso Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												

Ponte sullo Stretto di Messina (comma 272)		780,0	1.035,0	1.300,0		410,0	650,0	800,0		410,0	650,0	800,0
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Fondo sviluppo e coesione – Quota Stato - (comma 273, lettera a)		70,0	50,0	50,0		40,0	43,0	50,0		40,0	43,0	50,0
Riduzione Fondo sviluppo e coesione – Quota regioni Sicilia e Calabria - (comma 273, lettera b)		103,0	100,0	100,0		50,0	85,0	90,0		50,0	85,0	90,0

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame, al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPRESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, prevedono una autorizzazione di spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.

Tale stanziamento, unitamente a quello complessivo di cui al comma 273 di 2.318 milioni di euro e all'importo di 370 milioni di euro costituiti dall'apporto al capitale sociale della società Stretto di Messina SpA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2023, assicura l'integrale copertura finanziaria del costo dell'intervento (escluse le opere a terra di competenza di RFI) determinato in 12 miliardi di euro sulla base dei criteri previsti all'articolo 2, comma 8-bis e seguenti, del medesimo decreto legge.

In particolare, ai sensi della citata disposizione, il costo complessivo di 12 miliardi di euro è stato determinato escludendo:

- gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, non coerenti con l'impianto finanziario delineato dal richiamato dl 35 del 2023;
- gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo d.l.

Il comma 273 autorizza la spesa di:

a) 718 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), punto 1) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;

b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per le Regioni Sicilia e Calabria dalla delibera Cipess n. 25 del 2 agosto 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), punto 2) della legge n. 178 del 2020.

Comma 274: si prevede che, negli accordi per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 tra la Regione Siciliana e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sia data evidenza degli importi annuali a destinazione delle risorse alla realizzazione dell'intervento ai sensi del comma 273, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati al comma 273, lettera b).

Comma 275: si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, e fino all'entrata in esercizio dell'opera, presenti al CIPESS un'informativa sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Viene inoltre stabilito che, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, il CIPESS con proprie delibere attesti la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al primo periodo, determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in via prioritaria dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 e la relativa articolazione annuale.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni prevedono, nelle more dell'individuazione di fonti di

finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032, al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPRESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

Per tali finalità è altresì autorizzata la spesa di:

a) 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 per l'anno 2025, 50 per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali;

b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per le Regioni Sicilia e Calabria.

Al riguardo, si osserva che le modifiche apportate al Senato sulla composizione delle risorse da stanziare per la realizzazione del ponte non altera gli importi annuali previsti. Peraltro, andrebbe assicurato che l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, sia per quanto riguarda la quota relativa alle amministrazioni centrali sia quella concernente le regioni Calabria e Sicilia, non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Riguardo alla quantificazione degli oneri, si osserva che la relazione tecnica non fornisce un'analisi di dettaglio riferita alle componenti della spesa complessiva tale da consentire una valutazione – se pur di massima – circa la congruità delle risorse stanziare. Ciò anche considerando che secondo il DEF 2023 (Allegato “Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica”), il costo complessivo dell'opera risulta di 13,5 miliardi di euro, di cui 1,1 miliardi di euro relativi alle opere complementari di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con RFI (superiore quindi rispetto agli 11,6 miliardi di euro stanziati dalle norme in esame).

Inoltre, in relazione all'impatto delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa gli

effetti delle stesse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, anche oltre il prossimo triennio.

Commi 276 e 277

(Funivia di Savona e rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

Normativa vigente L'articolo 94-*bis*, commi da 3 a 7-*septies*, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede che per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria sia nominato Commissario straordinario (ai sensi del comma 3), provvedendo alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario, nel limite di 4.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2023 di cui al comma 7. Per lo svolgimento delle attività al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese, potendosi avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

In caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, in qualità di Commissario straordinario (ai sensi del comma 7-*bis*), provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario. Nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente provvede, altresì, alla gestione diretta. Per lo svolgimento di dette attività e per l'eventuale supporto tecnico, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti pubblici, nel limite massimo di spesa di 70.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Le norme prevedono che per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, al Commissario straordinario (di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 94-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020, corrispondente al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale) siano attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività che riguardano, in particolare,

la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.. Il Commissario opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e può nominare fino a due sub-commissari il cui incarico, come quello del Commissario, cessa al 31 dicembre 2024. Il compenso dei sub-commissari può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui all'allegato V del successivo comma 277 (su cui vedi di seguito).

Dal 1° gennaio 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-*bis* (corrispondente alla figura del provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria) del citato decreto-legge n. 18 del 2020, cessa le proprie funzioni.

Le norme altresì autorizzano per il finanziamento in materia di investimenti e infrastrutture, di cui all'apposito Allegato V, la spesa complessiva di euro 210.265.400 per l'anno 2024, di euro 154 milioni per l'anno 2025, di euro 176 milioni per l'anno 2026, di euro 70 milioni per l'anno 2027, di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038 (comma 277).

Il suddetto Allegato V riporta i seguenti interventi:

Finalità	Ministero	<i>(milioni di euro)</i>							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2038	Totale
Impianto funiviario di Savona – Subcommissari	MIT	0,2654							0,2654
Contributo realizzazione Campus Università degli studi di Milano EXPO 2015	MUR	30	24	16	10				80
Completamento Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie per la ricerca traslazionale	MUR	20	20	20	20	20	20		120
Adeguamento e ristrutturazione del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio	MEF	40	50	55					145
Integrazione risorse per i Giochi del Mediterraneo di Taranto	PCM	40	40	45					125
Incremento dotazione del fondo dotazione del Fondo di garanzia per i finanziamenti istituito presso l'Istituto per il credito sportivo	PCM	50							50
Adeguamento tecnologico del sistema di allarme pubblico (IT ALERT)	PCM	10							10

Contributo al comune di Milano per oneri rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5	MIT	20	20	40	40	40	40	40	40	560
--	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Norme in materia di investimenti (Allegato V) - spesa in conto capitale (comma 277)		210,0	154,0	176,0		75,0	120,0	190,0		75,0	120,0	190,0
Maggiori spese correnti												
Norme in materia di investimenti (Allegato V) - spesa in conto corrente (commi 276 e 277)		0,3				0,3				0,3		

La **relazione tecnica** afferma, riguardo al comma 276, che le disposizioni sono finalizzate a semplificare le procedure per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 94-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto la nomina di due distinti Commissari straordinari che operano a titolo gratuito:

- il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, nominato Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. (nominato ai sensi del comma 3);

- il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con il compito di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario (nominato ai sensi del comma 7-*bis*).

Concentrare in un'unica figura commissariale le funzioni sopra descritte, e attualmente previste dal citato articolo 94-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 in capo a due distinti Commissari straordinari, consentirebbe una più celere realizzazione degli interventi ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività.

Si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione, al Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario di cui al citato articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, siano attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-*bis*. Tali attività riguardano in particolare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.

La disposizione precisa che per lo svolgimento di tali attività il Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, e può nominare fino a due sub-commissari il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, i cui oneri, quantificati nel limite massimo di euro 265.400, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, sono posti a carico delle risorse di cui all'allegato V alla presente legge. La quantificazione è stata effettuata:

- assumendo come periodo di operatività di tali figure commissariali il termine di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 94-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 relativo al Commissario di cui al medesimo comma 7-*bis* (il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nominato con il compito di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario);

- sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, che prevede che il compenso dei commissari o sub-commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Al riguardo, si precisa che l'eventuale nomina dei sub-commissari appare funzionale ad una più celere realizzazione degli interventi ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività, ivi incluse quelle finalizzate al recupero della piena funzionalità tecnica della funivia.

Conseguentemente si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo

articolo 94-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020, cessi le proprie funzioni, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Per quanto attiene all'attività in corso e, in particolare, alle scadenze indicate dall'attuale comma 7-*bis* dell'articolo 94-*bis* del citato decreto-legge n. 18 del 2020, si evidenzia che la tempistica di 24 mesi per la realizzazione degli interventi, risulta, sulla base dello stato di avanzamento delle attività, ancora congrua e coerente con il cronoprogramma degli interventi in corso di realizzazione per il ripristino della operatività dell'impianto. Si precisa che le procedure per l'individuazione del nuovo concessionario saranno avviate, nei termini previsti dal sopra richiamato comma 7-*bis*, a completamento dei sopra detti interventi e comunque entro il 31 dicembre 2024.

In relazione al comma 277, la RT afferma che le disposizioni in esame prevedono per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato V alla presente legge l'autorizzazione di spesa complessiva di 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni per l'anno 2025, 176 milioni per l'anno 2026, 70 milioni per l'anno 2027, 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.

In particolare, si tratta di:

- euro 265.400 per l'anno 2024 per l'attuazione di quanto previsto al comma 276;
- 30 milioni nell'anno 2024, 24 milioni di euro nell'anno 2025, di 16 milioni di euro nell'anno 2026 e di 10 milioni di euro nell'anno 2027 per la realizzazione del nuovo Campus dell'Università degli studi di Milano nell'ex sito EXPO 2015;
- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 destinata al sito di Genova Erzelli;
- 40 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 55 milioni di euro per l'anno 2026, per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio;
- 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 45 milioni di euro per l'anno 2026 per le finalità indicate all'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2022, vale a dire "la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità". Per tali finalità la predetta disposizione reca un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulle risorse del

Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. La finalizzazione delle complessive risorse disponibili è effettuata in maniera unitaria nell'ambito del programma degli interventi ai sensi dell'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge n. 4 del 2022, e da approvarsi, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- 50 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per i finanziamenti istituito presso l'Istituto per il credito sportivo;
- 10 milioni di euro per l'anno 2024 per il sistema di allarme pubblico IT-Alert, il quale, per essere pienamente operativo, necessita di una serie di adeguamenti tecnologici anche da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche della rete mobile, pure in considerazione dell'inclusione nel perimetro della sicurezza cibernetica nazionale del sistema;
- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038 a favore del comune di Milano, a titolo di contributo alle spese di rimborso dei prestiti derivanti dalle operazioni di *project financing* riguardanti le due linee metropolitane M4 e M5 e determina corrispondenti oneri sui saldi di finanza pubblica. Gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento derivano dall'ampliamento della capacità di spesa del comune di Milano che, utilizzando il contributo statale per il rimborso del prestito, può destinare risorse di pari importo al finanziamento di altre spese.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni di cui al comma 276 attribuiscono al Commissario straordinario, di cui al comma 7-bis dell'articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (corrispondente al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale), i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività che riguardano, in particolare, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. Il Commissario opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e può nominare fino a due sub-commissari il cui incarico, come quello del Commissario, cessa al 31 dicembre 2024. Il compenso dei sub-commissari può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e

i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui all'allegato V del successivo comma 277.

L'articolo 94-bis, comma 7-quater, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede che il suddetto Commissario operi nel limite di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Detto comma 276 prevede altresì che dal 1° gennaio 2024 il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis (corrispondente alla figura del provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria) del citato decreto-legge n. 18 del 2020, cessa le proprie funzioni.

L'articolo 94-bis, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede che il suddetto Commissario operi nel limite di 4.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2023.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica circa l'onere relativo alla nomina dei due sub-commissari (che non può superare i 100 mila euro annui pro capite), si rileva che sia lo stanziamento, sia la cifra riportata dalla relazione tecnica al comma 277 (265.400 euro per l'anno 2024), che finanzia la nomina, appaiono sovrastimati, salvo che il compenso massimo di 100 mila euro spettante a ciascun sub-commissario non debba intendersi al netto degli effetti fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione. Sul punto appare pertanto utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Non si formulano osservazioni riguardo alla quantificazione degli oneri di cui al comma 277, atteso che le autorizzazioni di spesa sono limitate agli stanziamenti previsti.

Peraltro, appare utile acquisire chiarimenti circa l'impatto degli oneri di natura capitale oltre il triennio 2024-2026, posto che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari considera esclusivamente tale arco temporale.

Commi 278 e 279 **(Interventi rete ferroviaria)**

Le norme modificano l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2023, relativo alla realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede, tra l'altro, che le somme, nel limite massimo stanziato, sono riconosciute al contraente generale, a seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete ferroviaria italiana Spa, nonché per le modifiche dei contratti per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi.

La modifica sopprime dal procedimento della suddetta verifica il riferimento all'articolo 120, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023, che consente di modificare i contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento solo nel caso di varianti rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.

Inoltre, si specifica che le modifiche contrattuali che il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, al fine di garantire il rispetto degli impegni per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, non debbano più derivare in alternativa da cause di forza maggiore o sorpresa geologica ma che le due tipologie di cause debbano ricorrere entrambe (comma 278).

Viene altresì autorizzata una spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 175 milioni di euro per l'anno 2027, per la realizzazione di interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021, relativa alla realizzazione della linea ad alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla direttrice ferroviaria adriatica, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 279).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico del Giovi (comma 278)		250,0	300,0	100,0		85,0	170,0	180,0		85,0	170,0	180,0
Minori entrate contributive												

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021 (AV/AC linea ferroviaria Adriatica) (comma 279)		150,0	200,0			50,0	80,0	80,0		50,0	80,0	80,0
--	--	-------	-------	--	--	------	------	------	--	------	------	------

La **relazione tecnica** afferma che il comma 278 apporta modifiche all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2023, al fine di precisare le condizioni per il finanziamento delle varianti in corso d'opera emerse dal confronto tra soggetto attuatore e contraente generale per l'intervento relativo alla linea ferroviaria AV/AC Terzo Valico dei Giovi. In particolare:

- la lettera *a*) reca modifiche di mero coordinamento normativo tra le previsioni del secondo e del terzo periodo del richiamato articolo 18, comma 2;
- la lettera *b*) chiarisce che le modifiche contrattuali autorizzate dalla disposizione possono essere congiuntamente negoziate e sottoscritte in relazione a cause di forza maggiore e sorpresa geologica.

Le suddette disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

In merito al comma 279, la RT (riferita, si rammenta, al testo iniziale) afferma che le norme autorizzano ulteriori risorse per il finanziamento delle varianti di cui all'articolo 18, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, per un importo complessivo pari a 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 175 milioni di euro per l'anno 2027. Viene, conseguentemente, previsto il definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021 relativa alla linea ferroviaria AC/AV adriatica per 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2023, relativo alla realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2023 prevede, tra l'altro, che le somme, nel limite massimo stanziato, siano riconosciute al contraente generale, a seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024,

tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La modifica, in particolare, sopprime dal procedimento della suddetta verifica il riferimento all'articolo 120, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 36 del 2023, che consente di modificare i contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento solo nel caso di varianti rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.

Inoltre, la novella specifica che le modifiche contrattuali che il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, al fine di garantire il rispetto degli impegni per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, non debbano più derivare in alternativa da cause di forza maggiore o sorpresa geologica, ma che le due tipologie di cause debbano ricorrere insieme.

Viene altresì autorizzata una spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 175 milioni di euro per l'anno 2027, per la realizzazione di interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021, relativa alla realizzazione della linea ad alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla direttrice ferroviaria adriatica, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025.

Ciò stante, riguardo alle modifiche apportate all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2023, tenuto conto che le novelle escludono l'applicazione di una norma contenuta nel nuovo Codice dei contratti, che limita l'utilizzo di procedure di affidamento senza gara, appare utile acquisire conferma da parte del Governo che detta deroga risulti conforme alla normativa europea di settore.

Infine, per quanto riguarda la riduzione della predetta autorizzazione di spesa, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di utilizzare tali risorse senza compromettere la realizzazione di spese già programmate.

Comma 280

(Commissario straordinario per il potenziamento della linea ferroviaria adriatica)

Le norme, al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria

adriatica, prevedono la nomina con DPCM di un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "sblocca-cantieri").

I citati commi 2 e 3 prevedono disposizioni procedurali concernenti i poteri dei Commissari straordinari, per lo più di carattere derogatorio ed acceleratorio: agli stessi non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi il Commissario può nominare fino a due sub commissari. Al Commissario straordinario e ai due subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo espressamente previsto che il suddetto commissario e gli eventuali sub-commissari da questi nominati non percepiscono compensi né rimborsi spese.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica, prevedono la nomina con DPCM di un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi il Commissario può nominare fino a due sub commissari. Al Commissario straordinario e ai due subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in virtù dell'assenza di emolumenti da erogare ai Commissari e agli eventuali subcommissari e considerato che agli stessi viene resa applicabile una disciplina procedimentale (di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019) a cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi da 282 a 284 **(Contrasto al disagio abitativo)**

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – prevedono che con decreto interministeriale siano definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica.

Le suddette linee devono risultare coerenti con le seguenti linee di attività:

- a) contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica;
- b) destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute in accordo con i proprietari;
- c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente o alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili.

Il suddetto decreto altresì individua:

- a) per ciascuna delle linee di attività, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale;
- b) i criteri e le modalità di presentazione, da parte degli enti territoriali competenti, di progetti pilota afferenti alle linee di attività;
- c) i criteri per la selezione dei progetti presentati da realizzarsi prioritariamente nelle città capoluogo di Provincia.

Per tali fini è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Fondo per il contrasto al disagio abitativo (comma 284)												

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che con decreto interministeriale siano definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il contrasto al

disagio abitativo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.

Comma 285 **(Ferrovia Centrale Umbra)**

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – al fine di assicurare il completamento degli interventi sulla rete della Ferrovia Centrale umbra, autorizzano la spesa complessiva di euro 100 milioni, in ragione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Completamento interventi infrastrutturali e tecnologici Ferrovia Centrale Umbra			50,0	50,0			20,0	40,0			20,0	40,0

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di assicurare il completamento degli interventi sulla rete della Ferrovia Centrale umbra, autorizzano la spesa complessiva di euro 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.

Comma 286 **(Rigenerazione Bovisa)**

Le norme, introdotte al Senato, prevedono le seguenti misure:

- autorizzano la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024. 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro per l'anno 2026, ai fini della

realizzazione della rigenerazione dell'ambito Bovisa Goccia e del nuovo campus del politecnico “campus Nord” (primo periodo);

- riducono di 16 milioni per il 2024 il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge n. 197 del 2022o (secondo periodo);

- riducono di 19 milioni per l’anno 2026 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all’articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021 (terzo periodo).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Rigenerazione dell’ambito Bovisa-Goccia e del nuovo campus del politecnico ‘campus Nord’ a Bovisa – Milano		16,0	10,0	19,0		5,0	15,0	15,0		5,0	15,0	15,0
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR)		16,0				5,0	5,0	6,0		5,0	5,0	6,0
Riduzione Fondo per la strategia di mobilità sostenibile				19,0				9,0				9,0

La **relazione tecnica** nel richiamare l’autorizzazione di spesa volta realizzazione della rigenerazione dell'ambito Bovisa Goccia e del nuovo campus del politecnico “campus Nord” afferma che ai relativi oneri, si prevede di far fronte per 16 milioni per il 2024 mediante riduzione corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all’articolo 1, comma 461 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché per 19 milioni per il 2026, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 16 milioni di euro per l'anno

2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro per l'anno 2026, ai fini della realizzazione della rigenerazione dell'ambito Bovisa Goccia e del nuovo campus del politecnico "campus Nord" (primo periodo)

Le medesime disposizioni prevedono altresì che il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge n. 197 del 2022, sia ridotto di 16 milioni per il 2024 e che l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021, sia ridotta di 19 milioni per l'anno 2026 (secondo e terzo periodo).

Al riguardo, pur rilevando che gli oneri derivanti dal primo periodo sono limitati agli stanziamenti previsti, appare necessario che il Governo assicuri che i fondi oggetto utilizzati a copertura dei predetti oneri, limitatamente agli anni 2024 e 2026, rechino le occorrenti disponibilità e che l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di altri programmi di spesa già previsti sulla base della legislazione vigente.

Comma 287

(Potenziamento e sviluppo del porto di Civitavecchia)

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – autorizzano la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024, ai fini della realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l'interconnessione con il territorio.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge n. 197 del 2022.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Potenziamento e sviluppo del porto di Civitavecchia		35,0				12,0	12,0	11,0		12,0	12,0	11,0
Minori spese in conto capitale												

Riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR)		35,0				12,0	12,0	11,0		12,0	12,0	11,0
---	--	------	--	--	--	------	------	------	--	------	------	------

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024, ai fini della realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l'interconnessione con il territorio. Ai relativi oneri si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge n. 197 del 2022.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che i fondi oggetto di riduzione rechino le occorrenti disponibilità.

Comma 288

(Viabilità tra le provincie di Chieti ed Isernia)

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – autorizzano la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo.

Ai relativi oneri, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge n. 197 del 2022.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												

Realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo		9,0				3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR)		9,0				3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge n. 197 del 2022.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che il citato Fondo rechi le occorrenti disponibilità.

Comma 289

(Commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera e per il collegamento stradale Cisterna-Valmontone)

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – prevedono che per il supporto tecnico del commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera e del commissario per la realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, gli oneri siano a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri relativi al

supporto tecnico dei commissari, come sopra evidenziato, sono posti a carico del quadro economico degli interventi, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2019.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per il supporto tecnico del commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera e del commissario per la realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, gli oneri siano a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni atteso che gli oneri, risultando a carico del quadro economico degli interventi, si configurano come una diversa finalizzazione nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che il quadro economico dei citati interventi presenti capienza per i predetti nuovi utilizzi.

Comma 290 **(Collegamento stradale Roma-Latina)**

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – prevedono che per il supporto tecnico del commissario straordinario per la realizzazione del collegamento stradale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) gli oneri siano a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri relativi al supporto tecnico dei commissari, come sopra evidenziato, sono posti a carico del quadro economico degli interventi, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2019.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per il supporto tecnico del commissario straordinario per il supporto tecnico del commissario straordinario per la realizzazione del collegamento stradale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) gli oneri siano a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni atteso che gli oneri, risultando a carico del quadro economico degli interventi, si configurano come una diversa finalizzazione nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente, nel presupposto, sul quale sarebbe opportuna una conferma del Governo, che il quadro economico degli interventi presenti capienza per detti nuovi utilizzi.

Comma 291

(Adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Antidoping - WADA)

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – autorizzano la spesa di 18 milioni di euro per il 2024 a favore della società Sport e Salute al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Contributo per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede dell'immobile sede del laboratorio antidoping gestito dalla Federazione Medico sportiva italiana		18,0				18,0				18,0		

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 18 milioni di euro per il 2024 a favore della società Sport e Salute al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede.

Al riguardo, pur rilevando che gli oneri sono configurati come tetto di spesa e dunque limitati all'entità dello stanziamento disposto, si osserva

comunque che gli stessi sono espressamente finalizzati ad un adempimento non frazionabile, pertanto andrebbe acquisita conferma che la somma stanziata sia idonea a conseguire l'obiettivo della norma, al fine di prevenire eventuali future necessità di rifinanziamento.

Comma 292

(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di trasporti)

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – rifinanziano alcune autorizzazioni di spesa in materia di trasporti.

In particolare, sono incrementate:

- l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017 (Piano Invasi), per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028;
- l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge n. 234 del 2021 (contratto di programma ANAS 2021-2025), per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028;
- l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge n. 234 del 2021 (Infrastrutture stradali sostenibili per regioni, province e città metropolitane), per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028;
- l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010 (Fondo per le infrastrutture portuali), per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028;
- l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge n. 147 del 2013 (modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica), per 100 milioni di euro per l'anno 2027.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Piano straordinario Nazionale idrico												
Contratto di programma tra MIT e ANAS												
Programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale												
Fondo per le infrastrutture portuali		55,0				37,0	18,0			37,0	18,0	
Interventi in favore del settore dell'autotrasporto												

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame rifinanziano alcune autorizzazioni di spesa in materia di trasporti.

In particolare, sono incrementate:

- l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017 (Piano Invasi), per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028;
- l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge n. 234 del 2021 (contratto di programma ANAS 2021-2025), per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028;
- l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge n. 234 del 2021 (Infrastrutture stradali sostenibili per regioni, province e città metropolitane), per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028;
- l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010 (Fondo per le infrastrutture portuali), per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028;

- l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge n. 147 del 2013 (modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica), per 100 milioni di euro per l'anno 2027.

Al riguardo, non si formulano osservazioni atteso che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto. Tuttavia, trattandosi di spese in conto capitale per investimenti – per altro integralmente autorizzate oltre il triennio di riferimento del presente provvedimento - considerato che la relazione tecnica non fornisce informazioni specifiche in proposito, andrebbe chiarito, per ciascuno degli interventi rifinanziati, l'effetto pluriennale sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che detti effetti, dipendendo dall'effettiva spendibilità delle risorse, spesso non coincidono con gli effetti registrati sul saldo netto da finanziare.

Comma 293 ***(Strade della provincia di Vibo Valentia)***

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – assegnano un contributo pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per i lavori necessari al miglioramento strutturale e funzionale delle strade della provincia di Vibo Valentia. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Contributo per il miglioramento strutturale e funzionale delle strade della Provincia di Vibo Valentia		1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5
Minori spese correnti												
Riduzione FISPE		1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame assegnano un contributo pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per i lavori necessari al miglioramento strutturale e funzionale delle strade della provincia di Vibo Valentia. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.*

Al riguardo non si formulano osservazioni atteso che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto nel presupposto sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo che il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le occorrenti disponibilità.

Comma 294

(Concessioni su aree del polo siderurgico di Piombino)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, sono volte, secondo quanto specificato dal loro tenore letterale, al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del polo siderurgico di Piombino, nonché di agevolare i programmi di investimento degli operatori economici interessati. A tal fine si prevede che le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico, possono essere affidate in concessione ai predetti operatori sulla base di un piano degli investimenti vagliato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La durata delle concessioni è stabilita nel limite massimo di trent'anni. Il canone annuo è determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare e in ogni caso, non può essere, per ciascun anno, inferiore all'importo annualmente determinato sulla base degli importi previsti per metro quadrato in relazione alle concessioni già insistenti sulle medesime aree.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle norme e conclude la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico di Piombino, possono*

essere affidate in concessione, per un massimo di trent'anni, ad operatori economici interessati sulla base di un piano di investimenti vagliato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Il canone di concessione è determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare e non può essere, per ciascun anno, inferiore all'importo annualmente determinato sulla base degli importi previsti per metro quadrato in relazione alle concessioni già insistenti sulle medesime aree.

Al riguardo non si formulano osservazioni, anche in considerazione del fatto che il citato canone di concessione in ogni caso, come detto, non può essere inferiore all'importo annualmente determinato sulla base degli importi previsti per metro quadrato in relazione alle concessioni già insistenti sulle medesime aree.

Comma 295

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Normativa vigente. L'articolo 19, del decreto-legge n. 124 del 2023 ha autorizzato, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti alle medesime regioni, nonché il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale, corrispondente all'area funzionari, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 riservate al predetto Dipartimento (comma 1). Ai sensi del comma 3, con DPCM si provvede alla ripartizione, tra le amministrazioni interessate, delle risorse finanziarie e delle unità di personale, entro limiti di spesa indicati dalla medesima disposizione. I limiti di spesa, indicati dal comma 3, con specifico riguardo alle singole categorie di enti interessati dalle attività di reclutamento, ammontano complessivamente ad euro 48.669.029 per il 2024 e ad euro 97.338.057 a decorrere dal 2025 e si riferiscono, per euro 2.631.154 per il 2024 e per euro 5.262.307 a decorrere dal 2025 alla Presidenza del Consiglio e per euro 46.037.875 per il 2024 e per euro 92.075.750 a decorrere dal 2025 agli enti territoriali e locali interessati dalla norma.

La norma, introdotta al Senato, modifica l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023 che ha autorizzato, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti alle medesime regioni, nonché il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche,

ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale, corrispondente all'area funzionari, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 riservate al predetto Dipartimento, nell'ambito di specifiche risorse individuate dal medesimo articolo 19 (euro 2.631.154 per il 2024 e per euro 5.262.307 a decorrere dal 2025 per la Presidenza del Consiglio e euro 46.037.875 per il 2024 e euro 92.075.750 a decorrere dal 2025 per gli enti territoriali e locali interessati dalla norma). La disposizione in esame conferma l'impianto complessivo della norma, precisando, altresì, che le medesime assunzioni sono effettuate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione interessata, ad eccezione della Presidenza del Consiglio la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame modificano l'articolo 19 del decreto-legge n. 124/2023, recante il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, disponendo che le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle 2.200 unità di personale previste siano effettuate anche in deroga ai vincoli assunzionali, e comunque, nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata di settantuno unità di categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri in quanto la copertura finanziaria degli oneri correlati alle predette assunzioni è già prevista dal comma 8 del citato l'articolo 19 del decreto-legge n. 124/2023.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, modifica l'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2023 che autorizza, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti alle medesime regioni, nonché il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale, nel limite massimo complessivo di 2.200 funzionari, di cui 71 presso il predetto Dipartimento, nell'ambito di specifiche risorse da ripartire nei termini indicati dal medesimo articolo 19. La disposizione in esame, nel confermare il contenuto della disposizione, precisa che le suddette assunzioni sono*

effettuate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione interessata, ad eccezione della Presidenza del Consiglio la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente (comma 7-quinquiesdecies). Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che la norma non sembra suscettibile di incidere sui termini finanziari complessivi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2023, limitandosi ad apportare un intervento correttivo di natura ordinamentale.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT riguardo al fatto che la copertura finanziaria degli oneri correlati alle predette assunzioni è già prevista dal comma 8 del citato l'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023, non vi sono osservazioni da formulare.

Commi 296 e 297

(Credito di imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci)

La norma, introdotta al Senato, estende alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022 e comunque nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge n. 144 del 2022.

In proposito si ricorda che il citato comma 1, lettera a) dell'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinarsi: a) quanto 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1995; b) quanto a 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 285 del 2005. In particolare, con riferimento alla quota di 85 milioni, la citata lettera a) prevede che le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate per la concessione del credito d'imposta di cui al primo periodo possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Al citato articolo 14 sono stati ascritti effetti di maggiore spesa corrente per 100 milioni di euro nel 2022 sui tre saldi di finanza pubblica.

Agli oneri di cui alla disposizione in esame si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge n. 144 del 2022. Alla compensazione dei maggiori

oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. La disposizione in esame acquista efficacia dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Estensione al mese di luglio 2022 del periodo ammissibile alla fruizione del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio per le imprese esercenti attività di trasporto, di cui all'art. 14, c. 1 del D.L. 144/2022						20,0				20,0		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008.						20,0				20,0		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022 e comunque nel limite massimo

di 20 milioni di euro per l'anno 2024 il credito d'imposta riconosciuto per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge n. 144 del 2022. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui derivanti dalla citata disposizione e compensando i maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 298

(Riutilizzo di somme residue provenienti dal Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria)

Le norme – inserite durante l'esame al Senato – prevedono che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria³³, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e 377, della medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234 ossia allo scopo, già originariamente previsto, di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle norme descritte, pari a 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali³⁴.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

³³ Di cui all'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

³⁴ Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Utilizzo per gli anni 2024 e 2025 risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate						14,1	14,1			14,1	14,1	
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali						14,1	14,1			14,1	14,1	

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria³⁵, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 allo scopo, già originariamente previsto, di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali. La norma dispone la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle norme descritte, nella misura di 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.*

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

³⁵ Di cui all'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Commi da 299 a 301 **(Aiuti per il territorio di Caivano)**

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che nel territorio del comune di Caivano si applichi il regime di aiuto di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili agli aiuti *de minimis* (comma 299).

Per disciplinare l’attuazione degli interventi, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con la regione Campania e il comune di Caivano un apposito accordo di programma (comma 300).

A dette finalità sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell’ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa (comma 301).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni prevedono la destinazione di un importo fino a 15 milioni di euro a favore di una nuova area di crisi industriale insistente sul territorio comunale di Caivano, attingendo alle risorse già destinate alle aree di crisi industriale non complessa. In particolare, le risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge n. 181 del 1989, per un importo complessivo pari a euro 661.642.835,66, sono state da ultimo ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi industriale non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro 451.642.835,66. In sede di provvedimento di assestamento di bilancio per l’anno finanziario 2022, le suddette risorse sono state variate in diminuzione per un importo di euro 100.000.000. In particolare, è stata ridotta di 100 milioni di euro la dotazione assegnata per l’annualità 2022 al Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989, già ripartita con il menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021.

Considerato che le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sono state già in gran parte impegnate per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, a seguito del predetto provvedimento di assestamento la dotazione disponibile per le aree di crisi industriale non complessa è stata rideterminata in euro 351.642.835,66. Le risorse in argomento sono state ulteriormente ridotte dall’art. 20-*undecies* del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza

provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. L'art. 20-undecies prevede infatti l'applicazione della legge n. 181 del 1989 nei territori colpiti dall'alluvione, disponendo a tal fine lo stanziamento di un importo fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle aree di crisi industriale non complessa dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021.

Infine, con l'articolo 18 del decreto-legge n. 181 del 2023 è stato disposto l'utilizzo fino a un massimo di 50 milioni in favore dei territori colpiti dall'alluvione in Toscana.

Ciò posto, a oggi è disponibile per le aree di crisi industriale non complessa l'importo di euro 201.642.835,66, nell'ambito dei quali si provvede alla destinazione di risorse per la presente disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che nel territorio del comune di Caivano si applichi il regime di aiuto di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili agli aiuti de minimis. A dette finalità sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Al riguardo, non si formulano osservazioni circa le risorse finalizzate all'attuazione degli interventi, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, che indica in circa 200 milioni la disponibilità di quanto destinato alle aree di crisi non complessa.

Comma 302

(Finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzate al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori. Con decreto interministeriale sono stabilite le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del Fondo, oltre che le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Fondo per il finanziamento di interventi per strutture e infrastrutture pubbliche		7,5	7,5	7,5		7,5	7,5	7,5		7,5	7,5	7,5

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono un Fondo con dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori.*

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.

Comma 303

(Programma straordinario per le periferie)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano alcuni commi di cui all’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, relativi al Programma straordinario per le periferie.

In particolare:

- modificano il comma 913, prevedendo che le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, possano essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento delle somme derivanti da aumenti di prezzi degli originari quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nei limiti del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento dovranno terminare entro il 31 dicembre 2027;

- viene introdotto il comma 913-*bis*, prevedendo che nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati, il termine di fine lavori sia prorogato al 31 dicembre 2026;
- viene modificato il comma 914, prevedendo che il termine per la stipula delle convenzioni nell'ambito del Programma sia prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, *si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano alcuni commi di cui all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, relativi al Programma straordinario per le periferie.*

In particolare, esse prevedono che le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, possano essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento delle somme derivanti da aumenti di prezzi degli originari quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento.

Al riguardo, si rileva che la norma consente l'utilizzo per diversa finalità di somme già stanziata e destinata a spesa, precisando che ciò debba avvenire nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In proposito non si formulano dunque osservazioni considerato che in osservanza della predetta clausola gli eventuali reimpieghi dovranno avvenire con il medesimo sviluppo temporale e i medesimi effetti sui saldi originariamente ascritti alle risorse non utilizzate: circa tale interpretazione andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo.

Comma 304

(Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

Le norme modificano l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, che reca disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori.

In particolare, le novelle:

- modificano i commi *6-bis* e *6-ter*, prevedendo l'adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ulteriore rispetto a quello già previsto per il 2023 - da adottare entro il 31 gennaio 2024, mediante il quale definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 [comma 304, lettere *a)* e *b)*];
- modificano il comma *6-quater*, incrementando la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, la cui capienza passa da 500 a 700 per il 2024. Viene altresì previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2025 [comma 304, lettera *c)*];
- modificano il comma 8, prorogando fino al 31 dicembre 2024 l'utilizzo dei prezzi aggiornati da parte delle stazioni appaltanti, in relazione agli accordi quadro di lavori, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro [comma 304, lettere *d)*];
- modificano il comma 12, relativo ai contratti affidati a contraente generale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'ANAS in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, per i quali si estende la maggiorazione del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Tale disposizione non si applica gli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2023, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021 [comma 304, lettera *e)*].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche [comma 304, lettera c)]		200,0	100,0			200,0	100,0			200,0	100,0	

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni prorogano il meccanismo di compensazione dell'incremento prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, limitatamente ai commi riferiti ai contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione, anche ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31 dicembre 2024. Per le finalità di cui al primo periodo, la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è incrementata di 200 mln di euro per il 2024 e di 100 milioni di euro per il 2025. Al riguardo, si precisa che il riconoscimento delle risorse a titolo di compensazione in favore delle stazioni appaltanti nonché delle imprese appaltatrici avviene nei limiti della dotazione del citato Fondo.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano il meccanismo di compensazione dell'incremento prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, limitatamente ai commi riferiti ai contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione, anche ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31 dicembre 2024. Per tali finalità la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è incrementata di 200 milioni di euro per il 2024 e di 100 milioni di euro per il 2025.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'utilizzo delle risorse in oggetto avviene nei limiti della dotazione del suddetto Fondo³⁶.

³⁶ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2020.

Comma 305

(Investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi da organizzazioni e istituzioni internazionali e dell'Unione europea)

Le norme prevedono che, al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o dell'Unione europea, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, siano valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali o dell'Unione europea.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono volte ad incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o dell'Unione europea.

La relazione tecnica ricorda altresì che l'articolo 54, comma 13 della legge n. 449 del 1997, nel sancire l'abrogazione di tutte le norme che autorizzavano la contrazione da parte del Tesoro di mutui destinati a specifiche finalità, ha contestualmente disposto una specifica eccezione: la Repubblica italiana può infatti contrarre mutui esclusivamente con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o al cui fondo lo Stato medesimo partecipi. Tali organizzazioni però devono essere vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico.

Le organizzazioni/istituzioni internazionali o comunitarie con cui lo Stato ha già stipulato mutui sono: la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), ai cui capitali lo Stato Italiano partecipa rispettivamente ai sensi dell'articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e ai sensi dell'articolo 17 del Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa del 6 marzo 1959 e degli articoli III e IV del nuovo Statuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e successive modifiche del 17 dicembre 1999, del 26 novembre 2010 e del 25 novembre 2011.

La Repubblica italiana, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze (definito il "Prenditore"), e le citate Banche possono stipulare un contratto di finanziamento, denominato "contratto quadro" o "Accordo Quadro", in base al quale, identificato lo specifico progetto da finanziare, la Banca mette a disposizione dello Stato italiano una linea di finanziamento per un importo specifico, la cui erogazione avverrà in diverse *tranches* a seguito della successiva stipula di singoli "contratti di prestito". Il contratto è definito "Quadro" in quanto contiene tutte le clausole contrattuali, i diritti e le obbligazioni delle parti che fanno da "cornice" alle singole erogazioni attualizzate per il tramite dei successivi "Contratti di Prestito".

Parallelamente, il "Soggetto promotore" (ovvero colui che cura la realizzazione del progetto oggetto del finanziamento: le altre Amministrazioni Pubbliche e/o le società partecipate dallo Stato come RFI e ANAS) stipula con la Banca un diverso contratto, denominato "Contratto di Progetto" o "Accordo di Progetto", in forza del quale il Promotore assume per tutta la durata dell'intervento della Banca impegni di varia natura relativi al Progetto finanziato quali, tra gli altri, gli obblighi informativi e di reportistica.

Ad oggi le iniziative di finanziamento da parte dello Stato italiano sono vincolate alla necessità di prevedere appositi stanziamenti di bilancio a copertura delle misure e dei progetti da realizzare. Tali stanziamenti – valutata la convenienza economica in termini di tassi di interessi e di durata delle offerte di finanziamento delle citate Banche rispetto ad analogo finanziamento tramite ricorso a BTP – possono essere "sostituiti" con linee di finanziamento delle due Banche, il cui ammortamento è disposto a valere sui capitoli di bilancio 2223 (interessi) e 9503 (capitale) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al riguardo si rappresenta che i tassi offerti dalla BEI e dalla CEB, beneficiando del miglior rating sul mercato delle citate istituzioni, risultano molto più convenienti rispetto ad analogo provvista tramite ricorso ad emissione di BTP dello Stato italiano. A tutela dell'Erario, infatti, le proposte delle Banche vengono sottoposte a preventiva idonea valutazione di convenienza in termini di interessi ad opera delle strutture competenti del Dipartimento del Tesoro. Le operazioni finanziarie verranno concluse solo se alla data di comparazione tra i due strumenti di finanziamento emerga che, individuando il BTP con una durata finanziaria sostanzialmente pari a quella del piano di ammortamento indicato nell'offerta delle citate Banche, il costo della raccolta della Repubblica Italiana sia superiore rispetto a quello offerto su base annua dalle Banche medesime.

In considerazione della richiamata convenienza economica a contrarre i summenzionati mutui, la normativa in discorso mira a standardizzare tali operazioni di provvista incentivando a tal fine le amministrazioni ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui della BEI e della CEB.

Le amministrazioni potrebbero così sfruttare integralmente le relative convenienze derivanti dai differenziali di interessi e durata.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che le disposizioni in esame prevedono che, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, siano valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche disponibili a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o dell'Unione europea. Ciò al fine di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoscrivere mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali o dell'Unione europea.*

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Commi 306 e 307 **(Investimenti dell'INAIL in edilizia sanitaria)**

Le norme prevedono che, nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possa destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale (comma 306).

Le iniziative di investimento, da inserire nei suddetti piani triennali, sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni e delle province autonome (comma 307).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riporta che gli investimenti INAIL nel campo dell'edilizia sanitaria sono stati sinora ricompresi nella programmazione triennale degli investimenti dell'Istituto, a seguito di specifica previsione normativa di volta in volta emanata, che demandava l'individuazione delle iniziative da realizzare ad appositi DPCM, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 1, commi 602 e 603, della legge n. 232 del 2016; articolo 25-*quinquies* del decreto-legge n. 162 del 2019; articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021).

La presente disposizione supera la necessità di disporre di norme primarie *ad hoc* prevedendo, in via generale, la possibilità per l'INAIL di destinare,

nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Istituto, risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale. L'individuazione delle iniziative da inserire nei predetti piani viene demandata a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli interventi oggetto della norma trovano inquadramento nei limiti delle risorse programmate nei piani triennali di investimento dell'INAIL, autorizzati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, l'INAIL possa destinare parte delle risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale. Le iniziative, da inserire nei suddetti piani triennali, sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni e delle province autonome.*

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento la destinazione delle risorse ad investimenti nell'edilizia sanitaria da parte dell'INAIL è a carattere discrezionale e che, come sottolineato dalla relazione tecnica, le risorse destinate agli eventuali interventi in oggetto restano quelle programmate nei piani triennali.

Commi da 308 a 311

(Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

La norma istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell'università e della ricerca (comma 308).

Si tratta nello specifico dei seguenti enti: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),

l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – personale ex ISPESL (INAIL), l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Parte delle risorse (14,52 milioni) è specificamente destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, mentre la restante parte (20,80 milioni) alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (comma 309). La ripartizione delle risorse tra gli enti di ricerca beneficiari è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 310).

Il comma 311 – introdotto durante l'esame al Senato – autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 al fine di favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica italiane alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da "Expo 2025 Osaka", nonché di promuovere l'effettiva implementazione del progetto definito dal "Commissariato EXPO 2025" e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all'esposizione. Lo stesso comma precisa al secondo periodo che ai relativi oneri, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa alla partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione.

Il **prospetto riepilogativo** delle norme, aggiornato al maxi emendamento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Istituzione di un fondo in favore degli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (comma 308)		35,3	35,3	35,3		35,3	35,3	35,3		35,3	35,3	35,3
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Istituzione Fondo in favore degli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca- effetti riflessi (comma 308)						17,1	17,1	17,1		17,1	17,1	17,1
Maggiori spese in conto capitale												
Promozione e implementazione del progetto definito dal "Commissario EXPO 2025" (comma 311)		1,5	1,5			1,5	1,5			1,5	1,5	
Minori spese in conto capitale												
Riduzione dell'autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea (art.1, c. 606 della L. 232/2016) (comma 311)		1,5	1,5			1,5	1,5			1,5	1,5	

La **relazione tecnica** afferma che la quantificazione delle risorse del Fondo è stata individuata assumendo a riferimento quella definita per gli enti vigilati dal MUR, ai sensi del comma 310, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riproporzionata sulla base del personale, ricercatore/tecnologo e tecnico amministrativo, in servizio presso gli enti non vigilati dal MUR, alla data del 31 dicembre 2022.

La quantificazione del Fondo tiene conto delle risorse previste dall'articolo 19-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 - recante "Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile" - che prevede, per le

medesime finalità della presente disposizione, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un fondo di 2 milioni da ripartire a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In particolare, sono stati previsti 1,5 milioni di euro annui, per l'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e 0,5 milioni di euro annui finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

L'articolo 3 del citato decreto-legge n. 75 del 2023 ha previsto la soppressione dell'ANPAL e il trasferimento delle risorse umane al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

Quanto al comma 311, la RT precisa che agli oneri derivanti da tale previsione si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse complessivamente stanziata a decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che stabilisce che per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ad oggi – prosegue la RT – dette risorse sono pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, sono presenti sul capitolo 7295/01 (Missione 23, Programma 5, Azione 3), del Ministero dell'università e della ricerca, e risultano ancora inutilizzate: sono pertanto disponibili alla programmazione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026. La disposizione in esame – conclude la RT – intende utilizzare quota parte di tali risorse, destinandole al finanziamento, in favore delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM, di attività progettuali correlate alle esposizioni EXPO, senza ulteriore aggravio a carico della finanza pubblica: si tratta di spesa in conto capitale per interventi di natura progettuale di diversa tipologia.

***In merito ai profili di quantificazione** si osserva che il comma 308 istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell'università e della*

ricerca: in proposito non si formulano osservazioni considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento disposto.

Il comma 311 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 al fine di favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica italiane alle esposizioni mondiali EXPO, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa alla partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché l'onere è limitato all'entità dello stanziamento disposto, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la citata autorizzazione di spesa rechi le occorrenti disponibilità e che la sua riduzione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di programmi di spesa già previsti.

Commi da 312 a 314 **(Borse di studio Erasmus italiane)**

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per l'Erasmus italiano" ai fini dell'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di specifiche convenzioni³⁷.

Nel dettaglio, il comma 312 quantifica la dotazione del Fondo in 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma 313 precisa che tali contributi sono esenti da ogni imposizione fiscale. Il comma 314 stabilisce infine che, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.

³⁷ Stipulate ai sensi dall'articolo 5, comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96. Il citato comma 5-bis dell'articolo 5 del suddetto regolamento (articolo che disciplina i crediti formativi universitari) è stato introdotto dallo stesso decreto-legge n. 96 del 2023 e prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinino anche le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Istituzione del Fondo per l'Erasmus italiano		3,0	7,0			3,0	7,0			3,0	7,0	

La **relazione tecnica** afferma che l'importo annuo della borsa di studio per ciascuno studente sarà pari a circa 1.000 euro, beneficeranno della predetta misura n. 3000 studenti per l'anno 2024 e n. 7000 studenti per l'anno 2025, per un numero complessivo di 10.000 studenti universitari.

In relazione al comma 313, che prevede che i contributi sono esenti da ogni imposizione fiscale, afferma che la disposizione si configura come rinuncia a maggior gettito.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva preliminarmente che le disposizioni istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per l'Erasmus italiano" con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7 milioni di euro per l'anno 2025, ai fini dell'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di specifiche convenzioni. Inoltre, esse prevedono che tali contributi siano esentati da ogni imposizione fiscale e demandano le modalità attuative a un decreto ministeriale.*

Non si formulano osservazioni in quanto gli oneri per i contributi operano nel limite delle risorse disponibili e la loro esenzione fiscale, trattandosi di borse di studio di nuova istituzione, è configurabile come rinuncia a maggior gettito.

Commi da 315 a 317 e comma 322

(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

Le norme recano disposizioni relative al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, ridenominato "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria".

In particolare:

- viene inserito il comma 6-*bis* all'articolo 1 della suddetta legge n. 198 del 2016, prevedendo che con DPCM sia annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria [comma 315, lettera *b*)];
- con regolamento di delegificazione si provvede alla ridefinizione e alla integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione (commi 316 e 317).

Il regolamento dovrà attenersi alle seguenti previsioni generali regolatrici della materia:

- previsione tra i requisiti per l'accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno 4 giornalisti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno 2 giornalisti per quelle di periodici;
- valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa;
- ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal CCN;
- assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto delle *fake news*, con una età anagrafica non superiore ai 35 anni;
- incentivi o criteri premiali a fronte della disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;
- previsione per le testate locali di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;
- con riferimento alle edizioni su carta, valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali;
- criteri premiali per l'edizione digitale, anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;
- revisione e razionalizzazione di norme procedurali;
- individuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2017, da abrogare.

Si prevede, infine, che restino fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva (comma 322).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma, con riferimento al comma 316, che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi, tenuto conto che si tratta della ridefinizione della disciplina per l'accesso ai contributi.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame recano disposizioni relative al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, che assume la nuova denominazione di "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria".*

Viene inoltre previsto che con DPCM sia annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.

Con regolamento di delegificazione si provvede altresì alla ridefinizione e alla integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, prevedendo, infine, che restino fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare considerato che:

- il Fondo opera nel limite delle risorse disponibili,*
- la destinazione a specifica finalità di una quota massima annua avviene nel limite delle disponibilità medesime,*
- il rinvio al regolamento di delegificazione concerne i requisiti di accesso al Fondo nonché i criteri e le priorità nel suo riparto, come pure la conferma dei criteri di ripartizione fra Presidenza del Consiglio e Ministero delle imprese e che, oltre a ciò, comunque ribadisce quanto già previsto a legislazione vigente.*

Comma 318

(Disposizioni in materia di prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 498, della legge n. 160 del 2019, al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI ha autorizzato la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di

3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa. La disciplina dell'esodo anticipato e del pensionamento, recata dall'articolo 37, comma 1, lettera *b*) (e successive modificazioni) della legge n. 416 del 1981, opera anch'essa, per espressa disposizione normativa, "sulla base delle risorse finanziarie disponibili" ed è di carattere permanente.

Da ultimo, l'articolo 25-bis del decreto-legge n. 48 del 2023 ha incrementato la suddetta autorizzazione di spesa in ragione di 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le norme prevedono che, a decorrere dal 2024, agli oneri derivanti dall'articolo 25-bis del decreto-legge n. 48 del 2023 (sopra descritto) si provveda a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di seguito: "Fondo" (a normativa vigente, l'onere – limitato fino al 2028 – è coperto mediante corrispondente riduzione del Fondo).

Più specificamente, le norme ora introdotte pongono l'attuazione dell'autorizzazione di spesa a carico delle risorse che affluiscono al Fondo derivanti da una quota delle entrate relative al cosiddetto canone Rai.

Si tratta della quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge n. 198 del 2016, come modificato (non testualmente) dall'articolo 1, comma 616, della legge n. 178 del 2020, vale a dire di una quota annua di 110 milioni di euro che deriva dalle eccedenze del gettito del "canone Rai" rispetto a quanto iscritto in bilancio: con la legge di bilancio per il 2021 tale quota, prima considerata eventuale, è stata invece riscontrata come costante e quantificata in 110 milioni di euro annui; essa affluisce annualmente di diritto al Fondo.

Dunque, riassuntivamente, rispetto alla normativa vigente, per effetto delle innovazioni qui introdotte le norme apportano le seguenti modificazioni:

- provvedono al finanziamento di un'autorizzazione di spesa che concorre al prepensionamento dei giornalisti professionisti mediante finalizzazione di quota parte del Fondo anziché mediante sua corrispondente riduzione;

- ciò avviene "a decorrere dal 2024" (si rammenta che l'autorizzazione di spesa del citato articolo 25-bis opera fino al 2028, e non in permanenza, mentre la disciplina dei prepensionamenti è di carattere permanente³⁸);

³⁸ Il carattere permanente (e non transitorio) della disciplina sui prepensionamenti, al sussistere di determinate circostanze, dei giornalisti iscritti all'INPGI è desumibile dal tenore testuale dell'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge n. 416 del 1981 e, correlativamente, dal fatto che la relativa autorizzazione di spesa (recata dal comma 1-bis del medesimo articolo 37) è anch'essa di carattere permanente.

- dispongono che la quota del Fondo a valere sulla quale viene attuata l'autorizzazione di spesa non sia quella indistinta spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, bensì quella specifica derivante dal "canone Rai".

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme intervengono sul finanziamento dell'autorizzazione di spesa (disposta dall'articolo 25-bis del decreto-legge n. 48 del 2023) che ha incrementato le risorse volte a sostenere (sempre nell'ambito di un tetto di spesa) l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI.

La menzionata autorizzazione di spesa, si rammenta, è pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028.

Per effetto delle innovazioni ora introdotte, le norme:

- *provvedono al finanziamento di un'autorizzazione di spesa che concorre al prepensionamento dei giornalisti professionisti mediante finalizzazione di quota parte del "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria" anziché mediante sua corrispondente riduzione;*

- *dispongono che la quota del Fondo a valere sulla quale viene attuata l'autorizzazione di spesa non sia più quella indistinta spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, bensì quella specifica derivante dalle eccedenze del "canone Rai";*

- *dispongono che ciò avvenga "a decorrere dal 2024".*

La relazione tecnica e quella illustrativa nulla aggiungono al testo della norma.

In proposito, non si formulano osservazioni nel presupposto che la copertura finanziaria a valere sulla quota del Fondo derivante dalle eccedenze del canone Rai abbia luogo a decorrere dal 2024 per concludersi nell'ultimo anno per il quale l'articolo 25-bis del decreto-legge n. 48 del 2023 autorizza la maggiore spesa, vale a dire l'anno 2028. Su tale aspetto appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

Comma 319

(Credito di imposta nel settore dell'editoria)

Normativa vigente. L'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto, in via straordinaria, per l'anno 2020, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e

periodici, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituiva tetto di spesa.

Detto beneficio è stato esteso al 2021 dall'articolo 67, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2021 (nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021), quindi agli anni 2022 e 2023 dall'articolo 1, comma 378, della legge n. 234 del 2021 (nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro).

Le norme riconoscono il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 (sopra descritto), anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici		60,0	60,0			60,0	60,0			60,0	60,0	

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono anche per gli anni 2024 e 2025 il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 (credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto della carta, originariamente previsto per il 2020 e poi prorogato fino al 2023, sempre nell'ambito di limiti massimi di spesa). Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

Al riguardo, si evidenzia che l'onere in esame è previsto come tetto di spesa; benché la norma originaria e le proroghe non abbiano esplicitato un

meccanismo attuativo volto a garantire l'osservanza del limite delle risorse,³⁹ comunque l'attuale intervento proroga una misura che di fatto è già stata operante in ciascuna annualità dal 2020 al 2023 e pertanto non si formulano osservazioni nel presupposto che il limite di spesa possa essere rispettato come già avvenuto nei precedenti anni.

Commi 320 e 321

(Contributo alle scuole per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 389, della legge n. 160 del 2019 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, sarebbe stato attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa.

Le norme sostituiscono integralmente l'articolo 1, comma 389, della legge n. 160 del 2019, estendendo l'erogazione del contributo in favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 anche all'acquisto di quotidiani (comma 320).

Si ricorda che, ai sensi del successivo comma 390 un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale è stato riconosciuto, a decorrere dal 2020, alle sole scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa, programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi.

Il comma 391 infine ha previsto che gli studenti partecipanti ai suddetti programmi per la promozione della lettura possano concorrere all'assegnazione di un contributo in forma di *voucher* per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

I contributi di cui ai commi da 389 a 391 sono concessi, ai sensi del comma 392, per un importo annuo non superiore a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Contestualmente, sono soppressi i commi 390 e 391 all'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sopra descritti, che prevedono l'erogazione dei contributi per l'acquisto di quotidiani alle sole scuole secondarie di primo grado che adottano programmi per la promozione della lettura e a studenti che concorrono all'assegnazione di specifici *voucher* (comma 321).

³⁹ Ad esempio mediante riproporzionamento dei benefici richiesti, mediante chiusura delle domande, mediante fissazione di criteri di priorità ecc.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che i commi 320 e 321 prevedono una diversa modalità di attribuzione del contributo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 160 del 2019, che ha previsto un limite di spesa fino a 20 milioni di euro⁴⁰, nell'ambito delle risorse che confluiscono nel Fondo per il pluralismo.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono anche all'acquisto di quotidiani l'erogazione del contributo, di cui all'articolo 1, comma 389, della legge n. 160 del 2019, in favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 riservato, a legislazione vigente, all'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche. Contestualmente, sono soppressi i commi 390 e 391 che avevano limitato l'assegnazione di contributo per l'acquisto di quotidiani alle sole scuole aventi determinati requisiti.*

Al riguardo si rileva preliminarmente che detti contributi, anche dopo la loro rimodulazione, rimangono comunque contenuti entro il limite di spesa di 20 milioni annui, ai sensi del comma 392, non modificato dalle disposizioni in esame, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare.

Tuttavia, si rileva che il nuovo finanziamento opererà dall'anno scolastico 2024/2025, mentre la sostituzione del comma 389 acquista efficacia con l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2024 (ossia, dal 1° gennaio 2024): in proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito a quale sia il regime transitorio applicabile ad eventuali contributi da riconoscere per la restante parte dell'anno scolastico in corso.

Commi 323 e 324

(Progetti navali di rilevanza strategica nazionale)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 712, della legge n. 234 del 2021 ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, al fine di valorizzare la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale. Con decreto ministeriale sono individuati i progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro

⁴⁰ Per l'erogazione di contributi per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, nonché per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, destinati alle scuole aventi determinati requisiti, di cui ai citati commi 390 e 391.

dello sviluppo economico (ora: Ministro delle imprese e del *made in Italy*) concede finanziamenti con le modalità di cui alla legge n. 808 del 1985. Possono accedere ai benefici in parola le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

Le norme, introdotte al Senato, modificano l'articolo 1, comma 712, della legge n. 234 del 2021, prevedendo che tra i progetti di rilevanza strategica nel settore navale interessati alle risorse del Fondo ivi previsto rientri anche il settore subacqueo. Viene altresì precisato che ai benefici previsti dal suddetto comma 712 possano accedere anche i progetti relativi ai sistemi elettronici.

Infine, il suddetto Fondo è rifinanziato per 1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 659 della L. 197/2022 - attività per la valorizzazione del settore della subacquea nazionale		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Minori spese correnti												
Riduzione FISPE		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0

La **relazione tecnica** afferma che, relativamente al comma 323, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si tratta di mere precisazioni terminologiche e, comunque, nell'ambito delle disponibilità finanziarie già previste.

Riguardo al comma 324, la RT ricorda che l'articolo 1, comma 659, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto uno stanziamento iniziale di 2 milioni di euro per il raggiungimento delle finalità previste dal

comma 658 della medesima legge di bilancio, a favore delle attività del Polo Nazionale della Subacquea (PNS). Tale somma ha consentito l'avvio dei necessari lavori di adeguamento e ammodernamento dell'area e delle infrastrutture; ma, per il completamento dei progetti previsti, è stata stimata una maggiore spesa complessiva di 4,5 milioni di euro da distribuirsi nel triennio 2024-2026 e, pertanto, in un'ottica di prudente e quanto più plausibile effettiva spendita delle risorse, si ritiene di dover aumentare lo stanziamento previsto di almeno 1 milione di euro su base annua, per un volume complessivo di 3 milioni di euro. La previsione consente, pertanto, di integrare il fondo di 1 milione di euro annui limitatamente al triennio 2024-2026.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame includono - tra i progetti di rilevanza strategica nel settore navale ammissibili ai benefici economici riconosciuti mediante il Fondo istituito dal comma 712 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 – anche il settore subacqueo nonché i progetti relativi ai sistemi elettronici.*

Al riguardo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si formulano osservazioni dal momento che le disposizioni si limitano a prevedere ulteriori possibili finalizzazioni di risorse già stanziata e legislazione vigente ed operanti nel limite delle disponibilità.

Infine, il suddetto Fondo è rifinanziato per 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al riguardo, si prende atto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto. Ciò premesso, dal momento che la RT stima una maggiore spesa complessiva di 4,5 milioni di euro nel triennio 2024-2026 e che le risorse aggiuntive stanziata “in un'ottica di prudente e quanto più plausibile effettiva spendita delle risorse”⁴¹ sono complessivamente pari a 3 milioni di euro, andrebbero forniti dal Governo elementi di informazione volti ad escludere la possibilità che nel prossimo triennio si rendano necessari ulteriori stanziamenti per assicurare la conclusione dei lavori.

Riguardo alle modalità di copertura a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che il suddetto Fondo rechi le occorrenti disponibilità.

⁴¹ Come testualmente riportato dalla relazione tecnica.

Comma 325
(Contributo alla fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile»)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – concedono alla fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Contributo alla fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile"		1,0				1,0				1,0		

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame stanziavano un contributo pari ad 1 milione di euro per l’anno 2024, per consentire l’avvio dell’operatività della Fondazione. Le spese previste sono quelle contemplate dall’art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 2020 per il compenso degli organi e del segretario generale, per le eventuali assunzioni necessarie, nonché per le altre spese di carattere gestionale. Le somme stanziolate costituiscono limite di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame concedono alla fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

Commi da 326 a 330
(Misure urgenti in materia di istruzione)

Normativa vigente. L’articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge n. 75 del 2023 prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli

interventi PNRR possano attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. A tal fine, le istituzioni scolastiche sono state autorizzate - nei limiti delle risorse di un fondo da ripartire appositamente istituito con una dotazione iniziale di euro 50.000.000 per il 2023 - ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Il comma 4-bis.1 della medesima disposizione, introdotto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023, ha autorizzato inoltre, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. L'attivazione di tali incarichi è ammessa nel limite dell'incremento del suddetto fondo disposto dalla medesima norma, pari ad euro 12.000.000 per il 2023. Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" di cui al DM 176 del 30 agosto 2023 sulla base dei dati relativi risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione.

La norma proroga⁴² fino al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati - ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023 - dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito del PNRR e del piano "Agenda Sud" (comma 326). A tal fine, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis del suddetto decreto legge è rifinanziato per euro 50.330.000 per il 2024 (comma 327). Con riguardo all'a.s. 2024/2025, per le finalità di potenziamento dell'organico dei docenti per l'accompagnamento nei progetti pilota del piano "Agenda Sud" di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 123 del 2023, viene, altresì, autorizzata la spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di euro 10.000.000 per il 2025 (comma 328).

Si evidenzia che l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 123 del 2023, con riguardo all'a.s. 2023/2024, ha disposto per il 2023 e il 2024 un'autorizzazione di spesa del medesimo importo di quella del comma 3 dell'articolo in esame.

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di euro 40.000.000 per il 2025 - per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 123 del 2023 - destinata alle istituzioni scolastiche statali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di ridurre i

⁴² Introducendo il comma 4-bis.2 all'articolo 21, del decreto legge n. 75 del 2023.

divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale (comma 329).

Infine viene incrementato di euro 42.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge. n. 197 del 2022, ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento (comma 330).

Il medesimo comma 330, prevede che le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse siano definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i suddetti criteri è assegnata priorità alle attività svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Proroga incarichi temporanei personale ausiliario a tempo determinato attivati per attuazione interventi PNRR		50,3				50,3				50,3		
Potenziamento organico docenti per accompagnamento progetti "Agenda Sud"		3,3	10,0			3,3	10,0			3,3	10,0	
Rifinanziamento azioni e interventi per riduzione divari territoriali, contrasto dispersione scolastica e prevenzione processi di emarginazione sociale			40,0				40,0				40,0	
Rifinanziamento Fondo per la valorizzazione del personale scolastico		42,0	42,0			42,0	42,0			42,0	42,0	
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Proroga incarichi temporanei personale ausiliario a tempo determinato attivati per attuazione interventi PNRR – effetti riflessi						24,4				24,4		
Potenziamento organico docenti per accompagnamento progetti "Agenda Sud" – effetti riflessi						1,6	4,9			1,6	4,9	
Rifinanziamento azioni e interventi per riduzione divari territoriali, contrasto dispersione scolastica e prevenzione processi di emarginazione sociale – effetti riflessi							19,4				19,4	
Rifinanziamento Fondo per la valorizzazione del personale scolastico – effetti riflessi						20,4	20,4			20,4	20,4	

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 926), ribadisce il contenuto della norma e reca le seguenti precisazioni.

Con riguardo al **comma 326**, viene evidenziato che gli oneri di euro 50,33 milioni di euro per il 2024 sono stati stimati per il periodo 1° gennaio – 15 aprile 2024, sulla base dei dati sintetizzati nelle seguenti tabelle.

(euro)

Organico PNRR (comma 4.bis) – Spesa periodo 16 ottobre – 31 dicembre 2023			
	unità di personale	spesa	accantonamento per sostituzioni
Personale ATA	2.948	20.500.000	2.700.000
Collab. scolastici	4.235	26.700.000	

Per la misura in esame, viene stimato, pertanto, un costo mensile per i collaboratori scolastici pari a 10,68 (26,7/2,5) milioni di euro.

(euro)

Organico "Agenda sud" (comma 4. bis.1) – Spesa periodo 1° novembre – 31 dicembre 2023			
	unità di personale	spesa	accantonamento per sostituzioni
Personale ATA	355	1.900.000	2.600.000
Collab. scolastici	1.473	7.400.000	

Per la misura in esame, viene stimato, pertanto, un costo mensile per i collaboratori scolastici pari a 3,7 (7,4/2) milioni di euro.

A fronte di una spesa mensile complessiva di 14,38 milioni di euro (3,7+10,68) l'onere complessivo relativo al comma 326, per il periodo 1° gennaio 2024 - 15 aprile 2024 (3,5 mensilità), è pari a 50,33 milioni di euro.

In merito al comma 328, viene precisato che la quantificazione del relativo onere tiene conto della volontà di conferire entro il limite di spesa indicato dalla disposizione incarichi di supplenza non anteriori al 1° novembre e fino al 30 giugno con una proporzione che prudenzialmente prende in considerazione il trattamento economico lordo stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado ripartito per 2/12 sul 2024 e 6/12 sul 2025.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali nell'ambito degli interventi attuativi del PNRR e dell'"Agenda Sud" rispettivamente indicati al comma 4-bis e 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto legge n. 75 del 2021 (comma 326). A tal fine, viene rifinanziato per euro 50.330.000 per il 2024 il fondo previsto dal medesimo articolo 21 citato per l'attivazione dei summenzionati incarichi (comma 327). Per l'a.s. 2024/2025, viene, altresì, autorizzata la spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di euro 10.000.000 per il 2025, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud" (comma 328). Inoltre, è autorizzata la spesa di euro 40.000.000 per il 2025 destinata alle istituzioni scolastiche statali delle regioni insulari e del mezzogiorno al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale (comma 329). Viene, infine, incrementato di euro 42.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, finalizzato alla valorizzazione dei docenti impegnati in attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa (comma 330). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalle summenzionate norme appaiono limitati agli importi*

delle previste autorizzazioni di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica con riferimento specifico ai commi 326 e 328.

In ogni caso, considerato che la proroga di cui al comma 326, concernente gli incarichi temporanei di personale ausiliario, scadrà il 15 aprile 2024 ossia nel corso dell'anno scolastico, sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità che la norma debba essere rifinanziata per consentire ulteriori proroghe.

Commi 331 e 332

(Disposizioni in materia di formazione del personale scolastico e di retribuzione accessoria dei dirigenti scolastici)

La norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di euro 39.400.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 (comma 331). Inoltre, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di euro 700.000 per il 2024 e di euro 3.000.000 a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (comma 332).

Il **prospetto riepilogativo** riferito al testo iniziale ascriveva alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Integrazione delle risorse previste per il Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1, c. 125 della L. 107/2015.		2,8				2,8				2,8		
Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici		0,7	3,0	3,0		0,7	3,0	3,0		0,7	3,0	3,0
Minori spese correnti												
Riduzione del fondo di cui all'art. 3, c. 4 del D.Lgs. 65/2017 - oneri per canoni di locazione immobili INAIL		2,8				2,8				2,8		
Maggiori entrate tributarie contributive												
Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (FUN) - effetti riflessi						0,3	1,5	1,5		0,3	1,5	1,5

La relazione tecnica afferma che il comma 331 è finalizzato ad integrare le risorse previste per il Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge n. 107/2015. Nello specifico, l'art. 1, comma 125, della legge n. 107/2015 autorizza per l'attuazione del Piano la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. A seguito del definanziamento previsto nel disegno di legge di bilancio per il 2024, sui capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito 2164 pg. 7 – 2164 pg. 8 – 2173 pg. 7 – 2173 pg. 8 – 2174 pg. 7 – 2174 pg. 8 – 2175 pg. 7 – 2175 pg. 8 del programma “Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione” sono disponibili 8.164.252 euro per il 2024 e 5.712.924 per il 2025. Per reintegrare il relativo stanziamento in bilancio, vengono previste, per gli anni 2024 e 2025, risorse pari a 39,4 milioni di euro. Agli oneri si provvede:

a) per l'anno 2024:

- quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020 - ASSE I che reca le corrispondenti disponibilità;
- quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR;
- quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2017, n. 65;

- quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027, priorità 01 “Scuola e Competenze (FSE+)”, obiettivo specifico ESO 4.5 che reca le corrispondenti disponibilità.

b) per l’anno 2025:

- quanto a 19,4 milioni, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020 – ASSE I, che reca le corrispondenti disponibilità;

- quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027, priorità 01 “Scuola e Competenze (FSE+)”, obiettivo specifico ESO 4.5 che reca le corrispondenti disponibilità.

Il Piano viene così integrato con le finalità e gli obiettivi indicati dalla Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione in applicazione della riforma 2.2. M4C1 del PNRR.” La disposizione introdotta al comma 332 incrementa di 0,7 milioni di euro per l’anno 2024 e di 3 milioni a regime il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (FUN). La previsione ha il solo fine di mantenere invariati, senza ulteriormente incrementare, per gli anni scolastici 2024/2025 e seguenti, i livelli delle posizioni di parte variabile individuate mediante il CCNI sottoscritto il 31 maggio 2023.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di euro 39.400.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l’integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) (comma 331). Il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigente è, inoltre, incrementato di euro 700.000 per il 2024 e di euro 3.000.000 a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato, con specifica destinazione all’incremento della retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (comma 332). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa.*

Commi da 333 a 338

(Misure in materia di beni culturali)

La norma autorizza la spesa di euro 4.000.000 annui a decorrere dal 2024 al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché

interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico (comma 333).

La norma prevede, altresì, che i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi per il pubblico⁴³, gestiti in forma diretta da tutti gli istituti e luoghi della cultura, possano essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma “PAGO PA”⁴⁴ (comma 334).

Viene, inoltre, modificato l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2011, al fine di consentire che i versamenti al bilancio dello Stato⁴⁵ di risorse depositate sui conti di tesoreria degli istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale, nonché degli utili della società ALES S.p.A., possano essere riassegnati al bilancio del medesimo Ministero non solo, come previsto nell'assetto vigente, per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ma anche per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (comma 335).

È, quindi, autorizzata la spesa di euro 10.000.000 annui a decorrere dal 2024 al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo di manutenzione ordinaria e programmata (comma 336).

La disposizione novella, altresì, l'articolo 28, comma 1, della legge n. 220 del 2016 disciplinante il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali. In particolare, vengono stabilizzate le risorse della sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo (di cui all'articolo 13 della medesima legge) dedicata al potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali, fissandole in una quota del medesimo Fondo indicata nell'importo di euro 20.000.000 a decorrere dal 2024. Vengono, inoltre, integrate le finalità del Piano, che viene rivolto anche a stimolare investimenti per l'adeguamento delle sale, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità (comma 337).

Il testo vigente della summenzionata disposizione, al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche, ha istituito un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per il 2020 e di 10 milioni di euro per il 2021. Si evidenzia che l'articolo 13 della legge n. 220 del 2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui, rispettivamente, agli articoli 28 e 29. Il

⁴³ Di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

⁴⁴ Di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

⁴⁵ Disposti con decreto del Ministro della cultura.

complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a *internet*, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

Viene, infine, previsto che il Ministro della cultura possa disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di eventi culturali specificamente indicati dalla norma al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata nel corrispondente esercizio finanziario con decreti del Ragioniere generale dello Stato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali (comma 338).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Scavi archeologici a Pompei e in altri parchi archeologici nazionali e interventi a tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico (comma 333)		4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0
Maggiori spese correnti												
Manutenzione ordinaria e programmata delle aree e dei parchi archeologici (comma 336)		10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 926), ribadisce il contenuto della norma e reca le seguenti precisazioni:

- il **comma 334** ha carattere di semplificazione contabile e non produce effetti finanziari;

- il comma 335 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- il comma 336 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata.
- il comma 337⁴⁶ stabilizza la sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo dedicata al piano per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, senza quindi avere effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui alla legge n. 220 del 2016;
- il comma 338 non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato. A tale riguardo viene precisato che l'eventuale maggiore spesa correlata alle acquisizioni a vario titolo dei beni culturali è finanziata con le risorse provenienti da soggetti terzi che partecipano a iniziative culturali organizzate dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrale e dai musei accreditati al sistema museale nazionale. Una quota di tali risorse si prevede possa essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma, tra l'altro, autorizza la spesa di euro 4.000.000 annui a decorrere dal 2024 al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza, la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico (comma 333). È, altresì, autorizzata la spesa di euro 10.000.000 annui a decorrere dal 2024 per assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali mediante attività di manutenzione ordinaria e programmata (comma 336). La norma stabilizza, inoltre, la dotazione finanziaria della*

⁴⁶ Si evidenzia che il presente comma è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, configurando la dotazione della sezione del suddetto Fondo come fissa e non più in termini massimi.

sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo dedicata al piano per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali destinando, a tal fine, una quota di euro 20.000.000 a decorrere dal 2024 del Fondo medesimo all'attuazione di tal piano, le cui finalità vengono, altresì, integrate con riguardo alle esigenze delle persone con disabilità (comma 337). Al riguardo, in merito agli oneri recati dai commi 333 e 336 non si formulano osservazioni considerate che questi risultano limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa. Peraltro, con specifico riferimento al comma 333, si osserva che l'importo della spesa autorizzata, nel prospetto riepilogativo, è qualificato come di parte capitale e lo stesso evidenzia effetti simmetrici sui tre saldi, lasciando supporre un'immediata e uniforme spendibilità delle relative risorse in tutti gli esercizi decorrenti dal 2024: andrebbe pertanto chiarito se, contrariamente a quanto avvenuto in altri casi, nella presente circostanza sia stato assunto che le risorse vengano integralmente impegnate ed erogate nello stesso esercizio in cui avviene lo stanziamento.

In merito al comma 337, non si hanno osservazioni da formulare giacché la finalizzazione di quota parte delle risorse del Fondo è prevista entro un limite massimo ed è pertanto modulabile sulla base delle effettive disponibilità dello stesso.

Nulla da osservare con riguardo alle altre disposizioni concordando con la neutralità finanziaria delle stesse riferita dalla relazione tecnica.

Commi 339 e 340

(Capitale italiana dell'arte contemporanea e integrazione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale)

La norma, introdotta al Senato, prevede che ogni anno il Consiglio dei ministri conferisca il titolo di «Capitale italiana dell'Arte contemporanea» ad una città italiana, sulla base di una procedura, la cui definizione viene demandata ad un decreto ministeriale. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di euro 1.000.000 per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. A tal fine è autorizzata una spesa pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dal 2024 (comma 339).

Vengono, inoltre, integrate di euro 1.694.000 annui a decorrere dal 2024 le dotazioni del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014 (comma 340).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Contributi per la Capitale italiana dell'arte contemporanea (comma 339)		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento Fondo per la tutela del patrimonio culturale (comma 340)		1,7	1,7	1,7		1,7	1,7	1,7		1,7	1,7	1,7

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la nor in esame, introdotta al Senato, autorizza la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dal 2024 da destinare annualmente alla città italiana cui viene conferito il titolo di «Capitale italiana dell'Arte contemporanea», sulla base di una procedura la cui definizione viene demandata ad un decreto ministeriale (comma 339). Vengono, inoltre, integrate di euro 1.694.000 annui a decorrere dal 2024 le dotazioni del Fondo per la tutela del patrimonio culturale (comma 340). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalle norme appaiono configurati come limiti massimi di spesa.*

Comma 341

(Integrazione del Fondo del Ministero della cultura di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022)

La norma, introdotta al Senato, al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale, integra di euro 6.794.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022.

Si rammenta che il predetto comma 632 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo indicandone la dotazione e demandandone il riparto e l'utilizzo a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: la norma primaria, tuttavia, non specifica la finalità o l'oggetto del Fondo.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Fondo cultura di cui all'art. 1, c. 632 della L. 197/2022		6,8	6,8	6,8		6,8	6,8	6,8		6,8	6,8	6,8

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione in esame, introdotta al Senato, al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale, integra di euro di euro 6.794.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento previsto.*

Commi da 342 a 345

(Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio – c.d. Operazioni “Strade sicure” e “Stazioni sicure”)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 1023, della legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge n. 234 del 2021, disciplina l'impiego nell'Operazione “Strade sicure”, fino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale delle Forze armate pari a 5.000 unità.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 133 del 2023, al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie (cosiddetta Operazione “Stazioni sicure”), ha incrementato sino al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unità il suddetto contingente di personale delle Forze armate, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per il 2023 ed euro 243.355 per il 2024 (comma 3).

La norma incrementa di 1.000 unità il contingente di 5.000 unità di personale delle Forze armate attualmente impegnato, fino al 31 dicembre 2023, nelle operazioni di controllo del territorio (c.d. Operazione “Strade

sicure”) e proroga l’impiego di tale contingente complessivo (6.000 unità) fino al 31 dicembre 2024 (comma 342). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 190.899.776 per il 2024, con specifica destinazione, per il medesimo anno, di euro 185.310.224 e di euro 5.589.552, rispettivamente, per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia (comma 343).

Viene, altresì, incrementato di ulteriori 400 unità il contingente di 400 unità di personale delle Forze armate attualmente impiegato fino al 31 dicembre 2023 nelle attività di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (c.d. Operazione “Stazioni sicure”), prorogando per il 2024 l’impiego di tale contingente complessivo (800 unità) (comma 344). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 34.171.409 per il 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri di personale ed euro 16.147.172 per gli oneri di funzionamento (comma 345).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Proroga concorso Forze armate per Strade sicure- oneri di personale (comma 343)		131,5				131,5				131,5		
Proroga concorso Forze armate per Strade sicure- oneri di funzionamento (comma 343)		53,8				53,8				53,8		
Proroga concorso Forze di Polizia per Strade sicure (comma 343)		5,6				5,6				5,6		
Proroga concorso Forze di Polizia per Stazioni sicure- oneri di personale (comma 344)		18,0				18,0				18,0		
Proroga concorso Forze di Polizia per Stazioni sicure- oneri di funzionamento (comma 344)		16,1				16,1				16,1		
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Proroga concorso Forze armate per Strade sicure- oneri di personale – effetti riflessi (comma 342)						63,8				63,8		
Proroga concorso Forze di Polizia per Strade sicure – effetti riflessi (comma 342)						2,7				2,7		
Proroga concorso Forze di Polizia per Stazioni sicure- effetti riflessi (comma 343)						8,7				8,7		

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 926), ribadisce il contenuto delle norme e fornisce i dati sottostanti la quantificazione degli importi autorizzati che sono sintetizzati a seguire. Per

la consultazione integrale dei suddetti dati di quantificazione, che sono riportati in apposite tabelle, si rinvia al testo della relazione tecnica.

In merito ai commi 342-343 viene evidenziato che delle 6.000 unità (5.000 +1.000) complessive di personale delle FF.AA. impiegate nell'Operazione Strade sicure, 800 sono utilizzate in sede stanziale e 5.200 fuori sede stanziale.

Gli oneri di personale sono quantificati in euro 131.014.608 (14.375.280 personale in sede + 116.639.328 personale fuori sede); gli oneri di funzionamento in euro 53.562.911 (2.159.400 personale in sede + 51.403.511 personale fuori sede); gli oneri una tantum in euro 732.705 (solo personale fuori sede). Gli oneri complessivi relativi all'impiego dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 del personale militare sono pari ad **euro 185.310.224**, corrispondente al relativo importo autorizzato dal comma 343.

Con specifico riferimento alle spese di personale viene precisato quanto segue:

- in merito all'indennità onnicomprensiva/ordine pubblico, questa è stata commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e ad euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP dell'8,5%).
- in merito al compenso per lavoro straordinario è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte sono graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP dell'8,5%).

Con riferimento alla componente di euro 518.305 degli oneri una tantum, riferita all'indennità di marcia/missione/oneri per ricognizione, la relazione tecnica precisa che tale costo è stato calcolato forfettariamente per 5.200 militari impiegati per il 2024 fuori dalla sede di servizio, prevedendone la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di euro 64.788 circa.

Le spese una tantum sono dettagliate dalla relazione tecnica nei seguenti termini: euro 518.305 per spese derivanti da corresponsione di indennità di marcia/missione/oneri per ricognizione (vedi il precedente paragrafo); euro 110.000 per acquisto dotazioni individuali straordinarie, spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutturale ed euro 104.400 per materiali e attrezzature varie pedaggi autostradali. In base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, la suddetta componente *una tantum* di euro 518.305, sommata

ad euro 131.014.608 relativi alle spese di personale, determina un valore di **euro 131.532.913**, che risulta pari all'importo scontato nel prospetto riepilogativo in corrispondenza delle spese di personale. Analogamente le componenti *una tantum* residue (euro 214.400 = euro 110.000 + euro 104.400) sommate ad euro 53.562.911, relativi agli oneri di funzionamento, determina un valore di **euro 53.777.311**, che risulta pari all'importo scontato nel prospetto riepilogativo in corrispondenza delle spese di funzionamento.

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 850 unità, di cui 800 unità in sede e 50 unità fuori sede. L'onere, pari complessivamente a **euro 5.589.552** per il 2024, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

In merito ai commi 3 e 4 viene evidenziato che le 800 unità (400 + 400) complessive di unità delle FF.AA. impiegate nell'Operazione Stazioni sicure, operano tutte fuori sede stanziale.

Gli oneri di personale sono quantificati in euro 17.944.512; gli oneri di funzionamento in euro 16.124.862; gli oneri una tantum in euro 102.035. Gli oneri complessivi relativi all'impiego dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 del personale militare è pari ad **euro 34.171.409**, corrispondente al relativo importo autorizzato dal comma 345.

La relazione tecnica fornisce i parametri relativi alla quantificazione delle spese di personale, alle spese di funzionamento e a quelle *una tantum*. Tali parametri sono sostanzialmente identici a quelli riferiti, con riguardo ai commi 342 e 343, in relazione alle spese per l'impiego del personale fuori sede stanziale.

In particolare, le spese *una tantum* sono dettagliate dalla relazione tecnica nei seguenti termini: euro 79.725 per spese derivanti da corresponsione di indennità di marcia/missione/oneri per ricognizione e euro 22.310 per materiali e attrezzature varie pedaggi autostradali. In base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, la suddetta componente *una tantum* di euro 79.725, sommata ad euro 17.944.512 relativi alle spese di personale, determina un valore di **euro 18.024.237**, che risulta pari all'importo scontato nel prospetto riepilogativo in corrispondenza delle spese di personale nonché al dato riportato anche in norma. Analogamente la componente *una tantum* residua (euro 22.310) sommata ad **euro 16.124.862**, relativi agli oneri di funzionamento, determina un valore di euro 16.147.172, che risulta pari all'importo scontato nel prospetto riepilogativo in corrispondenza delle spese di funzionamento e al dato riportato in norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione in esame proroga, fino al 31 dicembre 2024, l'impiego del contingente di personale delle Forze armate nell'ambito dell'Operazione "Strade sicure". Tale contingente viene, inoltre, incrementato di 1.000 unità, per un impiego complessivo di 6.000 unità fino al 31 dicembre 2024 (comma 342). Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 190.899.593 per il 2024, con specifica destinazione di euro 185.310.224 al personale militare e di euro 5.589.552, al personale delle forze di polizia (comma 343). La norma, sempre con riguardo al 2024, proroga, altresì, l'impiego di un ulteriore contingente di personale militare nelle attività di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (c.d. Operazione "Stazioni sicure"). Tale contingente viene, inoltre, incrementato di 400 unità rispetto all'organico previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 133 del 2023, per un impiego complessivo di 800 unità per il 2024 (comma 344). Per tali finalità, è autorizzata la spesa di euro 34.171.409 per il 2024 di cui euro 18.024.237 per gli oneri di personale ed euro 16.147.172 per gli oneri di funzionamento (comma 345). Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che i maggiori oneri recati dalla disposizione risultano limitati all'entità delle disposte autorizzazioni di spesa; si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell'Operazione "Strade sicure".

Peraltro, con riguardo al contingente delle Forze di polizia impiegate nell'operazione Strade sicure, interessate anch'esse dalla proroga disposta dai commi 342 e 343, si evidenzia che la relazione tecnica si limita a riferire che il relativo contingente ammonta a 850 unità senza fornire i parametri e i dati sottostanti la quantificazione del relativo onere con riguardo alle spese per straordinario, oneri di funzionamento e *oneri una tantum*, come invece effettuato per il personale delle Forze armate. Si rileva, inoltre, che, pur considerato che le norme relative ai commi 344 e 345 interessano personale delle Forze Armate impiegato nell'operazione "Stazioni sicure", come del resto confermato anche dalla relazione tecnica, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari rubrica l'intervento relativo alle medesime disposizioni come riferito alle Forze di Polizia.

Comma 346

(Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell'interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di conto capitale da ripartire per le necessità di potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale,

attrezzature e infrastrutture del medesimo Ministero, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, con una dotazione pari a euro 20.000.000 per il 2024, a euro 40.000.000 per il 2025, a euro 50.000.000 per il 2026, a euro 60.000.000 per il 2027, a euro 60.000.000 per il 2028 e a euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese in conto capitale												
Istituzione fondo potenziamento ed ammodernamento mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero dell'interno, dei VV. F e della P.S.		20,0	40,0	50,0		20,0	40,0	50,0		20,0	40,0	50,0

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 926), si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di conto capitale da ripartire per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di dotazioni strumentali del Ministero, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato con una dotazione pari a euro 20 milioni nel 2024, euro 40 milioni nel 2025, euro 50 milioni nel 2026, euro 60 milioni nel 2027, euro 60 milioni nel 2028 e euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Al riguardo, pur considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono configurati come limiti massimi di spesa, si rileva che le risorse del Fondo in riferimento, in base a quanto riportato nel prospetto riepilogativo, appaiono finalizzate ad attività d'investimento e alle stesse sono associati effetti simmetrici sui tre saldi, lasciando supporre un'immediata e uniforme spendibilità delle relative risorse in tutti gli esercizi decorrenti dal 2024: andrebbe pertanto chiarito se, contrariamente a quanto avvenuto in altri casi, nella presente circostanza*

sia stato assunto che le risorse vengano integralmente impegnate ed erogate nello stesso esercizio in cui avviene lo stanziamento.

Commi da 347 a 351 e da 354 a 358
(Disposizioni in favore delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

La norma, introdotta al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di euro 32.000.000 per gli anni 2024 e 2025 e di euro 42.000.000 annui a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 1° gennaio 2025 il suddetto importo annuale è destinato all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 347).

Con riguardo al medesimo summenzionato personale, viene, altresì, autorizzata la spesa di euro 38.299.275 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa (comma 348).

Le risorse di cui al comma 348 sono ripartite tra le Amministrazioni interessate (Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Capitanerie di porto, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Vigili del fuoco), nei termini indicati dalla disposizione e riportati in una apposita tabella (comma 349).

La norma incrementa, inoltre, di euro 5.000.000 per il 2024 e di euro 10.000.000 per il 2025 (comma 351) la dotazione del fondo di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 che è destinato, a normativa vigente, all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, attraverso, tra l'altro - ai sensi del comma 96, lettera a) dell'articolo 1 della medesima legge - l'introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale interessato. Viene, quindi, modificato il menzionato comma 96, lettera a) al fine di precisare che l'introduzione delle suddette misure decorre dal 1° gennaio 2022 e che la stessa disposizione afferisce la liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che cessa dal servizio in luogo di quanto previsto dal testo

vigente della norma che fa riferimento al personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo (comma 350).

Si evidenzia che il comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2024, destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, attraverso l'introduzione, nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo (comma 96, lett. a)); misure integrative delle forme pensionistiche complementari per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo (comma 96, lettera b)). Il comma 97 prevede, altresì, che le summenzionate risorse siano utilizzate garantendo che almeno il 50 per cento venga destinato alle finalità di cui al comma 96, lettera b).

Viene, inoltre, modificata la disciplina derogatoria dell'ordinario meccanismo di negoziazione economica relativa ai trattamenti accessori dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze Armate previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 con riguardo agli anni 2018-2023, disponendo che per il medesimo periodo, per la corresponsione di tali trattamenti accessori al personale in riferimento, si provveda a valere sulle risorse già stanziare per le medesime finalità da specifici provvedimenti indicati dalla norma. Per le successive annualità, con riguardo al medesimo personale dirigente, è autorizzata la spesa di euro 18.000.000 annui a decorrere dal 2024. La disposizione precisa le modalità di ripartizione delle predette risorse con riferimento a ciascuna Forza di polizia e Forze armate (comma 355).

Si rammenta che l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, ha istituito le aree negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate. Le materie oggetto delle procedure negoziali concernono, tra l'altro, il trattamento accessorio del suddetto personale. In base ai commi 5 e 6 del medesimo articolo, all'attuazione, mediante accordo sindacale, delle aree negoziali si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del suddetto personale dirigente, con disapplicazione della medesima previsione per gli anni dal 2018 al 2023.

La norma incrementa, quindi, di euro 15.000.000 l'importo⁴⁷ massimo che può essere assegnato annualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del

⁴⁷ Tale importo è portato da euro 15.000.000 a euro 30.000.000 annui.

decreto legislativo n. 157 del 2015, al Fondo di assistenza per i finanziari previsto dalla legge n. 1265 del 1960 (comma 356). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 356, pari a euro 15.000.000 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali⁴⁸ (comma 358).

Viene, infine, disposto che fino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale si provvede alla ripartizione del contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del comma in esame, ai rappresentanti delle APCSM delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare può essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, una licenza speciale per lo svolgimento delle attività delle rispettive associazioni, nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e fino a un massimo di sette rappresentanti per ciascuna associazione, secondo modalità definite dalle competenti Amministrazioni. Per il 2023, il termine⁴⁹ per la determinazione della rappresentatività a livello nazionale delle APCSM è fissato al 31 gennaio 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.710.980 per il 2024 (comma 357).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												

⁴⁸ Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

⁴⁹ Di cui all'articolo 1475, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Istituzione del Fondo per la disciplina degli istituti normativi nonché dei trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 347)		32,0	32,0	42,0		32,0	32,0	42,0		32,0	32,0	42,0
Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare e integrativa - Esercito italiano (comma 348)		6,9	6,9	6,9		6,9	6,9	6,9		6,9	6,9	6,9
Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare e integrativa - Marina militare (comma 348)		2,2	2,2	2,2		2,2	2,2	2,2		2,2	2,2	2,2
Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare e integrativa - Aeronautica militare (comma 348)		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0
Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare e integrativa - Capitanerie di porto (comma 348)		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare e integrativa - Carabinieri (comma 348)		8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0

Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare e integrativa - Guardia di finanza (comma 348)		4,4	4,4	4,4		4,4	4,4	4,4		4,4	4,4	4,4
Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare e integrativa - Polizia di Stato (comma 348)		7,4	7,4	7,4		7,4	7,4	7,4		7,4	7,4	7,4
Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare e integrativa - Polizia penitenziaria (comma 348)		2,9	2,9	2,9		2,9	2,9	2,9		2,9	2,9	2,9
Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare e integrativa - WWF (comma 348)		2,6	2,6	2,6		2,6	2,6	2,6		2,6	2,6	2,6
Incremento del fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale (comma 351)		5,0	10,0			5,0	10,0			5,0	10,0	
Incremento risorse per l'area negoziale dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate (comma 355)		18,0	18,0	18,0		18,0	18,0	18,0		18,0	18,0	18,0
Incremento assegnazione delle risorse rivenienti dalle attività delle agenzie fiscali al Fondo di assistenza per i finanziari (comma 356)						15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0

Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sempre più impegnati in attività di carattere operativo per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale. Le citate risorse verranno poi ripartite attraverso un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia.

I commi 348 e 349 introducono, in virtù della specificità del personale delle Forze armate, e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, ulteriori misure di tutela e di welfare, attraverso la stipula di apposite polizze sanitarie e infortunistiche, complementari e integrative rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, per il personale delle Forze di polizia, e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, particolarmente esposto in ragione di peculiari compiti svolti. L'intervento prevede, a tal fine, un'autorizzazione di spesa di 38.299.275 euro annui, per gli anni dal 2024 al 2026.

Con riferimento al comma 350, la RT chiarisce che si prevede un incremento della dotazione del fondo istituito con l'articolo 1, comma 95, della legge n. 234 del 2021, esclusivamente per l'adozione di provvedimenti normativi di cui al successivo comma 96, lettera *a*) del medesimo articolo. In tal senso, la disposizione comporta un onere pari a 5 milioni di euro per il 2024 e a 10 milioni di euro per il 2025 al fine di incrementare la dotazione del citato fondo, esclusivamente per l'adozione dei provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale in fuoriuscita a partire dal 1° gennaio 2022, mediante l'aumento del coefficiente di trasformazione del montante contributivo. Pertanto, non vengono incrementate le risorse per l'adozione di misure integrative delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 1, comma 96, lettera *b*), della legge n. 234 del 2021 il cui quadro finanziario resta fissato al combinato disposto dei commi 95 e 97 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021. Per realizzare appieno la riforma auspicata sono necessarie maggiori risorse, tuttavia, in attesa dello stanziamento di risorse aggiuntive, la presente disposizione è calibrata sull'esigenza riferita agli anni 2024 e 2025, come evidenziato nella Tabella riportata a seguire.

(euro)

Esigenza finanziaria per l'integrazione fondi in legge di bilancio.				
Anno	Esigenza Comparto (a)	Legge bilancio 2022 (b)	Integrazione legge bilancio 2024 (c)	Rimanenza (b+c-a+utilizzo residui)
2022	9.032.389	10.000.000	/	967.611
2023	18.514.162	20.000.000	/	2.453.449
2024	30.781.981	30.000.000	5.000.000	6.671.468
2025	44.594.753	30.000.000	10.000.000	2.076.715
2026	76.735.338	30.000.000	46.000.000	1.341.376
2027	111.061.142	30.000.000	81.000.000	1.280.235
2028	147.985.979	30.000.000	120.000.000	3.294.256
2029	198.958.608	30.000.000	167.000.000	1.335.647
2030	251.108.145	30.000.000	222.000.000	2.227.503
2031	309.290.467	30.000.000	279.000.000	1.937.035
2032	383.746.536	30.000.000	353.000.000	1.190.499
2033	455.674.892	30.000.000	426.000.000	1.515.608

Nella medesima tabella i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi sono indicati in aumento di 1 unità per ciascun anno dal 2022 al 2025, di 2 unità per ogni anno dal 2026 al 2028, di 3 unità per ogni anno dal 2029 al 2031 e di 4 unità nel 2032 e nel 2033.

La relazione tecnica precisa che l'onere finanziario per realizzare la riforma a regime è stato quantificato tenendo in considerazione i seguenti parametri:

- personale in fuoriuscita nei regimi cosiddetto “misto” e “contributivo”;
- utilizzo anagrafiche delle Amministrazioni per definizione numerica del personale in fuoriuscita;
- assunzione di ipotesi massima di fuoriuscita per limite d'età (80 per cento) e minima (20 per cento) per anzianità (a 59 anni);
- equa distribuzione di personale che opta per il moltiplicatore e personale che opta per il passaggio in ausiliaria tra il personale in fuoriuscita per limite d'età (per le Forze di Polizia ad ordinamento civile ed i Vigili del Fuoco assunta solamente l'ipotesi di applicazione del moltiplicatore);
- utilizzo del tasso di capitalizzazione reale del montante contributivo dal 1996 al 2023; per il periodo a decorrere dal 2024 utilizzo di un tasso di capitalizzazione stimato sulla media aritmetica della serie storica;
- ipotesi di fuoriuscita degli Ufficiali/equiparati nel grado di Ten. Col./equiparati;
- ipotesi di fuoriuscita dei Sottufficiali - Ruolo Marescialli/equiparati nel grado di Primo Luogotenente/equiparati;
- ipotesi di fuoriuscita dei Sottufficiali - Ruolo Sergenti/equiparati nel grado di Sergente Maggiore Capo QS/equiparati;
- ipotesi di fuoriuscita dei Graduati/equiparati nel grado di Caporal Maggiore Capo Scelto QS/equiparati;
- ipotesi di fuoriuscita per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nelle carriere di Vigile del fuoco ed Ispettore antincendi;

- ai fini del calcolo del montante contributivo sono state applicate le maggiorazioni della base pensionabile, di cui all'articolo 53, comma 1, del DPR n. 1092 del 1973 (che verosimilmente rappresenta la componente accessoria percepita durante il servizio) e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 1997 relativo alla pensione di vecchiaia. Il montante individuale dei contributi è stato determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997. In relazione alla pensione provvisoria dell'ausiliaria, si fa riferimento agli articoli 1870 e ss. del Codice dell'Ordinamento Militare. È stata, inoltre, assunta l'ipotesi che il personale sia stato percettore per tutto il periodo di contribuzione dell'indennità di impiego operativo cosiddetta "supercampagna" (pari al 150 per cento della misura base), ovvero di altra indennità ad essa assimilabile;
- ai fini del calcolo nel sistema cosiddetto "misto" è stato utilizzato il montante contributivo, a partire dal 1° gennaio 1996, utilizzando le retribuzioni vigenti;
- per la definizione dello sviluppo finanziario è stata assunta una ipotesi di aumento dei coefficienti di trasformazione secondo lo schema per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica. L'adozione di un successivo provvedimento attuativo consentirà, in ogni caso, di prevedere misure compensative a decorrere dal 2022, sulla base delle risorse già stanziare con legge n. 234 del 2021.

Nelle Tabelle 1 a 7 (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) vengono riportate le esigenze finanziarie suddivise per singola Amministrazione.

Nelle Tabelle 8 a 13 (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) viene resa evidenza dell'impatto finanziario stimato per ciascuna categoria secondo i seguenti parametri:

- per il calcolo del montante contributivo in caso di cessazione per limiti d'età, è stato considerato l'accesso al pensionamento a 60 anni;
- per il calcolo del montante contributivo in caso di collocamento in ausiliaria, è stato considerato l'accesso al pensionamento a 65 anni;
- per il calcolo del montante contributivo in caso di anzianità, è stato considerato l'accesso al pensionamento a 59 anni;
- per il calcolo del montante contributivo in caso di decesso/infermità, è stato considerato il calcolo effettuato sull'anzianità in quanto ipotesi massima.

Con riguardo al comma 351 la disposizione prevede che il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sia incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Con riferimento ai commi 352 e 353 la dotazione organica complessiva del personale della carriera prefettizia, contenuta nella tabella A allegata al

d.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, prevede un totale di 1.411 posti, così suddivisi: 139 prefetti, 700 viceprefetti, 572 viceprefetti aggiunti. Tale modulazione della dotazione organica, anche a causa del passato blocco del turn over, ha prodotto un vuoto in organico nella qualifica di viceprefetto, non colmabile fino a quando il personale con qualifica da viceprefetto aggiunto non abbia maturato i requisiti previsti dall'attuale normativa, cui si aggiunge la tendenziale saturazione dei posti in organico previsti per la qualifica di viceprefetto aggiunto. Da tali circostanze scaturisce la necessità di rimodulare la dotazione organica del personale della carriera prefettizia. I commi 352 e 353 prevedono quindi la rimodulazione della dotazione organica dei funzionari della carriera prefettizia, attraverso una riduzione del personale con qualifica di viceprefetto ed un contestuale aumento della qualifica di viceprefetto aggiunto a decorrere rispettivamente, dal 1° gennaio 2024, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° dicembre 2025, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato nelle apposite tabelle per le quali si rimanda al testo della RT.

Si precisa che nel computo degli oneri per la rimodulazione di cui alle indicate tabelle non è stata valorizzata la retribuzione di risultato trattandosi di emolumento variabile connesso alla consistenza del Fondo per la retribuzione di risultato, che resta invariato.

Con riferimento al comma 354 la disposizione proroga di un ulteriore anno – sino al 2024 – la deroga all'ordinario meccanismo di finanziamento dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze Armate.

Relativamente al comma 355 la disposizione prevede uno stanziamento aggiuntivo di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'attuazione dell'area negoziale dirigenziale, per il rinnovo relativo al triennio 2024-2026. Tali risorse incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Relativamente al comma 356 la disposizione incrementa di 15 milioni di euro l'importo che può essere assegnato al Fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, come modificato dall'art. 1, comma 999, della legge 30 dicembre 2020, n.178. La norma si inserisce nel più ampio quadro delle procedure relative all'individuazione e conseguente ripartizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, della quota parte delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti

d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici. In tale contesto, infatti, una parte delle risorse individuate con il citato decreto ministeriale sono assegnate anche al Fondo assistenza Finanziari (istituito con la legge 20 ottobre 1960, n. 1265), nelle misure indicate dall'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, nonché dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, come modificato dall'art. 1, comma 999, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

Il comma 357 introduce un regime transitorio per consentire l'esercizio dell'attività dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, iscritte nei rispettivi albi ministeriali di cui all'articolo 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della medesima legge, ai sensi del quale, con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione - sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le predette associazioni professionali a carattere sindacale tra militari - sarà ripartito il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

Si prevede, in ogni caso, che il regime transitorio in argomento abbia una durata massima di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regime transitorio stesso. In particolare, l'iniziativa dispone che ai menzionati rappresentanti può essere concessa, per lo svolgimento delle attività relative alle rispettive associazioni, una licenza speciale nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e di sette rappresentanti per ciascuna associazione, tenendo conto dell'esigenza di contemperare lo svolgimento di tali attività con le improcrastinabili esigenze di carattere operativo dell'Amministrazione di appartenenza.

Si precisa che sono trentadue le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare iscritte nei rispettivi albi ministeriali. La definizione delle modalità applicative delle disposizioni in argomento viene rimessa alle competenti Amministrazioni.

L'onere derivante dall'introduzione del regime transitorio è stato quantificato considerando l'ipotesi massima di una sua efficacia per sei mesi e tenendo conto dei seguenti parametri:

trattamento economico medio annuo degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare (personale non dirigente), pari

a 51.632 euro (lordo Amministrazione e comprensivo di tredicesima mensilità), calcolato sulla base dell'importo lordo dipendente (36.216 euro) indicato nel Conto annuale 2021;

conseguente individuazione dell'onere per singola giornata di assenza: 51.632 euro (a.) /365 gg. = 141,45 euro;

numero dei giorni di assenza mensili per ciascun rappresentante: 9 gg.;

numero massimo di rappresentanti di ciascuna associazione a cui può essere concessa la licenza speciale in argomento: 7 unità;

numero di associazioni tra militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare attualmente iscritte nei rispettivi albi di cui all'articolo 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46: 32 associazioni;

numero massimo dei mesi di durata del regime transitorio: 6 mesi;

numero massimo dei giorni di assenza per tutte le associazioni: 9 gg. (c.) x 7 unità (d.) x 32 associazioni (e.) x 6 mesi (f.) = 12.096 gg.;

determinazione dell'onere massimo complessivo: 141,45 euro (b.) x 12.096 giorni (g.) = 1.710.979,20 euro.

Il comma 358 reca la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 356, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Gli oneri derivanti dai commi 347, 348, 351, 355 e 357 sono pari a 95.010.255 euro per l'anno 2024, 98.299.275 euro per l'anno 2025, 98.299.275 euro per l'anno 2026 e 60.000.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione in esame, introdotta al Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia con una dotazione di euro 32.000.000 per gli anni 2024 e 2025 e di euro 42.000.000 annui a decorrere dal 2026 da destinare alla disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 347).

Viene, altresì, autorizzata la spesa di euro 38.299.275 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa del medesimo summenzionato personale (comma 348).

È quindi incrementata di euro 5.000.000 per il 2024 e di euro 10.000.000 per il 2025 (comma 351) la dotazione del fondo che a normativa vigente è destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva

perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, mediante, tra l'altro, l'introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale interessato. A tal fine viene, altresì, modificata la relativa disciplina attuativa precisando che l'introduzione delle suddette misure decorrono dal 1° gennaio 2022 e che le stesse afferiscono alla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che cessa dal servizio, laddove nell'assetto vigente si fa riferimento al personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo (comma 350).

Viene inoltre incrementata di euro 5.000.000 per il 2024 e di euro 10.000.000 per il 2025 la dotazione del fondo di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 che è destinato, a normativa vigente, all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, attraverso, tra l'altro, l'introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale interessato (comma 351).

È, altresì, ridotta da nove anni e sei mesi a sei anni l'anzianità di effettivo servizio richiesta ai viceprefetti aggiunti per accedere alla procedura di valutazione per il passaggio alla qualifica superiore di viceprefetto; ciò, fermo restando quanto previsto nell'assetto vigente, ovvero che il passaggio avviene nel limite dei posti annualmente disponibili.

Viene, inoltre, modificata la disciplina derogatoria dell'ordinario meccanismo di negoziazione economica relativa ai trattamenti accessori dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze Armate previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 con riguardo agli anni 2018-2023, disponendo che, per il medesimo periodo, per la corresponsione di tali trattamenti accessori al personale in riferimento, si provveda a valere sulle risorse già stanziare per le medesime finalità da specifici provvedimenti indicati dalla norma. Per le successive annualità, con riguardo al medesimo personale dirigente, è autorizzata la spesa di euro 18.000.000 annui a decorrere dal 2024.

Viene, quindi incrementato di euro 15.000.000 l'importo⁵⁰ massimo che può essere assegnato annualmente⁵¹ al Fondo di assistenza per i finanziari (comma 356).

Viene, infine, previsto che, in via transitoria, fino a non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della norma in esame, ai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) possa

⁵⁰ Tale importo è portato da euro 15.000.000 a euro 30.000.000 annui.

⁵¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo n. 157 del 2015,

essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, una licenza speciale per lo svolgimento delle attività delle rispettive associazioni, nei limiti definiti dalla medesima disposizione, autorizzando a tal fine la spesa di euro 1.710.980 per il 2024 (comma 357).

Con riguardo ai commi 350 e 351 si evidenzia che la disposizione sembra recare oneri di natura permanente, laddove la stessa provvede alla determinazione degli stessi, nei termini quantificati dalla relazione tecnica, nell'ambito di un incremento del Fondo per la perequazione del regime previdenziale del personale del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico, per i soli anni 2024 e 2025 rispettivamente per 5 e 10 milioni di euro. A tale riguardo, la stessa relazione tecnica riferisce che per realizzare appieno la riforma recata dalle stesse disposizioni sarebbero necessarie maggiori risorse e che tuttavia, in attesa di stanziamenti aggiuntivi, le norme in esame sarebbero calibrate sull'esigenza riferita ai soli anni 2024 e 2025. La medesima relazione tecnica, nella tabella 14 allegata alla stessa, riporta il presumibile andamento degli oneri derivanti dalle esigenze finanziarie determinate dalle disposizioni in esame per gli anni dal 2026 al 2033, evidenziando una dinamica crescente dei medesimi oneri - in ragione di un correlato aumento del coefficiente di trasformazione del montante contributivo - che nel 2033 si attesterebbero su un importo di euro 426.000.000. Tanto premesso, andrebbe acquisito un chiarimento del Governo in merito alla portata applicativa delle disposizioni al fine di escludere effetti onerosi privi di copertura.

Con riguardo ai commi 347, 348 e da 355 a 357 non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dagli stessi appaiono configurati come limiti massimi di spesa. Si prende atto altresì degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.

In merito al comma 348, che pure è configurato quale tetto di spesa, si rileva che lo stesso finanzia per il triennio 2024-2026 la stipula di polizze assicurative integrative per la copertura sanitaria e infortunistica del personale delle Forze armate, di polizia e dei Vigili del fuoco: andrebbe dunque acquisito l'avviso del Governo circa l'ipotesi che al termine del triennio i trattamenti assicurativi integrativi in questione possano effettivamente essere cessati o se, invece, debbano essere prorogati: ove infatti sia ragionevolmente prevedibile sin d'ora un futuro fabbisogno di rifinanziamento, lo stesso dovrebbe essere oggetto di specifica quantificazione e copertura.

Non si formulano osservazioni posto che la modifica apportata alla disciplina dell'avanzamento alla qualifica di viceprefetto, opera comunque all'interno del limite annuale del numero dei posti disponibili, già previsto a normativa vigente.

Andrebbe confermata l'effettiva disponibilità, con riguardo al periodo 2018-2023, delle risorse già stanziata a normativa vigente per la

corresponsione di tali trattamenti accessori ai dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze Armate.

Commi 352 e 353

(Rimodulazione della dotazione organica del personale appartenente alla carriera prefettizia)

La norma, introdotta al Senato, prevede che al fine di rafforzare l'operatività dell'Amministrazione dell'interno mediante il riassetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche, ridetermina la dotazione organica del personale appartenente alla carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nei seguenti termini:

- in riduzione di 50 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di 72 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (comma 352, lett. *a*));
- in riduzione di ulteriori 20 posti nella qualifica di viceprefetto e in incremento di ulteriori 29 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 (comma 352, lett. *b*));
- in ulteriore riduzione di 30 posti nella qualifica di viceprefetto e in ulteriore incremento di 43 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° dicembre 2025 (comma 352, lett. *c*)).

La riduzione dei posti di viceprefetto e il conseguente incremento di quelli di vice prefetto aggiunto di cui al comma 352, lett. *c*), relativamente agli incarichi eventualmente in corso alla data del 1° dicembre 2025, decorrono dalla scadenza dei medesimi ovvero dalla cessazione dall'incarico, anche per effetto del collocamento a riposo del titolare (comma 353).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

La relazione tecnica rammenta che la dotazione organica complessiva del personale della carriera prefettizia, contenuta nella tabella A allegata al D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, prevede un totale di 1.411 posti, così suddivisi: 139 prefetti, 700 viceprefetti, 572 viceprefetti aggiunti.

Tale modulazione della dotazione organica, anche a causa del passato blocco del turn over, ha prodotto un vuoto in organico nella qualifica di viceprefetto, non colmabile fino a quando il personale con qualifica da viceprefetto aggiunto non abbia maturato i requisiti previsti dall'attuale normativa, cui si aggiunge la tendenziale saturazione dei posti in organico previsti per la qualifica di viceprefetto aggiunto. Da tali circostanze scaturisce la necessità di rimodulare la dotazione organica del personale della carriera prefettizia. I commi 352 e 353 prevedono quindi la rimodulazione

della dotazione organica dei funzionari della carriera prefettizia, attraverso una riduzione del personale con qualifica di viceprefetto ed un contestuale aumento della qualifica di viceprefetto aggiunto a decorrere rispettivamente, dal 1° gennaio 2024, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° dicembre 2025, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato in tabelle allegate alla relazione tecnica al cui contenuto si rinvia. In tale tabelle si evidenzia che il costo di un viceprefetto di fascia E è pari a 135.612,97 euro mentre il costo di un viceprefetto aggiunto di fascia G è pari a 92.985,55 euro.

La relazione tecnica precisa che nel computo degli oneri per la rimodulazione di cui alle indicate tabelle non è stata valorizzata la retribuzione di risultato trattandosi di emolumento variabile connesso alla consistenza del Fondo per la retribuzione di risultato, che resta invariato.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma rimodula la dotazione organica del personale appartenente alla carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo una riduzione di posti nella qualifica di viceprefetto e incremento di posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, nei termini quantitativi e secondo il cronoprogramma individuato dalla medesima disposizione (commi 352 e 353). Al riguardo, si rileva che la neutralità finanziaria delle norme è stata asseverata prevedendo la soppressione di posti di organico da viceprefetto che non risulta, ad oggi, possibile coprire a compensazione dell'onere recato dall'incremento dei posti di organico da viceprefetto aggiunto che, si suppone, saranno prontamente coperti. Alla luce di tali considerazioni si rileva che la norma sebbene oggi non sia suscettibile di generare oneri, pone le premesse per la richiesta di copertura dei nuovi posti di organico resi disponibili nella qualifica iniziale. Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca se le modifiche in esame possano effettivamente, nel breve periodo, generare richieste di nuove assunzioni che non sarebbero state possibili senza l'intervento normativo in esame.*

Commi 359 e 360 ***(Installazione colonnine di emergenza)***

La norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione comporta oneri pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione in esame, introdotta al Senato, stanziava euro 250.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento in determinate aree critiche dal punto di vista della sicurezza. Al riguardo non si formulano osservazioni considerate che gli oneri recati dalla norma appaiono limitati all'entità dello stanziamento previsto.*

Commi da 361 a 363 *(Misure per l'immigrazione)*

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, prevede il rifinanziamento del Fondo per l'immigrazione istituito dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023 ai fini del finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnanti, nella misura di 172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185.000.000 euro per l'anno 2026⁵². I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Al successivo riparto del predetto fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 361).

Il comma 362 autorizza la corresponsione di un contributo di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle

⁵² Nel testo originario il rifinanziamento era previsto nella misura di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per l'anno 2026.

malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e socio-sanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il contributo viene destinato, tra l'altro, alle iniziative finalizzate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

Il comma 363 modifica l'articolo 12-*bis*, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 502 del 1992, inserendo l'INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Fondo per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti, di cui all'articolo 21, comma 1 D.L. n.145/2023 (comma 361)		172,7	269,2	185		172,7	269,2	185		172,7	269,2	185

La **relazione tecnica** descrive il contenuto delle norme di cui al comma 361.

In merito al comma 362 la RT ribadisce che la disposizione prevede che rientri, tra le linee di finanziamento strutturali dell'INMP, il contributo annuo di 1 milione di euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da riconoscere in favore dell'Istituto medesimo a decorrere dall'anno 2024, considerato tra l'altro il ruolo rivestito dall'ente nella promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, anche in qualità di Centro collaboratore dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'evidenza scientifica e il *capacity building* sulla salute dei migranti, che prevede l'istituzione e la conduzione di un Centro internazionale per lo sviluppo delle competenze sanitarie e socio-assistenziali del personale

dipendente e convenzionato con il SSN, in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

La disposizione prevede l'inserimento dell'Istituto tra gli enti ammessi a presentare progetti di ricerca finalizzata di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Al riguardo la RT precisa che le attività di ricerca per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolte dall'INMP, considerata la loro natura sovraregionale, necessitano di un sistema di facilitazione rispetto all'attuale sistema che prevede, per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul predetto fondo, il necessario passaggio tramite il destinatario istituzionale della Regione in cui insiste l'Istituto, al pari delle altre strutture del SSN. Ciò risulta fortemente limitante per lo sviluppo di tali attività di ricerca che invece si ritiene necessario incrementare. L'area di ricerca per il contrasto alle patologie collegate alle migrazioni e alla povertà, infatti, 3 attualmente, si presenta come un'area cosiddetta orfana rispetto ad altri settori di ricerca biomedica e, pertanto, si rileva necessario stimolare lo sviluppo della produzione scientifica in tale ambito. Stante quanto precede e considerato il carattere nazionale del predetto Istituto nell'essere individuato, all'interno del SSN, quale Centro di riferimento della rete nazionale nel settore di propria competenza, si ritiene necessario, con la norma in questione, far rientrare l'INMP, in analogia agli altri enti di cui al comma 6 dell'art.12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra gli enti che possono presentare direttamente progetti di ricerca biomedica finalizzata, consentendogli così di candidarsi direttamente ai bandi ministeriali senza dover precedentemente passare per il predetto vaglio della regione. In assenza della predetta previsione normativa si avrebbe una perdita significativa nello sviluppo delle attività di ricerca per il contrasto alle patologie collegate con le migrazioni e la povertà.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva preliminarmente che la norma in esame, ai fini del finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti, prevede il rifinanziamento del Fondo per l'immigrazione istituito dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023, nella misura di 172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185.000.000 euro per l'anno 2026 (comma 361). La norma autorizza altresì la corresponsione di un contributo di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale (comma 362). Infine viene previsto l'inserimento dell'INMP, all'interno del SSN, quale Centro di riferimento della rete nazionale nel settore di propria competenza (comma 3),*

Ciò posto, con riferimento ai commi 361 e 362 non si hanno osservazioni da formulare, essendo gli oneri previsti limitati all'ammontare degli stanziamenti disposti. Con riguardo al comma 363, appare invece opportuno che il Governo fornisca elementi volti ad escludere che l'inserimento dell'INMP all'interno del SSN possa produrre effetti per la finanza pubblica.

Commi 364 e 365

(Reclutamento funzionari presso il Ministero dell'interno)

La norma, introdotta al Senato, autorizza il Ministero dell'interno, per gli anni 2024-2025, a reclutare a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, 118 unità dell'Area dei funzionari, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.766.559 per il 2024 e di euro 5.299.676 a decorrere dal 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 89.797 per il 2024 e di euro 269.390 a decorrere dal 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 66.080 per il 2024 e di euro 198.240 a decorrere dal 2025 per i buoni pasto. È, altresì, autorizzata per il 2024 la spesa di euro 250.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 88.328 per il 2024 e di euro 52.997 a decorrere dal 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del suddetto.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'Interno - 118 unità Area dei Funzionari		1,8	5,3	5,3		1,8	5,3	5,3		1,8	5,3	5,3
Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'Interno - 118 unità Area dei Funzionari - straordinari		0,1	0,3	0,3		0,1	0,3	0,3		0,1	0,3	0,3
Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'Interno - 118 unità Area dei Funzionari - buoni pasto		0,1	0,2	0,2		0,1	0,2	0,2		0,1	0,2	0,2
Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'Interno - 118 unità Area dei Funzionari - spese concorsuali e di funzionamento		0,3	0,1	0,1		0,3	0,1	0,1		0,3	0,1	0,1
Maggiori entrate tributarie contributive												
Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'Interno - 118 unità Area dei Funzionari - effetti riflessi						0,9	2,6	2,6		0,9	2,6	2,6
Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'Interno - 118 unità Area dei Funzionari - straordinari - effetti riflessi						0,0	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1

La **relazione tecnica** afferma che per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza il Ministero dell'interno a reclutare a tempo indeterminato, per gli anni 2024- 2025, 118 unità di personale da inquadrare dell'Area dei Funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Gli oneri assunzionali, pari ad euro 1.766.559 per l'anno 2024 e ad euro 5.299.676 a decorrere dall'anno 2025, sono stati quantificati tenuto conto della retribuzione annua pro capite fissata dal citato C.C.N.L. del Comparto Funzioni centrali per il personale non dirigenziale 2019-2021. Si precisa che la suddetta retribuzione pro capite è stata maggiorata con l'incremento contrattuale del 5,78% (che assorbe l'IVC 2022-2024) relativo alla tornata contrattuale 2022-2024, come specificato nella tabella fornita dalla relazione tecnica cui si rinvia.

La RT afferma inoltre che in considerazione dei necessari tempi tecnici per l'espletamento delle previste procedure di inquadramento delle 118 unità

di funzionari si è ipotizzato, per il 2024, un rateo di spesa parametrato ai 4 dodicesimi della spesa complessiva a regime.

Sono quindi riepilogati, in un prospetto fornito dalla RT cui si rinvia, gli oneri assunzionali e quelli correlati al reclutamento del contingente di personale di cui trattasi valorizzati, per la prima annualità (2024), per i quattro dodicesimi del corrispondente importo annuo, dai quali deriva che la disposizione comporta un onere complessivo pari a 2.260.764 per l'anno 2024 e 5.820.303 a decorrere dall'anno 2025.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, autorizza il Ministero dell'interno, per gli anni 2024-2025, all'assunzione a tempo indeterminato - in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della dotazione organica e previo svolgimento di procedure concorsuali o scorrimento di vigenti graduatorie – di 118 unità di personale dell'Area dei funzionari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.766.559 per il 2024 e di euro 5.299.676 a decorrere dal 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 89.797 per il 2024 e di euro 269.390 a decorrere dal 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 66.080 per il 2024 e di euro 198.240 a decorrere dal 2025 per i buoni pasto. È, altresì, autorizzata per il 2024 la spesa di euro 250.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 88.328 per il 2024 e di euro 52.997 a decorrere dal 2025 per gli oneri di funzionamento correlati alle medesime assunzioni. Al riguardo, si rileva l'opportunità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la determinazione dei suddetti importi al fine di poterne verificare la quantificazione. Si segnala, altresì, che l'individuazione del numero di unità di personale da reclutare viene indicato in modo puntuale, laddove, a fronte di un correlato onere assunzionale indicato come limite massimo di spesa, anche la determinazione del contingente da assumere avrebbe dovuto prudenzialmente essere indicato in termini di valore massimo.*

Commi da 366 a 369

(Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale e disposizioni in materia di organizzazione territoriale di concorsi presso amministrazioni comunali e provinciali sciolte per mafia)

La norma, introdotta al Senato, prevede che il Ministero dell'interno organizzi una sessione straordinaria del corso-concorso previsto dall'articolo 13, comma 2, del DPR n. 465 del 1997, con riguardo alla procedura per

l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso del 2021⁵³ per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali (comma 366). Alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 366, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. L'iscrizione all'albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente (comma 367).

Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa nella misura massima di euro 256.928 per il 2024 (comma 368).

Viene altresì previsto che per le amministrazioni degli enti locali per le quali viene disposto lo scioglimento dei relativi consigli conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le commissioni esaminatrici dei concorsi⁵⁴ organizzati su base territoriale dal Dipartimento della funzione pubblica, anche attraverso la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della medesima Commissione RIPAM (comma 369).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Organizzazione della sessione straordinaria della procedura per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali (comma 368)		0,3				0,3				0,3		

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni di cui ai commi da 366 a 368 prevedono l'organizzazione di una sessione straordinaria del corso-concorso per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di

⁵³ Di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale - Concorsi ed Esami - n.89 del 9 novembre 2021.

⁵⁴ Di cui all'articolo 35, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, da svolgersi contestualmente alla sessione ordinaria e alla quale sono ammessi 37 candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità,

L'onere derivante dalla disposizione consegue all'erogazione delle borse di studio (€ 800,00 mensili) previste dall'articolo 13, comma 8, del D.P.R. n. 465/1997 per il periodo di 8 mesi (durata del corso) ai 37 partecipanti alla sessione straordinaria. L'onere per l'anno 2024, è dunque quantificato come segue: 37 partecipanti x borsa mensile di 800 euro x 8 mesi = 236.800 euro, a cui si aggiungono gli oneri di legge pari a 20.128 euro per un ammontare complessivo pari a € 256.928 euro.

La relazione tecnica chiarisce che le norme recate dal comma 369 sono necessarie per accelerare lo sviluppo delle procedure concorsuali bandite dalla Commissione RIPAM a favore del comune di Caivano e in ogni altro caso in cui si verificano le medesime modalità di intervento a favore dei comuni di cui all' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sciolti per infiltrazioni mafiose, e per assicurare — sotto il profilo temporale — il raggiungimento degli obiettivi temporali fissati dal Governo. Lo scopo, infatti, è quello di ridurre i tempi delle procedure previste a legislazione vigente e di evitare anche il fenomeno, non infrequente, la rinuncia dei commissari di concorso che vengono selezionati. Circostanza, questa, che comporta un ritardo nell'avvio e per lo svolgimento delle predette procedure concorsuali. La misura non determina, quindi, secondo la relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a modificare le modalità di individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e non produce alcun effetto sulla disciplina dei compensi stabilita a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, prevede che il Ministero dell'interno organizzi una sessione straordinaria del corso-concorso per l'abilitazione all'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, cui sono ammessi gli idonei non vincitori del corso - concorso ordinario bandito nel 2021 aperto a 448 borsisti per un numero di 345 posti (comma 366). L'iscrizione all'albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente (comma 367). La spesa per lo svolgimento della succitata sessione straordinaria è quantificata dalla relazione tecnica tenendo conto del numero dei soggetti che vi saranno ammessi, l'importo della borsa di studio ad essi spettante e la durata del corso. Alla luce di tali dati si determina un onere di euro*

256.928 per il 2024 che è in linea con la quantificazione proposta dalla norma: non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Non si formulano osservazioni in merito al comma 369 che detta prescrizioni procedurali per l'organizzazione territoriale di concorsi presso amministrazioni comunali e provinciali sciolte per mafia.

Commi da 370 a 373 **(Misure in materia di magistratura onoraria)**

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo per dare attuazione agli interventi previsti dal decreto legislativo n. 116 del 2017 recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, con una dotazione di euro 177.470.000⁵⁵ per il 2024, euro 158.000.000 per il 2025, euro 157.000.000 per il 2026, euro 152.000.000 per il 2027, euro 151.000.000 per il 2028, euro 146.000.000 per il 2029, euro 145.000.000 per il 2030, euro 138.000.000 per il 2031, euro 136.000.000 per il 2032 e di euro 124.000.000 a decorrere dal 2033 (comma 370). Nell'ambito del suddetto limite massimo di spesa sono apportate con legge le modifiche al Capo XI del menzionato decreto legislativo n. 116 del 2017 – disciplinante il quadro delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale – che si rendono necessarie allo scopo di costituire un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari attualmente in servizio, composto sia dai magistrati che optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sia da quelli che intendano esercitare tali funzioni in via non esclusiva (comma 371). Viene, altresì, previsto che, ai fini della definizione del regime previdenziale e assistenziale da applicare ai magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, i magistrati onorari che abbiano optato per il regime esclusivo siano iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, mentre quelli che esercitano le funzioni in via non esclusiva siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1995, n. 335 (comma 372).

Il compenso corrisposto ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e che sarà definito con le modifiche previste dal comma 371 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (comma 373).

Il **prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵⁵ Nel testo originario la spesa autorizzata per l'anno 2024 era di 179 milioni di euro.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria (comma 1)		177,5	158,0	157,0		177,5	158,0	157,0		177,5	158,0	157,0
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria – effetti riflessi (comma 1)						86,1	76,6	76,1		86,1	76,6	76,1

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 926), si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce un fondo con dotazioni finanziarie specificamente riferite alle annualità dal 2024 al 2032 e a decorrere dal 2033, finalizzato all'attuazione degli interventi attuativi della riforma della magistratura onoraria, disciplinata dal decreto legislativo n. 116 del 2017 (comma 370).

In particolare il comma 370 indica le seguenti dotazioni del fondo: euro 177.470.000 per il 2024, euro 158.000.000 per il 2025, euro 157.000.000 per il 2026, euro 152.000.000 per il 2027, euro 151.000.000 per il 2028, euro 146.000.000 per il 2029, euro 145.000.000 per il 2030, euro 138.000.000 per il 2031, euro 136.000.000 per il 2032 e di euro 124.000.000 a decorrere dal 2033.

Nell'ambito dei limiti massimi di spesa determinati dalle risorse del fondo, la norma rinvia a successivi ulteriori interventi legislativi la modifica del quadro delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale dei magistrati onorari, prevedendo a tal fine la costituzione di un ruolo a esaurimento di tali magistrati (comma 371). Viene, altresì, disposto che i magistrati onorari che, ai sensi del medesimo summenzionato decreto legislativo, abbiano optato per il regime di servizio esclusivo vengano iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, mentre quelli che abbiano optato per l'esercizio non esclusivo di funzioni siano iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1995, n. 335 (comma 372). Viene, infine, previsto che il compenso corrisposto ai magistrati onorari, che sarà definito ai sensi del comma 371, venga assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (comma 373).

Al riguardo, premesso che la definizione del nuovo regime indennitario, previdenziale e assistenziale dei magistrati onorari, viene demandata a successivi interventi legislativi, pur considerato che tali interventi normativi, come espressamente previsto, saranno adottati nell'ambito e nei limiti delle risorse a tal fine stanziare dalla norma in esame, si rileva comunque l'opportunità che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la stima degli importi di tali risorse; ciò al fine di poterne valutare, fin d'ora, la congruità rispetto alle finalità della norma, ciò anche considerato che la norma in esame, di rango primario, non è idonea a vincolare né i contenuti né i tempi di approvazione di un successivo intervento legislativo che nel sistema delle fonti è gerarchicamente equordinato e cronologicamente successivo.

Commi da 374 a 377

(Riorganizzazione del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione)

Le norme, introdotte al Senato, stabiliscono che, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia (comma 374).

Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 374, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unità di personale dirigenziale non generale, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi delle norme in esame e i relativi oneri sostenuti (comma 376).

Per l'attuazione delle disposizioni in oggetto è autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 377).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Istituzione di un posto da dirigente generale di uno da dirigente non generale al Dipartimento per la transizione digitale del Ministero della giustizia (comma 374)		0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4
Maggiori spese in conto capitale												
Istituzione di un posto da dirigente generale di uno da dirigente non generale al Dipartimento per la transizione digitale del Ministero della giustizia – effetti riflessi (comma 374)						0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e evidenzia che la spesa da sostenere per la retribuzione del dirigente generale è pari a 301.191,55 euro, inclusi oneri a carico dell'amministrazione, mentre quella relativa al dirigente non generale è pari a 138.549,11 euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, istituiscono un'apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia. Conseguentemente le norme autorizzano una spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la spesa autorizzata appare coerente con l'onere recato dall'assunzione di un dirigente non generale e di un dirigente generale.

Commi da 378 a 383

(Funzioni del Ministero della giustizia e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e autorizzazione all'assunzione)

Normativa vigente. L'art. 16, comma 3, lett. *d*), del decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che il Ministero della giustizia eserciti in particolare le funzioni e i compiti concernenti, tra le altre, le seguenti aree funzionali: servizi relativi alla giustizia minorile; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

La norma, introdotta al Senato, modifica l'articolo 16, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo n. 300 del 1999 al fine di integrare il quadro funzionale del Ministero della giustizia. In particolare, la suddetta disposizione viene integrata al fine di ricomprendere anche lo svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive, nonché le funzioni relative allo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero in materia di giustizia riparativa. Le attribuzioni vigenti in materia di servizi relativi alla giustizia minorile sono, inoltre, integrate anche con il riferimento quelli di comunità (comma 378).

A tali fini, a decorrere dal 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è istituita una struttura dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici dirigenziali non generali. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è aumentata di una posizione dirigenziale generale e di due posizioni dirigenziali non generali (comma 379). Per le medesime finalità, con la stessa summenzionata decorrenza, viene incrementata di 54 unità di personale anche la corrispondente dotazione organica dell'Area funzionari (comma 380). Conseguentemente il Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato due unità di personale dirigenziale non generale e 54 unità di personale dell'Area funzionari, mediante procedure concorsuali, ovvero tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità (comma 382). Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 378 a 382 è autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per il 2024, di euro 3.007.610 per il 2025, di euro 3.011.145 per il 2026, di euro 3.011.467 per il 2027, di euro 3.015.003 per il 2028, di euro 3.015.325 per il 2029, di euro 3.018.860 per il 2030, di euro 3.019.182 per il 2031, di euro 3.022.718 per il 2032, e di euro 3.023.040 a decorrere dal 2033. È altresì autorizzata per il 2024 la spesa di euro 500.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per il 2024 ed euro 30.249 a decorrere dal 2025 per i maggiori oneri

di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente del suddetto personale (comma 383).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (comma 383)		2,8	3,0	3,0		2,8	3,0	3,0		2,8	3,0	3,0
Incremento dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - procedure concorsuali e oneri di funzionamento (comma 383)		0,8				0,8				0,8		
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Incremento dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Effetti riflessi (comma 383)		1,3	1,5	1,5		1,3	1,5	1,5		1,3	1,5	1,5

La **relazione tecnica** riferita al maxiemendamento, al cui testo si rinvia, espone partitamente in apposite tabelle i dati, gli elementi e le assunzioni sulla cui base è stato quantificato l'onere per le assunzioni. Essa inoltre

espone le categorie di spese che compongono l'onere per le procedure concorsuali.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, integra il quadro delle funzioni e dei compiti concernenti le aree funzionali del Ministero della giustizia (comma 378). Alla luce di tale integrazione vengono istituiti, a decorrere dal 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del ministero, una struttura dirigenziale generale e due uffici dirigenziali non generali, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero relativo al medesimo dipartimento (comma 379). Viene, altresì, incrementata di 54 unità di personale anche la dotazione organica dell'Area funzionari relativa allo stesso summenzionato dipartimento (comma 380). A tal fine, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, due unità di personale dirigenziale non generale e 54 unità di personale dell'Area funzionari, mediante procedure concorsuali (comma 381). Per l'attuazione delle predette disposizioni al comma 6 vengono autorizzate le spese che ne derivano, ivi compresa quella per l'espletamento delle procedure concorsuali e quella relativa ai maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente del suddetto personale (comma 382).*

Al riguardo, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa le stime poste a base della quantificazione. Si segnala, tuttavia, che l'individuazione del numero di unità di personale non dirigenziale da reclutare viene indicato in modo puntuale, laddove, a fronte di un correlato onere assunzionale indicato come limite massimo di spesa, anche la determinazione del contingente da assumere avrebbe dovuto prudenzialmente essere indicato in termini di valore massimo: circa la prudenzialità di tale impostazione andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Commi da 384 a 386

(Partecipazione al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina)

Normativa vigente. Il comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha disposto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia di un fondo (la cui dotazione finanziaria è stata progressivamente rideterminata con successivi interventi normativi) finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. A tal fine è stata, altresì, autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

La norma, in adesione all’iniziativa temporanea assunta dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) denominata *EU for Ukraine Fund* (EU4U), nell’ambito del Pacchetto di sostegno all’Ucraina (*Ukraine Support package*) adottato dalla medesima Banca, autorizza il Ministero dell’economia a porre in essere tutti gli atti e accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per il 2024, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati (comma 384). Ai relativi oneri pari a euro 100.000.000 per il 2024, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale, ai sensi dell’articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 (sopra descritto) (comma 385). Per il pagamento delle commissioni spettanti alla predetta Banca per le attività di gestione svolte per l’attuazione dell’iniziativa è autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per il 2024 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dal 2025 (comma 386).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Commissioni spettanti alla BEI per le attività di gestione svolte per l’attuazione dell’iniziativa <i>EU for Ukraine Fund</i> (comma 3)		3,5	1,0	1,0		3,5	1,0	1,0		3,5	1,0	1,0

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 926), ribadisce il contenuto della norma e precisa che sulla contabilità speciale di cui al comma 6 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014 risultano in giacenza circa 1,96 miliardi di euro.

La **Relazione illustrativa** evidenzia che il fondo di garanzie denominato *EU for Ukraine Fund* (EU4U) sostiene gli investimenti in Ucraina e richiede il supporto della Commissione europea e degli Stati membri, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto o la fornitura di garanzie. In tale quadro l’Italia, nel corso della Conferenza Italia-Ucraina del 26 aprile 2023 a Roma, ha annunciato la disponibilità a conferire un contributo sotto forma di garanzia, per un ammontare pari a 100.000.000 di euro, che ha poi trovato ufficializzazione con la sottoscrizione da parte dell’Italia di una lettera di intenti il 13 luglio 2023.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma autorizza il Ministero dell'economia a dare attuazione alla garanzia statale di importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per il 2024 che l'Italia si è impegnata ad assicurare (con la sottoscrizione di una lettera d'intenti nel luglio 2023) nel quadro dell'iniziativa EU for Ukraine Fund (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI) (comma 384). Al relativo onere si provvede a valere sulle somme disponibili nella contabilità speciale istituita, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 per assicurare l'erogazione dei contributi da rilasciare a titolo di garanzie da parte dello Stato (comma 385). Viene, altresì, autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per il 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025, per il pagamento delle commissioni spettanti alla BEI per le attività di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa (comma 386). Al riguardo, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa l'entità delle risorse giacenti nella suddetta contabilità speciale, che sono indicate dalla stessa RT in circa 1,96 miliardi di euro, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la garanzia opera nel limite delle disponibilità e che essa costituisce una diversa, specifica, finalizzazione di risorse già stanziare. Quanto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 386, pur configurata come tetto di spesa, considerato che il relativo adempimento è di carattere obbligatorio e non frazionabile per la Repubblica Italiana, andrebbe acquisita conferma della congruità dello stanziamento rispetto all'assolvimento degli impegni assunti in sede internazionale.*

Commi 387 e 388

(Rifinanziamento dello Strumento europeo per la pace-EPF e del NATO Innovation Fund)

La norma incrementa il contributo allo Strumento europeo per la pace (*European Peace Facility-EPF*) di euro 203.000.000 euro per il 2024, di euro 258.889.134 per il 2025, di euro 265.680.411 per il 2026 e di euro 273.980.862 per il 2027 (comma 387).

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per il 2024 al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del *NATO Innovation Fund* previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022 (comma 388).

L'articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022, ha autorizzato, per la partecipazione italiana al fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund* la spesa di euro 8.000.000 per il 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono demandate dalla medesima norma all'adozione di un decreto interministeriale.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Rifinanziamento della <i>European Peace Facility</i> (comma 387)		203,0	258,9	265,7		203,0	258,9	265,7		203,0	258,9	265,7
Maggiori spese in conto capitale												
Impegni per sottoscrizione del NATO <i>Innovation Fund</i> (comma 388)		1,0				1,0				1,0		

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

La **relazione illustrativa** con riguardo al comma 388 precisa che il NATO *Innovation Fund* sosterrà, con finanziamenti mirati, pari a un totale di circa 1 miliardo di euro in un orizzonte temporale di 15 anni, le *start up* in fase iniziale e altri fondi di *venture capital* che sviluppano tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per la NATO. Viene, altresì, evidenziato che tale strumento finanziario è stato reso operativo con la firma del *Limited Partnership Agreement* (LPA) che individua, tra l'altro, le quote di contribuzione dei partecipanti. Per l'Italia, terzo investitore dopo Germania e Regno Unito con 76,53 milioni di euro da investire nel corso di 15 anni (l'80 per cento nei primi otto anni) risulta finanziata la sola quota di contribuzione per il 2023, fissata in iniziali euro 8.000.000 (versati euro 7.650.000). La relazione illustrativa riferisce, pertanto, che si rende indispensabile provvedere alla copertura finanziaria delle successive annualità, nella considerazione del fatto che, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel *Limited Partnership Agreement* (LPA), l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 milioni di euro per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire l'80 per cento della contribuzione totale. Si rende, inoltre, necessaria la copertura delle spese per eventuali compensi da riconoscere ad operatori privati, individuati nel rispetto della normativa vigente, che prestano la propria opera di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Tale compenso non potrà comunque eccedere il limite dell'1 per cento della quota di partecipazione nazionale al Fondo NATO per l'Innovazione e include la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico nazionale e alle riunioni del comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori.

***In merito ai profili di quantificazione**, pur considerato che gli oneri recati dalla norma in esame appaiono limitati all'entità dei disposti incrementi del contributo [euro 203.000.000 euro per il 2024, euro 258.889.134 per il 2025, euro 265.680.411 per il 2026 ed euro 273.980.862 per il 2027 in favore dello Strumento europeo per la pace (comma 387)] e dell'autorizzazione di spesa [euro 1.000.000 per il 2024 per gli impegni derivanti dalla sottoscrizione del NATO Innovation Fund (comma 388)], andrebbero forniti chiarimenti circa la congruità delle risorse stanziare in attuazione dei rispettivi impegni internazionali assunti dall'Italia. La richiesta appare opportuna con specifico riguardo al comma 388, posto che in base a quanto desumibile dalla relazione illustrativa, la prevista autorizzazione di spesa appare di importo inferiore rispetto a quanto disposto con riguardo al 2023 (euro 8.000.000, per effetto del comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022), nonché alla luce di quanto l'Italia si è impegnata a versare (76,53 milioni di euro nel corso di 15 anni a decorrere dal 2023, con erogazione dell'80 per cento del previsto onere di partecipazione nei primi otto anni).*

Comma 389

(Attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)

Normativa vigente. Il comma 9 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 145 del 2023 autorizza la spesa di euro 180.000.000 per il 2023, per la prosecuzione delle attività connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia in relazione alla crisi ucraina, per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. Il prospetto riepilogativo relativo al provvedimento in riferimento ascrive a tale norma corrispondenti effetti di maggior spesa corrente (pari a 180 milioni di euro sul 2023) su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

La norma, modificata al Senato, novella il comma 9 (sopra descritto) dell'articolo 21 della legge n. 145 del 2023 al fine di autorizzare l'ulteriore spesa di euro 274.000.000 per il 2024⁵⁶.

Il **prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario della norma, ascrive alla stessa i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵⁶ Nel testo originario del provvedimento la spesa autorizzata era di 300.000.000 di euro per l'anno 2024.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento Fondo protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina		274,0										
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina					274,0				274,0			

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la disposizione, modificata al Senato, integra l'autorizzazione di spesa disposta (dal comma 9 dell'articolo 21 del decreto legge n. 145 del 2023) per le finalità di assistenza temporanea in Italia alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, per ulteriori euro 274.000.000 per il 2024. Al riguardo, pur considerato che gli oneri recati dalle disposizioni appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla classificazione dell'intervento di spesa in riferimento come di parte capitale per il saldo netto da finanziare e di parte corrente per i saldi di fabbisogno e indebitamento netto; ciò, peraltro, in quanto, il prospetto riepilogativo relativo al decreto-legge n. 145 del 2023 ascrive alla medesima autorizzazione di spesa disposta per il 2023 effetti di maggior spesa corrente (pari a 180 milioni di euro sul 2023) su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.*

Commi da 390 a 396

(Ulteriori disposizioni in materia di protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)

La norma, introdotta al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2024, lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul

territorio nazionale, alla popolazione ucraina alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina (comma 390). A tal fine è autorizzata l'assegnazione, fino alla medesima summenzionata data, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario *una tantum* da ripartire per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea (comma 391).

Fatto salvo quanto previsto al comma 391, nell'ambito delle misure assistenziali previste in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/2409, sulla base delle effettive esigenze e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile) si provvede a ripartire e rimodulare le risorse disponibili, cui concorrono quelle previste dall'ordinanza di protezione civile n. 1028 del 5 ottobre 2023, pari a euro 31.440.000, tra una serie di misure individuate dalla medesima disposizione, prorogate fino al 31 dicembre 2024 (comma 392).

Viene, altresì, prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dell'aggressione russa all'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1-*bis* del decreto legge n. 16 del 2023 (comma 393).

Il Fondo per le emergenze nazionali⁵⁷ è rifinanziato in misura pari ad euro 26.000.000 per l'anno 2024 (comma 394).

Inoltre, i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024. Tali permessi di soggiorno perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea (comma 395). I medesimi permessi di soggiorno possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (comma 396).

L'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno sia sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto interministeriale. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo,

⁵⁷ Di cui all'articolo 44 del codice approvato con decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché di altri permessi specificamente individuati dalla norma.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla stessa i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44 del D.L. 1/2018		26										
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44 del D.L. 1/2018						26				26		

La **relazione tecnica** informa, in merito al comma 392, che con ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile, sulla base delle effettive esigenze, le risorse disponibili allo scopo saranno finalizzate alle seguenti misure che sono prorogate fino al 31 dicembre 2024:

a) forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. A tali fini, è prorogata, nel limite massimo di 7.000 unità, fino al 31 dicembre 2024, l'efficacia delle convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle convenzioni aventi valenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16. L'accoglienza diffusa (discendente dalla proroga per una capienza massima di 7.000 posti per 304 giorni) determina una spesa massima di euro 70.224.000,00, pari a 33,00 euro die per 304 giorni (i primi 62 giorni dell'anno, fino al 4 marzo 2024, sono già stati finanziati con il D.L. n. 145/2023);

b) misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 relative all'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione; la misura non necessita di un ulteriore stanziamento, essendo già disponibili sul conto di servizio aperto presso Poste Italiane S.p.A. le risorse necessarie per la sua prosecuzione nel 2024;

c) contributo forfettario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024. Il contributo per l'accesso al servizio sanitario nazionale di cui al comma 1-quater, lettera c) ammonta ad euro 385.000.000. Trattasi di importo calcolato sui 12 mesi, considerando l'attuale quantitativo di permessi per protezione temporanea già rilasciati dal Ministero dell'Interno (pari a 183.570 alla data del 17 novembre 2023), oltre una media di 1.000 ingressi/mese, con corrispondente assegnazione della quota forfetaria ridotta per i mesi di effettiva presenza;

d) forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina. Le spese da sostenere da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella qualità di Commissari delegati di protezione civile per attività di assistenza, ammontano a circa 40 milioni di euro, stimando un fabbisogno mensile di 4 milioni di euro per 10 mesi. Tale tipologia di spesa, relativa alle soluzioni di alloggio temporaneo, è in progressiva riduzione, grazie alla diminuzione del numero di unità ospitate in albergo, rispetto alle prime fasi della gestione emergenziale.

Il comma 393 dispone la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero sino al 31 dicembre 2024. Le attività attualmente in corso si limitano al trasporto di materiali (messi a disposizione da soggetti privati e per cui il Sistema nazionale di Protezione civile non sta sostenendo spese), i cui relativi costi sono coperti al 100% con i fondi resi disponibili dalla DG Echo della Commissione europea. La proroga quindi è necessaria al solo fine di dare copertura giuridica al coordinamento da parte del Dipartimento di Protezione civile delle offerte di assistenza nell'ambito del Meccanismo Unionale di Protezione civile.

Il comma 395 proroga al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022. Si rappresenta che già l'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16 ha previsto la proroga dei permessi di soggiorno per protezione temporanea, estendendone la validità fino al 31 dicembre prossimo. Pertanto, l'intervento è di carattere ordinamentale e immediatamente applicabile con le risorse umane e strumentali disponibili, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo al comma 396, la RT evidenzia che l'ipotesi di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, può aver luogo solo su istanza dell'interessato e qualora sussistano i presupposti, tra i quali la concreta disponibilità di lavoro. Per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico gli utenti, in questi casi, sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento

elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività. Inoltre, per il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno da parte delle Questure, è previsto il ristoro degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione, nella misura del contributo previsto dall'articolo 5, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286/98 (TUI) che per il permesso fino ad un anno è pari a 40 euro; Pertanto, dall'applicazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione in esame, introdotta al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2024, lo stato di emergenza concernente le attività di assistenza e soccorso sul territorio nazionale alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina (comma 390). A tal fine è autorizzata l'assegnazione, fino alla medesima data, di un contributo forfettario una tantum da ripartire, nel limite di euro 40.000.000, ai comuni ospitanti persone richiedenti il permesso di protezione temporanea, per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei relativi servizi sociali (comma 391).*

Viene, altresì, prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dell'aggressione russa all'Ucraina, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 16 del 2023 (comma 393).

Si evidenzia che all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 16 del 2023 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Vengono, quindi, dettate specifiche disposizioni in materia di proroga della validità dei permessi di soggiorno per protezione temporanea in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina (commi 395 e 396).

Al riguardo non si formulano osservazioni in merito al comma 390 considerato che il relativo onere appare configurato come limite massimo di spesa. Nulla da osservare, altresì, in merito alle altre disposizioni in esame, anche alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Commi 397 e 398

(Disposizioni in favore del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

La norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di euro 2.000.000 annui a decorrere dal 2024 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto che le rappresentanze italiane all'estero (rappresentanze diplomatiche, uffici consolari di prima categoria, istituti italiani di cultura e delegazioni diplomatiche speciali) possono assumere per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unità – ai sensi dell'articolo 152 del D.P.R. n. 18 del 1967 – ai relativi parametri indicati dall'articolo 157 del medesimo D.P.R. (comma 397). Vengono, inoltre, incrementate di 2.000.000 di euro annui a decorrere dal 2024 le dotazioni del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto legge n. 98 del 2011, per adeguare ai medesimi summenzionati parametri le retribuzioni relative anche al personale a contratto da impiegare presso gli uffici della rete estera di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (comma 398).

La **relazione tecnica** evidenzia che sia il comma 397 sia il comma 398 costituiscono un limite invalicabile di spesa: le disposizioni non sono pertanto suscettibili di comportare oneri per la finanza pubblica maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati nel testo normativo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di euro 2.000.000 annui a decorrere dal 2024 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto che le rappresentanze italiane all'estero possono assumere per le proprie esigenze di servizio (comma 397). Vengono, inoltre, incrementate di euro 2.000.000 annui a decorrere dal 2024 le dotazioni del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, per adeguare, secondo parametri analoghi a quelli applicati al corrispondente summenzionato personale, le retribuzioni relative anche al personale a contratto da impiegare presso gli uffici della rete estera di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (comma 398). Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa, come ribadito anche dalla relazione tecnica.

Comma 399

(Borse di studio in favore dei giovani studenti dei Paesi africani)

La norma, introdotta al Senato, dispone che, al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie, sono incrementate, di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, le risorse da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani, ivi inclusi quelli di cittadinanza o di origine italiana.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
		5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa le risorse da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani, inclusi quelli di cittadinanza o di origine italiana. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

Commi da 400 a 403

(Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 (comma 400).

Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è istituita la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal capo del Dipartimento Casa Italia e dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica⁵⁸. Ai componenti della Cabina non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati (comma 401).

Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il programma di cui al comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dall'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore.

L'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009 per la ricostruzione in Abruzzo ha istituito presso il MEF il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, che prevede il finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale. Successivamente, la legge n. 234 del 2021, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, ha rifinanziato il suddetto Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Il programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere. All'attuazione del programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate (comma 402).

Infine, viene modificato l'articolo 1, comma 465, della legge n. 234 del 2021, prevedendo che gli 0,8 milioni di euro, previsti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti, per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro Italia), siano impiegati anche per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico e alla mitigazione del rischio sismico da avviare nei medesimi territori (comma 403).

⁵⁸ La Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Istituzione del Fondo per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici		45,0	60,0	60,0		10,0	25,0	35,0		10,0	25,0	35,0

La **relazione tecnica** afferma quanto segue:

- in relazione al comma 400, nulla aggiunge al contenuto delle norme;
- per quanto attiene al comma 401, ribadisce che ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Pertanto, tale comma non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- riguardo al comma 402, chiarisce che il programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere. All'attuazione del Programma possono concorrere risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate oltre che risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale. Pertanto, trattandosi di norma procedurale, la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica;
- in relazione al comma 403, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica dal momento che si limita ad introdurre ulteriori finalità ferme restando le risorse già previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame, al comma 400, istituiscono un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per

l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare riguardo all'importo degli oneri, atteso che l'onere si configura come limitato allo stanziamento previsto. Circa la registrazione degli effetti sul prospetto riepilogativo non si formulano osservazioni considerato che, trattandosi di spesa per investimenti, le differenze fra il saldo netto da finanziare da un lato e i saldi di fabbisogno e indebitamento dall'altro è ascrivibile all'indice di attesa spendibilità delle risorse.

Viene altresì istituita con il comma 401 la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, ai cui componenti non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Al riguardo, preso atto dell'assenza di oneri riferiti ai componenti, andrebbe acquisita conferma che gli oneri previsti per il funzionamento della Cabina siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, con riferimento al comma 402 (che disciplina le modalità di approvazione del programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, alla cui attuazione possono concorrere risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate oltre che risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale) e al comma 403 (che include le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico e alla mitigazione del rischio sismico tra quelle finanziate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 465, della legge n. 234 del 2021), si prende atto che dette disposizioni agiscono nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente. Ciò premesso, appare utile acquisire conferma che la previsione di nuove finalizzazioni non pregiudichi lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Comma 404

(Proroga di contratti a tempo determinato per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2009)

Le norme sono volte a conseguire le finalità di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, ossia il completamento delle attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009⁵⁹. A tale scopo i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche,

⁵⁹ Terremoto del cratere sismico dell'Aquila.

i contratti stipulati in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, secondo quanto specificato dalla stessa norma sopra richiamata.

A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il citato comma 773 aveva, per le medesime finalità di rinnovo o proroga dei contratti sopra descritte, autorizzato la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Contratti a t.d. per la ricostruzione		1,4	1,4									
Maggiori spese correnti												
Contratti a t.d. per la ricostruzione						1,4	1,4			1,4	1,4	
Minori entrate tributarie e contributive												
Contratti a t.d. per la ricostruzione – effetti riflessi						0,7	0,7			0,7	0,7	

La relazione tecnica ribadisce che le norme prevedono l'incremento delle risorse per la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia. Si tratta comunque di personale non stabilizzabile.

La disposizione comporta un onere pari a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano i comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed

economiche, i contratti stipulati in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Al riguardo, benché la norma originaria escluda la trasformazione de contratti prorogati in contratti a tempo indeterminato, sarebbe comunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa la compatibilità del presente ulteriore rinnovo (posto che taluni dei contratti potrebbero anche essere risalenti al 2009, qualora stipulati ai sensi delle prime ordinanze emergenziali) con la disciplina unionale in materia di contratti a termine.

Comma 405

(Contratti a tempo determinato per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016)

Le norme modificano l'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123.

L'articolo 9-*sexies*, citato, dà facoltà al Comune dell'Aquila, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione post sisma, di avvalersi di personale a tempo determinato, derogando ai limiti posti a tale riguardo dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Nel testo originario, la facoltà era esercitabile nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale: successivi interventi legislativi hanno prorogato tale termine. Da ultimo, l'articolo 1, comma 771, della legge di bilancio per il 2023 ha prorogato tale facoltà per gli anni dal 2023 al 2025 autorizzando una spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei predetti anni.

La norma ora introdotta riconosce tale facoltà per l'anno 2026.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma, testualmente, che per il Comune dell'Aquila, la previsione di tale sistema derogatorio trova la propria *ratio* nella circostanza per cui la norma ordinaria, nel prevedere tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato,

è parametrata alla spesa sostenuta nell'anno 2009, vale a dire l'anno in cui si è verificato il sisma. Pertanto, considerare tale annualità come base di riferimento, risulta penalizzante per il Comune dell'Aquila.

Si osserva altresì che la RT afferma che la norma estende il regime derogatorio "in forma stabile": tale affermazione è in contrasto con la disposizione che invece estende la proroga, come sopra visto, per il solo anno 2026.

Il limite di spesa previsto in euro 1 milione per l'anno 2026 è posto a valere sulle risorse di bilancio dell'ente e pertanto senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che la norma in esame dà facoltà al Comune dell'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato - in deroga alle limitazioni poste a tale riguardo dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010⁶⁰ - nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che la norma deve essere comunque attuata, come espressamente previsto, nel rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.*

Comma 406

(Rifinalizzazione di risorse per il sisma del 2009)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 255, della legge n. 147 del 2013 prevede che nella ripartizione delle risorse per il terremoto nella regione Abruzzo del 2009 per la concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili⁶¹, il CIPE (ora: CIPESS) possa destinare quota parte delle stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

L'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015 prevede che, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, sia destinata a:

- interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

⁶⁰ La disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

⁶¹ Di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013.

- attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
- interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

Le norme prevedono che le disposizioni sopra descritte, ossia l'articolo 1, comma 255, della legge n. 147 del 2013, e l'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015, si applichino ai rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009.

Pertanto ai rifinanziamenti disposti con la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) riguardanti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009 (contributi a privati ed aziende seguenti al terremoto nella regione Abruzzi del 2009) si applicano le possibili finalizzazioni di cui ai richiamati articolo 1 comma 255, della legge n. 147 del 2013 e articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** precisa che le norme prevedono che le disposizioni già previste per le risorse stanziare fino all'anno 2020, si applichino anche ai successivi finanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009 e che quindi quota parte dei fondi possa essere destinata anche al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica, delle spese obbligatorie, nonché degli interventi di sviluppo attuati nell'ambito di un nuovo Programma di sviluppo, in applicazione delle medesime procedure già adottate e pertanto in continuità con la normativa vigente.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono, in sintesi, di applicare anche ai rifinanziamenti (disposti dalla legge di bilancio per il 2021) per gli interventi, riferiti al sisma del 2009, per la ricostruzione o riparazione privata, le possibili finalizzazioni di risorse (già disposte a legislazione vigente) sulla cui base una quota di tali risorse può essere destinata anche alla ricostruzione pubblica.

Al riguardo, si prende atto che l'estensione delle sopra citate finalizzazioni è di carattere facoltativo ed eventuale ed avviene nell'ambito di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente nell'ipotesi in cui una parte delle stesse risulti disponibile: in proposito non si hanno dunque osservazioni da formulare.

Comma 407 **(Funzioni di stazione appaltante)**

Le norme modificano l'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, relativo alla disciplina delle attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di culto danneggiati a seguito del terremoto che ha colpito la regione Abruzzi nel 2009.

La novella prevede che i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possano delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono volte a consentire ai competenti uffici del Ministero della cultura di affidare direttamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle Diocesi le funzioni di stazione appaltante nelle procedure di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto, facendo ricorso allo strumento degli accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 che consente alle pubbliche amministrazioni di operare in modo sinergico svolgendo attività di interesse comune.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame, ai fini delle attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di culto danneggiati a seguito del terremoto che ha colpito la regione Abruzzo nel 2009, consentono ai competenti uffici territoriali del Ministero della cultura di delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di stazione appaltante ai

competenti uffici periferici del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale e la portata facoltativa della disposizione, corredata dall'espressa previsione di una clausola di invarianza finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 408

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Lombardia e Emilia-Romagna)

Normativa vigente. Il comma 764 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 ha da ultimo prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, per le regioni Lombardia e Emilia-Romagna, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che alla proroga in riferimento non vengono ascritti oneri.

In merito ai profili di quantificazione, *si evidenzia che la norma proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, lo stato di emergenza e le gestioni commissariali relative alle attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna e Lombardia. Al riguardo, pur preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla non onerosità della disposizione, e considerato che alla precedente proroga di analogo contenuto non sono stati ascritti effetti finanziari, sarebbe comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione in merito alle effettive disponibilità finanziarie presenti sulle contabilità speciali delle relative gestioni commissariali e ai prevedibili fabbisogni.*

Comma 409

(Interventi in favore dei territori terremotati dell'Emilia-Romagna)

Le norme autorizzano la spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Spese in favore territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 2012		12,2										
Maggiori spese correnti												
Spese in favore territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 2012						12,2				12,2		

La **relazione tecnica** chiarisce che gli oneri sono suddivisi in: funzionamento: 3,3 mln di euro; assistenza tecnica: 5 mln di euro; centri di assistenza straordinaria (CAS) e assistenza alla popolazione: 1,4 mln di euro; interventi sostitutivi (materiale sostegno, immobili inagibili, affitti, traslochi): 2,5 mln di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme autorizzano la spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l'onere si configura come limitato allo stanziamento previsto. Peraltro, appare necessario acquisire chiarimenti in merito ai criteri di classificazione

dell'onere sul prospetto riepilogativo. Infatti, relativamente al saldo netto da finanziare, la spesa viene classificata di conto capitale, mentre per quelli di fabbisogno e indebitamento come di parte corrente. Su tale differenziazione appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione.

Comma 410

(Proroga contratti flessibili post sisma 2012 in Lombardia e Emilia-Romagna)

Normativa vigente. L'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, autorizza, nell'ambito dello stato di emergenza per il sisma che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nel 2012, l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, da parte dei commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dei comuni colpiti dal sisma, delle prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e della Soprintendenza di Bologna, nell'ambito di limiti di spesa determinati di anno in anno da specifiche disposizioni di proroga della medesima norma. Da ultimo, il comma 765 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 ha prorogato tale disposizione per il 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per il medesimo anno.

La norma proroga a tutto il 2024 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016 (sopra descritto), nel limite di spesa di euro 8.100.000 di euro per il 2024, ciò al fine di assicurare la continuità dei contratti di lavoro flessibile attivati, ai sensi della medesima disposizione, da parte dei commissari straordinari delegati, delle Prefetture, dei comuni, delle province e degli uffici territoriali del Ministero della cultura nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nell'ambito dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (comma 410).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Proroga contratti di lavoro flessibile per i comuni, prefetture, Province e uffici territoriali del Ministero della cultura di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016		8,1										
Maggiori spese correnti												
Proroga contratti di lavoro flessibile per i comuni, prefetture, Province e uffici territoriali del Ministero della cultura di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016						8,1				8,1		
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Proroga contratti di lavoro flessibile per i comuni, prefetture, Province e uffici territoriali del Ministero della cultura di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016 – effetti riflessi						3,9				3,9		

La **relazione tecnica**, ribadisce il contenuto della norma e precisa che il relativo onere è quantificato per il 2024 in 8,1 milioni di euro di cui 7,5 milioni per la Regione Emilia-Romagna e 0,6 milioni per la Regione Lombardia.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione proroga a tutto il 2024 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legge n. 113 del 2016, nel limite di spesa di euro 8.100.000 di euro per il 2024, ciò al fine di assicurare la continuità dei contratti di lavoro flessibile attivati, ai sensi della medesima disposizione, da parte dei commissari straordinari delegati, delle Prefetture, dei comuni, delle province e degli uffici territoriali del Ministero della cultura nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nell'ambito dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Al riguardo, pur considerato che gli oneri recati dalle disposizioni appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla classificazione dell'intervento di spesa in riferimento come di parte capitale per il saldo netto da finanziare e di parte corrente per i saldi di fabbisogno e indebitamento netto. In particolare andrebbero esplicitati i criteri di contabilizzazione adottati. Inoltre sarebbe necessario acquisire l'avviso del

Governo circa la compatibilità del presente ulteriore rinnovo con la disciplina unionale in materia di contratti a termine.

Comma 411

(Contabilità speciale per la ricostruzione delle aree lombarde colpite dal sisma del 2012)

Le norme stabiliscono che le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione per la regione Lombardia⁶², sono utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenzia un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata, che in attuazione della presente norma, può essere utilizzato per dare copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica senza pregiudizio per la ricostruzione privata.

La proposta non comporta, dunque, secondo la relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che lo scopo delle norme in esame, alla luce di quanto specificato nella relazione tecnica, è quello di destinare le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione privata nella la regione Lombardia⁶³ anche alla prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e trattandosi di nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente e divenute disponibili.

⁶² Di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012, e aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

⁶³ Di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012, e aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

Commi da 412 a 415 e comma 425

(Proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria nei territori dell'Italia centrale interessati dal sisma dell'agosto 2016)

La norma integra l'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 introducendo il comma 4-*octies*. Tale disposizione proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. A tale fine, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile) è incrementato di euro 130.000.000 per il 2024 (comma 412).

Viene, altresì, modificato il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 al fine di prorogare dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria concernente i suddetti territori, autorizzando la spesa di euro 71.800.000 per il 2024 (comma 413).

Si evidenzia che, da ultimo, i commi 738 e 739 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 hanno disposto la proroga fino al 31 dicembre 2023 del summenzionato stato di emergenza, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 150.000.000 per il 2023, nonché la proroga al 31 dicembre 2023 della relativa gestione straordinaria, autorizzando la spesa di 71.800.000 euro per il 2023.

Con riferimento, altresì, alle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 concernente il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario viene autorizzata la spesa di euro 470.000 per il 2024 (comma 414).

Si evidenzia che l'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 fa riferimento al contingente dirigenziale da affidare alla struttura commissariale istituita dal medesimo decreto-legge. In particolare, accanto al Commissario straordinario incaricato per la ricostruzione, sono indicati: 1 dirigente generale, 2 dirigenti non generali, 1 ulteriore dirigente non generale proveniente da altra amministrazione pubblica in posizione di comando e un massimo di 5 esperti.

Viene, altresì, previsto che il Commissario straordinario possa, con propri provvedimenti, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni previste dall'articolo 50, comma 3, lettera *b*) e *c*), del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di euro 7.500.000 per il 2024. A tal fine è autorizzata la corrispondente spesa di 7.500.000 per il 2024 (comma 415).

Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle summenzionate convenzioni, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato

previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo unico del pubblico impiego) e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego nonché in deroga ai limiti di durata massima e del numero massimo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato individuati dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro) (comma 425).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Proroga al dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 2016 - incremento del Fondo per le emergenze nazionali (comma 412)		130,0				130,0				130,0		
Maggiori spese correnti												
Proroga gestione straordinaria sisma 2016 - oneri di personale (comma 413)		71,8				71,8				71,8		
Spese di personale della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione (comma 414)		0,5				0,5				0,5		
Destinazione di ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli Enti locali e alla struttura commissariale (comma 415)		7,5				7,5				7,5		
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Proroga gestione straordinaria sisma 2016 - oneri di personale - effetti riflessi (comma 413)						34,8				34,8		
Spese di personale della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione – effetti riflessi (comma 414)						0,2				0,2		

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 926), ribadisce il contenuto delle norme e precisa quanto segue:

- l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 130 milioni di euro per il 2024 (comma 412) è destinato, in particolare, alle seguenti voci di spesa: assistenza alla popolazione; costi di

mobilitazione delle componenti e strutture operative del SNPC per la gestione dell'emergenza; oneri di personale per Regioni, Province e Comuni; manutenzioni e indennità di occupazione SAE e MAPRE; opere di messa in sicurezza;

- la proroga al 31 dicembre 2024 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016 (comma 413), incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, è disposta nel limite di spesa complessivo pari a 71,8 milioni di euro per il 2024, determinato nei termini sintetizzati nella tabella a seguire.

(euro)

	Personale/struttura	2024
Art. 50, comma 8, DL n. 189/16	Personale Struttura Commissariale	18.500.000
Art. 50 <i>bis</i> , comma 1 <i>ter</i> , DL n. 189/16	200 unità complessive di personale a tempo determinato tecnico amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione e ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato	8.300.000
Art. 50- <i>bis</i> , comma 1, DL n. 189/16	Personale a tempo determinato destinato a regioni, province e comuni	29.000.000
Art. 3, DL n. 189/16	Personale USR - comandi e distacchi presso USR	13.000.000
Art 1 <i>ter</i> , DL n. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile con contratto flessibile - USR, Regioni, province, comuni.	3.000.000
Totale		71.800.000

- la proroga delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario (comma 414) riguarda la proroga di contratti per 5 unità di esperti e 1 unità con funzioni dirigenziali, per oneri pari a 470.000 euro per il 2024;
- la proroga al 2024 dell'utilizzo mediante convenzione (comma 415) riguarda ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2022 e 2023, pari a 7,5 milioni di euro per il 2024.

Con riguardo al comma 424 viene precisato che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme, con riguardo ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dal sisma dell'agosto 2016, prorogano a tutto il 2024 il relativo stato di emergenza, incrementando il fondo per le emergenze nazionali di euro 130.000.000 per il 2024 (comma 412), nonché la corrispondente gestione straordinaria, autorizzando la spesa di 71.800.000 euro per il 2024 (comma 413). Con riguardo, altresì, alle spese di personale - di cui al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016 - della struttura del Commissario straordinario, viene autorizzata la spesa di euro 470.000 per il 2024 (comma 414). Viene, altresì, previsto che il Commissario straordinario possa destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle relative convenzioni⁶⁴, nel limite di una spesa autorizzata di euro 7.500.000 per il 2024 (comma 415). Con riguardo ai contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti del cratere del sisma del 2016, nonché per gli altri contratti a tempo determinato di cui alle summenzionate convenzioni, le disposte proroghe o rinnovi fino al 31 dicembre 2024, con riferimento a tale annualità, si intendono in deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dal Testo unico del pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego, nonché in deroga ai limiti di durata massima e del numero massimo di contratti a tempo determinato attivabili individuati dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (c.d. Jobs Act) (comma 424).

La relazione tecnica dettaglia le voci di costo sottostanti la spesa autorizzata dal comma 413, evidenziando che questa è complessivamente volta ad assicurare la prosecuzione delle attività del personale con contratto a tempo determinato assegnato alla struttura commissariale, agli Uffici speciali della ricostruzione e agli enti territoriali interessati, con riguardo alle attività inerenti la ricostruzione. Con riferimento al comma 414, la relazione tecnica precisa, inoltre, che la disposta autorizzazione di spesa è specificamente riferita alla proroga dei contratti per 5 unità di esperti e 1 unità con funzioni dirigenziali. In merito al comma 415, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione interessa il personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione (USR).

Al riguardo, alla luce degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica, considerato che gli oneri previsti dalle suddette disposizioni appaiono configurati come limiti massimi di spesa, non si formulano osservazioni. Peraltro, si rileva che il previsto incremento del Fondo emergenze nazionali di cui al comma 412, nel prospetto riepilogativo, è

⁶⁴ Previste dall'articolo 50, comma 3, lettera b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016

qualificato come intervento finalizzato a maggiori spese per investimenti e, allo stesso, sono associati effetti simmetrici sui tre saldi, lasciando supporre un'immediata spendibilità delle relative risorse nell'esercizio finanziario 2024: circa tale assunzione andrebbe acquisita una conferma dal Governo.

In merito al comma 424, che consente la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 di contratti a tempo determinato in deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo unico del pubblico impiego) e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego nonché in deroga ai limiti di durata massima e del numero massimo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato individuati dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla conformità di tale deroga con la disciplina europea.

Comma 416

(Proroga agevolazioni tariffarie nei territori maggiormente colpiti dai sismi del 2016 e del 2017)

Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2024 le esenzioni previste dall'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge. n. 148 del 2017 a favore delle utenze localizzate nei territori maggiormente colpiti dai sismi del 2016 e del 2017.

Si rammenta che l'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge. n. 148 del 2017 ha previsto l'adozione, da parte delle autorità di regolazione dei settori dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas (ARERA), delle assicurazioni (IVASS) e della telefonia (AGCOM), di provvedimenti per l'introduzione – tra l'altro - di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni colpiti dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Il secondo periodo, richiamato dall'articolo 72, comma 13, del disegno di legge di bilancio 2024, ha previsto che, con i medesimi provvedimenti, siano previste esenzioni in favore delle utenze localizzate in una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Il periodo di applicazione di dette esenzioni è stato prorogato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 755 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), fino al 31 dicembre 2023. La norma in esame, quindi, stabilisce un'ulteriore proroga di un anno di tali esenzioni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica osserva che la norma prevede che, con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione, siano prorogate al 31 dicembre 2024 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle “zone rosse”, istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi del 2016 e 2017. La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga a tutto il 2024 il periodo di applicazione delle esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle “zone rosse” istituite mediante apposite ordinanze sindacali nei comuni colpiti dai sismi del 2016 e del 2017. In proposito non si formulano osservazioni considerato che la norma istitutiva della misura oggetto di proroga prevede che con provvedimenti attuativi siano individuate anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie.*

Comma 417

(Proroga agevolazioni tariffarie per i titolari di utenze relative a immobili inagibili, nei territori colpiti dai sismi del 2016)

La norma proroga fino al 31 dicembre 2024 le agevolazioni tariffarie previste all’articolo 48, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 a favore dei titolari di utenze situate nei comuni colpiti dai sismi del 2016 e del 2017 relative a immobili inagibili che, entro il 30 aprile 2021, abbiano dichiarato l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

Si rammenta che l’articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 ha previsto l’adozione, da parte delle autorità di regolazione dei settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas (ARERA), delle assicurazioni (IVASS), nonché della telefonia (AGCOM), di provvedimenti per l’introduzione – tra l’altro – di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. L’articolo 8 del decreto-legge n. 123 del 2019, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 756, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio

2023) ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 le suddette agevolazioni per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica osserva che la norma prevede la proroga al 31 dicembre 2024, per i titolari di utenze relative agli immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016-2017, le agevolazioni nei settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, nonché della telefonia. Tali benefici sono previsti dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. Precisa che dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti perequativi.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga a tutto il 2024 il periodo di applicazione delle agevolazioni tariffarie disposte con provvedimenti adottati dalle autorità di regolazione dei settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, nonché della telefonia, a favore dei titolari di immobili dichiarati inagibili nei comuni colpiti dai sismi del 2016. In proposito non si formulano osservazioni considerate che la norma che ha previsto dette agevolazioni ha disposto che esse trovino copertura attraverso specifiche componenti tariffarie.*

Comma 418

(Differimento delle rate di alcuni mutui in scadenza nel 2024 contratti dagli enti territoriali colpiti dagli eventi sismici del 2016)

Le norme modificano l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, nel testo vigente, differisce, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi dal 2016 al 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di colpiti dal sisma del 2016⁶⁵ nonché alle Province in cui questi ricadono⁶⁶.

⁶⁵ Che ha coinvolto i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

⁶⁶ Si tratta di mutui trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

Le norme in esame differiscono anche il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 ed il differimento è disposto al settimo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Differimento rate dei mutui		0,8	0,8			0,8	0,8			0,8	0,8	

La relazione tecnica ribadisce che le norme differiscono il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame differiscono il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024, relative ad alcuni specifici mutui contratti dagli enti territoriali colpiti dagli eventi sismici del 2016, determinando un onere di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Tanto premesso si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati ed i parametri sulla base dei quali l'onere recato dalle norme è stato determinato in 0,8 milioni di euro. Pertanto, anche considerato che per i precedenti differimenti sono sempre stati ascritti effetti finanziari diversi (l'ultimo differimento operato dall'articolo 1, comma 745, della legge n. 197 del 2022 quantificava una maggior spesa corrente di 1,9 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mentre il precedente differimento, operato dall'articolo 41 del decreto-legge n. 17 del 2022, aveva quantificato una maggior spesa corrente di 2,9 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023), appare necessario acquisire ulteriori informazioni in merito agli elementi sottostanti la revisione delle stime dell'onere.

Commi da 419 a 421

(Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli Uffici speciali per la ricostruzione)

La norma al comma 419 proroga al 31 dicembre 2024 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Si ricorda che all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha introdotto la misura ora prorogata, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 420 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la sospensione (introdotta dall'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge n. 148 del 2017), per le zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016-2017, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate dei finanziamenti alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Si ricorda che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 421 prevede che lo Stato concorra, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 419 e 420, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui del settore privato (comma 421)		1,5				1,5				1,5		

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i commi 419 e 420 prorogano, con riferimento ai territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e 2017, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 determinate misure di sospensione dei pagamenti di rate di mutui e finanziamenti in favore di soggetti privati. Si rammenta che alle disposizioni così prorogate non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 421 dispone, comunque, che lo Stato concorra agli oneri derivanti dai commi 419 e 420, nei limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

In proposito non si formulano osservazioni considerato che i commi 419 e 420 prorogano misure, prive di effetti sui saldi di finanza pubblica, mentre il comma 421, per finalità di ristoro, anche parziale, dei soggetti privati finanziatori che potrebbero incorrere in oneri per mancati incassi, prevede un contributo statale operante nel limite delle sole risorse stanziato.

Comma 422

(Proroghe agevolazioni fiscali comuni colpiti dagli eventi sismici)

Le norme prorogano ulteriormente, per tutto il 2024, le esenzioni, a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Inoltre, prevedono che i redditi degli immobili inagibili a causa del sisma non concorrono, fino al 31 dicembre 2023, alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRPEG). Per tali ali

immobili viene altresì prorogata per tutto il 2024 l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TARI).

Si rammenta che dette proroghe sono già state disposte più volte con riferimento ad anni passati.

Nell'ultima di tali circostanze, il comma 750 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 ha operato le medesime proroghe ora disposte (riferite, beninteso, alla precedente annualità) con i seguenti effetti finanziari:

- proroga fino all'anno di imposta 2022 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili: oneri per 4,23 milioni di euro per l'anno 2023 (di cui 4,10 milioni di IRPEF/IRES, 0,10 milioni di addizionale regionale e 0,03 milioni di addizionale comunale);
- proroga al 2023 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili (sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2022): perdita IMU per pari a 17,7 milioni di euro (anno 2023), di cui 16,6 milioni di euro per IMU quota comuni e 1,1 milioni di euro per IMU quota Stato;
- proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione: rinuncia a maggior gettito, priva di effetti finanziari.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori entrate tributarie												
Proroga esenzione di imposta del reddito imponibile dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017 in centro Italia al 31/12/2024 - IRPEF/IRES (comma 422, lettera <i>b</i> , numero 1)		3,7				3,7				3,7		
Proroga esenzione di imposta del reddito imponibile dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017 in centro Italia al 31/12/2024 – addizionale regionale (comma 422, lettera <i>b</i> , numero 1)						0,1				0,1		
Proroga esenzione di imposta del reddito imponibile dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017 in centro Italia al 31/12/2024 – addizionale comunale (comma 422, lettera <i>b</i> , numero 1)						0,0				0,0		

Proroga dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 al 31/12/2024 - quota Stato (comma 422, lettera <i>b</i> , numero 2)		0,7				0,7				0,7	
Proroga dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 al 31/12/2024 - quota comuni (comma 422, lettera <i>b</i> , numero 2)						15,0				15,0	
Maggiori entrate tributarie											
Proroga esenzione di imposta del reddito imponibile dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017 in centro Italia al 31/12/2024 - IRPEF/IRES (comma 422, lettera <i>b</i> , numero 1)			1,6				1,6				1,6
Maggiore spesa corrente											
Proroga esenzione di imposta del reddito imponibile dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017 in centro Italia al 31/12/2024 – addizionale regionale (comma 422, lettera <i>b</i> , numero 1)		0,1									
Proroga esenzione di imposta del reddito imponibile dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2016 e 2017 in centro Italia al 31/12/2024 – addizionale comunale (comma 422, lettera <i>b</i> , numero 1)		0,0									
Proroga dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 al 31/12/2024 - quota comuni (comma 422, lettera <i>b</i> , numero 2)		15,0									

La **relazione tecnica** afferma che il comma 422, lettera *a*), che proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'esenzione per il pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati dalla pubblica amministrazione, configura una rinuncia a maggior gettito, senza oneri pertanto per la finanza pubblica.

In merito alla disposizione di cui alla lettera *b*), n. 1), che prevede la proroga fino all'anno di imposta 2023 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, la RT informa che sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2022, è possibile stimare i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2023	2024	2025	2026
IRPEF/IRES		-3,7	1,6	
Addizionale regionale		-0,1	0	
Addizionale comunale		-0,04	0	
Totale		-3,84	1,6	

Alla disposizione di cui alla lettera b), n. 1) vengono pertanto ascritti oneri pari a 3,84 milioni di euro per l'anno 2024.

Alla lettera b), n. 2), viene disposta la proroga al 2024 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2023, si stima una perdita IMU per l'anno 2024 pari a 15,7 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per IMU quota comune e 0,7 milioni di euro per IMU quota Stato.

Gli oneri derivanti dal comma risultano complessivamente pari a 19,54 milioni di euro per l'anno 2024.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano talune esenzioni fiscali relativamente ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Centro Italia, analogamente a proroghe del medesimo oggetto già disposte per gli anni passati (da ultimo, dal comma 750 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023).*

In particolare, è prorogata per tutto il 2024 l'esenzione dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione (comma 422, lettera a)). Viene, altresì, prorogata fino all'anno di imposta 2023 l'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili (comma 422, lettera b), n. 1), nonché fino al 2024 l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria-IMU e dal tributo per i servizi indivisibili-TARI (comma 422, lettera b), n. 2).

Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, la relazione tecnica la configura come rinuncia a maggior gettito e non vi ascrive effetti finanziari, coerentemente con il trattamento riferito all'ultima proroga. In proposito non si formulano dunque osservazioni.

Per quanto riguarda l'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, nonché l'esenzione IMU, si evidenzia che la relazione tecnica stima gli effetti di gettito indicando le fonti informative cui ha fatto ricorso per le stime (rispettivamente le dichiarazioni per l'anno 2022 e i dati per i ristori ai comuni). Benché dunque non risulti possibile effettuare una puntuale verifica della stima effettuata, non si formulano comunque

osservazioni considerato sia che viene almeno indicata la fonte informativa impiegata per le stime sia che le stime medesime sono sostanzialmente in linea con quelle riferite alla precedente proroga, salvo una lieve diminuzione che parrebbe ascrivibile al recupero di agibilità di taluni degli immobili lesionati.

Commi 423 e 424 **(Sisma 2016-2017-Proroghe in materia di rifiuti)**

Le norme modificano l'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali nelle aree del sisma 2016-2017 (comma 423).

Viene altresì modificato l'articolo 28-bis, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la deroga (già precedentemente prorogata fino al 31 dicembre 2023), previo parere degli organi tecnico-sanitari, ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016-2017 (comma 424).

Si rammenta che agli articoli 28 e 28-bis del citato decreto-legge, nonché alle precedenti proroghe delle medesime disposizioni ora descritte (da ultimo, comma 758 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023), non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma, in relazione al comma 423, che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 424, la RT precisa che l'aumento è consentito nel limite del 70 per cento per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.

Secondo la RT dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo

delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali nelle aree del sisma 2016-2017 (comma 423).

Viene altresì modificato l'articolo 28-bis, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la deroga (già precedentemente prorogata fino al 31 dicembre 2023), previo parere degli organi tecnico-sanitari, ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016-2017 (comma 424).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che agli articoli 28 e 28-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e alle precedenti proroghe delle medesime disposizioni ora descritte (da ultimo, comma 758 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023), non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 426

(Rifinanziamento del Fondo stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per fronteggiare gli eventi sismici del 2002, 2009, 2012 e 2016)

La norma incrementa di euro 15.000.000 (annui, si intende) a decorrere dal 2024, il Fondo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dai processi di stabilizzazione, disciplinati dal comma 3 della medesima disposizione, del personale assunto a tempo determinato per fronteggiare gli eventi sismici del 2002, 2009, 2012 e 2016. Conseguentemente, le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari ai sensi dei commi da 404 a 434 e destinate ad assunzioni a tempo determinato sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione in esame e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

Il comma 3 dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020 prevede che gli enti individuati dalla medesima disposizione ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, già autorizzati ad assunzioni di personale a tempo determinato per fronteggiare le relative attività di ricostruzione, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, possano assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i medesimi enti in possesso di specifici requisiti. Il comma 3-bis del medesimo articolo ha istituito presso il Ministero dell'economia, a decorrere dal 2020, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, a 31 milioni di euro

per il 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle suddette assunzioni a tempo indeterminato.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato per le attività di ricostruzione (comma 426)		15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Incremento Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato per le attività di ricostruzione – effetti riflessi (comma 426)						7,3	7,3	7,3		7,3	7,3	7,3

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione incrementa di euro 15.000.000 (annui, si intende) a decorrere dal 2024, il Fondo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dai processi di stabilizzazione, disciplinati dal comma 3 della medesima disposizione, del personale assunto a tempo determinato per fronteggiare gli eventi sismici del 2002, 2009, 2012 e 2016.*

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Comma 427

(Sostegno alle attività con sede legale nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

Le norme rifinanziano per 5 milioni di euro per il 2024 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020. Il fondo ha lo scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esenzione, fino al 31 dicembre 2024, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere

sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dagli esoneri fiscali per le popolazioni colpite dal sisma del 2016		5										
Minori entrate extratributarie												
Esonero imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche						5				5		

La relazione tecnica afferma che, tenuto conto dei dati aggiornati, acquisiti per il ristoro delle precedenti annualità, l'onere stimato per l'anno 2024 è pari a 5 milioni di euro relativo alle minori entrate da ristorare agli enti locali interessati. Dalla disposizione discende un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a 5 milioni di euro per il 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme rifinanziano per 5 milioni di euro per il 2024 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020. Il fondo ha lo scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esenzione, fino al 31 dicembre 2024, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari. Si rileva che negli ultimi anni il fondo in questione era stato più

volte rifinanziato⁶⁷ sempre prevedendo un onere di 4 milioni di euro, in luogo dei 5 previsti dalla norma in esame. Tanto premesso, considerata la rideterminazione dell'onere annuo proposta dalle norme in esame, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in ordine alla quantificazione dell'onere stesso posto che la relazione tecnica non reca indicazioni al riguardo.

Comma 428

(Struttura di missione del Ministero dell'interno preposta al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei contratti di ricostruzione post sismica)

La norma autorizza la spesa di euro 500.000 per il 2024, al fine di fronteggiare le esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di missione operante presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Alla suddetta struttura di missione è affidata, a normativa vigente, la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Struttura di missione operante presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016 (comma 428)		0,5				0,5				0,5		
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Struttura di missione operante presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016 (comma 428)						0,1				0,1		

⁶⁷ Il rifinanziamento per gli anni 2022 e 2023 era stato previsto, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'articolo 1, comma 751, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riporta in una tabella (a seguire) il dettaglio dell'onere per il 2024:

(euro)

Oneri per compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale	300.000,00
Oneri per concessione buoni pasto al personale	35.000,00
Oneri per spese di missioni	10.800,00
Oneri di funzionamento per dotazioni strumentali	154.200,00
Totale	500.000,00

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 500.000 per il 2024, al fine di fronteggiare le esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di missione operante presso il Ministero dell'interno cui, a normativa vigente, è affidata la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità del disposto stanziamento. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che specificano le finalità cui è preposta la medesima autorizzazione di spesa.*

Comma 429

(Esclusione degli immobili inagibili dall'ISEE)

La norma proroga dal 2023 al 2024 l'esclusione (che opera nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui) degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali dai calcoli ai fini dell'accertamento dell'ISEE.

La misura è stata originariamente introdotta dal comma 986 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, prorogato dalla disposizione ora in esame. Alla disposizione (originariamente prevista per il solo 2019, poi prorogata fino al 2023) erano stati ascritti effetti per 2 milioni di euro sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. La relativa relazione tecnica si limitava a commentare tale imputazione di effetti senza fornire ulteriori elementi.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Proroga dell'esclusione degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE) di cui all'art. 1, c. 986, della legge n. 145/2018						2,0				2,0		

La **relazione tecnica** ripete che la disposizione determina oneri pari a 2 milioni per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma proroga dal 2023 al 2024 l'esclusione (che opera nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui) dal calcolo dell'ISEE degli immobili divenuti inagibili in seguito a calamità naturali. Alla norma sono ascritti effetti per 2 milioni di euro per il 2024, sui soli saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Si rileva preliminarmente che la disposizione opera entro un limite di spesa, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni.

Per quanto riguarda l'imputazione degli effetti sui soli saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, sulla quale la relazione tecnica non fornisce specifici chiarimenti, pur constatando che tale registrazione contabile è coerente con quella riferita alla norma che ha originariamente introdotto la misura, sarebbe comunque opportuno chiarire le ragioni della mancata iscrizione sul saldo netto da finanziare: ciò anche considerato che ad altra disposizione della presente legge (comma 183 del presente articolo, che esclude, in parte, i titoli di Stato e taluni titoli assimilati dal calcolo dell'ISEE) sono invece stati ascritti effetti identici su tutti e tre i saldi.

Comma 430

(Compensazione del minor gettito TARI dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

Le norme autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017⁶⁸.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Compensazione del minor gettito TARI concessa dal Commissario		10										
Minori entrate extratributarie												
Perdita di gettito TARI nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016						10				10		

La relazione tecnica ribadisce che le norme autorizzano il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario. La disposizione determina quindi un onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere è configurato come limite di spesa.

⁶⁸ Si tratta dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Commi da 431 a 434

(Proroga delle gestioni commissariali relative agli eventi straordinari interessanti i territori di Ischia nel 2017 e nel 2022, del Molise e dell'Area etnea nel 2018)

La norma prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato il territorio dell'Isola di Ischia nel 2017, di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo del decreto-legge n. 109 del 2018, cessi entro il 31 dicembre 2024, prorogando di un anno la precedente scadenza. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4.500.000 per il 2024 (comma 431). Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 5.050.000 euro per il 2024, relativa, quanto a:

- 1.409.000 euro, alle spese di funzionamento della Struttura commissariale prevista dall'articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018 per gli interventi nei territori di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 (comma 432, lett. a));
- 641.000 euro, al rafforzamento della capacità amministrativa della Struttura commissariale prevista per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 5-*septies* del decreto legge n. 186 (comma 432, lett. b));
- 2.000.000 euro, alla proroga della possibilità, attribuita dall'articolo 18, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018 al Commissario straordinario per gli interventi nei territori di Ischia interessati dagli eventi sismici dell'agosto 2017, di concludere una convenzione con Invitalia (comma 432, lett. c));
- 1.000.000 euro, per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme ai sensi dell'articolo 30-*ter* del decreto-legge n. 41 del 2021 (comma 432, lett. d)).

Vengono, altresì, prorogate al 31 dicembre 2024 le gestioni commissariali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, relative agli eventi sismici del 14 agosto 2018 (Molise) e del 26 dicembre 2018 (Area Etnea). A tal fine viene previsto che continuino ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 18 e 14-*bis* del decreto-legge n. 32 del 2019 disciplinanti, rispettivamente, le pertinenti strutture commissariali, nonché assunzioni di personale a tempo determinato a supporto dei comuni interessati. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 milioni di euro per il 2024 (comma 433).

Viene, infine stabilito che la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2024, del personale assunto a tempo determinato dai comuni della città metropolitana di Catania ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, del

decreto-legge n. 32 del 2019 si intende in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo unico del pubblico impiego) e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego nonché in deroga ai limiti di durata massima e del numero massimo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato individuati dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro) (comma 434).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Proroga incarico di commissario straordinario di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge n. 109/2018. (comma 431)		4,5										
Spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 31 del decreto-legge n. 109/2018 (comma 432, lett. a))		1,4										
Rafforzamento capacità amministrativa della struttura commissariale relativa agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (comma 432, lett. b))		0,6										
Attività del commissario straordinario (comma 432, lett. c))		2,0										
Proroga del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori della provincia di Campobasso e del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania (comma 433)		2,6										
Maggiori spese correnti												

Proroga incarico di commissario straordinario di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge n. 109/2018. (comma 431)						4,5					4,5		
Spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 31 del decreto-legge n. 109/2018 (comma 432, lett. a))						1,4					1,4		
Rafforzamento capacità amministrativa della struttura commissariale relativa agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (comma 432, lett. b))						0,6					0,6		
Attività del commissario straordinario (comma 432, lett. c))						2,0					2,0		
Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'art. 30-ter del decreto-legge n. 41/2021. (comma 432, lett. d))		1,0				1,0					1,0		
Proroga del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori della provincia di Campobasso e del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania (comma 433)						2,6					2,6		
Maggiori entrate fiscali e contributive													
Spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 31 del decreto-legge n. 109/2018 – effetti riflessi (comma 432, lett. a))						0,7					0,7		
Rafforzamento capacità amministrativa della struttura commissariale relativa agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 – effetti riflessi (comma 432, lett. b))						0,3					0,3		
Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'art. 30-ter del decreto-legge n. 41/2021 – effetti riflessi (comma 432, lett. d))						0,5					0,5		
Proroga del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori della provincia di Campobasso e del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania (comma 433)						1,2					1,2		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e reca talune ulteriori precisazioni, di seguito esposte.

In particolare vengono dettagliate nella tabella a seguire le spese relative alle lett. a) e b) del comma 432

(euro)

		Previsione di spesa
Personale ed esperti ex art. 31 DL n. 109/2018; spese di funzionamento della struttura commissariale	12 unità di personale non dirigenziale; 1 unità di personale dirigenziale; 3 esperti	1.409.000
Personale ed esperti ex art. 5- <i>septies</i> DL n. 186/2022	5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale; 2 esperti	641.000
Totale		2.050.000

Con riguardo al comma 433 il maggior onere complessivo di 2,60 milioni di euro per il 2024 viene dettagliato nei termini riportati a seguire.

(euro)

Commissario straordinario ricostruzione area Etnea - sisma 2018	Anno 2024
Struttura commissariale	616.500
Spese di funzionamento	60.000
Comuni personale	1.660.000
TOTALE area etnea	2.336.500
Commissario straordinario ricostruzione Molise - sisma 2018	Anno 2024
Struttura commissariale	233.500
Spese di funzionamento	30.000
TOTALE area molisana	263.500

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione, proroga al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nel 2017, autorizzando a tal fine la spesa di euro 4.500.000 per il 2024 (comma 431). Viene, altresì, prorogata fino al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione di ulteriori interventi nei territori di Ischia interessati dagli eventi sismici dell'agosto 2017 e di quelli alluvionali del novembre 2022, autorizzando la spesa complessiva di euro 5.050.000 per il 2024 (comma 432). Vengono, quindi, prorogate al 31 dicembre 2024 le gestioni commissariali, relative agli eventi sismici del 14 agosto 2018 avvenuti in Molise e di quelli del 26 dicembre 2018 che hanno interessato l'area Etnea. Viene conseguentemente autorizzata la spesa di euro 2.600.000 per il 2024 al fine di garantire il prosieguo dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019 disciplinanti, rispettivamente, le pertinenti strutture commissariali, nonché assunzioni di personale a tempo determinato*

a supporto dei comuni interessati (comma 433). Infine, viene, stabilito che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 del personale assunto a tempo determinato dai comuni della città metropolitana di Catania si intende in deroga, limitatamente all'annualità 2024, ai limiti previsti dal Testo unico del pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego, nonché in deroga ai limiti di durata massima e del numero massimo di contratti a tempo determinato attivabili individuati dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (c.d. Jobs Act) (comma 434). Al riguardo, anche alla luce degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica, considerato che gli oneri previsti dalle suddette disposizioni (commi da 431 a 433) appaiono configurati come limiti massimi di spesa, non si formulano osservazioni.

In merito al comma 434, che prevede la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2024, di contratti a tempo determinato in deroga - limitatamente all'annualità 2024 - ai limiti di durata dianzi citati, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla conformità di tale disposizione con la disciplina europea.

Commi da 435 a 442

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

Le norme disciplinano l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 destinati a talune finalità⁶⁹. In particolare, si dispone che i contributi in questione siano erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di:

- 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;
- 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

L'erogazione avviene nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario e disciplinata dall'art. 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023.

Si dispone, inoltre, che, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui alla disposizione precedente, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito

⁶⁹ Nello specifico si tratta di quelle indicate dall'articolo 20-*sexies*, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge. n. 61 del 2023.

operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003 (che, si rammenta, prevede la garanzia dello Stato per i finanziamenti erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti), al fine di concedere – ai soggetti titolari dei contributi per la ricostruzione privata⁷⁰ – finanziamenti agevolati:

- della durata massima di 25 anni e comunque nel limite temporale dell'autorizzazione di spesa annua indicata successivamente;
- assistiti dalla garanzia dello Stato;
- nel limite massimo di 700 milioni di euro.

Con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo succitato. Le garanzie dello Stato in esame sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel quale sono indicate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

Per l'attuazione delle suddette disposizioni è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

⁷⁰ Riconosciuti in base alla procedura prevista dall'art. 20-*septies*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Credito di imposta per finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023		50,0	50,0	50,0		150,0	350,0	200,0		150,0	350,0	200,0

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione comporta oneri pari all'importo del limite di spesa fissato pari a 50 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma disciplina l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Con riferimento al riconoscimento del credito di imposta in favore dei beneficiari dei finanziamenti bancari agevolati, si rileva che lo stesso è concesso nei limiti di uno stanziamento fissato in misura pari a 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall'anno 2024. In proposito appare opportuno che sia fornito un chiarimento in ordine agli effetti ascritti alla disposizione sui saldi di finanza pubblica nonché allo sviluppo temporale degli oneri oltre il triennio di riferimento. Si evidenzia infatti che a fronte di un onere in termini di saldo netto da finanziarie pari a 50 milioni di euro annui per 25 anni, a decorrere dall'anno 2024, vengono ascritti, nel triennio 2024-2026, importi superiori in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Inoltre, con riferimento alla previsione di una garanzia statale sui contratti di assunzione di finanziamento da parte degli istituti di credito e sui finanziamenti agevolati ai soggetti titolari dei contributi per la ricostruzione privata, si evidenzia che alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari, ma viene disposto l'inserimento della garanzia nell'allegato allo stato di previsione del MEF, di cui all'articolo 31 della legge n. 196 del 2009. In proposito, considerata la mancanza di effetti finanziari riferiti alla citata disposizione, almeno in termini di saldo netto da finanziare, e, tenuto conto, che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento informativo al riguardo, sarebbe opportuno che sia fornito un chiarimento o che, in alternativa, siano indicate le risorse già disponibili a valere sulle quali può essere concessa la garanzia.

Commi da 443 a 445
(Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura)

Le norme – modificate al Senato - istituiscono un Fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, generate da eventi non prevedibili, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026⁷¹.

Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

Il **prospetto riepilogativo** riferito al testo iniziale del disegno di legge (AS 926) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Istituzione Fondo per le emergenze in agricoltura		100,0	100,0	100,0		50,0	70,0	70,0		50,0	70,0	70,0

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono un Fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, generate da eventi non prevedibili, con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare riguardo all'importo degli oneri, atteso che l'onere si configura come limitato allo stanziamento previsto. Peraltro, in merito agli effetti registrati sul prospetto riepilogativo,

⁷¹ L'importo del Fondo è stato incrementato da 90 a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con modifiche intervenute durante l'esame al Senato.

si rileva che alle risorse sono ascritti effetti diversi sul saldo netto da finanziare (esercizio di stanziamento) e sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto (esercizio di impegno ed erogazione), come spesso avviene per le risorse in conto capitale, riflettendo la velocità di spesa attesa.

Nel caso in esame, tuttavia, il Fondo non parrebbe volto a finanziare investimenti pubblici diretti, bensì a fornire contributi alle imprese (come si evince dal riferimento ai “beneficiari” e all’“erogazione”): in tal caso, sembrerebbero dover essere attesi effetti uniformi sui tre saldi, posto che l’effetto sul fabbisogno e sull’indebitamento netto dovrebbe essere registrato nell’esercizio in cui i contributi sono riconosciuti all’impresa beneficiaria. Un’ulteriore diversificazione degli effetti, stavolta sul solo indebitamento netto, potrebbe derivare dal tipo di incentivi riconosciuti alle imprese: infatti i finanziamenti agevolati e le acquisizioni di quote, essendo qualificati come “operazioni finanziarie” ai sensi del SEC 2010, non dovrebbero essere registrati sull’indebitamento netto. Ma poiché lo sviluppo sul fabbisogno è identico a quello dell’indebitamento netto sembrerebbe doversi desumere che le operazioni non includano finanziamenti agevolati o acquisizioni di quote bensì esclusivamente contributi.

Tali elementi non sono tuttavia conoscibili con certezza, non essendo specificati in norma né illustrati nella relazione tecnica, prima dell’adozione del decreto attuativo del Fondo, e pertanto sugli stessi andrebbero acquisiti elementi informativi dal Governo al fine di poter verificare la correttezza degli effetti indicati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Comma 446

(Fondo di solidarietà nazionale per il settore agricolo)

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano alcune disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, relativo ad interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, inserendo il settore della pesca e dell’acquacoltura nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà nazionale (FSN).

In particolare:

- viene modificato l’articolo 1, comma 1, prevedendo che tra gli obiettivi del FSN rientri anche quello di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell’acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso;
- viene inserito nel concetto di “eventi di portata catastrofica” anche la diffusione eccezionale di specie aliene invasive;

- si prevede che gli interventi compensativi possano riguardare anche le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca;
- viene estesa al credito peschereccio la disciplina del credito agrario.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni estendono alle imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura la possibilità di accedere ai sussidi di cui agli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, preordinati da un lato a indennizzare i danni alle produzioni e alle strutture, conseguenti a eventi eccezionali, cui è aggiunta la diffusione di specie aliene invasive e, dall'altro, a riconoscere alle suddette imprese agevolazioni di carattere previdenziale.

In relazione all'ampliamento della platea delle agevolazioni previdenziali, si segnala che, trattandosi di misure legate a eventi eccezionali, non è consentito ipotizzare quale impatto possa determinarsi sulle finanze pubbliche, tanto più che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, la percentuale dell'esonero è fissata in un *range* pari nel massimo al 50%. In ogni caso, in relazione all'ampliamento della platea dei beneficiari degli interventi compensativi, si segnala che, a far data dal 2004, il numero delle imprese agricole ha subito una costante diminuzione⁷². Per effetto della presente modifica normativa, la suddetta diminuzione sarà soltanto parzialmente compensata dall'aggiunta delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Si specifica che, allo stato, la sommatoria delle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammonta a 14.000 unità. Pertanto, la platea dei beneficiari degli interventi compensativi, di fatto, non risulterà incrementata rispetto a quella originariamente prevista. Gli oneri economici connessi graveranno sulle risorse già stanziata a favore del Fondo di solidarietà nazionale.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo n. 102 del 2004, relativo ad interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, inserendo nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) anche gli interventi concernenti il settore della pesca e dell'acquacoltura da realizzare nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso.

Al riguardo, si osserva che le modifiche si configurano come ulteriori finalizzazioni nell'ambito di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente e comunque operanti nel limite delle disponibilità (Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 102

⁷² Per la relativa tabella si rimanda al testo della RT.

del 2004). In proposito, anche alla luce dei chiarimenti della RT, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 447
(Finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti)

Le norme – introdotte al Senato – autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il finanziamento di attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Si tratta, in particolare, delle attività di competenza del Ministero elencate all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, concernenti, fra l'altro, la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Rifinanziamento attività del MASAF di cui alla L. 499/1999		10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il finanziamento di attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Comma 448

(Norme per l'attuazione dell'accordo con la Regione siciliana del 16.10.2023)

Le norme, in attuazione del punto 9 dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, riconoscono in favore della medesima Regione l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 per cento al 49,11 per cento⁷³.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Attuazione accordo con la regione siciliana		350	400	450		350	400	450		350	400	450

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme riconoscono in favore della Regione siciliana l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 per cento al 49,11 per cento.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare riguardo all'importo degli oneri, atteso che la loro copertura si configura come limite di spesa.

⁷³ Di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

comma 449

(Norme per l'attuazione dell'accordo con la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome del 25.09.2023)

Le norme danno attuazione ai punti 1 e 2 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023. In particolare, tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento l'importo di 107.035.000 di euro e alla provincia autonoma di Bolzano l'importo di 56.935.000 euro in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso di riscaldamento⁷⁴, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore⁷⁵.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Accordo con la provincia di Trento		107,0	107,0	107,0		107,0	107,0	107,0		107,0	107,0	107,0
Accordo con la provincia di Bolzano		56,9	56,9	56,9		56,9	56,9	56,9		56,9	56,9	56,9

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, riconoscono alla provincia autonoma di Trento l'importo di 107.035.000 di euro e alla provincia autonoma di Bolzano l'importo di 56.935.000 euro in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al

⁷⁴ Di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

⁷⁵ In applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso di riscaldamento⁷⁶, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore⁷⁷.

Non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento che è configurato come limite massimo di spesa.

Commi 450 e 451 **(Contributo alle autonomie speciali)**

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, danno attuazione all'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano. A tal fine è riconosciuto alle predette autonomie speciali un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'Irpef e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi, secondo gli importi previsti nella seguente tabella.

Valle d'Aosta	5.027.679,92
Provincia di Bolzano	20.971.313,54
Provincia di Trento	19.476.597,89
Friuli-Venezia Giulia	29.169.602,42
Sardegna	30.936.084,55
Totale	105.581.278,31

Agli oneri derivanti dalle norme sopra descritte si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022 n. 197. Tale norma ha autorizzato la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, per il finanziamento degli oneri nucleari.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

⁷⁶ Di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

⁷⁷ In applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Contributo in attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica del 7 dicembre 2023 tra il MEF ed alcune regioni e province ad autonomia speciale		105,6				105,6				105,6		
Maggiori entrate tributarie												
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art.1, c. 22 della L. 197/2022 - Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR						105,6				105,6		
Minori spese correnti												
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art.1, c. 22 della L. 197/2022 - Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR		105,6										

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme erogano un contributo in favore delle regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano di 105.581.278 euro per l'anno 2024 disponendo la copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 destinata al finanziamento degli oneri nucleari.*

Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, appare opportuno acquisire una conferma da parte del

Governo riguardo al fatto che l'autorizzazione di spesa da cui vengono attinte le risorse a copertura rechi le occorrenti disponibilità e che l'utilizzo delle medesime risorse non comprometta la realizzazione di programmi di spesa già previsti.

Commi da 452 a 454

(Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle regioni colpite dal sisma del 2016)

Le norme apportano modifiche all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Tale norma, nel testo vigente, stabilisce che il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisita da ciascuna regione⁷⁸ è sospeso per gli anni 2017-2023 limitatamente alle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016. La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024. Negli anni 2022 e 2023 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.

Le modifiche prevedono la sospensione anche delle quote capitale delle rate in scadenza dal 2024 al 2026 e, conseguentemente si prevede che il rimborso delle quote sospese si avvii dal 2027. Ulteriore modifica conseguente è quella secondo la quale l'obbligo di utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e la possibilità di accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio sono previsti anche negli anni 2024, 2025 e 2026 (comma 452).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento all'esercizio 2024 ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione in oggetto.

⁷⁸ Ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

Per l'attuazione delle disposizioni descritte è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni di euro per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Sospensione versamenti della quota capitale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità alle Regioni		13	28	43		13	28	43		13	28	43

La relazione tecnica ribadisce che le norme estendono agli esercizi 2024-2026 la sospensione, per le regioni colpite dal sisma 2016, della restituzione della quota capitale delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 35 del 2013.

La norma determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 13 milioni di euro nel 2024, 28 milioni di euro nel 2025 e 43 milioni di euro nel 2026, corrispondenti ai maggiori interessi passivi sostenuti in virtù del minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle quote capitale, dal 2024 al 2026, che richiedono adeguata copertura.

Il mancato versamento al bilancio dello Stato delle quote capitale non ha effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto tali entrate sono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato. Inoltre, per effetto del regime di vincoli previsto a decorrere dal 2022 dall'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si determinano ampliamenti della capacità di spesa delle Regioni interessate.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme sospendono il pagamento della quota capitale degli anni 2024, 2025 e 2026 dei piani di ammortamento elaborati per la restituzione delle anticipazioni di liquidità richieste dalle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e che analoga sospensione era stata disposta negli anni passati con riferimento a rate

scadute nell'anno 2023 e precedenti⁷⁹. Si rileva che pure con riferimento alle norme analoghe emanate in precedenza i soli oneri contabilizzati erano quelli derivanti dal pagamento degli interessi sul debito che non viene estinto per il mancato reincasso delle anticipazioni di liquidità concesse, posto che tale incasso sarebbe dovuto confluire al Fondo ammortamento titoli di Stato. Tanto premesso si osserva, tuttavia, che la relazione tecnica non riporta gli elementi in base ai quali sono stati determinati gli oneri per interessi. Andrebbero, pertanto, acquisiti detti elementi, necessari ai fini della verifica della quantificazione proposta.

Commi da 455 a 463 (Ripiano dei disavanzi)

Le norme, nelle more dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazione (LEP) e dell'attuazione del federalismo regionale, per gli anni dal 2024 al 2033 riconoscono alle regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, un contributo annuo di 20 milioni di euro, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità (comma 455).

Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 456).

I contributi sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari (comma 457). L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della regione, in cui la regione si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiaria del contributo ad assicurare risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso una serie di misure, o parte di esse, da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio, da individuare per ciascuna regione nell'ambito del predetto accordo. Le misure che possono essere adottate sono le seguenti:

- istituzione, con legge regionale di un incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente [comma 458, lett. a)];

⁷⁹ Da ultimo la sospensione della rata dovuta per il 2023 era stata sospesa dall'articolo 17 del decreto legge 115 del 2022.

- valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi [comma 458, lett. *b*]);
- riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2021 [comma 458, lett. *c*]);
- completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie [comma 458, lett. *d*]);
- misure volte alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa finalizzate anche al contenimento della spesa del personale in servizio [comma 458, lett. *e*]);
- razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici per conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive [comma 458, lett. *f*]);
- ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente [comma 458, lett. *g*]).

L'accordo è corredato del cronoprogramma di attuazione degli obiettivi (comma 459).

Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti interessati dalle norme in esame, che non risultino “buoni pagatori” per l'anno 2023⁸⁰, predispongono, entro il 15 maggio 2024, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio *on line* entro il 31 gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione di Consiglio o di Giunta. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato (comma 460). Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti, le regioni, entro il 15 giugno 2024, propongono individualmente ai creditori la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alla anzianità del credito. La transazione prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione (comma 461).

⁸⁰ In quanto risultano nelle condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 458 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse del comma 455 sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti delle Regioni con cadenza annuale. In caso di esito negativo delle verifiche, è sospesa l'erogazione del contributo per l'annualità relativa all'esercizio in corso e per quelle successive. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024 (comma 463).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Contributo annuo alle Regioni a statuto ordinario con disavanzo di amministrazione (comma 455)		20	20	20		20	20	20		20	20	20

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che i commi da 455 a 459 riconoscono, per gli anni dal 2024 al 2033, un contributo annuo di 20 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500. Le disposizioni, inoltre, prevedono che il contributo sia ripartito in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021 e disciplinano le condizioni al verificarsi delle quali il contributo è erogato. Si rileva inoltre che il comma 463 incarica la Sezione regionale della Corte dei conti di monitorare e verificare la corretta applicazione della disciplina ora introdotta. Tanto premesso, con riguardo alle disposizioni recate da commi da 455 a 459, non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'onere derivante dall'erogazione del contributo è limitato all'entità dello stanziamento. Per quanto concerne il monitoraggio effettuato dalla Sezione regionale della Corte dei conti sulla corretta applicazione della disciplina sopra descritte non si formulano osservazioni.*

Si rileva, inoltre, che i commi da 460 a 462 prevedono una procedura di ricognizione dei debiti commerciali da parte delle regioni, interessate dalle

procedure disciplinate nei commi da 455 a 459, che non risultino “buoni pagatori” per l’anno 2023. La ricognizione è finalizzata ad una definizione transattiva dei debiti rilevati. In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che gli adempimenti in parola hanno carattere istituzionale e rappresentano comunque l’esercizio di una funzione dovuta.

Commi da 464 a 469

(Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)

Le norme assegnano alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione sono indicati nella tabella 1 allegata al disegno di legge in esame, di seguito riportata, e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024.

Abruzzo	1.580.000
Basilicata	1.250.000
Calabria	2.230.000
Campania	5.270.000
Emilia Romagna	4.255.000
Lazio	5.850.000
Liguria	1.550.000
Lombardia	8.740.000
Marche	1.740.000
Molise	480.000
Piemonte	4.115.000
Puglia	4.075.000
Toscana	3.910.000
Umbria	980.000
Veneto	3.975.000
Totale	50.000.000

Le regioni a statuto ordinario utilizzano i contributi per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

Le regioni a statuto ordinario sono tenute a stipulare i contratti di affidamento lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dall’atto di individuazione degli interventi:

- per le opere con costo fino a 150.000 euro entro tre mesi;

- per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro entro dieci mesi;
- per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro entro quindici mesi;
- per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro entro venti mesi.

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.

I contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal codice unico di progetto (CUP), sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Contributi agli investimenti erogati alle regioni		50	50	50		15	40	50		15	40	50

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che, tenendo conto delle tempistiche dell'atto di individuazione degli interventi e dei tempi di realizzazione delle opere, le stesse comportano maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 15 milioni di euro nell'anno 2024, 40 milioni di euro nell'anno 2025, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 35 milioni di euro nell'anno 2029 e 10 milioni di euro nell'anno 2030.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme assegnano alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa e che le somme erogate alle regioni

sono corrisposte a titolo di contributo e dunque sono modulabili anche al fine di rispettare il tetto di spesa fissato.

Commi da 470 a 474 ***(Patti con i Comuni)***

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo con una dotazione di 50 milioni di euro** per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale.

La procedura può essere attivata dai comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana in forza del richiamo dell'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50.

Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa (comma 470).

Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni (comma 471).

L'importo del contributo erogato annualmente è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari (comma 472).

A decorrere dall'anno 2025, l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali⁸¹, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo previsto dalle norme in esame (comma 474).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁸¹ Di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Contributo ai comuni per il rientro dal disavanzo (comma 470)		50	50	50		50	50	50		50	50	50

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, al fine di favorirne il riequilibrio finanziario e strutturale. In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento che costituisce tetto di spesa.*

Commi 475 e 476

(Stabilizzazione di personale in comuni sede di capoluogo di città metropolitana in procedura di riequilibrio)

Le norme, introdotte al Senato, consentono la stabilizzazione di specifiche unità di personale non dirigenziale da parte dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con disavanzo *pro capite* superiore a euro 700, destinatari del contributo previsto dall'articolo 1, comma 567, della legge n. 234 del 2021. Il contributo in questione è erogato fino al 2042 e a valere su tale contributo i comuni in questione erano, già, autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo determinato allo scopo di potenziare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio. La norma ora introdotta consente la stabilizzazione di tale personale previa procedura selettiva. Gli oneri di tale personale sono posti a carico del contributo erogato fino al 2042 e, a decorrere dal 2043, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica, allegata al maxiemendamento, ribadisce il contenuto delle norme e conclude affermando che le stesse non determinano effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme consentono la stabilizzazione di specifiche unità di personale non dirigenziale da parte dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari del contributo previsto dall'articolo 1, comma 567, della legge n. 234 del 2021, che viene corrisposto negli anni che vanno dal 2022 al 2042. L'onere derivante dalla stabilizzazione è posto, fino al 2042, a carico del contributo e, dal 2043, a carico del bilancio dei comuni che sono comunque tenuti al rispetto degli equilibri di bilancio e ad assicurare la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale. In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita ad attribuire ai comuni una facoltà che gli stessi potranno esercitare nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei propri obiettivi di finanza pubblica.

Commi 477 e 478 ***(Servizi cimiteriali di Palermo)***

Le norme, introdotte al Senato, apportano modifiche all'articolo 1, commi 846 e 850, della legge n. 197 del 2022. I commi da 846 a 851 della legge n. 197 del 2022 recano una disciplina emergenziale concernente i servizi cimiteriali di Palermo e prevedono che il Sindaco della Città di Palermo sia nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti volti a risolvere le problematiche connesse all'emergenza in corso. Le norme oggetto di modifica stabiliscono, tra l'altro, che il Commissario di Governo, per l'espletamento dei suoi compiti, sia autorizzato a conferire incarichi individuali, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile, fino al 31 dicembre 2023, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di euro 200.000 per l'anno 2023. Le norme oggetto di modifica prevedono, infine, che la gestione commissariale operi entro il limite di spesa di euro 2 milioni, depositati su un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario di Governo.

Le modifiche ora introdotte prorogano le funzioni del Commissario fino al 31 dicembre 2024 e stabiliscono che gli eventuali incarichi conferiti nel 2024 siano espletati a titolo gratuito (comma 477).

Dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 478).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica, allegata al maxiemendamento, ribadisce il contenuto delle norme e conclude affermando che le stesse non determinano effetti finanziari.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme prorogano dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'incarico a titolo gratuito conferito al Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti volti a risolvere le problematiche relative alla gestione dei Servizi cimiteriali di Palermo di cui all'articolo 1, comma 846, della legge n. 197 del 2022. Le norme stabiliscono anche che, durante il periodo di proroga dell'incarico, il Commissario conservi il potere di conferire incarichi individuali che, però, dovranno essere svolti, diversamente da quanto disposto per il 2023, a titolo gratuito. Tanto premesso, si osserva che la gestione commissariale opera con le risorse versate su apposita contabilità speciale, ai sensi del comma 851 della predetta legge, pari a 2 milioni di euro. Appare dunque necessario che il Governo chiarisca se su tale contabilità speciale residuino disponibilità sufficienti a coprire gli eventuali oneri di funzionamento generati dalla gestione commissariale.*

Comma 479

(Controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee)

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – modificano l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 13 del 2023, prevedendo che gli obblighi di fatturazione per l'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive non si applichi alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione.

Si rammenta che l'articolo 5, sopra citato, reca una serie di disposizioni procedurali finalizzate ad assicurare il monitoraggio sull'attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR, delle politiche di

coesione, del PNC e delle politiche di investimento nazionali. All'articolo 5 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la relazione tecnica ha considerato la disposizione di contenuto ordinamentale.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame escludono dall'obbligo di inserimento del CUP in fattura di cui al comma 6 dell'articolo 5 del DL 13/2023 (DL PNRR) le fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP, nonché le fatture emesse dai soggetti non stabiliti nel territorio italiano, per le quali il monitoraggio dei finanziamenti pubblici sarà assicurato con le modalità già previste al comma 7 del DL medesimo, ovvero attraverso istruzioni impartite dalle amministrazioni titolari delle misure ai beneficiari delle agevolazioni previste.

Dalle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, *si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 13 del 2023, prevedendo che gli obblighi di fatturazione per l'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive non si applichino alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione.*

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale della disposizione ora introdotta e considerato che alla disposizione novellata, qualificata come avente carattere ordinamentale, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi da 480 a 483

(Sostegno comuni capoluogo di città metropolitana al termine della procedura di dissesto finanziario)

Le norme riconoscono un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038 ai comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato⁸². Il contributo viene ripartito in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022, anche su dati di preconsuntivo (comma 480).

⁸² Le norme sembrerebbero indicare il Comune di Catania.

Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno (comma 481).

È data facoltà ai comuni di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga ai vigenti limiti⁸³, non superiore a 0,4 punti percentuali, e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La predetta facoltà può essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all'incremento della riscossione delle proprie entrate di cui all'articolo 1, comma 572, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (comma 482).

Si prevede, infine, che i Comuni, di cui al comma 480, che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possano proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito⁸⁴ ed hanno facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL⁸⁵) (comma 483).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Sostegno alle Città metropolitane al termine del dissesto (comma 480)		10	10	10		10	10	10		10	10	10

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che il comma 480 comporta un onere, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di 10 milioni di euro annui dal 2024 fino al 2038 in misura corrispondente al contributo annuale che viene previsto.

Con riferimento al comma 482, che dà facoltà di istituire un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF e dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale, la relazione tecnica afferma che la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica.

⁸³ Secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

⁸⁴ Secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

⁸⁵ Organo straordinario di liquidazione.

Analogamente per la relazione tecnica la disposizione di cui al comma 483 non determina effetti finanziari in quanto attribuisce ai comuni in esame che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, la possibilità di proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito ovvero di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL).

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che il comma 480 prevede un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038 ai comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare è limitato all'entità dello stanziamento.*

Si rileva, altresì, che il comma 482 prevede la facoltà di istituire un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF e dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale. Non si formulano osservazioni a riguardo dal momento che la norma è suscettibile unicamente di determinare maggiori entrate, eventualmente da destinare alla spesa, per altro non scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Infine il comma 483 non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in quanto attribuisce ai comuni, destinatari del contributo di cui al comma 480, che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, la possibilità di proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito ovvero di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione. In proposito non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale della norma.

Comma 484

(Sostegno alle province in procedura di riequilibrio o in dissesto)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, sono finalizzate a favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali alla data del 1° gennaio 2024 è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio⁸⁶ o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario⁸⁷. A tal fine è

⁸⁶ Ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

⁸⁷ Ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno ed il contributo erogato è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede l'erogazione di contributi a favore dei comuni con meno di 1000 abitanti nell'ambito di un programma pluriennale per la realizzazione di determinati interventi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Istituzione Fondo al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province		10	10			10	10			10	10	

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare alle province in procedura di riequilibrio o in stato di dissesto finanziario. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede l'erogazione di contributi a favore dei comuni con meno di 1000 abitanti nell'ambito di un programma pluriennale per la realizzazione di determinati interventi. In proposito appare pertanto necessario che il Governo, oltre a confermare la disponibilità delle occorrenti risorse assicuri che l'utilizzo delle stesse per la copertura delle presenti disposizioni non pregiudichi la realizzazione da parte dei predetti comuni negli anni 2024 e 2025 di piani di intervento già avviati e non immediatamente rinviabili.

Comma 485
(Contributi alla progettazione enti locali)

Le norme modificano l'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo ai contributi a favore degli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

In particolare, con la soppressione delle parole “definitiva ed esecutiva” si stabilisce che l'assegnazione dei contributi non riguardi più le sole spese di progettazione “definitiva ed esecutiva”.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame si limitano a definire quali spese sostenute dagli enti locali possano essere cofinanziate con i contributi di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 160 del 2019 fermi restando gli importi dei contributi medesimi previsti a legislazione vigente. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni.*

Comma 486
(Museo archeologico del comune di Poggioreale)

Le norme, introdotte al Senato, autorizzano la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale (TP), di proprietà del comune stesso.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Attività di recupero di un immobile nel Comune di Poggio Reale (TP) da destinare a Museo archeologico		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale (TP), di proprietà del comune stesso.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Comma 487

(Centro scolastico di Montereale Valcellina)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, stabiliscono che per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN) è assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Realizzazione di un asilo nido nel Comune di Montereale Valcellina (PN)		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame assegnano un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN). In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalle norme è configurato quale limite massimo di spesa.*

Commi da 488 a 493 ***(Interventi per il Giubileo del 2025)***

Le norme, modificate al Senato, sono emanate in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 per favorire la pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. In particolare si prevede l'istituzione di un fondo di parte corrente da ripartire, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026. Con una norma approvata nel corso dell'esame al Senato è stato stabilito che nel succitato fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021, pari a 10 milioni per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025, e 10 milioni per l'anno 2026. Le norme, inoltre, autorizzano la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 488).

Nel corso dell'esame al Senato sono state approvate ulteriori disposizioni che stabiliscono che il Commissario straordinario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, può proporre al Dipartimento della protezione civile di coordinare l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile al fine di realizzare il concorso alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Il Dipartimento provvede nel limite di 5 milioni di euro - reperiti nell'ambito del riparto delle risorse previste dal comma 488 - al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre Regioni e delle Province autonome (commi 489 e 490).

Si prevede, inoltre, che nell'anno 2025, in occasione del "Giubileo 2025", i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23⁸⁸, possano incrementare l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli enti di cui al primo periodo per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025.

Si prevede, poi, che, per Roma Capitale e il Comune di Venezia alcuni contributi, specificamente elencati⁸⁹, possano essere incrementati per un ammontare fino a 2 euro (comma 492).

Infine, integrando il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le norme destinano anche al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti il gettito dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale (comma 493).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Interventi funzionali al Giubileo (comma 488)		75	305	8		75	305	8		75	305	8
Maggiori spese in conto capitale												
Interventi funzionali al Giubileo (comma 488)		50	70	100		10	35	45		10	35	45

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma, in merito al comma 492, che la possibilità di aumentare i contributi richiamati è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito che non si valutano trattandosi di una facoltà per gli enti.

La relazione tecnica chiarisce che il comma 493 non comporta nuovi o maggiori oneri dal momento che si limita ad individuare una nuova finalità

⁸⁸ Si tratta dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

⁸⁹ Si tratta del contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e del contributo previsto dall'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

di spesa – ossia finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - a cui gli enti territoriali possono destinare il gettito dell'imposta di soggiorno.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 488 prevede lo stanziamento di somme in conto capitale e di parte corrente per favorire la pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo 2025. A tal riguardo non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Con riferimento alle norme recate dal comma 492 che danno la possibilità agli enti territoriali di aumentare alcuni contributi, quale la tassa di soggiorno, a loro destinati non si hanno osservazioni da formulare atteso che la disposizione è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi che comunque non sono registrati sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alle norme recate dal comma 493 non si hanno, parimenti, osservazioni da formulare atteso che queste si limitano ad individuare una nuova finalità di spesa - ossia finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - a cui gli enti territoriali possono eventualmente destinare il gettito dell'imposta di soggiorno. In proposito non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento alle norme recate dai commi 489 e 490, approvate nel corso dell'esame al Senato, si rileva che queste stabiliscono che il Commissario straordinario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, può proporre al Dipartimento della protezione civile di coordinare l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile al fine di realizzare il concorso alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. All'attuazione di tali attività il Dipartimento provvede nel limite di 5 milioni di euro reperiti nell'ambito delle risorse previste dal comma 1. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare posto che la norma si limita a prevedere una specifica finalizzazione di spesa nell'ambito delle finalità di carattere generale cui sono destinate le risorse di cui al comma 1.

Commi 494 e 495
(Rimodulazione del fondo di solidarietà comunale)

Le norme rideterminano la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come riepilogato nella tabella n. 1 che segue (comma 494).

Tab. n. 1 – Riduzione del Fondo di solidarietà comunale

<i>(euro)</i>				
Anno	Dotazione specificata nell'articolo 1, comma 448 della legge n. 232/2016 (a)	Riduzione dotazione attuale ex art. 19, comma 8 del decreto legge n.124/2023 (b)	Nuova dotazione (c)	Riduzione della dotazione disposta dal ddl di bilancio (a – b – c)
2025	7.619.513.365		6.760.590.365	858.923.000
2026	7.830.513.365		6.760.590.365	1.069.923.000
2027	8.569.513.365		6.760.590.365	1.808.923.000
2028	8.637.513.365		6.760.590.365	1.876.923.000
2029	8.706.513.365		7.980.590.365	725.923.000
2030	8.744.513.365	71.982.000	7.908.608.365	763.923.000
Dal 2031	8.744.513.365	71.982.000	8.672.531.365	0

Sono poi apportate modifiche all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che definiva la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale. In particolare si interviene sulle lettere:

- *d*-quinquies) che definisce la quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario [comma 495, lettera *a*]);
- *d*-sexies) che definisce l'importo destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia [comma 495, lettera *b*]);
- *d*-octies) che definisce l'importo destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica [comma 495, lettera *c*]).

Le modifiche apportate alle lettere sopra citate eliminano ogni riferimento ad importi specificati per il conseguimento degli obiettivi recati dalle stesse

lettere per tutti gli anni a partire dal 2025. Le somme che in base alla legislazione vigente sono destinate alle finalità sopra indicate sono riepilogate nella tabella n. 2 che segue.

Tab. n. 2 – Soppressione di finalizzazioni di spesa previste a legislazione vigente

<i>(euro)</i>					
Anno	Let.d- <i>quinquies</i> , primo periodo	Let.d- <i>quinquies</i> , terzo periodo	Let. d- <i>sexies</i>	Let. d- <i>octies</i>	Totale
2025	390.923.000	68.000.000	300.000.000	100.000.000	858.923.000
2026	442.923.000	77.000.000	450.000.000	100.000.000	1.069.923.000
2027	501.923.000	87.000.000	1.100.000.000	120.000.000	1.808.923.000
2028	559.923.000	97.000.000	1.100.000.000	120.000.000	1.876.923.000
2029	618.923.000	107.000.000	1.100.000.000	120.000.000	1.945.923.000
2030	650.923.000	113.000.000	1.100.000.000	120.000.000	1.983.923.000
Dal 2031	650.923.000	113.000.000	1.100.000.000	120.000.000	1.983.923.000

Ulteriori modifiche all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introducono le seguenti lettere che definiscono nuove finalizzazioni di spesa [comma 495, lettera *d*):

- *d-novies*) che destina, a decorrere dal 2029, euro 1.100.000.000 annui ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il finanziamento degli asili nido;
- *d-decies*) che destina, a decorrere dal 2029, euro 120.000.000 annui ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il finanziamento del trasporto alunni con disabilità;
- *d-undecies*) che destina, a decorrere dal 2031, euro 763.923.000 annui ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per i servizi sociali.
- *d-duodecies*) che tiene conto che la dotazione del fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2030, è ridotta in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera *f*), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

In virtù delle seguenti ulteriori modifiche si determinano le seguenti nuove spese riepilogate nella tabella n. 3.

Tab. n. 3 – Nuove finalizzazioni di spesa*(euro)*

Anno	Let.d-novies,	Let.d-decies	Let. d-undecies	Totale
2029	1.100.000.000	120.000.000		1.220.000.000
2030	1.100.000.000	120.000.000		1.220.000.000
Dal 2031	1.100.000.000	120.000.000	763.923.000	1.983.923.000

Sommando algebricamente gli importi totali delle finalizzazioni di spesa sopresse e nuove si ottengono i dati riportati nella tabella n. 4.

Tab. n. 4 – Effetto finanziario delle modifiche alle finalizzazioni di spesa disposte dal testo in esame*(euro)*

Anno	Soppressione di finalizzazioni	Nuove finalizzazioni	Totale
2025	-858.923.000	0	-858.923.000
2026	-1.069.923.000	0	-1.069.923.000
2027	-1.808.923.000	0	-1.808.923.000
2028	-1.876.923.000	0	-1.876.923.000
2029	-1.945.923.000	1.220.000.000	-725.923.000
2030	-1.983.923.000	1.220.000.000	-763.923.000
Dal 2031	-1.983.923.000	1.983.923.000	0

Dall'esame dei dati di riepilogo delle tabelle n. 1 e n. 4 si può ricavare che la riduzione del Fondo di solidarietà comunale disposto dalle norme in esame è coerente con le modifiche alle finalizzazioni di spesa del Fondo disposte dalle medesime norme.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale			859,9	1069,9			859,9	1069,9			859,9	1069,9

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, specifica che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comportano minori oneri a carico della finanza pubblica pari a 858.923.000 euro per il 2025, 1.069.923.000

euro per il 2026, 1.808.923.000 euro per il 2027, 1.876.923.000 per il 2028, 725.923.000 per il 2029 e 763.923.000 euro per il 2030 che costituiscono copertura degli oneri recati dall'articolo 84, alla cui scheda si rinvia.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme riducono la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n.232, di un importo pari a 858.923.000 euro per il 2025, 1.069.923.000 euro per il 2026, 1.808.923.000 euro per il 2027, 1.876.923.000 per il 2028, 725.923.000 per il 2029 e 763.923.000 euro per il 2030. Tale importo è destinato al Fondo speciale per equità del livello dei servizi previsto dal comma 496 - ai sensi di quanto previsto dal comma 497 - che, a sua volta, è destinato ad essere ripartito tra i comuni. In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che il finanziamento complessivo dei comuni che si determina in forza dei commi 494 e 496 non muta rispetto alla legislazione vigente.*

Commi da 496 a 501 *(Fondo speciale equità livello dei servizi)*

La norma, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, istituisce, presso il Ministero dell'interno, un Fondo speciale con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030.

Il Fondo è destinato:

- a) quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I predetti contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del LEP definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di

97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro nel 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre per l'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio. I predetti contributi, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, sono stabiliti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato;

- b) ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di

appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il predetto contributo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse;

- c) ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 494.

In caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 e dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, lettere *dquinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*), risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui alla successiva disposizione per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l'inadempimento, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della SOSE S.p.A. il Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel Sindaco pro tempore del comune inadempiente; il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, in caso non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato e/o il LEP venga garantito. In caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del prefetto.

Nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali le risorse vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale equità livello dei servizi.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede alla disciplina attuativa di tale procedura.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi			858,9	1.069,9			858,9	1.069,9			858,9	1.069,9

La **relazione tecnica** afferma che, ai fini di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, è istituito il Fondo speciale equità livello dei servizi, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle soppressioni di cui al comma 2 dell'articolo 83.

Il citato fondo si esaurisce a decorrere dall'anno 2031, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni.

Si prevede che le risorse siano specificatamente destinate al potenziamento dei servizi sociali, agli asili nido e al trasporto alunni con disabilità, dei comuni delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna.

La norma comporta oneri per ciascuno degli anni 2025-2030, secondo il seguente profilo:

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
858.923	1.069.923.000	1.808.923	1.876.923.000	725.923.000	763.923.000	0

Le restanti disposizioni individuano le procedure volte a garantire ai cittadini, in ogni caso, l'erogazione del servizio. Il comma 5, infatti, specifica che le somme erogate al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati per il servizio sociale, per i servizi educativi dell'infanzia e per il trasporto degli studenti disabili, restano nelle disponibilità degli enti beneficiari, per essere comunque destinate alle finalità originarie. Per le somme relative a ciascuno degli anni 2021 e successivi non utilizzate, viene quindi delineata una procedura che porta al commissariamento degli enti risultati inadempienti a seguito del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del Fondo speciale equità livello dei servizi e del monitoraggio di cui alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016. Si chiarisce che nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. La RT afferma che le suddette disposizioni, di natura ordinamentale, non

comportano, quindi, oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività ivi previste il Ministero dell'interno provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo speciale equità livello dei servizi. In proposito non si hanno osservazioni da formulare trattandosi di oneri e coperture derivanti dalla rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al precedente comma 494, senza che si siano verificati nuovi oneri aggiuntivi.*

Con riferimento al commissario designato dal prefetto per l'esercizio del potere sostitutivo statale a fronte del mancato raggiungimento di obiettivi, appare necessario che il Governo chiarisca se allo stesso spettino compensi o altri emolumenti e, in caso affermativo, indichi a valere su quali risorse si dovrà provvedere a far fronte agli oneri che ne derivano.

Commi da 502 a 505

(Misure in favore degli enti locali, di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:

- popolazione ISTAT al 31 dicembre 2022 ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
- reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili;
- indice di vulnerabilità sociale e materiale superiore alla media nazionale.

Il fondo è ripartito in proporzione alla popolazione con decreto del Ministro dell'interno (commi 502 e 503).

Sono, inoltre, apportate modifiche all'articolo 17, comma 6 del decreto legislativo n. 231 del 2007 – che tratta degli obblighi di adeguata verifica della clientela – per rendere più stringenti alcuni controlli in caso di prestazione di servizi di pagamento e di emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite una serie di soggetti quali, ad esempio, gli agenti in attività finanziaria, le banche, Poste italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (comma 504).

Infine si prevede che il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano⁹⁰ sia incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno anni 2024, 2025 e 2026 (comma 505).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Fondo per i comuni soggetti a spopolamento (comma 502)		30				30				30		
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con aree a statuto speciale (comma 505)		10	10	10		10	10	10		10	10	10

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, specifica che il comma 504 non reca oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme ai commi 502 e 503 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni soggetti a spopolamento. In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, che costituisce limite massimo di spesa.

Si rileva, altresì, che le norme del comma 505 incrementano la dotazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano⁹¹ di 10 milioni di euro per ciascuno anni 2024, 2025 e 2026. In merito ai profili di quantificazione, anche in tale caso, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, che costituisce tetto di spesa.

⁹⁰ Di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81.

⁹¹ D34/202i cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81.

Si rileva, infine, che il comma 504 rende più stringenti gli obblighi di adeguata verifica della clientela in caso di prestazione di servizi di pagamento e di emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite una serie di soggetti quali, ad esempio, gli agenti in attività finanziaria, le banche, Poste italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. Tanto premesso, atteso il carattere ordinamentale delle norme, non si hanno rilievi da formulare.

Commi da 506 a 508

(Conguaglio ristori Covid-19 enti locali e Fondo per enti locali in deficit di risorse per gli effetti del Covid-19)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, apportano modifiche all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha previsto l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per il medesimo anno, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19. Il citato comma 1 prevede anche che le somme ricevute in eccesso devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le modifiche stabiliscono, invece che le medesime risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, anno in cui deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro (comma 506).

Modifiche di carattere analogo sono apportate all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, che tratta delle risorse recate dall'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, che aveva integrato la dotazione del fondo di cui al prima citato articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 n. 34 del 2020, per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali anche nell'anno 2021. L'articolo 13, comma 1 del decreto legge n. 4 del 2022 prevede che le dotazioni del fondo possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per ristorare gli enti locali dell'eventuale perdita di gettito subita in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Anche in tale caso le modifiche stabiliscono che le medesime risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (comma 507).

Si prevede, poi, che nello stato di previsione del Ministero dell'interno sia istituito un fondo di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare, prioritariamente, e in quote costanti nel quadriennio 2024-2027, agli enti locali in deficit di risorse con riferimento

agli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, così come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno (comma 508).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Fondo da destinare agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza COVID-19		113	113	113		113	113	113		113	113	113

La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 506 a 508, si evidenzia preliminarmente che il Tavolo tecnico – istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa – in questa fase conclusiva, si sta occupando di proporre i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese rispetto ai ristori erogati. Il comma 1 del richiamato articolo 106 prevede, in particolare, che “Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021”.

In attesa della conclusione dell'iter di definizione del richiamato Decreto del Ministro dell'interno, il quadro finanziario risulta essere il seguente:

Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane:

- enti in deficit di risorse Covid, n. 1.235, per un importo di 137 milioni di euro;
- enti in eccedenza di risorse Covid, n. 2.790, per un importo di 254 milioni di euro.

Tenendo conto che per gli Enti in deficit di risorse rispetto ai fabbisogni Covid deve essere prevista l'integrazione delle risorse assegnate e che, a livello di comparto, le risorse eccedenti, rispetto ai fabbisogni Covid, sono pari a 254 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i ristori specifici di spesa non utilizzati, inclusi i ristori assegnati per i costi energetici nell'anno 2022, pari a 135 milioni di euro, le risorse da acquisire al bilancio dello Stato sono stimate per un totale complessivo di 389 milioni di euro (254 + 135 milioni).

Province e Città metropolitane:

- enti in deficit di risorse, n. 6, per un importo di 6,8 milioni di euro;
- enti in eccedenza di risorse, n. 19, per un importo di 35,7 milioni di euro.

Tenendo conto che per gli enti in deficit di risorse rispetto ai fabbisogni Covid deve essere prevista l'integrazione delle risorse assegnate e che, a livello di comparto, le risorse eccedenti, rispetto ai fabbisogni Covid, sono pari a 35,7 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i ristori specifici di spesa non utilizzati, inclusi i ristori assegnati per i costi energetici nell'anno 2022, pari a 6,5 milioni di euro, le risorse da acquisire al bilancio dello Stato sono stimate per un totale complessivo di 42,2 milioni di euro (35,7 + 6,5 milioni).

Ciò premesso, i commi 506 e 507 prevedono che le somme ricevute in eccesso da parte degli Enti locali, per un ammontare complessivo stimato di circa 431,2 milioni di euro (389 + 42,2 milioni), sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (107,8 milioni di euro circa), secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'interno.

La relazione tecnica afferma, infine, che le disposizioni di cui ai commi 506 e 507 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce poi il contenuto delle norme recate dal comma 508.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme recate dal comma 506 apportano modifiche all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha previsto l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per il medesimo anno, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19. Il citato comma 1 prevede anche che le somme

ricevute in eccesso devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le modifiche stabiliscono, invece che le medesime risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, anno in cui deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro. Si rileva, altresì, che il successivo comma 507 apporta modifiche di carattere analogo all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, che tratta di risorse che hanno integrato la dotazione del fondo di cui al prima citato articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 n. 34 del 2020, per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali anche nell'anno 2021. Si rileva, infine, che la relazione tecnica assume la neutralità finanziaria delle disposizioni che stabiliscono che le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. Tanto premesso deve rilevarsi che tale neutralità finanziaria sarebbe effettivamente tale solo nel caso in cui nei tendenziali di finanza pubblica la restituzione delle somme in questione fosse stata scontata coerentemente alle modalità appena descritte che tuttavia non appaiono coerenti con la formulazione della norma prima della approvazione del testo in esame. Andrebbero, pertanto, acquisiti ulteriori elementi in proposito.

Si rileva, poi, che il comma 508 istituisce un fondo di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare, prioritariamente, e in quote costanti nel quadriennio 2024-2027, agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento che è configurato come tetto massimo di spesa.

Comma 509

(Riduzione delle risorse destinate al sostegno degli esercizi commerciali in comuni fino a 20.000 abitanti)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, stabiliscono che le risorse di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 13 milioni di euro per l'anno 2026 e per 17 milioni di euro nell'anno 2027. Si tratta di risorse, pari a 20 milioni a decorrere dal 2023, destinate alla concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività in determinati settori⁹², che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali

⁹² La norma parla di artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio.

già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Riduzione risorse per contributi per la promozione dell'economia locale		19	19	13		19	19	13		19	19	13

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme riducono le risorse di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 13 milioni di euro per l'anno 2026 e per 17 milioni di euro nell'anno 2027. Si tratta di risorse, pari a 20 milioni a decorrere dal 2023, destinate alla concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività in determinati settori, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le somme in questione erano destinate alla erogazione di contributi che erano concessi fino all'esaurimento delle risorse iscritte in bilancio e dunque l'importo dei contributi erogabile appare rimodulabile.*

Comma 510

(Riduzione di contributi in favore dei piccoli comuni)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, riducono le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027. Il citato articolo 30, comma 14-bis prevede che per stabilizzare i contributi a favore dei comuni

allo scopo di potenziare determinati investimenti⁹³, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione di interventi. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Riduzione delle risorse destinate all'attuazione di un programma pluriennale di interventi nei piccoli comuni		44	14			44	14			44	14	

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme riducono le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027. Il citato articolo 30, comma 14-bis prevede che per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare determinati investimenti, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione di interventi. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Tanto premesso,

⁹³ Si tratta degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

appare necessario che il Governo chiarisca se la riduzione delle risorse non sia suscettibile di pregiudicare l'attuazione del programma pluriennale di interventi finanziato con le medesime risorse che potrebbe essere già stato avviato dai comuni destinatari dei contributi.

Comma 511
(Contributo alla Fondazione gazzetta amministrativa della Repubblica italiana)

Le norme, introdotte al Senato, stabiliscono che le pubbliche amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitività della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di *rating*. Le norme, inoltre, assegnano alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Fondazione gazzetta amministrativa della Repubblica italiana		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme stabiliscono che le pubbliche amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitività della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di *rating* (primo periodo). Le norme, inoltre, assegnano alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a

100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 richiamando le finalità illustrate in precedenza (secondo periodo).

In proposito, si osserva che il primo periodo appare obbligare tutte le pubbliche amministrazioni che intendano ricorrere a soggetti esterni per le attività di semplificazione ed efficientamento sopra descritte, ad avvalersi - in via esclusiva e senza previa procedura di selezione competitiva del contraente - di un soggetto esterno all'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche. Ciò stante, appare pertanto necessario che il Governo chiarisca la compatibilità di tale procedura con la disciplina eurounitaria in materia di contratti pubblici, al fine di escludere l'eventualità dell'apertura di una procedura di infrazione.

Circa il contributo disposto dal secondo periodo non si hanno osservazioni da formulare posto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 512

(Contributo alla Fondazione per la sussidiarietà)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, concedono alla Fondazione per la sussidiarietà un contributo di funzionamento pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Contributo alla Fondazione per la Sussidiarietà		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme concedono alla Fondazione per la sussidiarietà un contributo di funzionamento pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare nel considerato che l'onere recato dalle norme è configurato quale tetto massimo di spesa.

Comma 514

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - tabelle A e B)

La norma quantifica gli importi da iscrivere nei fondi speciali (Tabelle A e B, rispettivamente per la parte corrente e in conto capitale), per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di bilancio (fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026), allegate al disegno di legge in esame.

Il **prospetto riepilogativo** riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente (comma 514)		70,6	424,9	437,1		70,6	437,1	437,1		70,6	437,1	437,1
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di conto capitale (comma 514)		44,0	40,7	50,7		44,0	40,7	50,7		44,0	40,7	50,7

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia che la norma quantifica gli importi da iscrivere nei fondi speciali (Tabelle A e B, rispettivamente per la parte corrente e in conto capitale), per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel predetto triennio. Al riguardo non si hanno osservazioni dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.*

Comma 515

(Compensazione in favore di ANAS S.p.A. dalla riduzione delle entrate nel periodo Covid)

Le norme – introdotte al Senato – riducono di 7.270.000 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, volta a compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020, in ragione di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034.

Si ricorda che l'articolo 25, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge n. 4 del 2022, ha ridotto la suddetta autorizzazione di spesa in ragione di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 214, c. 1 del D.L. 34/2020 - contributo straordinario per compensazione minori incassi ANAS		7,5				7,5				7,5		

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame riducono di 7.270.000 milioni di euro l'autorizzazione di spesa, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, volta a compensare A.N.A.S.*

S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020, in ragione di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034.

Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma da parte del Governo, della disponibilità delle risorse attinte dalla predetta autorizzazione di spesa.

Comma 516 **(Fondo per esigenze indifferibili)**

La norma, modificata al Senato, incrementa il Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di euro 490.828 per l'anno 2024, euro 1.011.854 per l'anno 2025, euro 1.211.854 per l'anno 2026, euro 10.316.301 per l'anno 2027, 12.116.301 per l'anno 2028, 12.716.301 per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e 12.816.301 a decorrere dall'anno 2031⁹⁴.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo esigenze indifferibili (FEI) di cui all'art. 1, c. 200 della legge n. 190/2014.		0,5	1,0	1,2		0,5	1,0	1,2		0,5	1,0	1,2

La **relazione tecnica** ripete il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione. non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la disposizione, rifinanziando il Fondo esigenze indifferibili, determina un onere limitato all'ammontare del rifinanziamento previsto.

⁹⁴ Nella sua formulazione originaria, la norma prevedeva di incrementare il Fondo esigenze indifferibili per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Comma 517
(Bulloneria Morino di Vogogna)

Le norme – inserite durante l’esame al Senato – autorizzano la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del Comune di Vogogna per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). l’intervento di recupero della Bulloneria Morino di Vogogna.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Finanziamento dell'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) (comma 517)		0,3				0,3				0,3		

La **relazione tecnica** ripete il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione,** si rileva che la disposizione autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del Comune di Vogogna per finanziare l’intervento di recupero della Bulloneria Morino di Vogogna. In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è configurato quale limite massimo di spesa.*

Comma 518
(Riduzione FISPE)

La norma riduce il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 di 11, 6 milioni di euro per l’anno 2025 e di 5,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
			11,6	5,8			11,6	5,8			11,6	5,8

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.*

Comma 519

(Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)

La norma rfinanzia di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (primo periodo).

La disposizione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a ripartire le risorse del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite iscritte al conto sospeso, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (secondo periodo).

Prevede, infine, che le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio siano conservate in bilancio al termine di ciascun anno per essere utilizzate nell'esercizio successivo (terzo periodo).

Si rammenta che disposizioni di identica portata normativa sono state previste in casi passati.

Limitandosi agli anni recenti un rifinanziamento affine a quello del primo periodo è stato stabilito dal comma 10 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 137 del 2020 (per 90 milioni di euro per il 2020). L'allegato 3 ha ascrivito alla disposizione effetti di maggior spesa per, appunto 90 milioni sul 2024 sul solo

saldo netto da finanziare, coerentemente con il trattamento della disposizione ora in esame.

Disposizioni procedurali identiche a quelle ora recate dal secondo e dal terzo periodo sono inserite costantemente nelle leggi di bilancio in Sezione II (ad es., da ultimo, articolo 20, comma 26, della legge di bilancio per il 2023) ed alle stesse non sono ascritti effetti sui saldi.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Rifinanziamento del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso		2000,0	2000,0	2000,0								

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione produce effetti solo in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2 miliardi in ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli effetti in termini di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto sono invece registrati al momento in cui i pagamenti vengono effettuati.

In merito ai profili di quantificazione, il primo periodo rifinanzia di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il secondo periodo autorizza altresì il Ministro dell'economia e delle finanze a ripartire le risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite iscritte al conto sospeso, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato. Il terzo periodo prevede, infine, che le risorse del fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio siano conservate in bilancio al termine di ciascun anno per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

In proposito, circa il primo periodo, pur rilevando che il rifinanziamento opera nel limite della spesa autorizzata, tenuto conto del suo importo non irrilevante e del fatto che non si tratta di disposizioni ripetute di prassi, andrebbero acquisiti elementi circa le partite contabili che hanno già

prodotto effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ma non ancora di saldo netto da finanziare.

Circa il secondo e il terzo periodo non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 520

(Commissione per la valutazione dei criteri da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni)

Le norme istituiscono presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del prodotto interno lordo (PIL). All'attuazione del presente comma si procede, anche sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Ai componenti della commissione di cui al presente comma non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi di spese né altre utilità comunque denominate.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che le norme recano una espressa previsione che esclude la corresponsione di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati ai componenti della Commissione istituita dalle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme istituiscono una Commissione al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita. Si rileva che le norme specificano che ai componenti della Commissione non sono dovuti compensi, rimborsi di spese né altre utilità comunque denominate. Tanto premesso, si osserva che la norma non reca una clausola di invarianza con riferimento ai possibili costi di funzionamento della Commissione né la relazione tecnica

fornisce indicazioni in proposito. Appare, pertanto, opportuno che siano forniti in merito indicazioni da parte del Governo.

Comma 521

(Adeguamento del requisito per l'accesso alla pensione di anzianità alla speranza di vita)

Le norme modificano le seguenti disposizioni del decreto legge n. 4 del 2019:

- l'articolo 15, comma 2, che nel testo vigente stabilisce che per il requisito contributivo richiesto per l'accesso a pensione di anzianità non trovano applicazione fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita;
- l'articolo 17, comma 1, che nel testo vigente stabilisce che per il requisito contributivo richiesto per l'accesso a pensione di anzianità da parte dei lavoratori precoci non trovano applicazione fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita.

In entrambi i casi si stabilisce che la mancata applicazione termini al 31 dicembre 2024 in luogo del 31 dicembre 2026.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 4 del 2019 aveva ascrivito ai due articoli ora modificati, complessivamente considerati nell'ambito di un intervento di sospensione degli incrementi legati all'incremento della speranza di vita, effetti onerosi su proiezione decennale, che andavano da 31,0 milioni per l'anno 2019 a 219,5 milioni per l'anno 2028.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, specifica che la disposizione non ha effetti finanziari, atteso che come indicato dal relativo decreto direttoriale del 18 luglio 2023, pubblicato in GU, serie generale n. 243, il 17 ottobre 2023 l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2025 è pari a zero mesi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme anticipano al 1° gennaio 2025, rispetto alla data del 1° gennaio 2027, la ripresa dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato alle variazioni della speranza di vita. Si rileva, altresì, che la relazione tecnica esplicita che la disposizione non ha effetti finanziari, atteso che come indicato dal relativo decreto direttoriale del 18 luglio 2023, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2025 è pari a zero mesi.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alle disposizioni che inizialmente avevano introdotto la sospensione fino al 2026 erano stati ascritti effetti onerosi.

Comma 522 ***(Pensionamento lavoratori precoci)***

Le norme riducono di 10 milioni di euro per il 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alle agevolazioni per il pensionamento dei lavoratori cosiddetti precoci, di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Riduzione risorse pensionamento lavoratori precoci		10,0				10,0				10,0		

La **relazione tecnica** afferma che la riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici pensionistici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio come certificata dalle specifiche Conferenze dei servizi e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame riducono di 10 milioni di euro per il 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alle agevolazioni per il pensionamento dei lavoratori cosiddetti precoci, di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016.

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla RT, secondo cui la riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici pensionistici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio, non vi sono osservazioni da formulare.

Commi da 523 a 526 **(Spending review *dei Ministeri*)**

Le norme stabiliscono che ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Da un esame dell'Allegato VI risulta che il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026.

Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 523).

Si prevede, inoltre, che su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, è possibile modificare in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge, inerenti al riparto dei fondi per investimenti⁹⁵ fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 524).

Infine si prevede che al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti in relazione all'articolo 22-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009 - che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa - le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del monitoraggio (comma 526).

⁹⁵ Sono richiamati i fondi istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Concorso delle amministrazioni centrali agli obiettivi di finanza pubblica (comma 523)		769,6	780,3	753,4		769,6	780,3	753,4		769,6	780,3	753,4
Minori spese in conto capitale												
Concorso delle amministrazioni centrali agli obiettivi di finanza pubblica (comma 523)		52,0	96,9	144,7		46,2	87,6	129,5		46,2	87,6	129,5

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme riducono le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI. Dette riduzioni di spesa ammontano, per la parte corrente a 796,6 milioni per il 2024, 780,3 milioni per il 2025 e 753,4 milioni annui a decorrere dal 2026 con effetti identici sui tre saldi di finanza pubblica mentre per la parte in conto capitale risultano pari a 52 milioni per il 2024, 96,9 milioni per il 2025 e 144,7 milioni a decorrere dal 2026, in termini di saldo netto da finanziare e a 46,2 milioni per il 2024, 87,6 milioni per il 2025 e 129,5 milioni a decorrere dal 2026 sul saldo di indebitamento netto e fabbisogno.

Inoltre, nell'ambito delle predette riduzioni, quelle predeterminate con legge sono pari a 492,2 milioni per il 2024, 541,4 milioni per il 2025, 521,7 milioni per il 2026 ma dalla relazione tecnica non si ha contezza dei capitoli incisi ma solo delle missioni e dei programmi interessati dai tagli.

Si rammenta, infine, che i risparmi in oggetto si aggiungono a quanto già previsto dalla precedente manovra di bilancio sulla base del percorso di revisione della spesa già avviato lo scorso anno con il DEF 2022 e attuato con il D.P.C.M. 4 novembre 2022, che ha previsto il conseguimento di risparmi per 1,2 miliardi nel 2024 e 1,5 miliardi annui a decorrere dal 2025. Alla luce di tali premesse risulterebbe utile che fossero fornite le seguenti ulteriori informazioni:

- *che fossero fornite indicazioni circa l'effettivo conseguimento degli obiettivi di spending review fissati da disposizioni già vigenti e degli eventuali rifinanziamenti disposti su capitoli oggetto di riduzione;*
- *che fossero indicati i capitoli oggetto di riduzioni con particolare riguardo alla riduzione degli importi predeterminati con legge. Tali evidenze potrebbero chiarire se le somme oggetto di taglio non compromettono il conseguimento di finalità che sono comunque obiettivi irrinunciabili dell'azione amministrativa e che, dunque, potrebbero dar luogo a futuri incrementi di spesa in funzione del necessario conseguimento di tali obiettivi;*
- *con riguardo al taglio delle spese in conto capitale, considerato che gli effetti finanziari sul saldo di indebitamento netto sono pari a circa il 90 per cento della spesa in competenza, si rileva che la riduzione dovrebbe riguardare beni di investimento con un elevato indice di spendibilità. Alla luce di tali considerazioni dovrebbe essere chiarito attraverso quali meccanismi si intende agire su cronoprogrammi dei pagamenti relativi a stati di avanzamento lavori già completati o prossimi al completamento senza incorrere in ritardi non consentiti dalla normativa europea in materia di pagamenti dei fornitori.*

Su tali aspetti appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Comma 527

(Concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

Le norme stabiliscono che le regioni a statuto ordinario, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui. Il riparto del concorso alla finanza pubblica è effettuato, entro il 30 aprile 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni e formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario						350	350	350		350	350	350
Maggiori entrate extratributarie												
Concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario		350	350	350								

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme stabiliscono che le regioni a statuto ordinario, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui. Tanto premesso non si hanno rilievi da formulare atteso che le norme definiscono il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle citate regioni, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la misura del contributo richiesto sia effettivamente sostenibile.

Comma 528

(Applicabilità della normativa IMU nel Friuli Venezia Giulia)

Le norme integrano il testo dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che reca disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Si ricorda che l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che l'istituenda imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

Le integrazioni disposte prevedono che tale sostituzione si verifichi, dal periodo di imposta 2023, anche con riferimento all'imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, modificando il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, precisa che l'effetto sostitutivo IMU/IRPEF si applica, oltre che per l'imposta municipale immobiliare (IMI) e per l'imposta municipale immobiliare semplice (IMIS), dall'anno 2023 anche per l'imposta locale immobiliare (ILIA). La relazione tecnica ricorda che l'ILIA è stata istituita dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con legge regionale n. 17 del 2022, secondo quanto previsto dallo Statuto di autonomia, e si applica dal 2023 in sostituzione dell'IMU. La presente proposta, secondo la relazione tecnica, ha di fatto carattere formale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria considerato che l'ILIA sostituisce dal corrente anno l'IMU e le previsioni di entrata del bilancio dello Stato già considerano gli effetti della sostituzione dell'IRPEF e relative addizionali.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme stabiliscono che, dal periodo di imposta 2023, l'imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli-Venezia Giulia sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. La relazione tecnica afferma che la disposizione ha, di fatto, carattere formale e ad essa non si ascrivono effetti di natura finanziaria considerato che l'ILIA sostituisce dal corrente anno l'IMU e le previsioni di entrata del bilancio dello Stato già considerano gli effetti della sostituzione dell'IRPEF e relative addizionali. Tanto premesso si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica.*

Commi da 529 a 532

(Misure sul trasporto aereo nel Friuli Venezia Giulia)

Normativa vigente. L'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 ha istituito l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari a 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri: il 40 per cento del totale deve essere destinato a favore dei comuni del sedime

aeroportuale o con lo stesso confinanti [lettera a)] e il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie [lettera b)]

Le norme stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2024 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003. Conseguentemente ai comuni della Regione non sono dovuti i trasferimenti derivanti da parte dell'incasso dell'addizionale e, parallelamente, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati (comma 529): a tal fine, a decorrere dall'anno 2024, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, versa entro il 30 aprile di ciascun anno la somma di 2.500.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato (comma 530).

In relazione ai mancati introiti derivanti dai diritti d'imbarco non più dovuti, si dispone che a decorrere dall'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale⁹⁶ sia incrementata di 1.925.000 euro annui (comma 531). Si prevede, inoltre, che a decorrere dall'anno 2024, l'importo di 575.000 euro annui è destinato alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a)⁹⁷ e b)⁹⁸, della legge 21 dicembre 2003, n. 350 ossia alle finalità a cui erano già destinate le entrate dell'addizionale disapplicata ai sensi del comma 529 (comma 532).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁹⁶ Costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249. L'articolo disciplina un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

⁹⁷ Ossia a favore dei comuni dei sedimi aeroportuali o con questi confinanti.

⁹⁸ Ossia il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori entrate extratributarie												
Disapplicazione addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia		0,6	0,6	0,6		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Regione Friuli Venezia Giulia		2,5	2,5	2,5								
Minori spese correnti												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Regione Friuli Venezia Giulia						2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e del sistema aeroportuale		1,9	1,9	1,9								

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia la disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come successivamente incrementata. Conseguentemente ai comuni della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

Il comma 530 prevede che ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia versa annualmente l'importo di

2.500.000, all'entrata del bilancio dello Stato, determinato, in via forfettaria e prudenziale, sulla base della quota dell'addizionale comunale di imbarco e successivi incrementi riscossa nell'anno 2022 in relazione al numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali ubicati nella medesima regione.

Conseguentemente, il comma 531 prevede che la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale destinatario del 77 per cento delle addizionali comunali oggetto di disapplicazione, è incrementata per un importo pari a 1.925.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 532 prevede che a decorrere dall'anno 2024, la restante quota del 23 per cento, pari a 575.000 euro annui è destinata alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), al netto della quota a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, al cui ristoro provvede la medesima regione, e della lettera b), della legge 21 dicembre 2003, n. 350.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme dei commi 529 e 530 stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2024 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003. Poiché ai comuni della Regione non sono quindi più dovuti i trasferimenti che derivano dall'incasso dell'addizionale, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati, a decorrere dall'anno 2024, versando entro il 30 aprile di ciascun anno la somma di 2.500.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato. L'effetto complessivo delle norme appare essere quello di spostare l'onere dell'addizionale d'imbarco dai passeggeri alla Regione che provvederà a versarla allo Stato. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare considerato che il Governo ha confermato, nella relazione tecnica, che le entrate registrate nel 2022 derivanti dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili, applicata nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, corrispondono effettivamente a 2,5 milioni di euro annui.*

Si rileva, inoltre, che le norme dei commi 531 e 532 stabiliscono, rispettivamente, che a decorrere dall'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale⁹⁹ sia incrementata di 1.925.000 euro annui e che l'importo di 575.000 euro annui

⁹⁹ Costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249. L'articolo disciplina un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

è destinato alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a)¹⁰⁰ e b)¹⁰¹, della legge 21 dicembre 2003, n. 350.

Tutto ciò considerato, appare necessario acquisire conferma da parte del Governo che la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia possa far fronte agli oneri su di essa gravanti nel rispetto dei vincoli di bilancio vigenti.

Commi da 533 a 535 **(Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica)**

Le norme stabiliscono che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. Sono esclusi dal concorso gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi (comma 533). Gli importi del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno (comma 534). Il contributo alla finanza pubblica in oggetto è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n.178. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n.228 che disciplinano il recupero, da parte del Ministero dell'interno, delle somme dovute dagli enti territoriali (comma 535).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁰⁰ Ossia a favore dei comuni dei sedimi aeroportuali o con questi confinanti.

¹⁰¹ Ossia il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Contributo alla finanza pubblica dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna (comma 533)						200	200	200		200	200	200
Contributo alla finanza pubblica delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna (comma 533)						50	50	50		50	50	50
Maggiori entrate extratributarie												
Contributo alla finanza pubblica dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna (comma 533)		200	200	200								
Contributo alla finanza pubblica delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna (comma 533)						50	50	50		50	50	50

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme stabiliscono che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.*

Tanto premesso non si hanno rilievi da formulare atteso che le norme definiscono il contributo alla finanza pubblica dovuto dagli enti territoriali, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la misura del contributo richiesto sia effettivamente sostenibile.

Comma 536

(Permessi retribuiti per mandato elettorale negli enti locali)

Le norme hanno ad oggetto i permessi retribuiti che gli articoli 79 e 80 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, riconoscono ai lavoratori dipendenti pubblici e privati componenti dei consigli, delle giunte o svolgenti le funzioni di sindaco o presidente negli enti locali.

In particolare le norme stabiliscono che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche e non (come ora prevede il citato articolo 80 del TUEL) dell'ente in cui prestano servizio.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione modifica il criterio in base al quale sono fatti gravare gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente diverso da quello in cui prestano servizio, che vengono ora posti direttamente a carico dell'ente cui le predette funzioni sono svolte.

Tale innovazione, non modificando la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del TUEL, non determina nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme dispongono che, per i dipendenti degli enti locali, i permessi retribuiti per mandato elettorale (di cui agli articoli 79 e 80 del testo unico degli enti locali) sono a carico dell'ente presso cui essi svolgono la funzione elettorale e non più a carico dell'ente presso cui prestano servizio. La relazione tecnica non ascrive effetti alla norma poiché afferma che la stessa non modifica la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma si limita ad identificare un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano.

In proposito, pur condividendo l'assunto che per la pubblica amministrazione nel suo insieme le variazioni introdotte sono compensative tra di loro, andrebbe comunque acquisito dal Governo un chiarimento circa l'ipotesi che per i singoli enti interessati – sottoposti, si rammenta, a un vincolo di bilancio – si abbia una ricomposizione di spese, con conseguenti aperture di spazi finanziari per alcuni enti locali e insorgenze di nuovi oneri non previsti a legislazione vigente per altri enti.

Comma 537 ***(Contenimento delle spese delle Agenzie fiscali)***

Le norme modificano l'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il comma 21-*sexies*, nel testo vigente, stabilisce che fino al 2023 le Agenzie fiscali possono assolvere alcuni obblighi di contenimento delle spese effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

Le modifiche prolungano la vigenza della norma appena descritta fino al 2026.

Sono inoltre mantenute espressamente ferme, a fini di coordinamento, le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esclude le agenzie fiscali da determinati obblighi di riduzione di spesa in quanto le stesse vi provvedono mediante il riversamento sopra descritto.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, specifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto garantisce il mantenimento dello stesso importo del versamento annuo finora dovuto dalle agenzie fiscali in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che le Agenzie fiscali possano assolvere alle vigenti disposizioni in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, effettuando anche negli anni 2024, 2025 e 2026 un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni annue previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento. Inoltre viene fatta espressamente salva la disposizione di cui al comma 591 dell'articolo 1 della legge di bilancio per

il 2020 che esclude le agenzie fiscali da determinati obblighi di risparmio in quanto le stesse vi provvedono mediante il predetto meccanismo di riversamento al bilancio dello Stato.

Tanto premesso non si hanno rilievi da formulare dal momento che la norma stabilisce che anche per gli anni 2024-2026 continui a trovare applicazione una norma che è già stata applicata negli anni che vanno dal 2011 al 2023.

Appare comunque utile acquisire l'avviso del Governo circa l'opportunità di coordinare la proroga della disposizione che consente il riversamento (fino al 2026) con il mantenimento del comma 591 (sopra descritto) che ha invece carattere permanente, ciò al fine di chiarire le modalità con cui le Agenzie fiscali concorreranno al contenimento della spesa pubblica a partire dal 2027.

Comma 538

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

Le norme modificano l'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220 riducendo da 750 a 700 milioni il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti per il cinema e l'audiovisivo		50	50	50		50	50	50		50	50	50

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme riducono da 750 a 700 milioni annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Tanto premesso

non si hanno rilievi da formulare dal momento che il Fondo opera comunque nell'ambito della dotazione prevista a bilancio.

Comma 539

(Misure in materia di revisione della spesa di giustizia - Notifica della sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato)

La norma modifica il DPR n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia) con specifico riguardo alla disciplina del processo di recupero del mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato. In particolare la norma:

- sopprime il comma 1-ter dell'articolo 16 che, nel testo vigente, prevede che la sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento, sia notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l'ufficio (lettera a));
- integra l'articolo 248, comma 1, prevedendo che nell'invito al pagamento dell'importo dovuto - notificato in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato - debba essere data espressa avvertenza che si procederà, in caso di mancato pagamento entro un mese, non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, come previsto nel testo vigente, ma anche all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del Testo unico (lett. b)).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 926), ribadisce il contenuto della norma e riferisce che dal punto di vista finanziario, la proposta normativa in esame potrebbe determinare minori spese, prudenzialmente non quantificate.

Viene, inoltre, precisato che la disposizione intende ridurre le fasi di recupero ad una sola fase di riscossione bonaria e ad una sola fase di riscossione a mezzo ruolo, mediante l'inserimento della sanzione per la mancata integrazione o versamento del contributo unificato direttamente all'interno del ruolo esattoriale, alla stregua di ciò che avviene per la maggior parte dei tributi. Rispetto alla legislazione vigente, la procedura prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato nel momento in cui ha origine l'obbligo di versamento dello stesso, al ricorrente è notificato l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro un mese, si procederà all'iscrizione a ruolo della somma

richiesta, con addebito degli interessi al saggio legale, oltre che all'applicazione della relativa sanzione. La relazione tecnica evidenzia i seguenti vantaggi conseguibili mediante la proposta. In particolare vi sarebbe una razionalizzazione e velocizzazione del processo di recupero mediante il superamento della doppia fase di riscossione bonaria e della doppia fase di riscossione coattiva, qualora il contribuente intenda prevenire la notifica della cartella esattoriale. Inoltre, si verificherebbe una riduzione degli atti notificati ai debitori di giustizia ed agli avvocati, limitandosi alla notifica di un solo avviso di pagamento ed una sola cartella esattoriale in caso di mancato pagamento, con conseguente risparmio di costi relativi alle spese di notifica degli atti, cartellazione degli inviti non pagati ed acquisizione dei modelli F23. Quanto agli effetti sul recupero di entrate da contributo unificato derivanti dalla nuova procedura, la relazione tecnica sottolinea che, pur a fronte dell'effetto di anticipazione correlato al comportamento dei debitori che non intendano addivenire alla notifica della cartella, con i relativi aggravii, deve sempre essere considerata la possibilità di rateizzazione del relativo debito, ove iscritto a ruolo. Nel complesso, quindi, si reputa prudenziale non considerare, ai fini dei saldi, eventuali effetti positivi.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione apporta talune modifiche alla disciplina del processo di recupero dell'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato. La relazione tecnica riferisce che la norma è finalizzata a ridurre le fasi di recupero ad una sola fase di riscossione bonaria e ad una sola fase di riscossione a mezzo ruolo, mediante l'inserimento della sanzione per la mancata integrazione o versamento del contributo unificato direttamente all'interno del ruolo esattoriale. La relazione tecnica evidenzia, altresì, che dalla stessa disposizione potrebbero determinarsi effetti positivi per la finanza pubblica, prudenzialmente non quantificati. Tanto premesso, stante il contenuto procedurale della disposizione, non si formulano osservazioni.*

Comma 540

(Misure in materia di revisione della spesa - Compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari)

Normativa vigente. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2006 prevede che ai componenti non togati dei consigli giudiziari venga corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è demandata ad un decreto interministeriale. Si evidenzia che i Consigli giudiziari - disciplinati dagli articoli da 9 a 16 del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2006 - sono costituiti presso ciascun distretto di Corte d'Appello e sono composti da: il Presidente della Corte d'Appello, che lo presiede; il Procuratore generale presso la Corte d'Appello; magistrati con funzioni giudicanti; magistrati con funzioni requirenti, uno o più professori universitari in materie giuridiche; due o più avvocati. Il numero dei

componenti complessivi varia proporzionalmente in funzione del numero di magistrati in servizio nel distretto.

La norma dispone l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2006, che disciplina i compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari (comma 15).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Abrogazione dei gettoni di presenza ai componenti non togati dei consigli giudiziari, (comma 15)		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 926), ribadisce il contenuto della norma e riferisce che dalla disposizione discende un risparmio di spesa di 121.440 euro annui a decorrere dal 2024 come rappresentato dalla seguente tabella.

(euro)

Gettoni di presenza ai componenti non togati dei consigli giudiziari	
Importo gettone di presenza in euro	30,00
Numero complessivo componenti non togati Consigli giudiziari	92
Sedute mensili previste	2
Mesi attività	11
Numero complessivo gettoni di presenza	2.024
Totale annuo in euro	60.720,00
Gettoni di presenza ai componenti non togati dei consigli giudiziari (sezione autonoma giudici di pace)	
Importo gettone di presenza in euro	30,00
Numero complessivo componenti non togati Consigli giudiziari	92
Sedute mensili previste	2
Mesi attività	11
Numero complessivo gettoni di presenza	2.024
Totale annuo in euro	60.720,00
Totale Complessivo in euro	121.440,00

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma dispone l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2006 che disciplina i compensi spettanti ai componenti non togati dei Consigli giudiziari. Alla disposizione in esame sono ascritti sul prospetto riepilogativo effetti di minore spesa corrente pari a circa euro 100.000 annui a decorrere dal 2024. Al riguardo, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla ragione per la quale sono stati quantificati dalla relazione tecnica risparmi di spesa. Infatti, pur rilevando che detti risparmi appaiono correttamente quantificati alla luce degli elementi e dei dati forniti dalla citata relazione, non risulta chiaro perché alla norma siano stati ascritti detti risparmi, posto che essa si limita ad abrogare una disposizione - che prevede l'erogazione di compensi a beneficio di soggetti che continuano comunque a svolgere le proprie funzioni - senza introdurre una clausola di neutralità finanziaria volta espressamente ad escludere la corresponsione dei compensi stessi.*

Comma 541

(Misure in materia di revisione della spesa - Abrogazione del Fondo per il commercio equo e solidale)

Normativa vigente. Il comma 1089 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di euro 1.000.000 annui a decorrere dal 2018, per le finalità di cui al successivo comma 1090. Quest'ultimo comma, in particolare, prevede che le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possano prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel suddetto fondo un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Si evidenzia che, da ultimo, il comma 11-sexies dell'articolo 1 del decreto legge n. 228 del 2021, ai fini della copertura finanziaria di un'altra disposizione, ha ridotto di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, le dotazioni del suddetto fondo.

La norma dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dei commi 1089 e 1090 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 che hanno istituito il Fondo per commercio equo e solidale.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese correnti												
Fondo per il commercio equo e solidale			0,8	0,8			0,8	0,8			0,8	0,8

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 926), ribadisce il contenuto della norma e precisa che la disposta abrogazione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a euro 800.000 per gli anni 2025 e 2026 e euro 1.000.000 a decorrere dal 2027.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dei commi 1089 e 1090 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 che disciplinano il Fondo per commercio equo e solidale. Dalla disposta abrogazione discendono minori spese pari a euro 800.000 per gli anni 2025 e 2026 (riportate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari) nonché, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, pari ad euro 1.000.000 annui a decorrere dal 2027.*

In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 542

(Fondo italiano per il clima)

Normativa vigente. I commi da 488 a 497 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) hanno istituito un fondo rotativo, denominato "Fondo italiano per il clima" (FIC), con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.

Il comma 493 dispone che il FIC è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica (ora dell'ambiente, dopo la ridenominazione operata dal decreto-legge n. 173 del 2022).

Ai sensi del primo periodo del comma 494 – al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto – la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'UE, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse

della gestione separata, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative.

Il secondo periodo del comma 494 (di cui viene disposta l'abrogazione dal comma ora in esame) prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse della gestione separata di cui al primo periodo, possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto ministeriale¹⁰².

Le norme sopprimono il secondo periodo del comma 494 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234. Per effetto della predetta soppressione, non è più prevista la possibilità per la Cassa depositi e prestiti di beneficiare della garanzia del "Fondo italiano per il clima".

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 prevede per la Cassa Depositi e Prestiti la possibilità di operare con risorse proprie per interventi di finanziamento riconducibili al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Fondo italiano per il clima. Per tali esposizioni di CDP la normativa vigente prevede la possibilità di accedere alla garanzia statale. La disposizione è volta ad escludere tale possibilità e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, determinando anzi la riduzione dell'esposizione dello Stato con possibili effetti migliorativi, prudenzialmente non valutati.

***In merito ai profili di quantificazione** si osserva che la disposizione in esame, nel sopprimere il secondo periodo del comma 494 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 esclude la garanzia statale per gli interventi di finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti riconducibili al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Fondo italiano per il clima.*

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'esclusione di una garanzia statale non comporta effetti onerosi sulla finanza pubblica.

¹⁰² La relazione tecnica evidenzia come tale decreto non sia mai stato adottato.

Comma 543

(Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo)

Normativa vigente. L'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, autorizza la società Cassa depositi e prestiti Spa ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. In particolare, si prevede la possibilità per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di stipulare apposita convenzione con la CDP al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea.

Si prevede che la quota del Fondo rotativo costituito presso CDP per la cooperazione internazionale costituisca garanzia non solo per i crediti concessi da CDP stessa, bensì anche per i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma nonché per le categorie di operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo.

La CDP può inoltre destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge. Il comma 4-*bis*¹⁰³, con riferimento alle risorse proprie che la CDP può destinare ad iniziative di cooperazione, dispone che le esposizioni assunte dalla Cassa nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici dei Paesi partner, nonché organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto MEF.

La norma abroga il comma 4-*bis* dell'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Tale soppressione esclude la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che l'articolo 22, comma 4-*bis*, della legge 11 agosto 2014, n. 125 prevede per la Cassa Depositi e Prestiti la possibilità

¹⁰³ Inserito dall'art. 1, comma 337, lett. b), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

di operare con risorse proprie per interventi di finanziamento riconducibili all'operatività nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Per tali esposizioni di CDP la normativa vigente prevede la possibilità di accedere alla garanzia statale. La disposizione è volta ad escludere tale possibilità e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, determinando anzi la riduzione dell'esposizione dello Stato con possibili effetti migliorativi, prudenzialmente non valutati.

***In merito ai profili di quantificazione** si osserva che la disposizione in esame, mediante l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, esclude la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.*

Al riguardo non si formulano osservazioni dato che la norma, nell'escludere la possibilità di concedere determinate garanzie statali di ultima istanza, non comporta effetti onerosi per la finanza pubblica.

Comma 544

(Misure in materia di revisione della spesa - Rimodulazione programmi di spesa Ministero difesa)

La norma rimodula i programmi di spesa e le relative consegne del Ministero della difesa in riduzione di 95 milioni di euro nel 2024, di 1.546,78 milioni di euro nel 2026 e di 245,63 milioni nel 2028 e in aumento di 96,250 milioni di euro nel 2027 e 1.791,16 milioni di euro nel 2029 in termini di indebitamento netto. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2024, sono rideterminati i programmi dei settori interessati e le relative consegne. (comma 19).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori spese in conto capitale												
Riprogrammazione dei programmi di spesa del Ministero della Difesa e delle relative consegne (comma 19)										95,0		1.546,8

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 926), si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma rimodula i programmi di spesa del Ministero della difesa per il 2024 e per gli anni dal 2026 al 2029, lasciando invariato l'ammontare complessivo pluriennale delle risorse previste a tal fine a normativa vigente.

Infatti, in base ai dati desumibili dal testo, con riferimento al suddetto periodo, ad una riduzione complessiva pari a 1.887,41 milioni di euro (95 milioni nel 2024, 1.546,78 milioni nel 2026 e 245,63 milioni nel 2028) corrisponde un incremento pari a 1887,40 milioni (96,25 milioni nel 2027 e 1.791,15 milioni nel 2029).

A riguardo, premesso che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione, si rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, considerato che, stante il dato testuale della norma, in base a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo è possibile solo riscontrare un impatto di minor spesa in conto capitale sul saldo di indebitamento netto per gli anni 2024 e 2026. In particolare, andrebbero, pertanto, evidenziate le ragioni sottostanti le suddette rimodulazioni, gli effetti delle stesse, almeno per grandi linee, sullo stato di avanzamento dei programmi già avviati a valere sulle relative risorse, nonché quelli sulle attività di consegna e acquisizione, fermo restando che una puntuale rideterminazione dei programmi dei settori interessati e delle relative consegne potrà essere effettuata con il decreto del Ministro difesa da adottare entro il 30 gennaio 2024 e da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, come previsto dalla medesima disposizione.

Commi da 545 a 547
***(Disciplina transitoria del Dipartimento della giustizia tributaria del
Ministero dell'economia)***

Normativa vigente. L'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge n. 44 del 2023 ha istituito, presso il Ministero dell'economia, il Dipartimento della giustizia tributaria. Il Dipartimento è articolato in 1 direzione generale, 2 direzioni centrali, 1 posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e 18 uffici dirigenziali non generali, nonché 124 uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale è composta da 4 posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui 1 Capo del Dipartimento, nonché da 55 posti funzione dirigenziale di livello non generale, di cui 18 presso gli uffici centrali, 2 a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e 35 presso gli uffici territoriali con corrispondente riduzione dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 46 dirigenti di livello non generale del Dipartimento delle finanze. Il contingente del personale non dirigenziale è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità di area funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità di area operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, incluse le 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il comma 2-quater, al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento, ha previsto che nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione del Ministero da adottare ai sensi del comma 2-quinquies, si provveda alla nomina del Capo del Dipartimento che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria, degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado del Dipartimento delle finanze, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Il comma 2-quinquies ha previsto che, entro il termine del 30 ottobre 2023, indicato all'articolo 1, comma 2, primo periodo del medesimo decreto-legge si sarebbe provveduto alla riorganizzazione del Ministero dell'economia, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in riferimento sono indicati, al comma 2-sexies, pari a euro 165.756 per il 2023 e a euro 2.386.222 annui a decorrere dal 2024.

La norma, introdotta al Senato, modifica l'articolo 20, comma 2-quater del decreto-legge n. 44 del 2023, al fine di prorogare a non oltre il 31 dicembre 2023 il termine relativo alla disciplina transitoria del Dipartimento della giustizia tributaria - istituito dall'articolo 20, comma 2-ter del medesimo decreto presso il Ministero dell'economia (MEF) – con riguardo

specifico all'attività del relativo vertice direttivo, che, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia, ai sensi del testo vigente dell'articolo 20, comma 2-*quinquies*, è fissato al 30 ottobre 2023¹⁰⁴ (comma 545).

Viene, inoltre, modificato il comma 2-*quinquies* indicando nella data del 30 giugno 2024 il termine per l'attuazione della summenzionata riorganizzazione. È, inoltre, previsto che nelle more del perfezionamento del relativo provvedimento di riorganizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Dipartimento della giustizia tributaria operi con l'organizzazione di cui alla tabella I dell'allegato VII (riportato in sunto a seguire¹⁰⁵). Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati in tale tabella, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria (comma 546).

Allegato VII

Le tabelle riportano la struttura organizzativa del Dipartimento, che si sviluppa in 4 Uffici centrali alle dirette dipendenze del Direttore generale della giustizia tributaria, 2 Direzioni di livello generale [I Direzione generale (Normativa, affari giuridici e magistrati) e II Direzione generale (Sistemi informativi, statistica, organizzazione e bilancio) entrambe articolate in 7 Uffici centrali ciascuno], 1 Dirigente generale con incarico di consulenza studio e ricerca e 124 Uffici di segreteria delle Corti di Giustizia tributaria ai quali sono preposti 35 dirigenti di livello non generale

Il **prospetto riepilogativo** non scrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, modifica la disciplina transitoria relativa all'attività del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia (MEF), istituito dall'articolo 20, comma 2-ter del decreto legge n. 44 del 2023, prorogandone l'efficacia fino al 31 dicembre 2023 (30

¹⁰⁴ Per l'individuazione di tale termine, l'articolo 20, comma 2-*quinquies* del decreto legge n. 44 del 2023 rinvia all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto-legge.

¹⁰⁵ Per la consultazione integrale della menzionata tabella si rinvia al testo dell'articolato.

ottobre 2023 nell'assetto vigente). Viene, inoltre, fissato al 30 giugno 2024 il termine per l'attuazione della riorganizzazione del MEF prevista dal medesimo decreto-legge, disponendo che, nelle more del perfezionamento del relativo provvedimento di riorganizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Dipartimento della giustizia tributaria operi all'interno del quadro organizzativo individuato all'Allegato VII del disegno di legge in esame. Al riguardo, si rileva che il summenzionato assetto organizzativo sembra corrisponde a quello riportato nella relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 44 del 2023, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione del suddetto Dipartimento con specifico riferimento alla fase di iniziale funzionamento dello stesso. Ciò posto, si rileva comunque l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla ricostruzione interpretativa testé effettuata, al fine di escludere eventuali effetti finanziari derivanti dalla disposizione.

Commi da 548 a 549
(Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare)

Normativa vigente. L'articolo 28-*quinquies* del decreto-legge n. 75 del 2023 ha istituito la Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare (escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa). La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti di specifiche amministrazioni indicate dalla norma. Possono essere invitati a partecipare ai suoi lavori rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi (comma 1). La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da 1 dirigente generale e 5 unità di personale non dirigenziale dell'Area dei Funzionari, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento del suddetto incarico dirigenziale non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e 8 per cento della dotazione organica di quelli di seconda fascia) (comma 3).

Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 4).

La norma, introdotta al Senato, modifica l'articolo 28-*quinquies* del decreto legge n. 75 del 2023 al fine di integrare con un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentatane del Ministero per lo sport e i giovani la composizione della Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico istituita presso il Ministero dell'economia dalla medesima disposizione (comma 548, lett. *a*). La composizione della struttura tecnica di cui si avvale la Cabina di regia, che a normativa vigente è costituita da 1 dirigente generale e da 5 unità non dirigenziali dell'Area dei Funzionari, viene, altresì, integrata con 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale. Si prevede, altresì, che la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze venga conseguentemente incrementata del numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura tecnica sopra individuate. Anche agli incarichi dirigenziali non generali introdotti – al pari di quanto già previsto nel testo vigente con riguardo all'unità dirigenziale generale esistente – viene estesa la disapplicazione dei limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e 8 per cento della dotazione organica di quelli di seconda fascia) (comma 548, lett. *b*). Per tali fini è autorizzata la spesa di euro 352.937 annui a decorrere dal 2024 (comma 549).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento della dotazione organica del MEF di due posizioni dirigenziali non generali preposte alla Cabina di regia.		0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4
Maggiori entrate tributarie												
Incremento della dotazione organica del MEF di due posizioni dirigenziali non generali preposte alla Cabina di regia (effetti riflessi)						0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili		0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione modifica l'articolo 28-quinquies del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività.

Dirigenti non generali	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi) (A)	Retribuzione di posizione fissa (B)	Retribuzione di posizione variabile (C)	D= A+B+C	Oneri riflessi E=D*(38,38 %)	Retribuzione di risultato medio	Oneri riflessi su retribuzione e risultato G=F*(32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato (H)	Incremento contrattuale e CCNL 2022-2024 L=(H+I)*5,78%	Retribuzione totale procapite lordo stato con incr. Contr. 5,78% CCNL 2022-2024 (M)=H+I+L
III fascia	45.015,77	13.345,11	32.434,89	92.795	35.615,02	28.948,67	9.466,22	166.825,68	9.642,52	176.468,2

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, introdotta al Senato, integra con un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentatane del Ministero per lo sport e i giovani la composizione della Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze (comma 548, lett. a)).

La struttura tecnica di cui si avvale la Cabina di regia, che a normativa vigente è costituita da 1 dirigente generale e da 5 unità non dirigenziali dell'Area dei Funzionari, viene, altresì, integrata con 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale. La norma prevede, altresì, che la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze venga conseguentemente incrementata del numero delle complessive unità di personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura tecnica (comma 548, lett. b)). Al riguardo andrebbe chiarita la portata applicativa della lettera b) del comma 548, posto che la stessa, incrementando la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze di un corrispondente numero di unità, sembrerebbe presupporre il definitivo trasferimento presso il menzionato dicastero di quelle unità di personale, che in base al testo vigente dell'articolo 28-quinquies del decreto-legge n. 75 del 2023, possono essere assegnate alla Struttura tecnica in mobilità da altre amministrazioni pubbliche.

Nulla da osservare in merito all'integrazione della composizione ministeriale della Cabina di regia posto che, come già previsto dal testo vigente del comma 4 dell'articolo 28-quinquies del decreto-legge n. 75 del 2023, ai componenti della Cabina di regia e agli altri partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Comma 550

(Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico)

La norma valuta gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n.243 del 2012, in 215 milioni di euro per l'anno 2024, 568 milioni di euro per l'anno 2025, 662 milioni di euro per l'anno 2026, 580 milioni di euro per l'anno 2027, 597 milioni di euro per l'anno 2028, 656 milioni di euro per l'anno 2029, 692 milioni di euro per l'anno 2030, 731 milioni di euro per l'anno 2031, 775 milioni di euro per l'anno 2032, 818 milioni di euro per l'anno 2033 e 887 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 291 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 617 milioni di euro per l'anno 2027, 657 milioni di euro per l'anno 2028, 703 milioni di euro per l'anno 2029, 751 milioni di euro per l'anno 2030, 798 milioni di euro per l'anno 2031, 846 milioni di euro per l'anno 2032, 891 milioni di euro per l'anno 2033 e 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni di debito		215,0	568,0	662,0		215,0	568,0	662,0		291,0	642,0	662,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In una Nota presentata nel corso dell'esame al Senato sul decreto-legge n. 48 del 2023, il Governo ha precisato che, con riferimento alla stima della spesa per interessi, sono stati utilizzati prudenzialmente i tassi futuri (*forward*) della curva dei redimenti dei titoli di Stato. Sono state ipotizzate maggiori emissioni su tutto il complesso degli strumenti ordinariamente collocati per la copertura del fabbisogno statale (non specifiche emissioni effettuate *ad hoc*). Tenuto conto delle esigenze di rifinanziamento periodico di tali strumenti e dei tassi *forward* crescenti, in base all'attuale struttura, si ha un andamento crescente anche della

spesa per interessi. Sulla base di quanto richiesto si fa presente che il tasso utilizzato per il biennio 2023-2024 si attesta in media intorno al 3,58 per cento. In merito alla contabilizzazione sui saldi di finanza pubblica, il Governo ha confermato la corretta contabilizzazione della spesa per interessi sui diversi saldi di finanza pubblica. In particolare, il livello più elevato degli importi in termini di indebitamento netto rispetto agli altri saldi deriva principalmente dalla diversa contabilizzazione della spesa per interessi che si manifesta sotto forma di scarti all'emissione (che rappresenta il totale della remunerazione per i titoli privi di cedola, ma ne rappresenta una parte più o meno consistente anche varie tipologie di titoli con cedola, tra cui i BTP). Tale spesa viene contabilizzata nell'anno di emissione sul saldo netto da finanziare e in termini di cassa, mentre viene ripartita sull'intera vita del titolo in termini di indebitamento netto. In secondo ordine, essa è dovuta alla rivalutazione del capitale dei titoli indicizzati riconosciuta cumulativamente alla scadenza (come nel caso dei BTP), che in termini di indebitamento netto viene ripartita sulla vita del titolo.

È stato precisato infine che le ipotesi di evoluzione dei tassi di interesse adottate nello scenario programmatico del DEF 2023 (tav. II.2, pag. 55) prevedono tassi a breve termine in aumento (dal 3,1 per cento del 2023 al 3,7 per cento del 2026) e tassi a medio-lungo termine anch'essi in crescita (dal 4,2 al 4,7 per cento). Considerando la netta prevalenza dei titoli a medio-lungo termine nell'attuale composizione del debito pubblico italiano e immaginando una copertura del nuovo fabbisogno con strumenti analoghi quanto alla struttura per scadenze, la crescita annua (che non supera i 25 milioni annui, in termini di indebitamento netto) appare quindi coerente con la necessità di remunerare anche il maggior debito autorizzato negli anni futuri per fare fronte alla spesa per interessi stessa (che dunque cresce progressivamente da circa 300 a circa 500 milioni annui).

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma individua gli oneri riferiti agli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento nei limiti dell'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari dell'11 ottobre 2023.

In proposito si ricorda che, con le predette risoluzioni, è stata autorizzata la revisione degli obiettivi programmatici di indebitamento netto previsti nel Documento di economia e finanza 2023 per un importo in termini percentuali di PIL pari a 0,8 per cento nel 2023, 0,6 per cento nel 2024 e nel 2025 e 0,4 per cento nel 2026, al fine di rendere disponibili spazi finanziari, quale differenza tra gli andamenti tendenziali e programmatici aggiornati, che includono anche la maggiore spesa per interessi conseguente al maggior disavanzo, pari a 3,2 miliardi nel 2023, 15,7 miliardi nel 2024 e 4,6 miliardi nel 2025. Dal 2027 l'autorizzazione all'indebitamento è destinata alla sola spesa per interessi passivi per un importo fino a 1.910 milioni di euro nel 2027, 2.040 milioni di euro nel 2028, 2.170 milioni di euro nel 2029, 2.310 milioni di euro nel 2030, 2.450 milioni di euro nel 2031, 2.600 milioni di euro nel 2032, 2.740 milioni di euro nel 2033 e 2.900 milioni di euro dal 2034.

La norma definisce tali importi, con riguardo al saldo di indebitamento netto, da un lato, e di fabbisogno e saldo netto da finanziare, dall'altro, nei termini riportati nella seguente tabella, che tiene conto dello sviluppo degli oneri anche oltre il triennio.

(milioni di euro)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Annui dal 2034
Saldo netto da finanziare e fabbisogno	215	568	662	580	597	656	692	731	775	818	887
Indebitamento Netto	291	642	662	617	657	703	751	798	846	891	940

In proposito, appare necessario che il Governo fornisca i dati e gli elementi quantitativi posti alla base della stima della spesa per interessi che ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009 rientra nell'ambito delle cosiddette spese obbligatorie.

Commi da 551 a 553

(Fondi per interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport, cultura e ambiente)

Le norme, introdotte al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- un Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 4.655.172 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura (comma 551);
- un Fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 4.655.172 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale (comma 552).

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla ripartizione delle risorse dei Fondi (comma 553).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Misure in favore degli Enti locali, per interventi in materia di sociale, infrastrutture, sport e cultura (comma 551).		4,7	4,7	4,7		4,7	4,7	4,7		4,7	4,7	4,7
Maggiori spese in conto capitale												
Investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale. (comma 552).		4,7	4,7	4,7		4,7	4,7	4,7		4,7	4,7	4,7

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due Fondi, uno di parte corrente e l'altro di conto capitale, finalizzati alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport, cultura e di riqualificazione ambientale. Ciascun fondo presenta una dotazione di 4.655.172 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.*

Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Commi 554 e 555

(Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

La norma dispone che il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia prorogato fino all'anno 2024. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

In proposito si ricorda che i citati commi 397 e 398 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 hanno autorizzato la spesa di 8 milioni di euro annui nel periodo 2020-2022 per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Inoltre, fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio, indetta dal MISE, che si sarebbe completata entro il 30 aprile 2020, è stato prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa e disposto che, decorso tale termine, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto, salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa. In proposito la relazione tecnica affermava che l'autorizzazione di spesa per il periodo 2020-2022 veniva disposta per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui, al fine di garantire le risorse in ragione d'anno, necessarie a permettere la proroga fino ad aprile 2020 dell'attuale regime convenzionale e, successivamente a tale data (e fino al 2022), al soggetto che risulterà affidatario del servizio a seguito della gara indetta dal Ministero dello sviluppo economico.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
		8,0				8,0				8,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma dispone che il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa sia prorogato fino all'anno 2024 e, per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, autorizza la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2024. In proposito non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.*

Commi da 556 a 558 *(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

Le norme – introdotte dal Senato – istituiscono nello stato di previsione del Ministero della salute il “Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing*

per la diagnosi delle malattie rare”, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2024 (comma 556).

Il Fondo è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Il riparto del fondo e il monitoraggio del suo impiego sono demandati a un decreto ministeriale (comma 557).

Nelle more dell'aggiornamento dei LEA e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il “Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing*” di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 (comma 558).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Istituzione del Fondo per i test di <i>Next-Generation Sequencing</i> per la diagnosi delle malattie rare (comma 556)		1				1				1		
Incremento del Fondo per i Test di <i>Next-Generation Sequencing</i> di cui all'art. 1, c. 684 della L. 234/2021 (comma 558)		1				1				1		

La **relazione tecnica** si limita a descrivere il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme istituiscono il “Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi delle malattie rare”, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2024 (comma 556) e rifinanziano il “Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing*” di cui all'articolo 1, comma 684, della legge n. 234 del 2021, in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 (comma 558).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Comma 559
(Fondo di rotazione immobiliare Cooperfidi Trento)

La norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 per il finanziamento del Fondo Cooperfidi Trento.

Si precisa che la spesa autorizzata è destinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e che l'importo riconosciuto a ciascuna cooperativa, nel limite della spesa autorizzata, non può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
		0,5				0,5						

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di 500.000 euro per il 2024 per il finanziamento del Fondo Cooperfidi Trento. In proposito non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

Comma 560
(Esenzione IMU Umbertide)

La norma, introdotta al Senato, esenta dall'applicazione dell'IMU, per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervenga prima del 31 dicembre 2024, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti

od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 aprile 2024 sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione in esame nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Minori entrate tributarie												
						0,1				0,1		
Maggiori spese correnti												
		0,1										

La **relazione tecnica** afferma che sulla base degli elementi informativi disponibili in relazione al numero dei fabbricati ad uso abitativo che risultano inagibili si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2024 di 110 mila euro e, pertanto, si ritiene congruo lo stanziamento ivi previsto per il ristoro del minor gettito correlato all'esenzione in esame.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma esenta dall'applicazione dell'IMU per l'anno 2024 i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica.*

Comma 561 *(Trento capitale europea del volontariato 2024)*

Le norme, introdotte al Senato, stanziano, al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024", la somma di 500.000 euro per l'anno 2024 a favore del Comune di Trento.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" (comma 561)		0,5				0,5				0,5		

La **relazione tecnica** ripete il contenuto della norma

***In merito ai profili di quantificazione,** si rileva che le disposizioni stanziavano a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024. In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è configurato quale limite massimo di spesa.*